(2

DELL' AUTORITA' E GIURISDIZIONE

DELLA CHIESA

E DEL

ROMANO PONTEFICE

SULL' EREZIONE, E DISTRIBUZIONE DEI VESCOVADI E DELLE PARROCCHIE, SULL' ELEZIONE E CONSACRAZIONE DEI VESCOVI; E SULLA DISCIPLINA DELLA CHIESA.

OPERA DIVISA IN OTTO LETTERE

DELL' ABATE LUIGI CUCCAGNI

Rettore del Collegio Iberneſe di Roma.

DEDICATA

All.mo Emo, e Rmo Principe il Sig. Cardinale

GREGORIO

DUCA D. ANTON MARIA.

SALVIATI.

IN ROMA MDCCLXXXVIII.

PER FILIPPO NERI, E LUIGI VESCOVI

Col Permeſſo de' Superiori.

Videte ne quis vos seducat. Matth. c. 24. v. 4.

)(III.)(

Eño, e Rño Principe.

ERA molto tempo, ch' io desiderava, Eminentissimo Signore, la circostanza opportuna di dare un pubblico attestato di quella grata riconoscenza, che debbo all' alta protezione dell' E. V.. Costituito

da molti anni Superiore d' un Collegio, la cui amministrazione è stata dalle provide cure, e sublime discernimento della Santità di Nostro Signore, fortunatamente affidata all' E. V., sono tanti i favori, e tante le beneficenze da Voi compartitemi in tutte le occasioni, che a me sarebbe impossibile, e alla grandezza dell' animo Vostro forse ancor dispiacevole il numerarle. Basta il dire che in tutti i miei bisogni ho trovato in Voi l' amore d' un Padre, l' impegno d' un Mecenate, la generosità d' un gran Principe, e il sostegno d' un forte, e valido Protettore. Ond' è che se tutti ammirano in Voi la pietà e lo zelo della Religione, se tutti commendano la generosità senza il fasto, la grandezza senza l' alterigia, la facilità senza la viltà, la liberalità colle viscere di compassione, io in modo par-

ticolare son testimonio di queste, ed altre virtù che vi adornano, perchè ne ho sperimentato sovente i benefici influssi. E quì prego l'E. V. a darmi licenza di rammentare almeno, che tanti vostri Benefizj mi hanno specialmente servito ad agevolare le mie letterarie fatiche, ed in particolare la presente, che senza il soccorso della Vostra Protezione, avrei appena con grave stento potuto condurre a fine. Ed ecco Eminentissimo Signore un doppio titolo, che mi obbligava a consacrarvi un libro, che a parlare con verità era già Vostro. Se poi se ne considera l'argomento, a chi meglio che a Voi poteasi dedicare, che oltre all' attaccamento agl' interessi di Santa Chiesa, ereditato dagl' Illustri, e Gloriosi Vostri Antenati, ornato siete di una delle più Eminenti Dignità Ecclesiastiche, che vi fa essere anche per dovere di

essa,

essa, vindice e difensore dei diritti, e della disciplina di Chiesa Santa? Quante ragioni adunque non avea io di dedicare a Voi un libro, che tratta dei diritti della Chiesa e del Romano Pontefice, al quale prestate assistenza nel governo della Chiesa Universale? Ma per questo appunto io non debbo quì fermarmi in riandare, come potrei, per lunga serie di secoli, le gloriose imprese de' Vostri Maggiori, de' quali parlano a bastanza le Storie; nè ho bisogno di ricordare le cospicue parentele della Vostra Illustre Famiglia, i Vescovi, e i Cardinali che ha dato alla Chiesa, la loro pietà, i loro gran talenti, e la profonda loro dottrina. Non mancano Scrittori che raccontano tutte queste cose, e che inoltre parlano degli onori, delle ricchezze, e delle Signorie che alla Vostra Casa, una delle principali

d'Italia, sono appartenute e appartengono. Anzi seguiteranno sempre a parlarne quei che per esempio dei posteri tessono la Storia dei trapassati, e che la ravviseranno per un' Asilo delle lettere, e per una Madre feconda di Letterati. Ma io quì rammentar debbo Voi solo, perchè a Voi solo debitore son di moltissimo, o si riguardi quello che ho, o quel nulla ch'io sono. Vi prego dunque, Eminentissimo Signore, a voler accogliere insiem col libro questi sentimenti di eterna riconoscenza, coi quali baciando all' E. V. la Sacra Porpora, sono col più umile e profondo ossequio.

Di V. E.

Umo, Devmo, ed Oblmo Servitore
Luigi Cuccagni.

PREFAZIONE.

DUE libercoli uſciti dai Torchi di Pavia in diverſi tempi hanno data occaſione alla preſente mia Operetta. Eſſa perciò contiene come due parti, la prima delle quali abbraccia le prime tre lettere, e la ſeconda le altre cinque. Quelle ſono in confutazione del più recente dei due libercoli mentovati, che ha per titolo: *Memoria ſul Diritto de' Principi di erigere, dividere, reſtringere, ampliare i Veſcovadi e le Parrocchie*: e le altre ſono contro quello intitolato: *Dell' autorità de' Principi e dei Veſcovi nella Chieſa di V. B.*, Opera cioè di Vincenzo Beſozzi. Queſte cinque lettere che anonime diedi fuori cinque anni ſono col titolo di *Amichevoli*, e che tali eſſendo veramente direſſi a quell' Autore, erano già note al Pubblico, che le accolſe aſſai favorevolmente, ancorchè non da tutti ſi ſapeſſe chi le avea ſcritte. Perlochè venendo eſſe da molte parti continuamente ricercate, meditava io già di farne una nuova edizione. Ma quando era quaſi nel punto di eſeguirla, ecco che venne fuori da Pavia ſteſſa l' altro libercolo, o ſia la *Memoria* teſtè citata. L' Autore che forſe è il medeſimo, prende a provare particolarmente quello che nel primo libro in faſcio con altre coſe ſolamente aſſeriva, e procede avanti collo ſteſſo ſpirito, e cogli ſteſſi principj. Queſt' analogia di dottrina, e corriſpondenza di maſſime dei due libri citati, e di altri de' noſtri giorni, mi fece vedere il biſogno di unire alla confutazione dell' uno, la confutazione ancora dell' altro: perciocchè ſecondo quel trito proverbio: *Vis unita fortior*: nè pur ſi doveano ſeparare quelle oppoſte dottrine, che cavate dai fonti della Divina Rivelazione, dalla Scrittura, dai Concilj, e dai Santi Padri, militano egualmente contro gli errori dell' uno e dell' altro libro, e formano inſieme unite un Corpo di dottrina capaciſſimo a diſtruggere tutti gli errori, che ſono ſtati inventati, e quegli ancora che poſſono forſe inventarſi ſopra le indicate ma-

terie . Ed ecco il motivo per cui ho voluto unire le cinque lettere in confutazione del libro Beſoziano, alle tre contro la più recente *Memoria* Paveſe. Ho procurato di eſſer breve quanto più da me ſi poteva, affinchè ſovverchiamente non ingroſſaſſe la mole del libro, e ſpero d'eſſervi riuſcito ſenza pregiudizio della chiarezza, e ſenza laſciare indietro verun di quei pezzi più prezioſi, che ci ſomminiſtra la Tradizione dei primi otto ſecoli, che ho geloſamente e colla maggior diligenza raccolta e riunita. Mi luſingo d' aver fatta coſa grata anche a quelli che deſideravano la riſtampa delle *cinque lettere Amichevoli*; perchè ora nel riprodurle, non ſolamente vi ho aggiunta la numerazione dei paragrafi, e le ho purgate da alcuni piccoli errori incorſi nella prima edizione, alla quale non mi fu poſſibile aſſiſtere, ma ſenza nulla togliere dalle medeſime, vi ho fatto diverſe aggiunte, che ſono importanti e per conſolidare la verità che ho preſo ivi a difendere, e per abbattere l' errore ſotto qualunque aſpetto egli tenti di venir fuori.

Il metodo che avea io tenuto nella confutazione del primo, ho creduto che ſarebbe ſtato utile ancora contro dell' altro, come lo credo utile generalmente nella confutazione di tutti i libri. Sembrami cioè che ſia neceſſaria una certa ſobrietà rapporto alla parte che diceſi Negativa, e che per lo contrario debbaſi attendere con maggior impegno alla Poſitiva, che non è mai disgiunta dall' iſtruzione. Imperciocchè oſſervo che ſebbene ſia coſa utile il far conoſcere l' errore, affinchè ſe ne abborriſcano le bruttezze, contuttociò è ſempre più neceſſario il mettere in viſta la verità, perchè ſi guſtin le ſue bellezze, e ſi profitti de' ſuoi vantaggi. Oltredichè l' errore paſſa, e ſvaniſce, ma la verità è in ogni tempo la ſteſſa. E perciò non importa cotanto il ſapere che un' Autore ha inſegnato quell' errore o quell' altro, ma intereſſa moltiſſimo che ſiano illuſtrati certi punti, e ben trattate alcune materie, affinchè l' Uomo veramente Criſtiano, e che ama davvero la Religion che profeſſa, ſia meſſo in iſtato non ſolamente di poter conoſcere il merito di certe diſpute che và ſuſcitando l'amor della novità, e lo ſpirito dell' irreligione, ma di erudirſi

ancora di molte verità che gli ſono utiliſſime in tutte le circoſtanze della ſua vita. Da ciò naſce che certi libri di controverſie Eccleſiaſtiche non ſono ſolamente di quel tempo, in cui ſono eſſe agitate, ma ſono benſì di tutti i tempi avvenire, perchè in ogni tempo, intereſſa di conoſcere la verità della Religione che Dio ci ha dato. E queſti ſono quei libri di controverſie che ſempre vivono, e che meritamente ſi dicon' ottimi. Vivono perciò, e viveranno mai ſempre i libri delle preſcrizioni di Tertulliano, quei d' Origene contro Celſo, di S. Atanaſio, e di S. Ilario contro gli Ariani, di S. Agoſtino contro i Manichei, contro i Donatiſti, e contro i Pelagiani, il Commonitorio di Vincenzio Lerineſe, quei di S. Tommaſo *Contra Gentes*, e di tanti altri Antichi e moderni contro gli errori de' tempi loro. Quei che per noſtra diſgrazia ſerpeggiano preſentemente, quand' anche non ſi voglia dire con molta gente di garbo, che in ultim'analiſi vanno a terminare nella perfetta incredulità, convien per lo meno concedere, che tendono a queſto fine, cioè a render la Chieſa ſoggetta e dipendente dall' Impero in tutte le coſe della Religione, e in volere, ch'eſſa regolata ſia dai Principi temporali. E'certiſſimo in ſomma che anche i moderni Scrittori antieccleſiaſtici pervertono l'ordine ſtabilito da Dio, e che in vece di ordinare le coſe temporali alla felicità dell' Eterne, dirigon queſte al ben delle temporali, da cui le rendono dipendenti; e tutta, o quaſi tutta la Religione ſottopongono alle politiche vedute del Principato terreno. Onde in bocca loro, non riſuonano per lo più, che i nomi di Umanità, di ben pubblico, di vantaggio dello Stato, di popolazione, di Agricoltura, di manifatture, e di Commercio. All' oppoſto, il ben dell' anima, la Carità Criſtiana, l' amor della Religione, la propagazion della Fede, Iddio e l' Eternità ſono oggetti malinconici dei quali non ſi prendono gran penſiero. La poteſtà Sacerdotale è in obbligo di fare altrimenti: perciocchè, ſecondo il precetto Evangelico dee mirare principalmente a Dio e all' Eternità, per cui tutte le coſe create ſono. Qual Criſtiano in fatti può ignorare, che ſiccome l' uomo è creato per Iddio, così il Mondo è creato per l' uomo, e non

l' uo-

l' uomo per il Mondo? E qual Criſtiano dopo le chiare promeſſe del Redentore può temere che adempiendo i di lui comandi, poſſano mancargli le coſe neceſſarie alla vita? Onde naſce che non poſſiamo lecitamente ſervirci dei beni del Mondo, ſe non come di tanti mezzi che a Dio ci conducano. Ma perchè l'applicazione di tali mezzi è lo ſcoglio ſu cui vanno a romperſi gli appetiti dell' uomo corrotto; perciò Gesù Criſto figliuol di Dio ha dato al Corpo Sacerdotale, e non a verun' altra perſona della Terra, la ſcienza da conoſcere infallibilmente, e ſeparare i veri dai falſi, e i ſanti dai mondani, e carnali mezzi. L' Ordine Epiſcopale ſiccome ha da Dio ricevuto il diritto di rappreſentare la Chieſa ſua, così ha ricevuto anche il dono di diſcernere infallibilmente quali ſieno le regole del ben operare, e quali ſieno le pratiche più adattate alla ſantificazione de' ſuoi Miniſtri, e di tutto il popolo de' credenti. L' educazione del Clero, l' iſtruzione del medeſimo nelle ſcienze che riguardano la Religione, l' eſterno regolamento di eſſa; il biſogno di mandar miniſtri Evangelici, quello di fondar Chieſe, e di erigere Veſcovadi, e Parrocchie, formano la principale porzione del ſacro miniſtero che Gesù Criſto affidò a S. Pietro, e agli altri Apoſtoli. E pure queſto è quello, di cui una combriccola di Aulici moderni Scrittori vorrebbe ſpogliare la Poteſtà Eccleſiaſtica, per veſtirne i Principi temporali, che privi ſono di tutti quei privilegi, di cui fu eſſa divinamente arricchita: e queſto è quello, a cui tendono i due libercoli mentovati, con tanti altri che ſi ſtampano tutto giorno. Ma eſſendo eglino fuori della retta via che conduce alla Verità, e alla Vita, ſono coſtretti ſpeſſiſſimo a contraddirſi. In fatti ſembra che ora diano la poteſtà di giudicare delle materie di Chieſa ai Principi, ora allo ſteſſo Popolo; ora che innalzino i Parrochi al grado ſteſſo dei Veſcovi; ora che uguaglino la giuriſdizione di queſti a quella del Papa; ora che amino di ritornare alla Diſciplina dei primi tre ſecoli; ora che ricuſino di ſtarſene alla medeſima; ſe non col patto che il Clero per una parte ſia ſpogliato di tutto quel di più che ha ſempre poſſeduto e poſſiede ſotto i Principi Criſtiani, e che queſti per l'altra ſeguitino ſempre ad aver tutto quello, che

dopo

dopo aver abbracciata la Fede, fu lor dalla Chiesa in diversi tempi, e in diversi modi concesso. Ed è perciò che gli trovo sempre costanti nell' incostanza sola dei mezzi, e sempre d' accordo nel fine di abbattere tutto il Corpo Gerarchico, di spogliarlo di tutti i suoi Divini diritti, e principalmente della forza legislativa e imponente; e di fare all' opposto che i Principi dispongano di tutte le cose della Chiesa, e facciano da Maestri al Vicario di Gesù Cristo, e ai Successori degli Apostoli. Per venire a capo dell'iniquo loro disegno, cominciano ad attaccare la Piazza più forte, e fanno tutti gli sforzi possibili per annientare i diritti del Primato del Papa, fingendo di voler ampliare la giurisdizione dei Vescovi. Ond' è che rappresentano il Papa come un usurpatore dei loro diritti, e la Chiesa Romana come la Madre di tutti i disordini. E pure non v' è cosa più frequente quanto il sentirli dire che vogliono con tali mezzi facilitare il ritorno degli Eretici, e dei Scismatici al di lei seno. Fa d' uopo credere che nel loro vocabolario la calunnia, la maldicenza, e il disordine stiano in luogo dell' ossequio, della riverenza, e della stima; anzi della stessa Carità, dell' amor della pace, e dell' unione. Onde avviene che in vece di richiamare i Protestanti e gli Scismatici al Centro dell' unità, tentano con queste arti maligne di separare tutti i Fedeli dal Padre loro comune, e tutti i Vescovi dal loro Capo, e di metterli in contraddizione e in guerra con lui.

Ma intanto che. per una parte fan questo, per l' altra sollevano i Parrochi contro dei Vescovi, e in ultimo poi rendono gli uni e gli altri talmente schiavi dei Principi, che ne incatenano fin le parti più preziose dell' Apostolico ministero. Un' occhiata che si dia a certe pretensioni che si mettòn fuori, a certe massime che si spargono con imponente franchezza, e a tante cose che si tentano tutto giorno, basta per farci conoscere che non sono che parole doppiamente insidiose quelle che si dicono, di *rivendicare i diritti dei Vescovi*. Frase nuova che nasconde l'empio disegno di spogliare il Papa col fingere di vestirne i Vescovi, ma per tutto donare ai Principi temporali. In fatti noi potremmo domandare a costoro quali sieno primieramente le

ven-

vantate *Vindicie* in favore dei Veſcovi? e quindi coſa mai reſti per i medeſimi ſubito che i Principi ſiano Padroni di regolare a lor modo tutto l' eſterior della Diſciplina, d'impedire che ſi predichi in queſto o in quel tempo il Vangelo: che ſi pubblichino le diffinizioni di Fede; che i Veſcovi ſi formino il Clero a lor modo; Che ſi conſacrino Sacerdoti, che ſi fondino Chieſe, che ſi erigano Veſcovadi, che ſi diſtribuiſcano Parrocchie, che ſi facciano, e ſi promulghino leggi riguardanti l' amminiſtrazione dei Sacramenti? Quando ſi vuole in ſomma che in un ſenſo totalmente contrario allo ſpirito del Vangelo, il Principe ſia il *Veſcovo eſteriore* della Chieſa, e che il vero Veſcovo, ſtabilito da Dio ſia come un Vicario di quello, e che ne anche poſſa imporre una leggera penitenza pubblica a un Prete o Cherico delinquente, ſenza licenza del Principato? Signori, in viſta di tali pretenſioni torno a domandarvi, quali ſono dunque i diritti, che coi voſtri libri moltiplicati rivendicate ai Veſcovi, quaſi foſſero ſtati prima uſurpati dai Papi? Trovate mai nell' antichità che le pene Canoniche ſiano ſtate ſoggette all'approvazione dei Principi? In quei che anche voi chiamate *i migliori ſecoli*, leggere mai che i Principi abbiano regolata la diſciplina eſterior della Chieſa, che vuol dire tutto l' eſterior d' una Religione, che nulla ha di recondito, e che tutto, o quaſi tutto rende paleſe? Avete mai veduto che ai Canoni diſciplinari di tanti Concilj, abbiano i Principi data la loro ſanzione? Voi non ſolamente non proverete mai veruna di queſte coſe; laddove io colla preſente Operetta vi dimoſtro tutto il contrario. Dunque il voſtro linguaggio è illuſorio, e il voſtro zelo in favor dei diritti dei Veſcovi è un' impoſtura architettata, com' io diceva, per naſcondere l' empio diſegno di ſpogliare non ſolo il Papa, ma tutto l' Epiſcopato dei diritti, che gli ha dato il Figliuolo di Dio.

Contro queſto perverſo e anticriſtiano ſiſtema fin dai 25. d' Ottobre del 1755. riclamarono altamente tutti i Veſcovi della Francia con una Rappreſentanza al Re, in cui gli dicono „ La Juriſdiction Spirituelle de l' Egliſe eſt mècon- „ nue; les Tribunaux sèculiers en fixent les bornes ſelon „ leurs intèrèts, comme ſi ces bornes immuables fixèes

„ par

„ par Jeſus Chriſt meme, pouvojent etre reſtreintes par „ leur autorité.

„ Ils veulent rèduire la Juriſdiction de l' Egliſe au pou- „ voir de lier & de dèlier qu' elle exerce dans le Tribunal „ ſecret de la pènitence; & c' eſt la ſeule matiere qu' ils „ regardent comme purement ſpirituelle, & dont ils con- „ viennent que la connoiſſance ne leur appartient pas. „ Tout le reſte, ſelon eux, ètant extèrieur, eſt nèceſſai- „ rement ſoumis à leur Tribunal; ils enlevent ainſi d' un „ ſeul trait à l' Egliſe le pouvoir ſouverain qu' elle a reçu „ de Jeſus Chriſt, pour regler tout ce qui regarde le Rit „ public du Culte Divin, & l' adminiſtration des Sacre- „ mens; le droit d' enſeigner publiquement les vèrites „ qu' elle a reçues de ſon Divin Fondateur commè un „ depot ſacrè de la conſervation & de l' uſage duquel elle „ n' eſt comptable qu' a lui ſeul; enſuite ils s' efforcent de „ rendre vain, & illuſoire le pouvoir, qu' il eſt defoi- „ que l'Egliſe a reçu de Jeſus-Chriſt, de decerner des „ peines ſpirituelles contre les Fideles, ou pour punir „ leur dèſobèiſſance, ou pour les contraindre à l' obſer- „ vation de ſes Loix. „ Proceſ. verbal. pag. 352.

Per non condannarli d' incredulità, aſpetterò dunque che mi riſpondano a tutto ciò, per udire qual' idea abbiano coſtoro d' una Religione tutta Divina, e di cui ha voluto Dio ſteſſo preciſare la forma, e individuare i Miniſtri? Sò che ſi proteſtano talvolta di non cercar'altro che la verità, di eſſere pieni d'amore per eſſa, di ardere di zelo per la Religione, di anelare i vantaggi della Chieſa, e di languire per la Carità che gli divora verſo il Proſſimo. Anzi all' udirli non conoſcono adulazione, ſono immuni affatto da qualſivoglia intereſſe, e non hanno di mira altr'oggetto che la gloria di Dio. Ma *tange montes, & fumigabunt*. Si provi a lor contraddire anche colla maſſima civiltà e pulitezza; ſi avvertano dei loro manifeſtiſſimi errori; Si provi a vendicare la verità da lor contradetta, ſi difendano i diritti dell' Epiſcopato, della Chieſa, e del ſuo viſibile Capo; al lume di tutta la Tradizione ſi procuri di ripararne l'onor vilipeſo, e di metterne in viſta l' autorità da loro avvilita; e ſi vedrà toſto come a ſimiglian-

glianza di Vipere ſi alzeranno a mordere chiunque ſia che parli contro di loro, Prete, Veſcovo, o Papa; e come preſto vomiteranno un Mare di veleno contro di tutti. Ed ecco a ben guardarli nei loro libri, e nella loro condotta, qual' è il loro zelo, e quale la Carità di cui avvampano. Anzi per un'effetto di queſta nuova ſpecie di Carità, confrontando le dottrine de' loro libri cogli originali da cui vantano d'averle cavate, ſi troverà ſpeſſiſſimo, che hanno non pure ſtravolto, ma adulterato i teſti dei Concilj, e dei Santi Padri, con alterare, aggiungere, togliere, cambiare i lor ſentimenti. E' queſta una verità che ho dimoſtrata più volte per diſinganno del pubblico, che han dimoſtrata anche altri, e che ſi ſeguiterà a far conoſcere anche per l'avvenire. I nemici della Chieſa mettano pure in opra contro di eſſa tutta la malizia degli uomini e dei Demonj, che non prevaleranno giammai. Si; Gesù Criſto lo ha detto anche per noſtro dolce conforto, e mentre l' Uomo paſſa, un jota ſolo di quanto ha detto, non paſſerà ſenza verificarſi. E perciò voglio chiudere queſta mia Prefazione, col ricordare a coſtoro quello che i Padri del Seſto Concilio Ecumenico, diſſero all' Imperator Coſtantino Pogonato parlando dei Novatori dei tempi loro. *Putaſne neceſſarium erat ſilere, & non ſpiritales viros inſurgere, qui Divinis verbis falſidicos compeſcerent?* In Sermon. Acclamat. ad Imperat. Lab. tom. 6. col. 1049. edit. Pariſ. an. 1671.

APPROVAZIONI.

PER commissione del Reverendissimo P. Maestro Frà Tommaso Maria Mamachj Maestro del S. P. A. ho riveduto le otto lettere, con cui il celebre Sig. Ab. Cuccagni con soda dottrina, e con robustezza di ragioni tratta *dell'Autorità e giurisdizione della Chiesa, e del Romano Pontefice sull'erezione, e distribuzione dei Vescovi, e delle Parrocchie, sull'elezione, e consecrazione de' Vescovi, sulla Disciplina della Chiesa*, scritte da lui in confutazione di due libercoli venuti dalle solite miniere, d'onde a questi torbidissimi giorni spesso sbucano in materie alla Religione spettanti parti sempre nuovi e perciò mostruosi. E sebbene si dovrebb'essere oramai stanchi ed annojati di trattenersi in vendicare verità, delle quali non si è mai dubitato, come quelle, che discendono da principj i più chiari della stessa costituzione della Chiesa fondata da Gesù Cristo, nondimeno si sperimenta che bisogna pure goderne e perchè i meno esperti sieno per tempo da bravi penne avvertiti, che così fatti tentativi del Demonio tendenti allo sconvolgimento, non hanno altro appoggio che i sofismi, e la mala fede, e perchè gli Uomini dotti e bene intenzionati si compiacciono sempre nell'avere sotto gli occhj riunite insieme sopra ciascun punto interessante le belle dottrine tutte uniformi, che da primi tempi fino a noi ci sono state tramandate in conferma di ciò che sappiamo e professiamo per lo insegnamento avutone dalla Chiesa, sopra cui è follia per non dire di più il lusingarsi di poter trovare a ridire. Tali sono queste Lettere, le quali non contenendo nulla contro la nostra Santa Fede, e la buona Morale, è desiderabile a mio credere, che abbiano con la stampa la pubblica luce. Da S. Callisto li 22. Agosto 1788.

D. Pierluigi Galletti dell'Ordine di S. Benedetto della Congregazione Casinese Vescovo di Cirene.

SIA lo spirito di superbia, e di irreligione, oppure quello di vanità, e di un vile interesse, che in questi ultimi tempi eccita una turba di Scrittori a scatenarsi contro la Potestà della Chiesa, egli è però evidente a chi ben vi riflette, che i loro tentativi sono ordinati a sovvertire i termini stabiliti da Dio rispetto alle due Potestà; e con una quasi specie d'idolatria a divinizzare quella, che in se stessa è naturalmente umana e temporale; e per lo contrario a rendere meramente umana quella, che di sua origine, ed in se stessa è sopranaturale, e divina, e così di libera, ed una, ch'ella è e deve essere in tutta la terra, riduconla ad essere schiava, e divisa ad arbitrio de fini, e dell'umane ragioni. E benchètutti i loro sforzi contro quest'eterno Edificio, ed unico Regno stabilito del Figliuolo di Dio sieno per riescir vani, e dileguasi col tempo, come altri simili umani com-

men-

menti, pure è ben fatto, che a rischiarimento delle verità che tentansi d'oscurare, a confusione delle menzogne, che vogliono spargere, ed a preservazione della seduzione, che studiasi di dilatare, escano altri Scrittori, i quali pieni di zelo, e di Dottrina svelino de primi gli assurdi, e gli errori, e nè abbattano vittoriosamente i falsi principj. Tale appunto si mostra il Sig. Abb. D. Luigi Cuccagni, già noto abbastanza per altre sue dotte produzioni in simile genere di cose, nella presente opera: *Dell' autorità, e giurisdizione della Chiesa, e del Romano Pontefice* per ordine del Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo ho attentamente letta, nella quale l' Autore con chiarezza e con sodezza confuta, e confonde gli erronei, ed auilici sentimenti degli Avversari, e perciò la stimo utile, e degna della pubblica luce. In fede &c.

Roma questo di 9. Agosto 1788.

F. Gio. Francesco Rigo de Predicatori Lettore di Sacra Teologia nel Nobile Collegio Germanico.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo P. Magistro Sac. Pal. Apost.
F. X. Passeri Vicesgerens.

IMPRIMATUR

Fr. Thomas Maria Mamachi Ord. Præd. Sacri Palatii Apostolici Magister.

TA-

TAVOLA

Delle Lettere che si contengono in questo volume.

I. *Si dimostra dalla natura stessa degli Oggetti, su i quali si disputa, che i Principi temporali non hanno verun diritto sull' erezione, divisione, restrizione, ed ampliazione dei Vescovadi, e delle Parrocchie* Pag. 1.

II. *Colla Tradizione di tutti i Secoli si dimostra la libertà che ha sempre goduto, e che ha diritto di godere la Chiesa di G. Cristo, e in nome di essa il Corpo Sacerdotale nella fondazione e distribuzione delle Chiese, Vescovadi, e Parrocchie.* Pag. 27.

III. *Si cerca qual diritto nell' erezione e distribuzione dei Vescovadi ec. abbia particolarmente il Papa per istituzione divina, come Capo visibile di tutta la Chiesa, sulla quale ha ricevuto da Dio il Primato, e l' autorità di giurisdizione.* Pag. 61.

Conchiusione. Pag. 99.

Avviso al Lettore, che riguarda le ultime cinque lettere seguenti. Pag. 105.

IV. *Intorno ad alcuni errori di fatto: ed altri di minor conseguenza.* Pag. 109.

V. *Sopra le cause di Fede, le cause maggiori, le cause de' Vescovi. Qual parte in esse competa al Romano Pontefice. Sentimenti della Primitiva Chiesa, e del Clero di Francia su ciò, contrarj a quei del Signor Besozzi.* Pag. 121.

VI. *Sopra il diritto che ha il Romano Pontefice di prescrivere la Disciplina della Chiesa.* Pag. 143.

VII. *Del Concilio Sardicense; della Libertà della Chiesa nei primi tre secoli, e di quella che ha goduto nei secoli posteriori alla conversione di Costantino.* Pag. 155.

VIII. *Dell' autorità, che il Sig. Besozzi attribuisce ai Principi temporali sulle cose sacre, e sulla medesima Chiesa.* Pag. 169.

LETTERA PRIMA.

Si dimoſtra dalla Natura ſteſſa degli Oggetti, su i quali ſi disputa, che i Principi Temporali non hanno verun diritto sull' Erezione, Diviſione, Reſtrizione, ed Ampliazione dei Vescovadi, e delle Parrocchie.

SIGNORE.

CHiunque voi ſiate l' Autore del Libercolo: *Memoria ſul Diritto de' Principi di erigere, dividere, reſtringere, ampliare i Veſcovadi, e le Parrocchie*, a me poco importa. Leggo nel Frontiſpizio, ch' eſſo è uſcito in Pavia, e ſo che avvenne nel proſſimo paſſato Novembre, e tanto baſtami. Non voglio però tacere quello che talun mi ha ſuppoſto; eſſerne cioè l' Autore quel medeſimo Sig. Abate, ora Canonico Beſozzi, al quale appartiene l' altro libro già confutato cinque anni ſono colle ultime cinque lettere, che ho qui riprodotte; e l' uniformità dello ſtile, e dei ſentimenti potrebbe farmelo credere veramente di lui. Ma perchè ciò potrebbe forſe non avere tutta la ſicurezza che ſi richiede, perciò amo di ſoſpendere il mio giudizio, e mi rivolgo all' Anonimo. Signore, diſcorriamola dunque fra noi, e ſtate pur naſcoſto quanto volete. Per il Difenſore d' una peſſima cauſa, quale voi ſiete, è forſe meglio così; tanto più, che io non ſo perſuadermi, che voi ſteſſo non la conoſciate per tale. La moda porta, che per acquiſtar fama di letterato, e forſe ancora per migliorare la propria ſorte, ſi ſcriva contro i diritti del Romano Pontefice, e della Chieſa, nè importa un zero, ſe poi ſi dicano ſpropoſiti, ed eresie. Onde non fa più ſpecie il vedere di quei che ſcrivono contro gl' interni ſentimenti dell' animo, e che impugnano la verità conoſciuta. Forſe anche queſto è uno dei vantaggi del ſecolo illuminato, l' averci tolto uno dei peccati, che ſi dicono contro lo Spirito San-

to, col farcene perdere quasi l' idea, o piuttosto l' orrore che ne avean que' nostri buoni vecchi, che or si deridono come gente semplice, ed ignorante. In fatti voi, che scrivete da un luogo, ch' or si pregia di tanto lume, cominciate dalla prima pagina del vostro libretto a farci godere il frutto delle vostre scoperte, e richiamate dal Divin Libro degli Atti Apostolici, non la sola erezione dei Vescovadi, ma quella eziandio delle Parrocchie, e l' istituzione dei Corepiscopi. Son sicuro che meco vi ringrazierà tutto il mondo, il quale sono circa cent' anni che disputa, non già se l' erezione delle Parrocchie sia d' umana Ecclesiastica istituzione, che tutti han concesso, ma se la stessa dignità, e grado di Parroco, o sia di Pastore del second' Ordine, sia d' istituzione Divina, ovvero Ecclesiastica. Felice voi che terminar potete subito la questione, con assicurarci di aver trovato nelle lettere, e negli Atti degli Apostoli e il Parroco, e la Parrocchia, e i Corepiscopi ançora! Questa è veramente una scoperta, che in diciotto secoli non erasi fatta giammai; avendo sinora tutti creduto, che tanto il nome, che le funzioni de' Corevescovi abbiano cominciato nel quarto secolo (1).

2. Conosco per verità, che tale scoperta poco o nulla conchiude pel vostro assunto, ma conosco altresì ch' essa unita a quel di più, che subito cominciate a confessare, conchiude moltissimo per il mio. Voi dite adunque „ che „ S. Paolo avendo eretto il Vescovado di Creta, ed affida„ tolo al suo discepolo Tito ordinato Vescovo di quella Cit„ tà... ve lo lasciò, comandandogli, che a proporzione „ che la nuova legge di Gesù Cristo andava dilatandosi nel„ le vicine Città, dovess'egli colà fissare, ed erigere de' „ nuovi Vescovadi, e delle Parrocchie: *Hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt corrigas, & constituas per civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi*. S. Paolo non era un ministro dell' Imperatore, ma di Gesù Cristo, e della dilui Chiesa, in nome dei quali operava, e comandava che si operasse da Tito. In fatti quel Divino Maestro avea detto a' suoi Apostoli: *Siccome mio Padre ha man-*

(1) Vid. Natal. Alexand. sæcul. 4. Dissert. 44. in Appendice.

mandato me, nella ſteſſa maniera io mando voi (1). E lo ſteſſo S. Paolo diſſe quindi ai Veſcovi. „ Abbiate cura di „ voi, e di tutto il Gregge, ſul quale lo Spirito Santo vi „ ha ſtabiliti Veſcovi per governare la Chieſa di Dio, che „ egli ha acquiſtato col ſuo proprio ſangue„ (2) Or voi per venire a capo del voſtro aſſunto, dovreſte provare, che Gesù Criſto per eſercitar le funzioni della ſua Divina Miſſione, e compier l'opera della fondazione della ſua Chieſa, aveſſe ricorſo ai Magiſtrati Romani, o almeno ai Tribunali Giudaici; e che colla loro licenza abbia poi fatto quello, ch' ei fece (3); E lo ſteſſo dovreſte moſtrare degli Apoſtoli. Ma ſiete così alieno dall' impegnarvi a provare ſiffatte coſe, che all' oppoſto confeſſate, che „ In pa„ ri guiſa gli altri Apoſtoli, e Diſcepoli di Gesù Criſto, e „ gl' immediati Succeſſori, e Diſcepoli de' medeſimi eſ„ ſendoſi ſparſi, e diviſi per ogni parte dell' univerſo, in „ quelle Città, e Provincie, i di cui abitanti ſi arrende„ vano alla loro predicazione, ed abbracciavano il Criſtia„ neſimo, ivi di loro *propria*, *ed aſſoluta autorità erige„ vano dei Veſcovadi*, creavano, ed ordinavano dei Ve„ ſcovi, e quindi paſſavano a far lo ſteſſo in altre Città, e „ in altri Regni„. (pag. IV.) E' dunque ſembrato chiaro anche a voi, che non gl' Imperatori, ma lo Spirito Santo per mano de' ſuoi Miniſtri, che ſono quei della Chieſa, egli è che coſtituiſce quà e là dei Veſcovi, e che erige perciò i Veſcovadi. Nè dopo queſta voſtra ingenua confeſſione vi ſarà uom Criſtiano, cui ſembri rimanere fra voi e me ombra ſola di diſputa. Ma pur rimane, e rimane intera, anche in viſta di quel che aggiungete alla pag. V. cioè: „ che in coteſte Erezioni, e diſtribuzioni, che da quelli ſi „ facevano, per nulla vi entrava il conſenſo, o il concor„ ſo dei Sovrani, nei di cui Domin*j* tai Veſcovadi, o Par„ rocchie ſi erigevano„. Vi confeſſo la mia imperizia, ſe non aveſſi ſotto degli occhi il medeſimo voſtro libro, ſtenterei a credere un ſimile paradoſſo, nè ſaprei trovare per voi altra uſcita, che quella di accuſare di uſurpatori dei Regj diritti, gli Apoſtoli, e Gesù Criſto medeſimo. O

(1) Joan. c. 20. v. 21. Matth. c. 18. v. 18.
(2) Act. c. 20. v. 28.
(3) Vedi lett. 4. n. 7.

per usarvi la maggiore indulgenza, crederei che da miglior Logico, non però da migliore Cristiano, vi metteste a provare, che i Vescovi, e i vescovadi, i Parrochi, e le parrocchie, sono di così rea natura, che necessariamente alterano, e disturbano la società, e lo stato civile degli uomini, ed esser perciò necessario, che il Sommo Imperante ne abbia tutta l' ispezione, e il diritto. Eppure non ragionate così: ma sempre più felice nelle vostre scoperte, avete saputo ritrovare una strada, che prima di voi nessuno avea conosciuto. Vediamola presto, perchè interessa troppo il saperla.

3. „ Come mai (dite pag. vi.) potessero i Sovrani di „ quei tempi concorrere a simili erezioni, e permettere, „ che fossero in certo modo ripartite le loro provincie, e „ divisi i loro sudditi sotto la direzione de' Capi di una Re„ ligione, che in niun conto volevano ammettere nei loro „ Stati, e che a tutta possa tendevano di distruggere? Non „ tanto perchè come falsa la riconoscessero, quant' anche „ perchè appunto per una falsa idea della medesima, la giu„ dicavano lesiva di quel naturale diritto, che ha ogni So„ vrano, che non si erigano tribunali di qualunque sorta, „ che non si formino pubbliche adunanze, che non si di„ vidano per qualunque maniera i loro Stati, e i loro sud„ diti, e che questi ad altri per qualunque titolo si assog„ gettino senza la suprema di loro sovrana dipendenza .... „ Se adunque nei primi secoli della Chiesa furono eretti „ e distribuiti i Vescovadi, e le Parrocchie senza il concor„ so dei Sovrani, ciò non fu già, perchè credessero i me„ desimi di non esser eglino in diritto di erigerli, divider„ li, restringerli, od ampliarli; ma bensì perchè non era„ no essi persuasi della verità della nostra Cattolica Reli„ gione „. (pag. vij.) Ecco il cardine di tutto il nuovo sistema esposto nel libretto, che credeste di dover pubblicare in buon punto. Onde coll' autorità di Socrate concludete, ch' ebbero in fatti gl' Imperatori abbracciato appena il Cristianesimo, che subito conobbero *essere di loro sovrana ispezione tuttociò che riguarda l' esterior polizia della Religione, e della Chiesa, ed esercitarono mai sempre in ogni esterno Ecclesiastico affare il loro naturale dirit-*

to, ſiccome era ſtato ognora per l' addietro praticato da' loro Anteceſſori negli eſteriori affari delle ſteſſe falſe Religioni ancora, che da eſſi, o dai loro ſudditi ſi profeſſavano nei loro Dominj.

4. Qualunque coſa ſcritto aveſſe lo Storico Socrate, poco o nulla ſarebbe da valutarſi in confronto di quello che ci ha inſegnato G. C. uomo-Dio, tanto da ſe medeſimo, quanto per mezzo de' ſuoi Apoſtoli. Ma il vero ſi è, che neppur Socrate favoriſce i ſpropoſiti del voſtro Aulico ſiſtema. Io ve lo dirò meglio nella lettera 4. num. 4., e nella lett. 7. num. 4., ma voglio dirvelo anche qui, perchè vedo che ſempre ſi torna in campo colle ſteſſe parole di quello Storico, quaſichè foſſe uno Scrittore Canonico, e la dilui ſtoria meritaſſe un poſto eguale a quello che tengono gli Evangelj, e gli altri libri del Nuovo Teſtamento. Socrate adunque Scrittor privatiſſimo racconta un fatto, e non eſpone mai un diritto. Imperciocchè vedendoſi coſtretto in una Storia Eccleſiaſtica a dovere ſpeſſo meſcolare delle coſe civili, e a nominare gl' Imperatori, previene il lettore dei motivi, che l' obbligano a ciò, e fermatoſi principalmente nella ſtretta corriſpondenza, che paſſa fra gli affari politici, e gli eccleſiaſtici, ſtringe il ſuo diſcorſo con dire: *Sed & ipſos ſubinde Imperatores in hoc opere perpetuo includimus, propterea quod ex quo illi Chriſtiani eſſe cæperunt, ex illis pependerunt res Eccleſiaſticæ* (1). Ecco il gran Coloſſo, a cui per mancanza di migliori ſoſtegni, vi ſiete appoggiato voi, come vi ſi appoggiò il Signor Beſozzi, e con tutti gli Aulici Scrittori de' tempi noſtri, vi ſi appoggia ſimilmente l' Anonimo Toſcano, Autore del bugiardo libercolo ſulla preteſa Prammatica di S. Luigi Rè di Francia. Con queſta differenza però, che voi non ſiete ſtato al par di lui infedele nel riferire le parole dello Storico Greco. Coſtui ha fatto menzione ſolamente dell' Epoca, ma non ha detto mai la ragione, per la quale anche gli affari Eccleſiaſtici cominciarono a dipendere dagl' Imperatori. Non vedo però che per un uomo di buona fede ſia difficile il ricavarla dal tutto inſieme, e da quelle parole ſpecialmente: *ex quo Chriſtiani eſſe cæperunt*. Imperciocchè

ſe

(1) Socrat. lib. 5. in Proœm.

se per 300. anni permise Iddio che la sua Chiesa si governasse da se medesima, senza punto punto dipendere dalla potestà secolare; se veramente nacque, si fondò, e si dilatò per tutto il mondo senza una tal dipendenza; se tutto avvenne per opera del Figliuol di Dio, e di uomini ripieni di Spirito Santo, e se in diciotto secoli si è perpetuamente creduto, come, per non dire dell' eresie, lo credete, e lo confessate ancor voi, che tutto fu fatto bene e divinamente, come potrete voi ora, e come potrà tutto il mondo pretendere, che gli affari di Chiesa debbano dipendere dalla potestà Imperiale, perchè Socrate ha scritto, che realmente vi cominciarono a dipendere quando gl' Imperatori furono Cristiani? Dal semplice fatto adunque voi fate assai male ad argomentare ancora il diritto, che negli affari di cui si parla tutto suo ha la Chiesa, la quale non chiamonne a parte gl' Imperatori se non volontariamente, e per contestare quella gratitudine, che lor cominciò a professare quando si vide non già perseguitata, ma favorita dall' autorità delle loro leggi, e assistita dalla forza del loro braccio.

5. Ma voi qui fate da uomo accorto la parte vostra. Forse non l'avreste fatta sì bene, se prima non fossero uscite al pubblico le mie cinque lettere al Signor Besozzi. Voi avete da esse cominciato a conoscere, che col richiamarci alla disciplina dei primi tre secoli, per il Principe temporale è maggiore la perdita che il guadagno (1). Onde avete preso il partito di abbandonar quella strada, che avea battuta il prefato Signor Besozzi, se pur non siete voi stesso, e che vedo battere tutti quei Scrittori di moda, che pieni di mal talento contro la Chiesa, la perseguitano coi loro maledicj scritti; e indisciplinati che sono, fingono di voler restituire il rigore dall' antica disciplina. Or io posso dirvi con sincerità quello che ho detto altrove al vostro Signor Tamburini, che noi siamo contentissimi di ritornarvi, purchè ci si renda tutto quello, che senza contrasto da noi si godeva, e purchè tutta la Riforma di chi alto grida, non si riduca a rendere schiava della Potestà Secolare quella Chiesa, che figlia esser dee della Donna libera, e la cui libertà non

(1) Ved. Lett. 7.

non costa meno, che il prezzo del sangue d' un Dio umanato. Si restituisca dunque al Corpo Gerarchico e rappresentativo della Chiesa, tutta quella libertà, che gli fu concessa da Cristo, e che in mezzo al furor dei Tiranni, per tre secoli seppe conservare intatta circa l' amministrazion della Religione tanto interna, che esterna, come dimostro nella 4. di queste lettere, e sarà tosto finita ogni disputa sui confini delle due Potestà. Ma voi, mio Signore, siete così lontano dall' appagarvi di questo, che non volete più starvene alla pratica dei primi tre secoli, e dopo aver conosciuta e confessata la libertà della Chiesa nell' elezione de' Vescovi, e nell' erezione dei Vescovadi e delle Parrocchie, ricorrete al più miserabile sotterfugio, per sostenere l' impegno di difendere esser ciò di pura ispezione dei Principi temporali.

7. Or fatemi grazia di dire se quello che voi chiamate naturale diritto dei Sovrani su l' esterior polizia della Chiesa, e sull' esterior della Religione, nasce per natura di Sovranità e d' Impero, ovvero per voler espresso di Dio manifestato nelle Divine Scritture, ovver nella Tradizione? Se voi lo richiamate dal principio di Sovranità, io vi dico, che dunque una lunga serie d' Imperatori, per più di 300. anni non conobbero tali diritti. (Ebbero la disgrazia di non avervi per Consigliere). E poi vi aggiungo, che degradareste una Religione tutta Divina, e la ridurreste a un' affare totalmente politico, come ne ho convinto il Sig. Tamburini in più luoghi, e specialmente nella seconda delle mie Lettere Pacifiche. Se poi ricorrete alla Rivelazione Divina, questa vi è del tutto contraria, come avete dovuto conoscere, e confessare anche voi. Imperciocchè non troverete mai nei libri del Nuovo Testamento, che gli Apostoli sieno ricorsi alle Potestà della terra per i bisogni della Chiesa, che G. C. avea loro affidata col pienissimo diritto di governarla da loro stessi. Ed io in fatti vi ho recato sotto nell' epist. 7. §. 10. e seg. l' autorità de' Padri, che ci fanno osservare, come tanto gli Apostoli, che i lor successori, l' hanno governata per molto tempo senza verun soccorso dei Principi della terra. Ma se mai ne voleste vedere anche degli altri che ivi non son citati, leggete

an-

ancora tutto il capo terzo del mio Trattato *de mutuis Ecclesiæ, & Imperii Officiis* ec., e poi col Damasceno ivi citato riflettete, che in tutto il piano economico della fondazion della Chiesa che fece Cristo, non si legge mai che desse il più piccolo indizio d'alcun diritto in favor dei Sovrani del Secolo. Ma in tutta l'estension delle cose, che potevano interessare il governo della sua Chiesa, non s'indirizzò che a S. Pietro, e agli Apostoli, i quali si misero tosto in possesso di tal diritto, e tutto intero lo tramandarono ai lor successori, che ne hanno pacificamente goduto anche sotto gl'Imperatori Idolatri. Ciò non ostante voi credete d'averne trovata la vera cagione in una fantastica legge di permissione almen tacita, ed indiretta, poichè francamente asserite che tali Imperatori vennero in qualche modo a permettere tuttociò, per la ragione, che *non erano persuasi della verità della nostra Cattolica Religione, che a tutta possa tentavano di distruggere*. Volete dire in somma (ecco la maggior forza dell'argomento) che gl'Imperatori Idolatri se avessero presa ispezione degli affari della Chiesa Cristiana, come avean diritto di fare, avrebbero mostrato in qualche modo di approvarla, quando per lo contrario credevano di doverla distruggere.

7. Il sistema non può essere nè più nuovo, nè più ridicolo. Ma perchè il moderno spirito antiecclesiastico e anticristiano potrebbe nondimeno farvi trovar de' seguaci, perciò sarà bene di svolgerlo, onde ravvisar se ne possa da chiunque la verità, e gli assurdi. Vi prego dunque, Signore, di avvertire primieramente, che gli Apostoli non aveano motivo alcuno di presumere quella vostra tacita Imperial permissione, di amministrare a loro arbitrio, come fecero, gli affari interni ed esterni della Chiesa, ma per la parte degl'Imperatori ne aveano dei fortissimi onde presumere tutto il contrario. Imperciocchè le leggi che si promulgavano contro di loro, le pene atroci che si minacciavano, i flagelli, ai quali venivano sottoposti per obbligarli ad abbandonare la loro Religione, e la Chiesa, l'esterminio finalmente che di lei si tentava per ogni verso, erano forse motivi da presumere quella vostra tacita permissione? Potea forse così presumere il Pontefice

San

San Cornelio, quando fieramente perſeguitato da un' Imperatore diſpoſto a farſi più volontieri detronizzare da un' Emolo, che in Roma ſoffrire il Sacerdote di Dio? O forſe voi condannerete S. Cornelio di uſurpatore e di temerario, perchè a diſpetto del Tiranno fermo ed intrepido ſi manteneva in quel poſto, a cui l'avea chiamato la Provvidenza? Ma in ogni caſo mi permetterete di aſcoltare piuttoſto un S. Cipriano, che colla voce di tutto il mondo Cattolico, perciò appunto loda e ammira ſommamente quel S. Papa. „ Quantum robur animi, qualis firmitas fidei! „ Quod nos ſimplici corde & perſpicere penitus, & lauda„ re debemus: *ſediſſe intrepidum Romæ in ſacerdotali Ca„ thedra* eo tempore, cum tyrannus infeſtus ſacerdotibus „ Dei fanda atque infanda comminaretur, cum multo pa„ tientius & tolerabilius audiret *levari adverſus ſe æmulum „ principem*, quam *conſtitui Romæ* æmulum Sacerdo„ tem (1) „ Sig. Anonimo, vi pare che un tal' Imperatore daſſe qui una tacita permiſſione alla ſuſſiſtenza del Veſcovado Romano? O non vi par piuttoſto che i Papi lo abbiano mantenuto a diſpetto di tutti i Tiranni e di tutto l' Inferno? Voi però volendo eſſere coerente a voi ſteſſo, dovreſte dire che tanto i Papi, quanto gli altri Veſcovi, fecero male, perchè vedendo la perſecuzione, doveano ragionare così „ L' Imperatore, a cui appartie„ ne il diritto di erigere i Veſcovadi, non vuole i Veſco„ vi. Dunque dobbiamo tutti obbedire, e abbandonare „ le noſtre Sedi, e la Chieſa tutta. „ Ma voi per quanto vedo avete una nuova maniera di filoſofare. Dalla perſecuzione argomentate la tolleranza, la permiſſione, e il diritto, e dal pacifico poſſeſſo il non diritto, e l'intolleranza. La Chieſa Criſtiana, voi dite, e ſpecialmente il di lei Corpo Legislativo e Gerarchico era perſeguitato dagl' Imperatori idolatri, che volevano eſterminare il Criſtianeſimo, dunque avea da loro la tacita permiſſione e il diritto di regolare con aſſoluto potere l' eſterior della Religione Criſtiana. Per lo contrario gl'Imperatori Criſtiani la cominciarono toſto a proteggere colle loro leggi, e col loro braccio. Dunque il corpo Gerarchico perdette al-

(1) Ad Antonian. epiſt. 52.

lora quella tal permiſſione, e quel tal diritto. Queſta è in ſoſtanza la voſtra Logica: nè le ſcuole d' Atene videro mai la migliore.

8. Un' altra rifleſſione vorrei pur che faceſte, voi che eſſendo della Scuola Paveſe, vanterete facilmente una ſtretta morale. Stretta (già c' intendiamo) per gli altri, larga per voi; una nello ſcritto, e un' altra nello ſcanno. Gli Apoſtoli (ecco la rifleſſione) non avendo alcun ragionevole fondamento da preſumere quella tacita permiſſione, non potevano andare immuni dalla taccia d' uſurpatori, per qualſivoglia ignoranza o traſcuratezza dei proprj diritti ſuppongaſi negl' Imperatori. Imperciocchè l' impunità che da tutto queſto poteano forſe ſperare, concederete che in vece di liberar dal peccato, lo accreſce: e l' obbligo di non invadere i diritti del Principe, era dalla parte degli Apoſtoli e non del Sovrano, che potea cederli ſenza colpa, ma non ſenza colpa poteano quelli abuſare della di lui ignoranza o traſcuratezza. Imperciocchè non ſempre pecca chi ſi laſcia ſpogliare del proprio, ma ſempre pecca chi uſurpa l' altrui. Or gli Apoſtoli in far quello che voi concedete che fecero, nè peccarono, nè poteano peccare, perchè non altro fecero che eſeguire i comandi ſupremi del figliuol di Dio, che era ed è il primo padron da ubbidire, e il primo modello da ſeguitare. *Ego ſum via, veritas, & vita*. Egli era la prima ed unica regola degli Apoſtoli. E quando nei ſacri libri non vi foſs' altro che la loro riſpoſta ai Magiſtrati del Tempio, di non poter ubbidire al divieto che lor facevano di predicar Gesù Criſto, baſterebbe per convincervi della falſità di tutto il voſtro ſiſtema.

9. Ma v' è di peggio contro di eſſo. Intanto però badate quanto ſon' io liberale! Voglio menarvi buona quella maniera d' argomentare, e voglio laſciarvi paſſar quella conſeguenza, ove ſi parli d' Imperatori che perſeguitaron la Chieſa. Toccherà poi alla voſtra perizia il dirmi come debbaſi accomodare al voſtro ſiſtema il contegno di quegl' Imperatori, i quali benchè idolatri, contuttociò nè penſarono mai a diſtruggere il Criſtianeſimo, nè lo perſeguitarono, nè s' ingerirono punto negli affari della Chieſa

Cat-

Cattolica, ancorchè ne conoſceſſero bene il governo. Anche più ſtretto ſarà in voi l' obbligo di far ciò in riguardo a quegl' Imperatori, che ſebbene addetti all' idolatria, non pur ſi aſtennero dal perſeguitare i Criſtiani, ma di più ancor gli favorirono e gli proteſſero, ſenza mai entrare negli affari dei lor ſacerdoti, e dei lor Pontefici, e ſenza punto ingerirſi ſull'erezione dei Veſcovadi e delle Parrocchie. Voi ſapete di fatti, che la Chieſa non era punto perſeguitata dagl'Imperatori, quando gli Apoſtoli fondarono il Veſcovado di Geruſalemme, e le altre Chieſe della Paleſtina. Niente ſoffriva dal Governo Romano quando S. Pietro fondò il Veſcovado d' Antiochia, e tanti nelle provincie del Ponto, della Galazia, e della Cappadocia. Niente quando venuto egli alla Capital dell' Impero, vi fondò la prima e principal Chieſa del Mondo. Niente quando in tante Città d' Occidente o da ſe medeſimo, o per mezzo de' ſuoi diſcepoli fondò i Veſcovadi, nè quando ſpedì S. Marco in Egitto a fondar la gran Chieſa d'Aleſſandria, che per più ſecoli tenne il ſecondo luogo dopo quella di Roma. Similmente non potete ignorare che al primo naſcere del Criſtianeſimo regnava Tiberio, il quale per quanto foſſe malvaggio, all' udire dalla relazion di Pilato le maraviglie che avea operato G. C., e che operavano i di lui diſcepoli, ſi moſtrò così favorevolmente inclinato verſo il noſtro divin Redentore, che lo propoſe al Senato per uno degli Dei dei Romani, e rigoroſamente proibì che ſi moleſtaſſero i di lui ſeguaci (1). Dopo Tiberio venne Caligola, e dopo di lui Claudio, e niuno di eſſi pensò mai a perſeguitare il Criſtianeſimo. E pure in queſta lunga ſerie di anni gli Apoſtoli con quell' autorità che avean ricevuta da G. C. ſi ripartirono il mondo alla predicazion del Vangelo, e fondarono infiniti Veſcovadi, ai quali fiſſarono quell' eſtenſione e quei limiti, che giudicarono più a propoſito per il ben ſpirituale dei popoli, ſenza che verun di quegl' Imperatori pretendeſſe mai di por mano ſu di tali erezioni. Lo ſteſſo Nerone, che fu

(1) Tillem. in S. Pietro Artic. 19. Euseb. Hiſtor. Ec. lib. 2. c. 2. Tertull. Apolog. cap. 5. sub init. & cap. 21. sub. fin. Chrys. hom. 26. in epiſt. 2. ad Corinth.

fu il ſucceſſore immediato di Claudio, e che fu il primo perſecutor dei Criſtiani, nei primi anni del ſuo Impero non diede loro veruna moleſtia. E pure S. Atanaſio ci fa ſapere che S. Paolo conoſceva nella di lui corte molte perſone di rango, dalle quali era ſimilmente conoſciuto, e che non le invitò giammai a prendere la minima parte negli affari della Chieſa (1). Non era men conoſciuto S. Pietro, come ho fatto ſpeſſo vedere nella di lui Vita, e conſervò gli ſteſſi riguardi. Nè in viſta di tanta indipendenza, ha penſato mai verun' empio di condannare quei due Principi degli Apoſtoli, come uſurpatori degli altrui diritti.

10. Sotto Nerone cominciarono le perſecuzioni, che poi durarono quaſi per trecento anni, ma in queſto sì lungo ſpazio di tempo vi furono bene degl' intervalli, nei quali viſſero Imperatori favorevoliſſimi ai Criſtiani, come ſpecialmente lo fu Aleſſandro Severo, i due Filippi, che ſi pretendono anzi Criſtiani di profeſſione, Coſtanzo Cloro, e altri non pochi. Come combinare il voſtro ſiſtema colla protezione che moſtrarono pel Criſtianeſimo, ſenza punto ingerirſi nel governo della Chieſa Criſtiana? E nel celebre fatto di Paolo Samoſateno, come unire coi vôſtri belli principj, l'ordine dell' Imperator Aureliano, di dover riconoſcere per Veſcovo d' Antiochia quello dei due contendenti, che aveſſe goduto la comunione del Veſcovo di Roma? Quell' Imperatore idolatra non venne con ciò a confeſſare, che la Chieſa Criſtiana avea le ſue leggi colle quali ſi dovea governare? E queſte in fatti non l' erano forſe ſtate date parte dal di lei fondatore G. C., parte dagli Apoſtoli, e parte non ſe le ha fatte da ſe medeſima coll' andare del tempo? A S. Pietro Capo del Collegio Apoſtolico ſuccedettero e ſuccedono i Romani Pontefici, e agli altri Apoſtoli i Veſcovi; e a loro è ſempre appartenuto è appartiene per diritto Divino, il governo ſpirituale dell' Univerſo. Nè di tali Imperatori vi fu chi pretendeſſe d' entrare col Papa e coi Veſcovi nel regolamento eſtrinſeco degli affari della Chieſa, e nell' erezione, o diſtribuzione dei Veſcovadi e delle Parrocchie.

Que-

(1) Ved. sotto lett. 7. n. 10. 11.

Questo significa una maggiore o minore ampiezza della Divina Missione, che in nome di Dio e della Chiesa ai Vescovi si affida o ai Preti; ed è cosa strana che dopo 18. secoli, ora dalla Potestà Secolare si pretenda di assegnarle i confini, quando non può fissarli che la Chiesa stessa, o chi per Divina istituzione ha diritto di rappresentarla, e di agire in nome di lei. Chi non ha un tal diritto, nè pure ha quello di entrare a parte nel governo de' suoi affari, tanto interni, che esterni. Su quel primo, e fondamental requisito si fondano tutti gli altri, e su quello fondati sono i diritti dei Concilj, quei del Capo della Chiesa, dei Patriarchi, e dei Primati delle Provincie. Se poi miriamo nel solo interno, la fondazion delle chiese, tanto vescovili, che parrocchiali si appoggia essenzialmente sopra la sacra Ordinazione delle persone, che si scelgono per il governo di esse, e sopra dell' ordinazione si fondano similmente gli esterni doveri tutti della Divina Mission dei Pastori. Onde S. Cipriano egregiamente insegnò che *illi sunt Ecclesia plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhærens. Unde scire debes Episcopum in Ecclesia, & Ecclesiam in Episcopo; & si qui cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse* (1). E ch' essa possa governarsi perfettamente colle proprie leggi, senza bisogno delle Terrene Potestà, vorreste per avventura un' argomento più forte di quello, che ci ha dato G. C. nel fondarla, conservarla, e fortificarla in seno a un' Impero il più potente del Mondo, che per quasi tre secoli in vece di assisterla, fece tutti gli sforzi per rovinarla e distruggerla? E nella persecuzione Vandalica allorchè il Sovrano temporale vietò l' ordinazione dei Vescovi, affinchè andassero a perire i Vescovadi, e le Chiese, i Padri Affricani seguirono forse il vostro bel sistema, e si videro in obbligo di ubbidire? Uditene l'antico autore della vita di S. Fulgenzio, il quale dice: *Tunc Regalis auctoritas, Episcopos ordinari prohibuerat, nec viduatis plebibus providere pastores licebat. . . Sacra turba Pontificum qui remanserant definierunt adversus præceptum Regis in omni-*

(1) Cyprian. epis: 69, ad Florent. Pupian. prop. fin.

omnibus locis ordinationes celebrare Pontificum. (1)

11. Quello dunque che coſtituiſce e forma una Chieſa, non è la legge e la volontà dell' Imperatore, ma ſono i vincoli della ſteſſa Fede, della ſteſſa Speranza, e della ſteſſa Carità, che legando un popolo non ſolo internamente, ma anche eſternamente ſotto i legittimi paſtori, e ſpecialmentè ſotto di un ſolo Capo, Vicario in terra di Geſù Criſto, e ſucceſſor di S. Pietro, profeſſano tutti eſternamente la ſteſſa Fede, e partecipano dei medeſimi ſacramenti (2). Queſta è dottrina comune a tutti i Cattolici, alla quale non ſi può rinunziare, ſenza rinunziare al Cattoliciſmo: ed io vi cito l' Opſtraet, per citarvi uno che non vi può eſſer ſoſpetto. Or ditemi di grazia Sig. Anonimo, in tutto quel lavoro, che ſi richiede per la fondazion d' una Chieſa, qual parte poſſono avere i diritti dei Sovrani, i quali non ſi eſtendono che agli effetti Civili? Prima però di riſpondermi, badate a quella gran ſentenza di S. Ambrogio, che il più glorioſo nome cioè, che agl' Imperatori convenga ſi è quello di eſſer *Figli della Chieſa?* E ſimilmente, che al buon' Imperatore conviene l' eſſer dentro la Chieſa, e non già Maeſtro e Preſidente di eſſa. *Quid enim honorificentius, quam ut Imperator Eccleſiæ Filius eſſe dicatur? Quod cum dicitur, ſine peccato dicitur, cum gratia dicitur. Imperator enim bonus intra Eccleſiam, non ſupra Eccleſiam eſt.* (3)

12 Or è certo che non ſi può fondare un Veſcovado, ſenza fondare nel tempo ſteſſo una Chieſa, nè ſi può fondare una Chieſa, ſenza che vi ſi conſacri un Veſcovo, nè, ſenza biſogni ſtraordinarj, ſi viene alla conſacrazione e deſtinazione d' un Veſcovo, ſe prima col mezzo della predicazione non ſiaſi formato un popolo baſtantemente numeroſo, al cui governo aſſegnare ſi poſſa. Or quali diritti d' Impero da eſercitare avrà il Sovrano temporale ſu tutto queſto? Certamente veruno, perchè tutti ſono privativi del Sacerdozio; e perciò privativo del Sacerdozio ſi è quello dell' Erezione, e diſtribuzione dei Veſcova-

(1) Vita S. Fulgent. apud Ruinart. pag. 507. 508. 565.
(2) Opſtraet de Eccles. Quæſt. 1. §. 1. n. 2.
(3) Ambros. contr. Auxent de Baſil. non tradend. prop. fin.

vadi. Lo ſteſſo dite delle Parrocchie, a favor delle quali valgono le ſteſſe ragioni. Coſicchè la ſteſſa dedicazione del luogo materiale, cioè del tempio che dee ſervire per la celebrazion dei Divini miſterj, e per l'amminiſtrazione dei ſacramenti a quella tal popolazione, non potete negare eſſere di diritto privativo della Poteſtà Sacerdotale. Come dunque volete che la Civile abbia diritto di erigere Veſcovadi e Parrocchie, quando eſſa è affatto priva di tutti quei requiſiti che ſi richiedono eſſenzialmente, per porre in eſſere sì fatte coſe? Per lo che potrei domandarvi ſe quel diritto che voi riconoſcete nei Sovrani di fondar Chieſe, Veſcovadi, e Parrocchie, ſia intero, cioè tanto ampio ed eſteſo, quanto richiede il biſogno, o ſia puramente parziale. Se me lo dite intero, io ne concludo che dunque i Principi ſenza eſſer Veſcovi, hanno il diritto e la poteſtà della conſacrazione, cioè di conferire l'Epiſcopato. Se poi lo volete parziale, io vi ripeto eſſere una chimera. Imperciocchè qual diritto avrebbe mai conferito Dio ai Sovrani nell'erezione dei Veſcovadi, quando ne aveſſe loro negata quella porzione che coſtituiſce l'eſſenza, e il fondamento del medeſimo Epiſcopato? Come poter erigere Veſcovadi, e fondar Chieſe, ſenza poter conſacrarvi un ſol Veſcovo che le governi? Chi ha l'incarico di ſcegliere le perſone, deve neceſſariamente avere anche quello della deſtinazion dell'oggetto, giacchè ſon due coſe talmente unite, che nè pur ſi poſſono concepir ſeparate, tanto più che G. C. le confidò eſpreſſamente agli Apoſtoli. Nè mi venite fuori con gli onori civili, nè a dirmi coll'anonimo falſatore Toſcano ſulla preteſa Prammatica di S. Luigi p. 17., che *i Veſcovi ſono grandi dello Stato, ſon Capi delle Città, adoperati dai Principi ne' miniſteri politici, e per loro munificenza godono delle giuriſdizioni, e dei beni temporali*; perciocchè io vi dono tutto queſto e più ancora, quando pretendeſte di vendermelo a sì caro prezzo, da togliermi quella libertà che ha laſciato G. C. alla Chieſa di governarſi da ſe medeſima, e di provvedere ſimilmente ai proprj biſogni. Nei primi tre ſecoli i Veſcovi ſenza goder quegli onori civili, che ora ſi vendono loro inſieme col

pa-

pane a ſpeſe della libertà della Chieſa, non furono da meno di queì, che ſon venuti in appreſſo, nè mancarono d' un' oneſto mantenimento, perchè mancar non poteano le promeſſe di Criſto. E laddove ora il moderno ſiſtema dei nemici del Sacerdozio porta, che il Governo Civile far debba da Tutore, e da Curatore ai Veſcovi, e a tutti gli Eccleſiaſtici fin nelle coſe loro domeſtiche: in quelle cioè, delle quali ad ogni privata famiglia, e in tutti i paeſi del mondo, ſe ne laſcia interamente il governo; per lo contrario gl' Imperatori Criſtiani col onorarli a quel modo, hanno inteſo non di diminuire, come voi vorreſte, ma di accreſcere in loro la Libertà Eccleſiaſtica, e lo ſplendor della lor dignità.

13. Ma voi altri ſcrittori di moda con quello ſpirito di adulazione che vi anima, mettete a partita di debito in aggravio del Sacerdozio, e l' aria che ſi reſpira, e il pane che ſi mangia; e quaſi che neppur foſſe degno di quello, che ogni buon cittadino ha diritto di godere in pieniſſima pace, ſmaniate di eſtendere la giuriſdizione dei Sovrani anche ſu gli affari di Chieſa Santa, e ſull' erezione dei Veſcovadi, che vi ho dimoſtrato ſinora, e ſeguiterò a dimoſtrarvi, che lor non compete nè per intrinſeco principio di Sovranità, nè per divina iſtituzione di Criſto. In fatti oſſervate che nella prima ipoteſi, il diritto precederebbe l' oggetto ſu cui ſi aggira, ed i Sovrani anche idolatri avrebbero potuto erigere Veſcovadi e prima, e dopo l'iſtituzione del Veſcovado. Della ſeconda poi vi ho sfidato, e vi sfido quanti ſiete, a trovar nel Vangelo, e in tutta la Tradizione il minimo veſtigio. E per verità, ripugna non meno alla Divina Rivelazion, che al buon ſenſo. Badate a quel ch' io vi dico, e coll'ajuto della Divina grazia lo vedrete a lume di mezzo giorno.

14. Voi primieramente non potete negarmi, che il mandar Sacerdoti a predicar l' Evangelio per il mondo, non ſia un' affare di pura iſpezione, e diritto del Sacerdozio, e non mai dell' Impero: perciocchè G. C. lo ha confidato agli Apoſtoli nell' incaricarli del miniſtero della parola, e dell' amminiſtrazione dei Sacramenti. Come dunque non ſarà diritto eſcluſivo del medeſimo Sacerdozio quello di

fondar Chieſe, e Veſcovadi, che è la Miſſione più perfetta, e più nobile, che far poſſa in eſecuzione dei comandi ſupremi del Redentore? Nè occorre il dire che gli Apoſtoli ne uſarono bene in principio, quando gl' Imperatori non erano perſuaſi della verità del Criſtianeſimo, ma che non poſſono uſarne ora ch' eſſi lo hanno abbracciato. Imperciocchè un tal diritto naſce non da veruna eſtrinſeca circoſtanza di tempo, di luogo, o di perſona, ma dall' intrinſeco potere dato da Criſto agli Apoſtoli, e dal fine del medeſimo Apoſtolato; laonde non volendoli condannar come uſurpatori, dovreſte dire, che G. C. diede loro tal facoltà ſolamente in principio, da paſſare ai ſucceſſori per tutto quel tempo ſolamente, in cui aveſſe nel trono Imperiale di Roma regnato l' idolatria. Ma con sì bel ſiſtema non ſo come non vedete, che ſarebbe ſtata ſuperflua, per non dire illuſoria, la promeſſa che loro fece della ſua Divina aſſiſtenza ſino alla fine del mondo, quando l' incarico non era che di breve durata. Nè vedo come non conoſciate quanto per voi ſia inutile il citare non pur la Diſciplina, e le pratiche religioſe della Chieſa dei primi tre ſecoli, o di qualunque altro che ſi voleſſe, ma le ſteſſe immediate Divine iſtituzioni di Criſto. Anzi mi fa maraviglia ſomma il vedere, che voi non conoſciate il pericolo, a cui vi eſponete. Di grazia, coſa riſpondereſte voi, mio Signore, ſe dietro la ſcorta di quel voſtro principio io mi metteſſi a provare, che Gesù Criſto quando ha comandato di riſpettare e ubbidire ai Sovrani del ſecolo, rapporto al Clero ſpecialmente ha inteſo di farlo per quel tempo ſoltanto, in cui non foſſero entrati ancor nella Chieſa? Giacchè dopo entrati in eſſa, i Principi diventandone figli, il Sacerdozio avrebbe avuto maggior diritto d' eſſere ubbidito da loro, che di ubbidirli in veruna coſa?

15. Io non pretendo queſto da voi, ma nè pur voi dovete pretender quello da me o da chicchеſſia, e perciò fa d'uopo concedermi, che quando G. C. mandò gli Apoſtoli a predicar l' Evangelio, a fondar Chieſe, e a regolar gli affari interni ed eſterni della Religione, ebbe in mira tutti gli uomini uniti, e non uniti in civil Società, nè badò ſe foſſero piuttoſto ſelvaggi o civilizati; nè ſe foſſero

governati in forma di Repubblica, ovvero di Monarchia, nè finalmente se sotto un Principe infedele o Cristiano. Ove dunque concedasi, come voi concedete, che l' incarico di fondar Chiese giustamente convenne agli Apostoli, e ai lor successori una volta sola, o per un certo spazio di tempo, non siete più in libertà di negare che lor convenga, e debba cenvenire invariabilmente per un diritto conferito loro da Dio; e perciò incapace di prescrizione contraria. Voi per conchiudere qualche cosa contro di me, dovreste farmi vedere nel tempo stesso un second' atto della Divina volontà non men chiaro del primo, ch' io vedo indiffinito, col quale gli si ponessero divinamente quei limiti, che voi gli ponete di vostro arbitrio. Senza di questo voi non farete che farci ridere, seguitando a dire che gli Apostoli, e i lor successori, per tre secoli fondarono legittimamente dei Vescovadi, senza punto dipendere dai Sovrani del secolo, pel motivo che questi erano allora infedeli.

16. Ma per pochi momenti voglio anche donarvi una simile stravaganza. Permettete però ch'io ne cavi per conseguenza, che dunque i Successori di S. Pietro, e degli altri Apostoli seguiteranno ad avere lo stesso diritto, e le stesse facoltà di quei primi dodici, e degli altri incaricati da Cristo, come furono specialmente S. Paolo, e S. Barnaba, tutte le volte che saranno in mezzo a' selvaggi, o a nazioni, i cui Sovrani non per anche fossero persuasi della verità della Chiesa Cattolica. E di più, se avverrà che convertiti decadano da essa, o che dopo esserne decaduti, di nuovo tornino nel sen della Chiesa, i Vescovi debbano in passo eguale perdere, e riacquistare i lor diritti a misura che quei Sovrani medesimi, o i lor successori venissero a perdere nuovamente, o a riacquistare la Cattolica Fede. Se poi l' ipotesi riguardi le nazioni selvagge, e che vivono senza società regolata, potrei domandarvi, se durando tal genere di vita, potessero mai gli Apostoli o i lor successori decadere dal diritto acquistato di regolare tutti gli affari interni, ed esterni della Religione, e di disporre assolutamente dei Vescovadi, e delle Parrocchie, senza dipendere dal Sommo Imperante, il qual non esiste, ove non è veruna forma di società? Una tal domanda tanto è più giu-

sta,

ſta, quantochè nel temporale ſiccome la forma e il regolamento della Società, dipende pieniſſimamente dall' arbitrio dei primi temporali Conquiſtatori, così nello ſpirituale dee pienamente dipendere da quei, che ne fanno la ſpirituale conquiſta.

17. Per qualunque verſo adunque voi riguardare vogliate l' affare dell' erezione dei Veſcovadi e delle Parrocchie, eſſo è ſempre un' affare di Chieſa, eſſenziale al di lei governo, e che non può in verun conto cadere ſotto il diritto della Società, o del Sommo Imperante. Anzi eſſendo un' affare di tutti i luoghi, di tutti i tempi, di tutti gli uomini, e di tutte le Società, fa d' uopo che in tutt' i luoghi, in tutti i tempi, in mezzo a tutti gli uomini, e in ogni ſorta di Società, ſia invariabilmente lo ſteſſo. Quello cioè che fu la prima volta, e che fu nella ſua iſtituzione, quándo Criſto diſſe agli Apoſtoli = *Andate per tutto il mondo, predicate l' Evangelio a tutti gli uomini, ed io ſono con voi ſino alla conſumazione de' ſecoli*. Ecco dove ſi fonda quella libertà Evangelica, che dovea durare per ſempre, e non per ſoli 300. anni, quanti dopo la venuta di Criſto ne ſeguitò a durare il regno dell' Idolatrìa. Come in fatti potete non vedere che quando Gesù Criſto dalla maſſa generale di tutti gli uomini, pochi ne ſceſſe, ai quali ſoli confidò l' amminiſtrazion della Religione, e il governo della ſua Chieſa, moſtrò a lume di mezzo-giorno, che un tal diritto non volle che appartenesſe alla Società, e perciò nè pure al Sommo Imperante, qualunque ſia la forma del temporale governo? Imperciocchè il Sommo Impero, o ſia la Sovranità è ſempre la ſteſſa o riſieda in molti, o riſieda in un ſolo, o la poſſegga un Pagano, o l' amminiſtri un Criſtiano; e non avendo per Divina iſtituzione tutto il popolo inſieme la facoltà di amminiſtrare la Religione, e nè pur quella perciò di predicar l' Evangelio, di fondar Veſcovadi e regolar Chieſe, è certiſſimo ed è di fede, che nè anche l' hanno i Re, o gl' Imperatori per quanto ſiano grandi, e potenti; e ſiano pur Criſtiani quanto volete. Onde lo ſteſſo voſtro Van-Eſpen, benchè ne cavi una ſtortiſſima conſeguenza in pro della Chieſa d' Utrecht, la Gerusalemme degli Appellanti, contuttociò non laſcia di pian-

tare queſto veriſſimo principio in prova della libertà della Chieſa ſul punto di cui trattiamo. *Certum igitur eſt Edicta Principum Acatholicorum tollere non poſſe Cathedram Eccleſiæ ſub ditione ſua conſtitutæ, neque efficere, ut qui in ea ordinatur Antiſtes, ejus proprius non ſit Epiſcopus.* (1)

18. Ma voi che fingete d' aver tanto zelo per i Sovrani Cattolici, come non v' accorgete dell' affronto che lor fate, volendo che la Chieſa godeſſe molto maggior libertà ſotto gl' Imperatori Idolatri, che ſotto di loro? Imperciocchè laddove ſotto gl' Idolatri voi concedete al Corpo Gerarchico, cioè a quello che ha il diritto Divino di rappreſentare tutta la Chieſa, la piena libertà del miniſtero laſciatogli da Criſto per la propagazion del Vangelo, e pel beneſſere della Religione, all' oppoſto ſotto gl' Imperatori Cattolici voi fate che un Corpo così nobile, e che vanta un' elezione tutta Divina, diventi un viliſſimo ſchiavo della poteſtà ſecolare, dei capricci d' un Miniſtro, d'un Magiſtrato, e d' un' uomo ſenza Miſſione. Non che non ſi debbano per obbligo di coſcienza riſpettare e ubbidire anche queſti, che ſono a parte della ſovranità dei Regnanti, ma ſol nelle coſe di lor pertinenza. La voſtra adulazione per lo contrario non conoſcendo limite alcuno, venite finalmente a concludere eſſere ogni Principe *coſtituito da Dio ſteſſo per Veſcovo eſterior della Chieſa, vale a dire, per Iſpettore d' ogni eſteriore Eccleſiaſtico affare de' ſuoi ſtati ec.* pag. 31. Ma dove trovate voi che Iddio abbia ciò rivelato in favore dei Principi? E dove mai leggeſte nella Scrittura o nella Tradizione de' Padri due diverſi generi di Veſcovi, interiori, ed eſteriori, gli uni Eccleſiaſtici, e Sacerdoti, e gli altri Laici Politici, e Secolari? E ſimilmente dove trovaſte mai quei due diverſi generi d' Epiſcopato, e d' Apoſtolato? L' uno per regolare l' interior diſciplina compreſa nella Dottrina e nei Sacramenti, e l' altro per regolarne l' eſteriore che abbraccia tutte quelle pratiche religioſe, che Riti e Diſciplina volgarmente ſi appellano, e che l' eſterior polizia della Chieſa riguardano? So bene quello che al riferire d' Euſebio, pronunziò il grand' Imperator Coſtantino in mezzo a un gran ceto di Veſcovi, ma

ſo

(1) Vindic. Reſolut. Doct. Lovan. diſquiſit. 1. §. 5. n. x.

ſo ancora che nè Euſebio, nè Coſtantino ſono lo Spirito Santo. Non credeſte però ch' io non ravviſi un ſenſo cattoliciſſimo nelle parole di quel religioſo Monarca. Ma voi le avete mai ponderate ſopra l' originale ſteſſo d' Euſebio? Se debbo giudicarlo dal voſtro libro, convien, ch' io dica di nò; e perciò perdonatemi, s' io vi porto qui intero il capitolo in cui ſi leggono, affinchè nè voi, nè altri ſoſpettar debba l' alterazione. Euſebio dice dunque così „ Quo-„ circa non abſurde, cum Epiſcopos aliquando convivio „ exciperet, ſe quoque Epiſcopum eſſe dixit, his fere ver-„ bis uſus nobis præſentibus. Vos quidem, inquit, in iis, „ quæ intra Eccleſiam ſunt, Epiſcopi eſtis. Ego vero in „ iis, quæ extra geruntur, Epiſcopus a Deo ſum conſtitu-„ tus. Itaque conſilia capiens dictis congruentia omnes Im-„ perio ſuo ſubjectos Epiſcopali ſollicitudine gubernabat; „ & quibuſcumque modis poterat, ut veram pietatem con-„ ſectarentur, incitabat.„ (1) Vedete dunque che lo ſteſſo Euſebio non forma colle parole di Coſtantino nè un dogma, nè un canone, ma che vi cerca bensì il ſenſo cattolico, che poi trova nella pietà, e nello zelo ch' egli avea per i vantaggi della Religione, e della Chieſa, e nelle premuroſe cure che ſi prendeva, perchè gl' innumerabili ſuoi ſudditi viveſſero tutti criſtianamente. Nulla v' è quì che giovi all' intento voſtro: perchè l' Imperatore non conoſce mai d' avere alcun diritto ſulle coſe di Chieſa; o ſia che all' *Interiore*, o ſia che all' *Eſteriore* di lei diſciplina appartengano. Tanto le une che l' altre ſono interne alla Chieſa, e ſon della Chieſa, e non già fuori di eſſa, nè dell' Impero, come ſon le coſe puramente civili, e politiche, le quali ſono totalmente dell' iſpezion dei Sovrani. Onde non è meraviglia che Coſtantino ſe ne ſia chiamato il Veſcovo, che vuol dir l' Iſpettore. E con tanto maggior ragione, in quanto che proccurava egli di condur tutto al gran Fine, a cui ſono le coſe tutte ordinate, cioè all' Eterna Felicità.

19. Non ha dunque luogo la conſeguenza che voi cavate dal così detto Veſcovado di Coſtantino, ma due falſiſſime bensì ne derivano dalla ſpiegazione che voi gli date, e che

(1) Euseb. de Vit. Conſtant. lib. 4. cap. 24.

che ſono quelle che vi ho notato di ſopra, che G. C. cioè abbia iſtituito due diverſe ſpecie di Veſcovado e di Veſcovi. S. Cipriano ſapientiſſimamente inſegnò che il Veſcovado è uno ſolo = *Epiſcopatus unus eſt* = e voi ora dividendolo in due per adulare i Sovrani, tradite ſenz' avvedervene gl' intereſſi del Partito, il quale abuſando dell' autorità di quel Santo, ſoffre mal volontieri che il Papa per eſſer Veſcovo anch' egli abbia un' autorità maggiore ſu gli altri Veſcovi, e abbia una vera giuriſdizione ſopra di loro, ancorchè tutto ſi provi evidentemente dall' Evangelio, dai Concilj, e dai Padri. Ma coſa non può fare l' adulazione? Voi nè pur vi accorgete che formando a titolo d' Impero in perſona d' ogni Sovrano, un Veſcovo Eſteriore, e un' Iſpettor generale della Religione dataci da Dio, andate incontro a quel grande ſcoglio, che dunque un Principe Maomettano e Idolatra, ſe negli Stati ſuoi avrà de' Criſtiani, avrà inſieme il diritto d' amminiſtrare volendo, l' eſterior della Criſtiana Religione, di ſceglier Veſcovi, e fondar Veſcovadi. In ſomma potrà eſſere idolatra, e ſenza batteſimo, e nel tempo ſteſſo anche Veſcovo Eſteriore della Chieſa Criſtiana. Ecco dove conducono le voſtre novità, che ſon quelle dei moderni nemici della Chieſa, e che caratterizzano l' Eresìa dominante dei tempi noſtri.

20. Ma pur mi rimane ancora qualch' altra coſa da farvi conſiderare. (Badate) Se ogni Sovrano è anche Veſcovo Eſteriore degli affari Eccleſiaſtici de' ſuoi Stati, ne avverrà, che dunque in una Repubblica, dove la forma del Governo foſſe totalmente popolare, tanti ſaranno i Veſcovi quanti ſaran gl' individui che la comporranno. E inoltre ſe anche le donne foſſero mai a parte del Governo: e della Sovranità, ecco che nel voſtro ſiſtema diventerebbero anch' elleno tante Veſcoveſſe di nuova ſtampa, col Paſtorale in vece della Conocchia. *Et riſum teneatis amici?* Anzi nel regno delle Amazoni, vero o finto che ſia, non vi ſarebbero altri Veſcovi eſteriori che le donne per governar le coſe di Chieſa: come non vi ſarebbe altro Veſcovo Eſteriore in qualunque Regno, dove le redini del governo foſſero in mano d' una donna. Or queſto è quello che dopo Enrico VIII. preteſe appunto la Regina Eliſabetta d' Inghil-

ghilterra, facendosi Capo della Chiesa Anglicana, ed esponendosi alle risa di tutt'il Mondo. Or siccome la scandalosa Riforma, che in un diluvio di scellerati libercoli si studia, e si propone da tanti disgraziati Scrittori, è figlia di quella che in primo luogo architettarono Lutero e Calvino, e che scoppiò anche in Inghilterra colla brutalità d' un Re immerso nelle sozzure della più vergognosa libidine, così non è maraviglia, che battendo la stessa strada, vada poi a terminare allo stesso punto. E siccome allora la pretensione di riformare non ebbe altri fondamenti, che la più cieca passione, la violenza, e l' errore, così adesso tutto riducesi all' astio, alla maldicenza, all' adulazione, e alla forza. E pure voi, Scrittore infelice d' una più infelice *Memoria*, avete il coraggio d' applaudirvi con dire (pag. 21.) che da quelle vostre ragioncelle *risulta benissimo avere il Sovrano un' assoluto, ed indipendente diritto di disporre ne' suoi Stati dei Vescovadi, e delle Parrocchie in tuttociò, in cui sì gli uni, che le altre hanno rapporto alla esteriore Ecclesiastica Polizia, ed hanno qualche analogìa al civile riparto, ed alla politica distribuzione delle Provincie, delle Città, e dei Villaggi, o al maggior vantaggio, o comodo de' suoi sudditi*. Sembra in fatti che in vista di siffatte pretensioni il ch. Sig. Ab. Bremont, parlando dei diritti dei falsi Sacerdoti degl' Idoli, conchiude: *Le loix religieuses de ces Paiens attribuoient dès lors au Sacerdoce des droits que des Princes chretiens osent aujurd' hui contester à l'Eglise de Jesus Christ*. (1)

21. Or io in questa mia prima lettera ho voluto dimostrarvi abbondantemente il contrario dalla natura stessa del Sacerdozio, e dell' Episcopato: e poi quanto basta dalla natura eziandìo del Governo Civile di ogni Stato. Nella seguente vi proverò la stessa verità colla Tradizione di tutti i secoli, e col possesso che il Sacerdozio ha sempre mantenuto di fondar Chiese, Vescovadi, e Parrocchie, dove, e quando lo ha giudicato opportuno. Cosicchè se la Chiesa ha spesse volte condiscesо e condiscende anche adesso alle premure dei Cattolici Sovrani del Secolo, e se loro cede una

(1) De la Raison dans l'Homme Tom. 5. Articl. 3. §. 5. pag. 405. Paris 1787.

una porzione de' ſuoi diritti, lo ha fatto, e lo fa ſapientemente in ricompenſa dei favori che da eſſi riceve: e per mantenere quell' armonia, e quella concordia fra le due Poteſtà, che tanto è neceſſaria per il pubblico bene dei popoli. Ma da una tale ceſſione in favor dei Sovrani, voi non potete argomentare un diritto anneſſo alla loro Sovranità, in pregiudizio dei diritti della Chieſa, come vi ho dimoſtrato fin' all' ultima evidenza. Onde termino queſta lettera e conchiudo, che la polizia Eccleſiaſtica riguardante la diſtribuzione dei Veſcovadi, e delle Parrocchie, fin dalla ſua prima origine è ſtata di diritto ſpeciale del corpo Gerarchico della Chieſa, e non mai dei Principi. L' incarico dato da G. C. a S. Pietro, e agli Apoſtoli non è equivoco, come non è equivoca la pratica da lor tenuta di fondar Veſcovadi, e Chieſe per tutto il mondo. I lor ſucceſſori hanno ſeguitato a fare lo ſteſſo. Ma le Parrocchie nei primi tempi del Criſtianeſimo non vi furono affatto, e tutto il popolo Criſtiano di una Città era governato immediatamente dal proprio Veſcovo. Quando poi cominciò a moltiplicarſi nelle Città e nelle campagne, per modo che i Veſcovi non potevano da ſe ſoli provvedere al biſogno dei Fedeli, ſi cominciarono a moltiplicare le Chieſe, e a fabbricarne ancora delle Rurali, alle quali ſi aſſegnava dal Veſcovo della Città, che ſempre era uno ſolo, or un Prete, e ora un Diacono, affin di aſſiſtere a una porzione di popolo Criſtiano loro aſſegnato. Queſta polizia non la troverete certamente negli Atti degli Apoſtoli, ſe gli leggerete con attenzione, ma ben antica la troverete ſpecialmente nella Chieſa Occidentale. Perciocchè ai tempi di S. Cipriano la troviamo in Roma, e nell' Affrica. In Oriente però non la troverete ſe non più tardi; e forſe non prima del quarto Secolo (1), e preciſamente dei due Concilj Ancirano, e Neocesareenſe, celebrati circa il medeſimo tempo, e poco prima del Concilio Niceno; dove ſi vedono nominati per la prima volta i Corepiſcopi, ed i Preti di campagna: *Presbyteri ruris, & Presbyteri Vicani*. (2) Ed ecco qual fu

(1) Vid. Pellic. de Chriſtianæ Eccles. Polit. tom. 1. cap. 4. §. 2.

(2) Concil. Ancir. can. 13. alias 12. Concil. Neocæsar. can. 13. 14.

fu l'origine delle Parrocchie, non tanto difficile a intendere se sieno d' istituzione Divina, ovvero Ecclesiastica, nè quale siane lo spirito ed il fine, secondo il quale dee regolarsi la loro distribuzione. Or la Potestà Secolare è totalmente incapace di ciò, perchè priva affatto di tutti quei requisiti, che si richiedono indispensabilmente per giugnere a un cotal fine. Imperciocchè bisognerebbe supporre che anche un Principe Infedele potesse avere lo spirito della Chiesa, e direttamente proccurarne gli avvanzamenti, con tutti quei mezzi che ha istituito G. C., e che privativamente appartengono al Sacerdozio. Sono con tutta la stima vostro &c.

LETTERA SECONDA

Colla Tradizione di tutti i Secoli ſi dimoſtra la libertà che ha sempre goduto, e che ha diritto di godere la Chiesa di G. C., e in nome di essa il Corpo Sacerdotale nella fondazione e distribuzion delle Chiese, Vescovadi, e Parrocchie.

SIGNORE.

1. NEll' obbiettarvi la coſtante tradizione della Chieſa in un punto, che intereſſa grandemente la di lei libertà come è quello dell' erezione e diſtribuzione dei Veſcovadi e delle Parrocchie, non credo che mi farete un delitto in vedere, ch' io comincio a contare dal principio del quarto ſecolo. Voi ſteſſo mi obligate a far così, perciocchè durante il regno dell' Idolatria, concedete che tanto gli Apoſtoli, quanto i lor ſucceſſori, uſarono giuſtamente d' un tal diritto. Lo abbiam già veduto nella lettera precedente, ed io ſono in obbligo di rendervi giuſtizia con dire, che in queſta parte inſegnate la verità. Altrimenti potrei recarvi quello, che dopo gli Apoſtoli, liberamente operarono i Romani Pontefici, correndo i primi tre ſecoli. Vi potrei rammentare, le 46. Chieſe, che fin dai tempi di S. Cornelio aveano eretto nella ſola città di Roma (1), e i Veſcovadi che fondarono in molte parti dell' Europa, e nell' Affrica. Potrei beniſſimo trovar degli eſempj nel gran martire S. Ignazio, in S. Ireneo, nei Veſcovi della gran Chieſa d'Aleſſandria, in San Cipriano, negli altri Veſcovi dell'Affrica, e in altre parti di Mondo. Ma tutto ſarebbe inutile, e potrebbe anche fare che ingiuſtamente ſi ſupponeſſe quello che non è. Per queſta ragione io non vi obbietto il canone XXIII. fra quelli che ſi dicono degli Apoſtoli, che dice: *Si quis Epi-*

(1) Cornel. Pap. epiſt. 9. ad Fabium Epiſc. Antioch. c. 3. apud Conſt. epiſtol. Roman. Pontif. p. 150.

Episcopus, usus principibus sæcularibus, per eos Ecclesiam obtinuerit; deponatur, & segregetur, atque omnes qui cum eo communicant. (1) Comincio adunque dai primi monumenti che ci presenta la storia del quarto secolo, dopo che l' Imperator Costantino ebbe data la pace alla Chiesa, colla professione ch'ei fece del Cristianesimo.

2. Comincerò dal gran Concilio di Arles celebrato, come sapete, all' entrare del quarto secolo, quando appena Costantino avea rinunziato all' Idolatria, per abbracciare la Fede Cristiana. Adunatosi col consenso ed approvazione di S. Silvestro Papa, e composto d' un grandissimo numero di Vescovi dell' Italia, delle Gallie, delle Spagne, dell' Affrica, e di altre provincie dell' Impero Romano, spiegò subito, e con maggior fiducia di prima, quella medesima libertà, che per istituzione di Cristo avea fin da principio goduta, nel regolare gli affari della sua disciplina tanto interna, che esterna. Onde senza dipendere affatto dall' Imperatore, con molti canoni sovranamente dispose dei diritti da esercitarsi dai Vescovi, e dai Preti. Potrei notarvene qui parecchi, e specialmente il XVII. il XVIII. il XIX. ed il XX., ma per non caricarvi d' una superflua erudizione, mi contenterò del solo XXI., che perciò vi reco qui per esteso „ De præ„ sbyteris, aut diaconibus, qui solent dimittere loca „ sua, in quibus ordinati sunt, & ad alia se tran„ sferunt, placuit ut eis locis ministrent, quibus præ„ fixi sunt. Quod si relictis locis suis, ad alium se lo„ cum tranferre voluerint, deponantur„. (2) Leggete di grazia il canone XIII. del Concilio Ancirano celebrato forse nell' anno stesso dell' Arelatense: cioè nel 314. Eccovelo intero. „ Chorepiscopos non licere presbyte„ ros, vel diaconos ordinare, sed neque Urbis presby„ teros, nisi cum litteris ab Episcopo permissum fuerit, „ in aliena parochia„. La Versione di Dionisio Esiguo è anche più chiara, e al n. XII. si legge così. „ Chore„ piscopis non licere presbyteros aut diaconos ordinare: „ sed nec presbyteris civitatis, sine præcepto Episcopi „ vel

(1) Apud Cotel. Patr. Apost. tom. 1. p. 441, edit. Antuerp. 1700.
(1) Concil. Lab. t. 1. col. 1429.

„ vel litteris, in unaquaque parochia aliquid imperare, „ nec ſine auctoritate literarum ejus, in unaquaque pa„ rochia aliquid agere „. (1) A queſto unite altresì il canone XVII. dell' altra Verſione, e rimarrete più convinto dell' errore in cui ſiete. „ Si qui conſtituti Epiſcopi, & „ ab illa parochia, in quam nominati fuerunt, non ſu„ ſcepti, alias velint parochias invādere, & iis qui con„ ſtituti ſunt, vim afferre, & ſeditiones adverſus illos „ excitare, eos ſegregari. Sin autem velint in presbyte„ rio reſidere, in quo prius erant presbyteri, ipſos ho„ nore non moveri. Quod ſi adverſus eos, qui illic con„ ſtituti ſunt, Epiſcopos, ſeditiones excitaverint, hono„ rem quoque presbyterii ab eis auferri: & illos abdica„ tos affici „. (2)

3. Circa il medeſimo tempo, ovvero pochi anni dopo fece uſo della ſteſſa Eccleſiaſtica libertà il Concilio Laodiceno, in diſporre dei Veſcovadi, e delle Chieſe. Leggete intanto il canone XII. „ Ut Epiſcopi Metropolitano„ rum, (non dice *Imperatorum*) & eorum qui ſunt cir„ circumcirca, Epiſcoporum judicio, in Eccleſiaſtico „ magiſtratu conſtituantur, diu examinati, & in ratione „ fidei, & in rectæ rationis diſpenſatione „. E voi, che che con tutti gli Aulici Scrittorelli de' noſtri tempi, riclamate i preteſi diritti del popolo, e gridate eſſerſi poi tutti conſolidati nei Sovrani, udite come parla nel canone XIII. lo ſteſſo Concilio. „ *Turbis non eſſe permittendum, eo„ rum qui ſunt in Sacerdotio conſtituendi, electionem fa„ cere* „. Ma ſopra tutto vi prego a fare una breve meditazione ſul canone LVII., perciocchè troverete come quel Concilio abbia dato di buon' ora la falce alla radice di molti errori, che venuti ſono in queſti ultimi anni a ſerpeggiar nella noſtra Italia. Onde non è l' Imperatore, ma la Chieſa che miſura l' eſtenſione dei Veſcovadi e delle Parrocchie, e pone dei limiti alla giurisdizione tanto dei Veſcovi, che dei Parrochi, dei quali porta la moda che ſi formino tanti piccoli monarchi, quando ſi mettono al confronto col Papa, e poi tanti ſchiavi quando ſi parla del-

(1) Lab. tom. 1, cit. col. 1462. (2) Lab. ibid. col. 1462. & 1468.

della dipendenza dal Principe temporale. „ Quod non „ oportet in vicis & pagis Episcopos constitui, sed perio„ deutas, hoc est circumcursatores: eos autem qui prius „ constituti fuerunt, nihil agere sine mente Episcopi qui „ est in civitate. Similiter autem & presbyteros nihil „ agere sine mente Episcopi„. (1)

4. Dopo tutti questi Concilj fu celebrato nell' anno 325. di Cristo il gran Concilio Niceno, il quale fu composto di Vescovi chiamati da tutto il Mondo Cattolico. Non erasi data mai più bella occasione di questa, onde vedere quanto fosse capace di spiccare l' autorità della Chiesa rappresentata da quell' augusta assemblea. Imperciocchè adunatosi il Concilio per assicurare la Fede Cristiana riguardante la Divinità e consustanzialità dell' Eterno Verbo contro le bestemmie di Ario, dopo aver colle sue diffinizioni stabilito il dogma Cattolico, e fulminata l' eresìa, regolò coi venti canoni che fece, la disciplina Esterior della Chiesa, che taluni si facean lecito di violare, e dispose dell' ampiezza delle Diocesi, delle Provincie Ecclesiastiche, e dei Patriarcati, che nel can. 6. tutti modellò sopra il Patriarcato Romano. „ Antiqui „ mores serventur qui sunt in Ægypto, Libya, & Pen„ tapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium ha„ beat potestatem, quandoquidem & Episcopo Romano „ hoc est consuetum. Similiter & in Antiochia, & in „ aliis provinciis sua privilegia ac suæ dignitates & aucto„ ritates ecclesiis serventur. Illud autem est omnino ma„ nifestum, quod si quis absque Metropolitani sententia fa„ ctus sit Episcopus, eum magna Synodus definivit non „ esse Episcopum. Quod si quidem communi omnium „ electioni, quæ & rationi consentanea, & ex regula ec„ clesiastica facta est, duo vel tres propter suam, qua „ delectantur, contentionem contradicant, Vincant plu„ rium suffragia „. (2) Di questo canone leggete l'antica Versione Arabica, e poi vedetelo ancora negli atti del Concilio Calcedonense, e in favore di Roma avrete qualche co-

(1) Lab. tom. 1. col. 1498. & 1506. (2) Conc. Lab. tom. 2. col.

cosa di più da osservare (1). Ma per il mio assunto, notate bene quelle prime parole: *Antiqui mores ferventur*, che vuol dire non quei che allora nascevano col Cristianesimo degl' Imperatori, ma quei, ch' eran nati col nascere della Chiesa, o poco dopo, sotto Imperatori Idolatri. Onde chiara si vede la falsità della spiegazione che voi date alle parole di Socrate, sulla pretesa dipendenza degli affari Ecclesiastici dagl' Imperatori Cristiani, e intorno al preteso *Vescovado Esteriore* di Costantino, di cui v' ho parlato nella lettera precedente.

6. E per verità, voi che col defonto Vescovo di Lubiana Monsig. d' Herbestein (2), coll' anonimo autor dell' Opuscolo, che il P. Pujati tradusse dal Francese, e che col titolo di Buona causa già difesa dal P. Contin contro il P. Mamachi pubblicò in Venezia nel 1775. con diverse annotazioni, che poi riprodusse nel terzo tomo degli Opuscoli Pistojesi; con lui medesimo nelle note alla sesta Proposizione, e con tutta la turba degli adulatori più vili vorreste che la Disciplina Esterior della Chiesa, dipendesse dall' autorità, e dall' arbitrio del Principe temporale, dite se nei canoni Niceni, che sono tutti disciplinari, trovate mai nominata l' autorità dell' Imperatore? E se il Concilio mentre la facea da Sovrano Legislatore, invocasse mai la protezione del Principe, quella delle leggi, o dei magistrati dell' Impero? Voi di tutto questo non troverete il minimo indizio, ma troverete all' opposto, che il Concilio consapevole della propria autorità e dei propri diritti, stabilisce sovranamente quello che crede utile al maggior bene di quella Repubblica, ch' ei rappresenta, nè si prende il minimo pensiere di dipendenza dall' autorità dell' Imperatore, ancorchè ivi fosse presente. Di quest' assoluta indipendenza, e di questo supremo diritto che ha la Chiesa di regolare l' erezione, la distribuzione, e gli onori dei Vescovadi, vedetene un nuovo argomento nel canone 7. susseguente, che riguarda il Patriarca di Gerusalemme. „ Quoniam obtinuit consuetudo, *& anti-*

(1) Lab. Ibid. col. 294. cap. 8.
(2) Letter. Past. in occasione delle Riforme Imperiali nella Raccolta d' Opuscoli Inres. ec, tom. 6. Pistoja 1784.

„ *tiqua traditio*, ut qui eſt in Ælia Epiſcopus, honore-
„ tur: habeat honoris conſequentiam, metropoli pro-
„ pria dignitate ſervata (1).

6. Or ecco come al ceſſar dell' idolatria, la Provvidenza diſpone, che la Chieſa colle ſue leggi provveda ſubito a quella libertà che le donò Gesù Criſto, e che niuna potenza umana può toglierle. Per lo che nel minacciare in quel 6. canone la depoſizione a quei Veſcovi, che in qualche modo ſi foſſero fatti ordinare ſenza l' approvazione del Metropolitano, non troverete mai, che il Concilio chiedeſſe licenza all' Imperatore, nè che faceſſe veruna eccezzione in favore di quei, che aveſſe potuto mai far conſacrare la Corte. E non leggendo veruna di queſte coſe, trovate almeno che l' Imperatore ſe ne ſia offeſo, quaſi che uſurpati ſi foſſero i ſuoi diritti? Nò, mio Signore, voi nulla troverete di tutto queſto, ma troverete bensì, che lo ſteſſo Coſtantino conobbe e confeſsò in più e diverſe maniere, che non era ſua iſpezione nè ſuo diritto quello di regolare l' eſterior diſciplina della Chieſa, e ſpecialmente l' erezione, e la diſtribuzione dei Veſcovadi, ma eſſere un diritto che appartiene alla Chieſa ſteſſa. Oſſervate la lettera ch' ei ſcriſſe ſpecialmente a quelle Chieſe, i cui Veſcovi non erano intervenuti al Concilio, e come nel traſmetterne loro i Decreti, diſſe di dirigere non le proprie leggi, ma quelle che aveano fatto i Veſcovi conciliarmente adunati. „ His itaque „ Divino Judicio a tot tantisque ſanctis Epiſcopis ad hunc „ modum conſtitutis, ea velut dona cœlitus demiſſa, & „ *Divina vere mandata accipite*. Nam quidquid in ſan- „ ctis Epiſcoporum Conciliis decernitur, id univerſum „ Divinæ voluntati debet attribui „. Nè credeſte che ciò affermaſſe delle ſole diffinizioni della Fede; poichè non laſcia di dire altrettanto degli affari diſciplinari, e nominatamente del tempo della celebrazion della Paſqua (2).

7. Se poi volete vedere quanto la Chieſa foſſe fin d' allora ſicura dei proprj diritti, e quanto perſuaſa che gl'Im-

(1) Loc. cit. col. 31.
(2) Conſtant. Auguſt. epiſt. ad Eccles, & Epiſc. qui non interfuerunt Concil. Inter Hiſt. Gelas. apud Lab. Concil. tom. 2, col. 263.

gl' Imperatori, e i Principi della terra, non abbiano verun titolo di giurisdizione su gli affari Ecclesiastici, leggete il canone XI. del Concilio d' Antiochia celebrato l'anno 341. Imperciocchè imparerete, che i Vescovi, e tutte l' altre persone di Chiesa, dalle leggi unicamente della Chiesa dipender debbono in tuttociò, che riguarda l' esteriore di lei polizia, non che l' intrinseco della Religione. Ecco il canone „ Si quis Episcopus, aut presby-
„ ter, aut *quilibet regulæ subjectus Ecclesiæ*, præter con-
„ silium & literas Episcoporum provinciæ, & præcipue
„ Metropolitani, *adierit Imperatorem*, hunc reprobari
„ & abjici oportere, non solum a communione, verum
„ & ab honore, cujus particeps videtur existere, quia
„ Venerandi principis auribus molestiam tentavit inferre
„ contra leges Ecclesiæ. Si igitur adire principem neces-
„ saria causa deposcit, hoc agatur cum tractatu, & con-
„ silio Metropolitani, & ceterorum Episcoporum, qui
„ etiam proficiscentem suis prosequantur epistolis „. (1)

8. Dopo questo canone io leggo il XX., e non vedo mai che quei Padri riconoscessero l' ombra sola di quella dipendenza dall' Imperatore negli affari dell' *Esterior* polizia della Chiesa, che voi con un popolo di scrittori venduti all' adulazione, venite a riclamare nel finir del secolo XVIII. Ma vedo all' opposto che la Chiesa padrona sempre della propria legislazione, non pensa che a far uso della propria autorità, colle leggi che crede utili o necessarie; nè conosce affatto quel vergognoso *Pedagogato*, che ora si pretende poterle fare. „ Propter utilitates Ec-
„ clesiasticas, & absolutiones earum rerum, quæ dubi-
„ tationem controversiamque recipiunt, optime placuit,
„ ut per singulas quasque provincias bis in anno episco-
„ porum Concilia celebrentur. Semel quidem post ter-
„ tiam septimanam festi paschalis, ita ut in quarta septi-
„ mana quæ consequitur, id est medio pentecostes, con-
„ veniat Synodus, metropolitano comprovinciales Epi-
„ scopos admonente. Secunda vero Synodus fiat idibus
„ Octobris, quem *Hiperberetæon* Græci nominant. In
„ ipsis autem Conciliis adsint *præsbyteri & diaconi*, &

(1) Concil. Lab. tom. 2. col. 577.

„ *omnes qui ſe læſos exiſtimant*, & Synodi experiantur
„ examen. Nullis vero liceat apud ſe celebrare concilia,
„ præter eos, quibus Metropolitana videntur eſſe jura
„ commiſſa „ (1).

9. Dal Concilio Antiocheno vi prego di far paſſaggio al Sardicenſe tenuto ſei anni dopo, cioè nel 347. Io vorrei che tutti ne ſcorreſte i canoni, ſicuro che verreſte a conoſcere, che il Concilio prende le più aſſolute riſoluzioni ſopra moltiſſimi capi di eſterior Diſciplina, ſenza punto dipendere dagl' Imperatori. E intanto vi traſcriverò qui una parte ſolamente del ſeſto canone, perchè riguarda l' erezione, e la diſtribuzione dei Veſcovadi, dei quali è d' uopo che diſputiamo. Diceſi adunque „ Oportet autem ex vicina quoque provincia accerſiri Epiſcopos ad
„ Metropolitani Epiſcopi inſtitutionem. Non licere autem ſimpliciter Epiſcopum conſtituere in aliquo pago,
„ vel parva Urbe, cui vel *unus præsbyter ſufficit*. Non
„ neceſſe eſt enim illic Epiſcopum conſtitui, ne Epiſcopi
„ nomen, & auctoritas vilipendatur. *Sed provinciæ* ...
„ *Epiſcopi debent in iis Vrbibus Epiſcopos conſtituere*, ubi
„ etiam prius Epiſcopi fuerunt. Si autem inveniatur urbs
„ aliqua, quæ adeo populoſa evadat, ut ipſa Epiſcopatu
„ digna judicetur, accipiat „. (2) Il Concilio avrebbe potuto far uſo di tant' autorità, ſe l' affare dell' erezione, e diſtribuzione de' Veſcovadi appartenеſſe agl' Imperatori?

10. Un' anno dopo, cioè nel 348. gli Affricani celebrarono in Cartagine un Concilio di Veſcovi di tutta l' Affrica, al quale preſiedette Grato Veſcovo di quella Capitale, e moſtrarono la ſteſſa libertà e gli ſteſſi diritti ſu tutta la Diſciplina della Chieſa, come ſi può vedere dagli Atti, nè mai dipendettero dagl' Imperatori (3). Ma io per ora non voglio trattenervi ſopra di eſſo, per non uſcire dal mio aſſunto, e vengo ſpeditamente a farvi conſiderare gli Atti del ſecondo Concilio Ecumenico celebrato ſotto S. Damaſo Papa, che ſimilmente ha regolato i confini delle Dioceſi coll' uſo della propria, e non mai

(1) Lab. ubi ſupra col. 579.
(2) Lab. Concil. tom. 2. col. 631.
(3) Lab. ibid. col. 1714. & ſeq.

mai dell' Imperiale autorità. Eccovi il canone ſecondo, che credo più che baſtante, per farvi ricredere dell'errore in cui ſiete. „ Epiſcopi ad Eccleſias quæ ſunt ultra ſuam „ Diœceſim ſuosque limites, ne accedant: ſed ſecun„ dum canones, Alexandriæ quidem Epiſcopus Ægyptum „ ſolum regat. Orientis autem Epiſcopi Orientem ſolum „ adminiſtrent, ſervatis privilegiis, ac præeminentiis quæ „ ſunt in Nicæni Concilii canonibus, Antiochenæ Eccle„ ſiæ. Et Aſianæ Diœceſis Epiſcopi quæ ſunt in ſola „ Aſiana adminiſtrata: & Thraciæ Epiſcopi Thraciam tan„ tum regant, & Pontanæ Pontanam „ (1). Ond'è che anche il Pontefice S. Siricio immediato ſucceſſor di S. Damaſo, unitamente col ſuo Concilio di Roma, riſpondendo alle conſultazioni dei Veſcovi delle Gallie, richiama ſempre all' oſſervanza delle leggi Eccleſiaſtiche, e non mai dell' Imperiali, quei che uſcendo dai limiti delle proprie dioceſi, eſercitavano degli atti di giuriſdizione in quelle degli altri. *Quid curritur? Quid feſtinatur, ut regula Eccleſiaſtica conculcetur?... Non eſt ſæculare aliquid, non ſunt mundanæ promotiones* (2).

11. Ora torniamo all' Affrica, che vi ho nominata poc'anzi. I Veſcovi di quella parte di mondo non ſono ſtati meno degli altri perſuaſi dei diritti inalienabili che ha la Chieſa, di regolare tutto l' eſteriore della ſua Diſciplina, e ſpecialmente ſopra il punto dell' erezione e diſtribuzione dei Veſcovadi. Date di grazia una ſcorſa al *Codice dei canoni della Chieſa Affricana*, e fermatevi ſpecialmente ſopra il 53. il 56. il 117. e il 120., che ſi raggirano intorno a quel punto, e vedrete come tutto ſi fa dipendere dall' autorità della Chieſa, e in particolare da quella del Corpo Gerarchico e Legislativo di eſſa. Io per farvi conoſcere qual foſſe la fermezza di quei Veſcovi nel ſoſtenerne i diritti, vi porrò qui ſotto gli occhi il ſolo canone 104., col quale ſi minaccia la pena di depoſizione contro tutti gli Eccleſiaſtici che ricorreſſero all' Imperatore per chiedere la reviſione d' una ſentenza pro-

(1) Lab. tom. 2. cit. col. 948.
(2) Siric. Pap. epiſt. 10. ſeu Canones ad Episcop. Gall. n. 18. apud Couſtant. epiſt. Rom. Pontif. p. 698. Vid. etiam n. 13.

nunziata dai Veſcovi. „ Placuit, ut quicumque ab Im-
„ peratore cognitionem judiciorum publicorum petierit,
„ honore proprio privetur: ſi autem Epiſcopale judicium
„ ab Imperatore poſtularit, nihil ei obſit. „ (1) Onde ancor S. Ambrogio in mezzo al Concilio d' Aquileja dell' anno 381. nel colloquio ch' ebbero i Veſcovi Cattolici con gli Arriani, che al par di tutti i Settarj antichi e moderni, anche per affari di Chieſa ricorrevano ſempre alla Corte diſſe, che *Sacerdotes de Laicis judicare debent, non Laici de Sacerdotibus* (2).

12. Ma qualche coſa ancor di più forte troverete nell' Affrica ſteſſa, ſcendendo in poca diſtanza ai tempi di S. Aurelio, e di S. Agoſtino, nei quali tutti concedono che la Chieſa Affricana foſſe dopo la Chieſa di Roma, la più ben regolata nella ſua Diſciplina. Cominciamo dal Concilio Cartagineſe detto volgarmente il ſecondo, e leggiamo tutto intero il canone V. „ Felix Epiſcopus Selem-
„ ſelitanus dixit: Etiam ſi hoc placet Sanctitati veſtræ,
„ inſinuo ut diœceſis, quæ aliquando habuit, habeat pro-
„ prium. Et ſi accedente tempore, creſcente fide, Dei
„ populus multiplicatus deſideraverit proprium habere
„ Rectorem, ejus videlicet voluntate, in cujus pote-
„ ſtate eſt diœceſis conſtituta, habeat Epiſcopum. Secun-
„ dum autem hanc proſecutionem Sanctitas veſtra æſtimet,
„ quid fieri debeat. Genedius Epiſcopus dixit. Si pla-
„ cet inſinuatio fratris & coepiſcopi noſtri Felicis, ab
„ omnibus confirmetur. Ab univerſis Epiſcopis dictum
„ eſt, *Placet* (3) „. Lo ſteſſo fu ordinato nel canone XLVI. del Concilio terzo Cartagineſe (4), e lo ſteſſo nel canone XXI. del Concilio ſecondo Milevitano, dove ſi dice „ Item placuit, ut quicumque Epiſcopi, quaſcum-
„ que Eccleſias vel plebes, quas ad ſuam Cathedram æſti-
„ mant pertinere, non ita repetierint, ut cauſas ſuas;
„ Epiſcopis judicantibus, agant.... Si autem ille ali-
„ quam quæſtionem retulerit, per Epiſcopos judices cau-

(1) Codex Eccles. Afric. can. 104. Lab. Concil. tom. 2. col. 1117. vid. & col. 1077. & ſeq.

(2) Lab. ibid. col. 989.

(3) Lab. Conc. tom. 2. cit. col. 1160.

(4) Lab. ibid. col. 1176.

„ causa finiatur ec. „ (1). Lo ſteſſo ripetono quei Padri nel canone XXIV., e lo ſteſſo finalmente ſi legge nel canone LXXXIV. del Concilio volgarmente appellato Affricano, e che forma piuttoſto una raccolta di canoni di quelle Chieſe. Onde ſi vede che i Concilj Affricani non hanno mai detto che le differenze dei Veſcovi per cagione della maggiore o minore eſtenſione delle Dioceſi, ſi doveſſero giudicar dagl' Imperatori, o dai tribunali dell' Impero; nè hanno mai moſtrata la minima deferenza verſo di eſſi, ove ſi trattaſſe del biſogno di erigere, ovvero di non erigere un Veſcovado, e fondare qualunque Chieſa. (2) Nè vedo perciò con qual coraggio abbiate potuto citare nella voſtra memoria, il Concilio IV. Cartagineſe.

13. Se poi dall' Affrica ritornate all' Italia e alle Gallie, troverete circa i medeſimi tempi, e forſe prima, nel Concilio di Torino, compoſto di Veſcovi dell' una e l' altra Nazione, gli ſteſſi ſentimenti degli Affricani, circa la libertà di erigere e diſtribuire i Veſcovadi e le Parrocchie. Leggetene i primi due canoni, e poi giudicate ſe i noſtri Padri abbiano mai penſato, che un tal' affare foſſe di diritto e d' iſpezione dei Principi (3). Io gli tralaſcio per brevità giacchè più ſotto dovrò portarvi a leggere i canoni dei Concilj di Francia; dopo aver cioè riempiuto lo ſpazio intermedio fra queſti e quei dell' Affrica teſtè citati, col Pontefice S. Innocenzio I., con S. Girolamo, e col Concilio di Calcedonia, quarto fra gli Ecumenici.

14. E' da oſſervare primieramente che quel S. Papa chiama col nome di Parrocchie le ſole Chieſe Parrocchiali, che ſono fuori della Città Veſcovile, e col nome di Titoli quelle che ſono dentro il recinto di eſſa. Ma tanto l' une che l' altre ſono da lui appellate *Chieſe ſue*, cioè *Chieſe del Veſcovo*, e non dell' Imperatore. Coſicchè i Preti deſtinati al governo delle medeſime, dal Veſcovo e non dall' Imperatore il diritto ricevono di fare, ed amminiſtrare i Sacramenti al popolo loro affidato. „ Quod per „ parœcias fieri debere non puto; quia nec longe portan„ da ſunt ſacramenta, (nec nos per cœmeteria diverſa „ con-

(1) Lab. ibid. col. 1542.
(2) Lab. ibid. col. 1665.
(3) Conc. tom. 2. cit. col. 1155, & ſeq.

„ conſtitutis presbyteris deſtinamus) & presbyteri eorum „ (Sacramentorum) conficiendorum jus habeant atque „ licentiam „ (1). Ma perchè non vi reſti onde cavillare non ci fermiamo ſopra quell' unico teſtimonio di S. Innocenzio, e paſſiamo in oltre a oſſervare, ch' egli parlando altrove della diſtribuzione delle Dioceſi, e delle Parrocchie, apertamente inſegna eſſere di pertinenza e di diritto della Chieſa. Imperciocchè richiamandone dai noſtri Padri il principio, vuole che a neſſun Veſcovo particolare ſia lecito di turbare quella diſtribuzione che ſi trova dai Padri noſtri fiſſata. „ Non ſemel ſed aliquoties clamat „ Scriptura Divina transferri non oportere terminos a Patribus conſtitutos: quia nefas eſt, ſi quod alter ſemper „ poſſederit, alter invadat, quod tuam bonitatem frater, „ & cœpiscopus noſter Urſus aſſerit perpetraſſe. Nam „ Nomentanam ſive Felicienſem paræciam, ad ſuam diœceſim *a majoribus* pertinentem, invaſiſſe te, atque illic Divina celebraſſe myſteria, inconſulto eodem ac neſciente, non ſine dolore conqueſtus eſt „ (2).

15. Il Santo Pontefice non dice, che il Veſcovo Orſo poſſedeſſe quella parrocchia in vigore di legge Imperiale, nè queſti per parte ſua ricorſe mai alla Corte, o ai tribunali dell' Impero, per eſſerne mantenuto in poſſeſſo. Ricorſe bensì al Papa, che pronunziò in di lui favore, conoſcendo che tal Parrocchia gli apparteneva in vigore dell' antica diſtribuzione fatta da' Padri; ch'era, ed è l'unica regola da doverſi attendere in queſte materie, quand' anche la civile diſtribuzione delle Dioceſi foſſe ben differente. Uditene perciò come lo ſteſſo S. Pontefice in altro caſo di maggior conſeguenza riſpoſe al Patriarca d'Antiochia, che ſimilmente ricorſo era al Papa perchè lo manteneſſe nel poſſeſſo di ordinare i Veſcovi dell' Iſola di Cipro. „ Nam quod ſciſcitaris, utrum diviſis Im„ periali judicio provinciis, ut duæ Metropoles fiant, ſic „ duo Metropolitani Epiſcopi debeant nominari; non eſ„ ſe e re viſum eſt ad mobilitatem neceſſitatum mundana-

„ rum

(1) Innoc. Pap. I. epiſt. 14. ad Decent. apud Couſtan. epis. Rom. Pontif.

(2) Innoc. P. ubi ſupra epiſt. 40. ad Florent. Episc. Tiburt.

„ rum Dei Eccleſiam commutari; honoreſque aut divi-
„ ſiones perpeti, quas pro ſuis cauſſis faciendas duxerit
„ Imperator. Ergo ſecundum priſtinum provinciarum
„ morem Metropolitanos Epiſcopos convenit numera-
„ ri „ (1). Similiſſimi a queſti ſono ancora i ſentimenti di S. Girolamo, il quale parlando della giurisdizione dei Veſcovi rapporto ai limiti, e alla diſtribuzione delle loro Dioceſi, appella non alle leggi Imperiali, ma bensì a quelle della Chieſa: *Regulas Eccleſiaſticas* e ſpecialmente ai canoni *6.* e *7.* del Concilio Niceno, che ha qui di mira. „ Tu qui regulas quæris Eccleſiaſticas, & Ni-
„ cæni Concilii canonibus uteris, reſponde mihi, ad
„ Alexandrinum Epiſcopum in Palæſtina quid pertines?
„ Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut Paleſtinæ Metropolis
„ Cæſarea ſit, & totius Orientis Antiochia. Aut igitur ad
„ Cæſarienſem Epiſcopum referre debueras; aut, ſi pro-
„ cul repetendum judicium erat, Antiochiam potius di-
„ rigendæ epiſtolæ „ (2). Non ha penſato diverſamente S. Baſilio Magno ſul diritto di erigere i Veſcovadi. Imperciocchè dalla di lui vita apprendiamo, ch' egli nell' eſtenſione della ſua Provincia ne ereſſe più d' uno, non ſolamente ſenza licenza dell' Imperatore, ma per avere all' oppoſto chi maggiormente lo garantiſſe contro le di lui violenze.

16. Facciano pure gl' Imperatori nel Politico e Civile, quelle diſtribuzioni di Dioceſi, che credono più vantaggioſe allo Stato: perciocchè la Chieſa fondata da Criſto, e governata coll' aſſiſtenza immancabile dello Spirito Santo, è per ſua natura inabile affatto a turbarne la quiete. Ma non pretendaſi mai di farla ſervire ai fini mondani, e molto meno ai capricci degli uomini, come ſi fa delle beſtie; giacchè la Chieſa non è ſtata fondata per eſſere la ſerva dell' Impero. E' bensì certo che non mai può mancar d' aſſiſterlo colle ſue leggi, e nell' affare di cui ſi tratta, e in tutti gli altri, purchè ſian utili al bene ſpirituale de' popoli. Per eſſerne perſuaſi baſta riflettere, che lo Spi-

(1) Innoc. Pap. ibid. epiſt. 24. ad Alexandr. Epiſc. n. 2.
(2) Hieron. epiſt. 61. ad Pammah. advers. Johan. Hieroſol.

Spirito della Chieſa conduce al punto di formare anche nel Civile una Repubblica molto più perfetta, di quello ſia capace di fare tutta l' umana politica. Ma per queſto appunto l' Impero non è mai tanto ſicuro, quanto lo è quando ſi laſcia guidar dalla Chieſa, che ha da Dio il dono dell' Infallibilità, in coſe che intereſſano non pur la fede, ma anche il buon coſtume. L'orgoglio ſolamente del cuore umano trova tanta ripugnanza a far ciò, che all' oppoſto preten/de di regolare la ſteſſa Chieſa, con eſporſi quindi al maggiore di tutti i pericoli, sì nel temporale, che nello ſpirituale.

17. Di fatti voi mi venite fuori coll' eſempio degl' Imperatori Greci, e di quei ſpecialmente che furono poſteriori allo Sciſma di Fozio. Io però vi concedo ch' eglino ſi mantennero in poſſeſſo dell' uſurpato diritto di erigere le Metropoli Eccleſiaſtiche. Onde fu che Romano Diogene innalzò a quell' onore la Chieſa di Nazianzo. Lo ha veduto e raccontato anche il Baronio. *Hic Imperator Epiſcopatum Nazianzi ad jura Metropolitana perduxit* (1) Ma ciò non toglierà mai che non foſſe un' uſurpazione, come la chiama anche il celebre P. Tomaſſino: „ Parmi „ les Grecs les Empereurs continuerent d' uſurper l' ere- „ ction des Metropoles... Mais les Princes Chreſtiens „ d' Occident ont agy plus Chreſtiennement, & ſe ſont „ contentez qu' on requiſt leur conſentement. (2) „ E prima avea detto che „ La maxime la plus inconteſtable „ eſt, que dans les nouveaux établiſſemens d' Eveſchez, „ ou de Metropoles, l' autorité de l' Egliſe a toûjours „ predominé, quoy qu' il ait auſſi eſté neceſſaire que „ les Princes temporels y concouruſſent (3). Giuſtiſſimi ſono i ſentimenti del Tomaſſino, perciocchè niuno che ſia buon Criſtiano lodar potrebbe, che negli ſtati d' un Principe Cattolico, e Protettore perciò della Religione e della Chieſa, ſi erigeſſero Veſcovadi ſenza il di lui conſenſo. Giacchè altrimenti facendoſi, ſi farebbe un' affronto alla di lui religione, trattandolo come un Prin-

ci-

(1) Ad an. 1072. n. 14.
(2) Thomas. Discipl. de l' Eglise par. 4. liv. 1. cap. 15. §. 21.
(3) Thomas. ibid. par. 3. liv. 1. cap. 9. §. 5.

cipe infedele, e ſi romperebbe quella buon'armonia tanto neceſſaria fra il Sacerdozio e l'Impero, per il bene inſieme della Religione e dello Stato. Ma voi non l'intendete così, e volete che i Principi abbiano un diritto aſſoluto di diſtribuire i Veſcovadi e le Dioceſi a loro arbitrio; e mi citate Balſamone, che ſulla fede d'un falſo canone ha detto che „ Imperator nec canonibus, nec le„ gibus tenetur, & ideo eſt in ejus poteſtate Epiſcopa„ tus in Metropoles erigere, & a ſuis Metropolitanis alie„ nare, & de novo Epiſcopos, & Metropolitanos conſti„ tuere „.

18. Signore, io ſuppongo che abbiate almeno tanta filoſofia da vedere, che nè pur ſul Civile ſi attribuirebbe a un'Imperatore, un potere così sfrenato in una Monarchia ben regolata, il cui governo foſſe piantato ſopra certi principj, e certe leggi fondamentali dello Stato, e non già ſopra il più oltraggioſo e umiliante Diſpotiſmo. Coſa dunque c'importa, ſe non ſe per deplorarne la corruzione, che i Greci fra le altre loro prevaricazioni abbiano aggiunta anche queſta di non ricorrere all'autorità nè della Chieſa, nè della prima Sede; e di attribuire agl'Imperatori un'autorità illimitata ſull'erezione ſpecialmente dei Veſcovadi? E coſa importa a voi con tutto il voſtro partito, che nel Papa nè pur volete ſoffrire un Potere guidato dall'evidente utilità della Chieſa, dal peſo che ha di vegliare, e di provvedere al bene ſpirituale di tutti i Fedeli e anche da tutte le leggi dell'umana prudenza? Il fatto però ſi è che lo ſteſſo Balſamone ſembra che ſiaſi vergognato di unirſi coi ſuoi Greci ſu ciò; e voi troncar non potevate le parole di quello Scrittore, il quale parlando ſolamente per bocca d'altri, e non propria, dice così. „ Adjiciunt quod Imperator, nec cano„ nibus, nec legibus tenetur, & ideo eſt in ejus pote„ ſtate Epiſcopatus in Metropoles erigere, & a ſuis Me„ tropolitanis alienare, & de novo Epiſcopos & Metro„ politanos conſtituere, & jubere Epiſcopis in alienis „ Diœceſibus abſque ullo præjudicio ſacrificare, præter „ ſententiam Epiſcoporum illius regionis, & alia ejuſmo„ di Epiſcopalia jura exercere „. Queſto è l'intero di

quan-

quanto riporta Balſamone ſopra il canone decimoſeſto Cartagineſe. Ma voi vi ſiete vergognato di riferirlo, perchè ſtandovi a cuore di ſervire al tempo, vedevate bene che avrebbe meritata l'univerſale eſecrazione, e che avrebbe nociuto al fine della voſtra *Memoria* anzi che giovare all'Aſſunto.

19. Ma io voglio donarvi cento Balſamoni e cento Zonara, e fin il Concilio Trullano, ſulla di cui autorità fate male a ripoſar tanto, non potendo ignorare, che la Chieſa Romana con tutto l'Occidente non lo ha mai ricevuto. Onde nulla conclude che Zonara ſul can. 38. di quel Concilio dica o non dica eſſerſi fiſſato „ Ut ſeu novæ Urbi Epi„ ſcopatus appellationem, ſeu Metropolitani faſtigii ho„ norem Imperator indulſerit, eodem prorſus ordine ac „ jure Eccleſiaſticis quoque legibus habenda eſſe cenſea„ tur „. E' però vero che ciò potrebbe avere un buon ſenſo, in quantochè la Chieſa per titolo di retta armonia coll' Impero, potrebbe talvolta formare un ſimil decreto, ſenza punto derogare ai proprj diritti; giacchè non altro farebbe che paſſare a legge propria, quella che dianzi era ſolamente legge di Stato. Confeſſo che Zonara non ha penſato così, e che ha voluto attribuire all'Impero quello che gli attribuite anche voi. Ma nè a voi, nè a lui concederò mai, che il Concilio Trullano abbia voluto dire lo ſteſſo. Perlochè fa d'uopo primieramente oſſervare, che Balſamone ſcrittore del duodecimo ſecolo, non fa che copiare Zonara, e il Nomocanone dello Sciſmatico Fozio. L'uno ſcriveva in poca diſtanza dall'altro; Fozio cioè non molto prima del mille, e Zonara non molto dopo; ma entrambi per adulare la Corte. Or il Concilio Trullano quantunque abbia concepito il canone XXXVIII. nella ſeguente maniera. „ Canonem qui a Patribus factus eſt, „ nos quoque obſervamus, qui ſic edicit: Si qua civitas „ ab Imperiali poteſtate innovata eſt, vel rurſus innovata „ fuerit, civiles ac publicos typos Eccleſiaſticarum quo„ que rerum ordo conſequatur „: Contuttociò per conoſcerne bene lo ſpirito, è neceſſario conſiderare quello che il prefato Concilio avea detto nel canone 37. precedente e quello che poi ſoggiunge nel canone 39. conſecutivo.

20. In

20. In quel primo avea dunque osservato il Concilio, che per le tante incursioni de' Barbari, molte Città erano rimaste smantellate e distrutte, e che mentre il popolo era quà e là dispersо e ramingo, rimanevano peranche i Vescovi col puro titolo della Sede che più non v'era. Ve n' erano anche di quelle, in cui le fabbriche erano tuttavia rimaste intatte, ma colla fame, e col ferro sterminato il popolo Cristiano, s'erano riempite di gente ferocissima, la quale non permetteva ai nostri Vescovi di risiedervi. Il Concilio dunque pensò di dover mantenere ad ognuno dei Vescovi superstiti il loro grado d'onore; ma poi se avvenisse, che l'Imperatore tornasse frattanto a fondare di nuovo qualche Città, o ne restaurasse qualcuna delle rovinate, le quali si ripopolassero in modo che l'ordine civile prendesse una nuova forma; il Concilio stimò cosa utile, che anche l'ordine Ecclesiastico vi si dovesse conformare. Ed ecco qual'è il senso di quel canone 38. di cui abusate, come prima di voi hanno abusato i Greci, che sono venuti dopo il luttuoso scisma di Fozio. Con non minore chiarezza conoscerete la stessa verità dal canone 39., nel quale si viene alla pratica del prefato sistema in favore appunto del Vescovo di Cipro, che per non cader nelle mani de' Barbari insieme con tutto il suo popolo, era emigrato dall' Isola, ed erasi rifugiato nell' Ellesponto (1). In fatti lo stesso Concilio Trullano nel canone 34. avea già dato alle leggi dell' Impero il nome di *Leggi Esterne. Ab externis legibus vetitum* (conjurationis vel sodalitatis crimen) *multo magis hoc fieri in Ecclesia prohibere oportet*: ed avea, come si vede, dato l'esempio d' innalzarle anche a leggi di Chiesa, come poi seguitò a fare nei canoni 37. 38. e 39. citati.

21. Tuttociò sarebbe più che bastante per convincervi della scarsa vostra perizia nelle materie Ecclesiastiche, e del modo trascurato, per non dire poco sincero, col quale siete venuto a trattare un' argomento così nobile ed importante. Ma vedetene una nuova ragione in quello stesso canone 38. del Concilio Trullano, che avete scelto per base del vostro sistema. Quando in quel Canone richiamò il

Con-

(1) Lab. Concil. tom. 6. col. 1160.

Concilio l' altro Canone, *qui a Patribus factus eſt* ec. non altro inteſe di fare, che riportarſi al Canone XVII. del Concilio ecumenico di Calcedonia concepito nella ſeguente maniera „ Quæ ſunt in unaquaque provincia, rurales „ vicinaſque parochias, firmas & inconcuſſas manere apud „ eos qui illas tenent Epiſcopos. Et maxime ſi xxx. anno„ rum tempore eas ſine vi detinentes adminiſtraverint. Si „ autem intra xxx. annos fuit, vel fuerit de iis controver„ ſia, licere iis qui injuriam ſibi fieri dicunt, de iis litem „ movere apud Synodum provinciæ. Si quis autem injuria „ afficiatur a proprio Metropolitano, apud Exarchum „ (Primatem) Diœceſis, vel Conſtantinopolitanam Se„ dem litiget, ſicut prius dictum eſt. *Sin autem etiam „ Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata eſt, „ vel deinceps innovata fuerit, civiles & publicas formas „ eccleſiaſticarum quoque Parochiarum ordo conſequa„ tur* „: (1) Eccovi nel Canone XVII. di Calcedonia quel Canone XXXVIII. del Concilio Trullano, che ne ſpiegò i motivi, e ne laſciò ſcritte le circoſtanze. Rammentatevi però che anche nel Concilio di Calcedonia queſti Canonj furono fatti nell' Azione XV. celebrata in aſſenza dei Legati della Sede Apoſtolica, e di moltiſſimi Veſcovi ch' erano intervenuti al Concilio; e che perciò non tutti hanno quindi ottenuto lo ſteſſo vigore; ma quelli unicamente, che anche da Roma e dall' Occidente approvati furono. Coſicchè in viſta di quanto innanzi al Concilio Calcedoneſe, avea diffinito S. Innocenzo I. potrei dirvi che uno dei non approvati foſſe per avventura il Canone XVII. in quella parte almeno, che ſembra contrario all' Innocenziano Decreto ſopracitato. Ma ſiccome in vece di vedervi contrarietà, io vi ravviſo anzi che nò la più perfetta armonia, cosi non ardirò mai di contraſtarvene il valore. E ſe volete venirne in cognizione anche voi, oltre quello che vi ho detto delle circoſtanze rilevate dal Concilio Trullano, non dovete far altro, che col Canone XVII. dello ſteſſo Concilio di Calcedonia, che dice „ Pervenit „ ad nos, quod quidam, cum præter ritus eccleſiaſticos „ ad potentatus acceſſiſſent,) alias *præter eccleſiaſtica ſta„ tuta*

(1) Lab. tom. 4: col. 764. alias 776.

„ *tuta convolarunt ad Poteſtates*) per pragmaticas unam „ provinciam in duas diviſerunt: ut ex eo duo eſſent Me- „ tropolitani in eadem provincia. Statuit ergo Sacra Sy- „ nodus, ne Epiſcopus deinceps tale quid audeat: quoniam „ is qui hoc aggreditur, a ſuo gradu excidit. Quæcum- „ que autem Civitates per literas Imperatorias Metropolis „ nomine honoratæ ſunt, *ſolo honore fruantur*, & qui „ ejus Eccleſiam adminiſtrat Epiſcopus, *ſervato ſcilicet ve- „ ræ Metropoli ſuo jure* „ (1). Ora fate dunque il confronto del Canone 12. col Can. 17. e oſſervate che nel primo il Concilio diſpone ſovranamente delle Parrocchie, e nel ſecondo dei Veſcovadi, ſenza darſi carico veruno dell' autorità, e delle Leggi Imperiali. E in quella parte medeſima, dove per ragionevoli motivi ſtabiliſce di doverviſi conformare, lo fa in modo da fare apertamente conoſcere eſſere perſuaſo il Concilio, che le Leggi Imperiali ſu di queſte materie, non hanno da per ſe ſteſſe veruna forza obbligante in coſcienza, ſe prima non ſono innalzate a Leggi ancora di Chieſa, alla cui giuriſdizione tali coſe appartengono. Ond' è che il Concilio ha fin minacciato di deporre quei Veſcovi, che in pregiudizio dei Canoni abuſaſſero delle Leggi e della forza degl' Imperatori. In ſomma tuttociò che gl' Imperatori Greci fecero dopo lo Sciſma, non è che uſurpazione figlia dello Sciſma medeſimo. Ve lo ha detto anche uno Scrittore di quella Nazione, che non vi può eſſere ſoſpetto. „ Itaque Imperatori hoc prove- „ nit, quod prius non habebat, Patriarchas confirmare & „ proponere, & nullam relinqui Eccleſiam, quæ valeat „ ipſi in aliquo reſiſtere. Ipſi vero Patriarchæ Novæ Ro- „ mæ, ut univerſalis nominaretur, & non ſecundus poſt „ primum, ſed ipſe primus in Eccleſia a conſecratoribus „ æſtimetur. Neutrum enim horum ante Schiſma erat (2).

22. Mi avveggo d' eſſermi diffuſo forſe più del biſogno ſopra i Canoni Calcedoneſi e Trullani, e vedo perciò che vi ho fatto aſpettare un poco troppo l' eſame dei Concilj di Francia, che vi ho promeſſo nel §. 12. Ma vi prego a ſcu-

(1) Lab. Concil. tom. 4. cit. col. 761. alias 775.

(2) Demetr. Epiſc. Theſſalon. epiſt. ad Barlaam Epiſc. Gyrac. Bibl. Patr. Tom. 3. col. 883. Edit. Par. 1644.

ſcuſarmi, perchè le voſtre lunghe cavillazioni ſopra que'due Concilj, i cui Canoni non riferite già come ſono, eſigevano da me un'eſame piuttoſto ſerio. Ora dunque che ſembrami d'avervi detto a baſtanza ſu di eſſi per diſingannarvi, ritorno ſpeditamente ai Concilj di Francia, e comincio dall'Aurelianenſe primo celebrato nell'anno 511. Leggetene il Canone XVII., e poi ſappiatemi dire ſe quei Padri credeſſero che l'erezione e diſtribuzione delle Parrocchie, appartenesſe al diritto, e all'iſpezione dei Principi, quando ſtabilirono, che rimaner doveſſero in proprietà dei Veſcovi tutte le Baſiliche, che ſi foſſero fabbricate nell'ampiezza delle riſpettive loro Dioceſi? „Omnes autem Baſilicæ, quæ per diverſa loca conſtructæ „ſunt, vel quotidie conſtruuntur, placuit, ſecundum „priorum Canonum regulam, ut in ejus Epiſcopi, in cujus territorio ſitæ ſunt, poteſtate conſiſtant„ (1). Non ſono men chiare, nè men concludenti le teſtimonianze replicate che rende in mio favore il Concilio Aurelianenſe IV. dell'anno 541. Intanto eccovi li Canone XXVI., il quale non eſige lunga meditazione per farſi intendere da chi non ignora totalmente il Latino. „Si quæ Parochiæ in potentum domibus conſtitutæ ſunt, ubi obſervantes Clerici „ab Archidiacono civitatis admoniti, ſecundum qualitatem ordinis ſui, fortaſſe quod Eccleſiæ debent ſub ſpecie „domini domus implere neglexerint, corrigantur ſecundum ecclesiaſticam diſciplinam. Et ſi ab agentibus Potentum, vel ab ipſis rei dominis, de agendo officio Eccleſiæ in aliquo prohibentur, auctores nequitiæ a ſacris „ceremoniis arceantur, donec ſubſequuta emendatione in „pace eccleſiaſtica revocentur„ (2). Il diritto privativo della Chieſa nella fondazione e diſtribuzione delle Parrocchie, appariſce anche meglio confrontando codeſto Canone col. XXXIII. che vien appreſſo. „Si quis in agro ſuo aut „habet, aut poſtulat habere Diœceſim (ideſt Parochiam), „primum & terras ei deputet ſufficienter, & Clericos qui „ibidem ſua officia impleant, ut ſacratis locis reverentia „condigna tribuatur.„

Dai

(1) Lab. tom. 4. col. 1407. 386.
(2) Concil. Lab. tom. 5. col.

23. Dai Concilj Aurelianenſi paſſiamo ad aſcoltare quei di Parigi, onde ſapere ſe i Veſcovi delle Gallie abbiano avuto la ſteſſa fede circa il diritto di erigere non pur le Parrocchie, ma anche i Veſcovadi. Eccovi per eſteſo il Canone VIII. del Terzo, che fu celebrato l'anno 557. „ Et „ quia in aliquibus rebus conſuetudo priſca negligitur, ac „ decreta Canonum violantur, placuit ut juxta antiquam „ conſuetudinem Canonum decreta ſerventur. Nullus Ci„ vibus invitis ordinetur Epiſcopus, niſi quem populi & „ Clericorum electio pleniſſima quaſi erit voluntate, *non* „ *Principis imperio*, *neque per quamlibet conditionem*, „ contra Metropolis voluntatem vel Epiſcoporum com„ provincialium, ingeratur. Quod ſi per ordinationem „ regiam honoris iſtius culmen pervadere aliquis nimia te„ meritate præſumpſerit, a comprovincialibus loci ipſius „ Epiſcopus recipi nullatenus mereatur, quem indebite „ ordinatum agnoſcunt. Si quis de comprovincialibus re„ cipere contra interdicta præſumpſerit, ſit a fratribus „ omnino ſegregatus, & ab ipſorum omnium caritate ſe„ motus. Nam de anteactis ordinationibus Pontificum „ ita convenit, ut conjuncti Metropolitanus cum ſuis con„ provincialibus Epiſcopis, vel quos vicinos *Epiſcopos eli„ gere*, *in loco*, *ubi convenerit*, juxta antiqua *ſtatuta Ca„ nonum*, omnia communi conſilio & ſententia decernan„ tur (1). Vi prego di oſſervar, mio Signore, che il Concilio adunque non dice, che ſi erigano Veſcovadi, e ſi mandino Veſcovi colà dove piacerà ai Principi della terra, ma bensì dove i Canoni della Chieſa preſcrivono. Per la qual coſa un'altro Concilio di Erancia, cioè il Santonenſe ſcomunicò Emerio, e lo cacciò via dalla Sede Veſcovile di tal Città; perchè per ſolo comando del Re Clotario n'era ſtato egli ordinato Veſcovo. Onde tal Sede rimaſta nuovamente vacante, fu riempita coll'Ordinazione del Prete Eraclio (2).

24. La medeſima Eccleſiaſtica libertà imparerete conſultando anche il Concilio IV. Pariſienſe dell'anno 573. Oſſervate di grazia, come quei Padri diſpongono dei confi-

ni

(1) Lab. Concil. tom. 5. col. 816. 817. (2) Concil. ibid. col. 846.

ni delle Dioceſi, e delle Parrocchie, ſenza punto dipendere dal Sovrano; e contro di lui medeſimo. Eccovi prima il fatto. Egidio Veſcovo di Rems avea temerariamente ordinato un certo Promoto per nuovo Veſcovo d'un Caſtello detto Dunenſe, che apparteneva alla Dioceſi Carnotenſe. Pappolo Veſcovo di queſt' ultima città, eſſendo ricorſo al Concilio, fu da eſſo determinato fra l'altre coſe, che: *Frater noſter Domnus Pappolus Epiſcopus, vel Eccleſia Carnotina, Parochias, quas hucuſque habuit ſub ſua ordinatione, debeat auxiliante Domino gubernare* (1). E ſiccome il Veſcovo di Rems proccurava di ſcuſarſi con dire di aver ciò fatto col conſenſo del Re Sigiberto, udite il tenore della Lettera che gli ſcriſſero i Padri di quel Concilio.

25. „ Quantum ineffabili gaudio Synodali Concilio nun„ tiatur, quandoquidem a Catholico Principe res nova pro „ dilectione Chriſti concipitur; tantum lamentabile exe„ crandumque cenſetur, cum in Eccleſia Sancta contra „ Deum, & contra Canonum Diſciplinam diſſenſio gene„ ratur. Nuper etenim non abſque *conniventia gloriæ veſ„ ſtræ*, ſicut credimus, evocati Pariſius venientes, no„ vam inauditamque ordinationem in caſtro Dunenſi, Pa„ rochia denique Carnotina, factam ſuiſſe cognovimus. „ Quam rem licet vix credere poſſumus cum conſenſu glo„ riæ veſtræ fieri potuiſſe; tamen ſi cujuſcumque prava „ ſuggeſtione præventi, in hac tam obſcena & Eccleſiæ „ Univerſæ contraria conſenſiſtis, ab hujuſmodi ſcandali „ defenſione ſinceritatis veſtræ conſcientiam expietis: quia „ ſatius eſt, ut ille qui ambitionis inſtinctu rem tam nefa„ riam doloſa ambitione competit, per ſatisfactionem pœ„ nitentiæ reatum ſuum abluere compellatur, quam veſtra „ puritas (quod avertat Divinitas) hujus facinoris conta„ gione maculetur. Et quia nobis neceſſe fuit, ut juxta „ Canonum conſtituta perſonæ temerariæ deberet præſum„ ptio coerceri; ideo ſalutis obſequium digno in Chriſto „ officioſitatis & reverentiæ cultu præbentes, poſcimus, „ ut vos, quos Deus & culmine præcipuos, & ſinceritate „ præclaros eſſe præcepit, non quocumque, aut quorum-

cum-

(1) Conſtitut. Concil. Paris. IV. ad Ægyd. Epiſc. Lab. Concilior. tom. 5. col. 919.

„ cumque temerario concilio ad defenſanda hujuſmodi „ ſcandala miſceatis: qui Deum ſufficit noſſe, nos nequa- „ quam penitus velle contra vos Divinam iracundiam pro- „ moveri „ (1). Vi par, mio Signore, che quei Padri riconoſceſſero nel loro Re, alcun diritto di Sovranità nella erezione, o diſtribuzione dei Veſcovadi e delle Parrocchie? Se amate la verità, dovete dire di nò; e dovete all' oppoſto conoſcere che aveano la più alta idea dei diritti privativi della Chieſa ſu queſte materie, e che formavano di eſſi un oggetto della più grande importanza. Giudicatene dalla ſottoſcrizione ſteſſa del gran S. Germano di Parigi, che fu preſente e approvò gli atti di quel Concilio, e ſottoſcriſſe la detta lettera: *Germanus peccator, proprius veſter, etſi præſumptioſus, audeo ſalutare & ſupplico, ut non deſpicias ſuggeſtionem Sacerdotum.*

26. Dalla Francia vi prego di paſſare alle Spagne, per ivi raccogliere la fede di quelle Chieſe intorno al diritto di cui trattiamo. Intanto leggete il canone V. del Concilio Terzo di Braga dell' anno 572., e quindi vi porterò a vederne ancor dei più forti; onde ſe fia poſſibile farvi ricredere dall'errore che difendete. „ Hoc tantum unuſquiſque „ Epiſcoporum meminerit, ut non prius dedicet Eccle- „ ſiam aut Baſilicam, niſi antea Dotem Baſilicæ, & obſe- „ quium ipſius per donationem chartulæ confirmatum ac- „ cipiat. Nam non levis eſt iſta temeritas, ſi ſine lumina- „ riis, vel ſine ſuſtentatione eorum qui ibidem ſervituri „ ſunt, tamquam Domus privata, ita conſecretur Eccle- „ ſia „ (2). Voi qui vedete quanto ſia difficile il concepire, come poſſa cadere ſotto il diritto e la giuriſdizione dei Principi, ciò che tutto dipende dal Sacerdozio. Ma vediamolo meglio nel Secondo Concilio Hiſpalenſe dell' anno 619., di cui eccovi i primi due canoni.

CAN. I.

„ Prima actione Theodulphi Malacitanæ Antiſtitis Eccleſiæ ad nos oblata precatio eſt, aſſerentis antiquam ejuſdem Urbis Parochiam militaris quondam hoſtilitatis diſcri-

(1) Lab. ibid. col. 921. 897.
(2) Lab. Concil. tom. 5. col.

mine fuiſſe deciſam, & ex parte aliqua ab Eccleſiis Aſtigitanæ, Eliberitanæ, atque Agabrenſis Urbium eſſe retentam. Pro qua re placuit, ut omnis Parochia, quæ ab antiqua ditione ante militarem hoſtilitatem retinuiſſe Eccleſiam ſuam comprobaret, ejus privilegio reſtitueretur.... Non aliter eſt Eccleſia receptura Parochiam, quam ante retinuit cum rebus ſuis, ſive ab aliis Eccleſiis poſſideantur, ſive in cujuslibet poſſeſſionem transfuſa ſunt. Non enim erit objicienda præſcriptio temporis, ubi neceſſitas intereſt hoſtilitatis „.

CAN. II.

„ Secundo examine inter memoratos fratres noſtros Fulgentium Aſtigitanum, & Honorium Cordubenſem, Epiſcopos, diſcuſſio agitata eſt; propter Parochiam Baſilicæ, quam horum alter Cœleſticenſem, alter Reginenſem aſſeruit. Et quia inter utraſque partes hactenus limitis actio vindicata eſt; (cujus quamvis vetuſta, retentio nullum juris præjudicium afferret) ideoque, ne ia dubium ultra inter eos noſtra advocaretur Sententia, *prolatis canonibus* ſynodalia decreta perlecta ſunt; quorum auctoritas præmonet ita oportere inhiberi cupiditatem, ut ne quis terminos alienos uſurpet. Ob hoc placuit inter alternas partes inſpectionis viros mittendos: ita ut ſit in Diœceſi poſſidentis (ſi tamen baſilicam veteribus ſignis limes præfixus monſtraverit) Eccleſiæ, cujus eſt juſta retentio, *æternum Dominium*. Quod ſi & limes legitimus eamdem Baſilicam non concludet, & tamen longi temporis probatur objecta præſcriptio, appellatio repetentis Epiſcopi non valebit; quia illi tricennalis objectio ſilentium ponit: hoc enim & ſæcularium Principum edicta præcipiunt, *& Præſulum Romanorum decrevit auctoritas*. Sin vero infra metas tricennalis temporis, extra alienos terminos Baſilicæ injuſta retentio reperitur, repetentis Epiſcopi juri ſine mora reſtituetur „. (1)

27. Se in tutta l' antichità le Chieſe di Spagna non ci aveſſero dati che queſti due Canoni, non baſterebbero forſe per farci conoſcere qual ſia ſtata ſempre la Fede delle me-

(1) Concil. Lab. tom. 5. col. 1664.

medeſime intorno al diritto che ha privativamente la Chieſa di erigere, ampliare, o reſtringere i Veſcovadi e le Parrocchie? Oſſervate dunque come il Concilio ne diſpone con autorità aſſoluta; e come ne regola ſovranamente tutte le circoſtanze, ſenza dipendere da veruna terrena poteſtà. Queſta è appena nominata una volta in una circoſtanza eſtrinſeca, che punto non riguarda l' erezione, nè la diſtribuzione dei Veſcovadi, e delle Dioceſi, ma unicamente la preſcrizione nata dal *triennale* poſſeſſo, e ordinata anche dalle Leggi Imperiali, che non ſono preſe per guida dai Padri, ma unicamente citate in quella parte, in cui le vedono avvalorate dall' *autorità dei Romani Pontefici*. Potete meglio venirne in chiaro leggendo il Canone Ottavo del Concilio di Merida celebrato verſo la metà dello ſteſſo ſecolo, che non dovete laſciar di confrontare coi due canoni teſtè citati del ſecondo Eliberitano. Io per riſparmiarvi la fatica di cercarlo nelle grandi Raccolte, ve lo pongo qui ſotto gli occhi. „ Sed quia antiquorum Ca„ nonum ſunt inſtituta, ut ſi una provincia quiſquis Epi„ ſcopus de alterius Diœceſi partem aliquam per triginta „ annos poſſederit, quietus teneat; juſtum perſpeximus, „ ut quia nec ille triginta annos adhuc habet, quo ad hu„ jus provinciæ metropolim reductus eſt; & ille quod per„ longo tempore non poſſedit, & triginta adhuc non „ ſunt ec. .... Ita tamen ut de præſentia Metropolitani in„ ſpectores dirigantur, qui per evidentia ſigna Diœceſes „ ipſas conſpiciant, & unuſquiſque, quod illi debitum „ eſt accipiat & habeat. Pacta vero, quæ juxta *canoni„ cam regulam* inter Epiſcopos pacificam deliberationem „ juſtiſſime fuerint facta, in omnibus placet eſſe ſervanda. „ Omnibus vero Epiſcopis id inſtituitur eſſe ſervandum, „ ut Parochiam ſuam bene cuſtodiant, nec a quolibet fra„ tre eam uſurpari permittant. Quibus ſi tricennalis nu„ merus per voluntatem, aut negligentiam occurrerit, „ nullo modo reddenda erit. „ (1)

28. Ma ad eſempio e iſtruzione non tanto voſtra, quanto di molta povera gente, che rimane facilmente ingannata dalle falſità, che ſpargono tanti fogli e tanti libercoli di

(1) Concil. Lab. tom. 6. col. 502.

Corte venduti all' adulazione e all' intereſſe, voglio recarvi qui il Capitolo IV. del Concilio XII. di Toledo dell' anno 681., o là intorno. A eterna gloria dei Veſcovi delle Spagne, i quali non aveano peranche imparato da Monſignor d' Herbeſtein, nè da Monſignor de Ricci, che la *Diſciplina eſterna ſubordinata foſſe alla Poteſtà Sovrana nell' eſtenſione di ciaſcuno Stato* (1), udite con qual fermezza, e coraggio Apoſtolico ſi oppoſero alle violenze del Re Wamba, che abuſando della forza del Trono tentò di erigere capricciosamente dei Veſcovadi, e di farvi a ſuo talento conſacrare dei Veſcovi. „ Proſequente igitur venerabili & ſanctiſſimo viro fratre noſtro Stephano Emeri„ tenſis Sedis Epiſcopo, res nobis *novellæ præſumptionis* „ *uſurpatione* ſeſe intulit pertractanda, tanto communio„ nis noſtræ judicio evellenda, quanto & privatis noſcitur „ auſibus perpetrata. Dixit enim violentia Principali ſe „ impulſum fuiſſe, ut in monaſterio villulæ Aquis, in qua „ venerabile corpus Sanctiſſimi Pimenii confeſſoris debito „ quieſcit honore, novam epiſcopalis honoris ordinatio„ nem efficeret. Et ideo quia *indiſcreto & facillimo aſſen„ ſu, injuſtis Wambæ Principis juſſionibus parens*, no„ vam & injuſtam illic pontificalis ſedis præelectionem in„ duxerit, ubi canonica inſtitutio id fieri omnimoda ratio„ ne refellit, prædictus idem Vir proſtratus humo, medi„ camine noſtri præcepti, & ſibi dari veniam petiit, & „ quid potiſſimum oportet fieri de perſona ejus, qui illic „ ordinatus fuerit, noſtri oris ſententia decernendum po„ poſcit. Sed quia veraciter, imo communiter novera„ mus prædictum Principem conſilio levitatis agentem „ non ſolum præcepiſſe, ut in prædicto loco Aquis Epi„ ſcopus fieret, ſed etiam ita eum conſuetis obſtinationi„ bus definiviſſe, ut hic in ſuburbio Toletano in Eccleſia „ Prætorienſi Sanctorum Petri, & Pauli, Epiſcopum or„ dinaret: nec non & in aliis vicis, vel villulis ſimiliter „ faceret: ideo pro tam inſolenti hujuſmodi diſturbationis „ licentia, quod de hac re haberent canonum inſtituta per„ lecta ſunt: in primis ex epiſtola Pauli, ubi Tito diſcipu„ lo, ut Epiſcopos per civitates conſtituere debeat, præ-

ce-

(1) Opusc. intereſſanti ec.to.6. pag.255. Piſtoja 1784.

„ cepit: item ex Concilio Nicæno titulo octavo, ubi in-
„ ter cetera præcipitur, ut in civitate non videantur duo
„ Episcopi esse: item ex Concilio Laodiceno titulo quin-
„ quagesimo septimo ubi dicit: *Non oportet in vicis &*
„ *villulis Episcopos ordinari ec.* Item ex Concilio Africæ
„ Secundo, titulo quinto, ubi dicit; ut Diœcesis quæ
„ Episcopum nunquam habuit, non habeat. Felix Episco-
„ pus Silensitanus dixit etiam: Si hoc placet Sanctitati Ve-
„ stræ, insinuo, ut Diœceses, quæ nunquam Episcopum
„ habuerunt, non habeant: vel illa Diœcesis, quæ ali-
„ quando habuit, habeat proprium. Secundum autem
„ hanc prosecutionem Sanctitatis Vestræ est æstimare, quid
„ fieri debeat. Genedius Episcopus dixit: Si placet insi-
„ nuatio fratris, & coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus
„ confirmetur.... His igitur fortissimis regulis effectum
„ pii operis opponentes: id communi definitione elegi-
„ mus, ut in locum villulæ supradictæ Aquis deinceps Se-
„ dis Episcopalis non maneat, neque Episcopus illic ultra
„ constituendus existat. Hic tamen Cuniuldus; qui con-
„ tra majorum decreta illic videtur institutus fuisse Episco-
„ pus, nullis Canonum erit ad condemnationem sui sen-
„ tentiis ulciscendus, qui non ambitione, sed Principis
„ impulsione illic constitit ordinatus. Et ideo hoc illi re-
„ medium humanitatis concedimus, at in sede alia dece-
„ dentis cujuslibet Episcopi transducatur, & prædictus
„ locus sub monastica deinceps institutione mansurus, non
„ Episcopali ultra privilegio fretus, sed sub Abbatis regi-
„ mine, sicut huc usque fuit, erit modis omnibus manci-
„ pandus ec. (1)

29. Sul finire del medesimo settimo secolo non ha creduto diversamente la Chiesa d' Inghilterra, la quale adunata nel Concilio di Becancelda, dove era presente il loro Re Withredo, che ne approvò e sottoscrisse gli atti, ecco con qual vigore, e con qual Apostolica libertà difendesse quei diritti, che le ha dato Gesù Cristo. Dopo aver quei Padri fissati diversi punti, dicono „ Si quis per
„ insipientiam aliter faciet, pro nihilo habeatur, ci-
„ tiusque abjiciatur, neque de hac re aliquid pertineat *ad*

Re-

(1) Lab. Concil. tom. 6. col. 1228. & seq.

„ *Regis Sæcularis imperium*: quia illius perſonæ eſt, prin-
„ cipes præfectos, ſeu duces ſæculares ſtatuere: Metro-
„ politani Epiſcopi eſt Eccleſias Dei regere, gubernare,
„ atque abbates, abbatiſſas, presbyteros, diaconos, eli-
„ gere, ſtatuere, & ſanctificare, firmare & amovere,
„ ne quis ovis de ovibus æterni paſtoris erret„ (1).

30. Potrei recarvi altri Monumenti Eccleſiaſtici tanto del ſettimo, che dell' ottavo ſecolo, i quali moſtrano da una parte la falſità del voſtro ſiſtema, e dall' altra la libertà della Chieſa nell' erezione, diſtribuzione, ampliazione, o reſtrizione dei Veſcovadi, delle Dioceſi, e delle Parrocchie; ma non voglio ſtancare nè voi, nè altri più del biſogno. Alcuni me ne cadranno in acconcio nella lettera ſeguente, e ſpero che ſaranno attiſſimi a riempiere quel piccolo ſpazio, che per una geloſa delicatezza, potreſte forſe deſiderar che ſi riempiſſe. Intanto però non credeſte, che giunti all' ottavo ſecolo, ſin dove cioè io m' era propoſto di condurvi, nulla poi voglia dirvene in queſta lettera. Anzi voglio riporre colla ſerie dei monumenti riferiti, anche un canone del ſettimo Concilio Ecumenico, che fu il ſecondo celebrato in Nicea verſo l' anno 787. cioè mille anni prima che voi penſaſte a ſcrivere l' Aulica Memoria, colla quale veniſte in campo a combattere gl' innalterabili divini diritti della Chieſa. Io vi cito il canone terzo, dove i Padri veramente non parlano che della libertà di ſcegliere le perſone, che compongono la Gerarchia Eccleſiaſtica, ma ſiccome vi ho dimoſtrato nella lettera precedente, che tal ſcelta non ſi può concepire disgiunta dalla deſtinazion dell' oggetto, così è duopo che da un principio eſcluſivo di libertà, ne argomentiamo anche l' altro. Eccovi il Canone. „ Omnem electionem, quæ fit a Magiſtratibus Epi-
„ ſcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi *irritam manere*,
„ ex canone dicente (2) *Si quis Epiſcopus ſæcularibus*
„ *magiſtratibus uſus, per eos Eccleſiam obtinuerit, depo-*
„ *natur & ſegregetur, & omnes qui cum eo communicant.*
„ Oportet enim eum qui eſt promovendus ad Epiſcopatum
„ ab

(1) Concil. Becanceldæ Lab. (2) Can. 31. Apoſtol. tom. 6. col. 1357.

„ ab Epiſcopis eligi, quemadmodum a Sanctis Patribus „ Nicææ decretum eſt in canone qui dicit. Epiſcopum „ oportet maxime quidem ab omnibus qui ſunt in provin- „ cia conſtitui: ſi autem hoc difficile fuerit, vel propter „ urgentem neceſſitatem, vel propter viæ longitudinem, „ tres omnino eodem convenientes, iis quoque qui abſunt „ ſimul ſuffragium ferentibus & aſſentientibus per literas „ tunc facere electionem: eorum autem quæ a ſe fiunt, „ confirmationem dari in unaquaque provincia Metropo- „ litano „ (1).

31. Nell' anno appreſſo cioè nel 788. ſi tenne in Aquiſgrana il primo dei così detti Capitolari di Carlomagno, i cui Veſcovi adunatiſi a modo di Concilio, rinnovarono al num. XIX. il canone 6. del Concilio Sardicenſe, e diſpoſero della fondazione e diſtribuzione dei Veſcovadi nella ſeguente maniera. „ Non oportet in vicis & in villis „ Epiſcopum ordinari, ſed eos qui circumeant conſtitui. „ Hos autem qui hinc ordinati ſunt, nihil agere ſine con- „ ſcientia Epiſcopi civitatis. Similiter etiam presbyter „ nihil ſine præcepto Epiſcopi & conſilio agat. Si enim „ ſubito aut vicus aliquis, aut modica civitas, cui ſatis „ eſt unus presbyter, voluerit ſibi Epiſcopum ordinari, „ ut vileſcat nomen Epiſcopi & auctoritas, non debent „ illi ex alia provincia invitati facere Epiſcopum, niſi aut in „ his civitatibus quæ Epiſcopos habuerit, aut ſi qua talis, aut „ tam populoſa eſt, quæ mereatur habere Epiſcopum. „ Hoc omibus placet? *Synodus reſpondit*: Placet „ (2).

32. Eccoci giunti, Signore, al fin dell' ottavo ſecolo, ed eccovi una ſerie continuata di Monumenti tratti dal teſoro più ſagroſanto che da G. C. ricevuto abbia in cuſtodia la Chieſa ſua; cioè dall' univerſal Tradizione de' Padri. Due, come ſapete ſono i fonti della Divina Rivelazione; ed io quì non ho fatto uſo della Sacra Scrittura, perchè voi non negate che Criſto abbia data la poteſtà agli Apoſtoli di fondar quante Chieſe, e quanti Veſcovadi aveſſero mai potuto. Anzi di più concedete che tanto gli

Apo-

(1) Lab. Concil. tom. 7. col. 905.

(2) Lab. Concil. tom. 7. col. 974.

Apoſtoli, quanto i lor ſucceſſori; per lo ſpazio dei tre primi ſecoli, uſato abbiano legittimamente di tal facoltà. Onde il cardine della preſente controverſia fra voi e me, riducevaſi primieramente a ſapere, ſe l'ordine dato da G. C. agli Apoſtoli foſſe aſſoluto ed eſcluſivo, ovvero includeſſe la dipendenza dagl' Imperatori; e in ſecondo luogo, ſe l'uſo perciò ch'eſſi fecero di tal poteſtà debba chiamarſi legittimo, perchè unicamente proveniente da Dio, o perchè ſi debba ſupporre nato inſieme da una ſpecie di tacito conſenſo degl' Imperatori, che traſcurarono di prendervi parte, perchè non credevano che la Religione Criſtiana foſſe l'unica vera. Voi tirato dallo ſpirito della novità, e più ancora da quello dell' adulazione, vi appigliate alla ſeconda parte, e volete che l'incarico dato da G. C. agli Apoſtoli, includeſſe una tacita dipendenza dai Principi della terra, la quale venne a ſpiegarſi ſolamente quando eſſi abbracciarono il Criſtianeſimo. Or io vi ho fatto vedere che queſta non è che una ſtraniſſima voſtra invenzione, di cui la ſola novità è baſtante a farne ravviſare il pericolo; giacchè in materia di Religione eſſendo *id verum quod prius*, ne ſiegue che *id eſt falſum quod poſterius*, *quod novum*. Quando vi moſtro adunque che in tutto il piano Economico della fondazion della Chieſa non trovaſi un piccolo veſtigio, nè la minima traccia di quella tacita dipendenza, che avete ſognato: Quando vedo che voi non potete affatto indicarmela nella Scrittura, o nella Tradizione, ma che per poterne ripeſcare qualche lontaniſſimo ed incertiſſimo indizio, ſiete coſtretto a cominciare la voſtra preteſa tradizione dal IV. ſecolo, e quindi ſaltellare quà e là per accozzar ſu poche coſe, che nulla giovar vi poſſono con tutte le ſtiracchiature del mondo: Quando io vedo tutto ciò, ſenza curarmi d'altro, debbo toſto conchiudere, che dunque tutto il voſtro ſiſtema non è che un Romanzo.

33. Miſuriamolo in fatti colle regole più ſicure, che ci hanno laſciato i Padri, e vedremo che quanto è falſo il voſtro, altrettanto è vero quello che voi prendete a impugnare, e che io qui difendo. Tertulliano pianta per principio inconcuſſo: *Veritas falſum præcedat neceſſe eſt*, & *ab*

& ab eis procedat a quibus tradita eſt (1). S. Agoſtino inſegna così: *Sequere viam Catholicæ diſciplinæ, quæ ab ipſo Chriſto per Apoſtolos ad nos uſque manavit, & ab hinc ad poſteros manatura eſt* (2). E Vincenzo Lerineſe nel ſuo celebre Commonitorio pianta queſt'altra Regola: *Id teneamus quod ubique, quod ſemper, quod ab omnibus creditum eſt* (3). Ora voi ſiete coſtretto a concedere, che nella coſtante tradizione dei primi tre ſecoli, non ſi trova il minimo veſtigio di quel preteſo diritto, che voi attribuite ai ſovrani della terra ſu l' *Eſterior Diſciplina*, e ſull' erezione, e diſtribuzione dei Veſcovadi, e delle Parrocchie. Anzi ſi trova tutto il contrario tanto nel miniſterio laſciato da Criſto a' ſuoi Apoſtoli, quanto nella pratica e nelle leggi Eccleſiaſtiche di quei ſecoli. Come può dunque naſcere nel quarto ſecolo un dogma, che non fu conoſciuto nel terzo, e in queſto come può darſene uno che foſſe ignoto nel ſecondo, e nel primo? Nò, mio Signore; Se volete ch' io vi creda, dovete farmelo vedere nato da Criſto, e per l' organo degli Apoſtoli e dei lor Succeſſori ſino a noi pervenuto. In ſomma è neceſſario che voi mi facciate vedere, che ſempre, che in ogni luogo, e che da tutti ſi è creduto che i Principi della terra aveſſero quei diritti che lor concedete. Voi nè lo farete, nè potrete mai farlo; ma lo fò ben' io all' oppoſto, moſtrandovi con una ſerie di Monumenti, che attaccando colla prima ſorgente, non interrompe mai la fede di tutte le Chieſe del Mondo circa la ſua libertà, e i ſuoi diritti. Anzi in quel tempo medeſimo, dal quale vorreſte cominciare l' epoca dei diritti dei Principi, io deciſivamente vi provo colle leggi di molti Concilj di tutte le provincie o regni della Criſtianità, tanto ecumenici che particolari, il coſtante ed eſcluſivo poſſeſſo del Corpo Gerarchico della Chieſa congregata, o diſperſa. E ſe di più volete anche i Padri, io aſſai prima dei Socrati, e dei Zonara da voi citati, trovo per tacer d' altri molti nelle Spagne un' Oſio, nelle Gallie un' Ilario, in Italia un' Euſebio di Ver-

(1) Tertull. contr. Marc. lib. 4. cap. 5.
(2) Auguſt. De Utilit. credendi cap. 8.
(3) Common. cap. 3.

Vercelli, in Egitto un' Atanaſio con tutti i Veſcovi di quella parte di Mondo, nell' Aſia un Marcello Ancirano, e altri nella Tracia, nella Celeſiria, nella Fenicia, nella Paleſtina, e altrove (1), che altamente, e concordemente alzarono la voce contro le violenze dell' Imperatore Coſtanzo, e riclamarono la libertà della Chieſa or nelle ſacre ordinazioni, ora nello ſtabilire la dottrina, ora nell' ordinare la diſciplina, ora nell' elezione dei Veſcovi, ora nell' erigere i Veſcovadi. In poca diſtanza da eſſi trovo un S. Baſilio magno, e un S. Gregorio Nazianzeno che fanno altrettanto contro l' oppreſſione di Valente, e in Italia un S. Ambrogio, il quale reſiſte ai furioſi traſporti d' un' Imperatrice, che tenta di opprimere la libertà della Chieſa. Vedo ſimilmente i Griſoſtomi, i Girolámi, gl' Innocenzj, i Siricj e infiniti altri che ſono armati di maraviglioſo zelo per difendere la medeſima libertà. Nel quinto ſecolo trovo fra gli altri molti un S. Agoſtino d' Ippona, e un S. Aurelio di Cartagine ſegnalarſi nei Concilj Affricani per conſervare quello ch' era di diritto e d' iſpezion della Chieſa. In ſeguito vi ho fatto vedere, che le Gallie, le Spagne, e l' Inghilterra hanno ſomminiſtrato altri eſempj di maraviglioſo coraggio, in reſiſtere alle violenze d'alcuni Principi, che volevano miſchiarſi negli affari Eccleſiaſtici, e ſpecialmente nell' erezione dei Veſcovadi.

34. Come dunque in viſta di tanta concordia di tutti i tempi e di tutti i luoghi potrete omai dubitare ſe ſiaſi dimoſtrato ſino all' ultima evidenza, che la Chieſa Cattolica divinamente ha difeſo e goduto la libertà di governarſi colle ſue leggi, e non con quelle degl' Imperatori, di regolare tutta la ſua Diſciplina, di ſcegliere i ſuoi miniſtri, di deſtinargli al governo ſpirituale di quella piuttoſto che di quell' altra popolazione, e di fondar Veſcovadi, e Chieſe dovunque ne veda il biſogno, come appunto fece nei primi tre ſecoli, e quindi poſteriormente ſino a tutto l'ottavo; cioè 500. anni dopo che i Ceſari ebbero abbracciato il Criſtianeſimo? E di là poi come non potrete venirvene da voi ſteſſo ſino a quel momento di tempo,

(1) Vid. Jul. Pap. epiſt. 1. ad Eusebian. apud Couſt. Epiſt. Rom. Pontif.

po, in cui formaſte l' idea della voſtra *Memoria* ? In quanto a me ho creduto bene di non dover paſſare più oltre del ſecol' ottavo, per non darvi occaſione di ricorrere ad Iſidoro Mercatore, cioè a quella breve e facile lezione, che a dritto o a roveſcio ſuole perpetuamente recitarſi a memoria da tutti i nemici della Chieſa, onde toglierle quell' aſſoluto potere, che ricevettero in principio gli Apoſtoli, e che miſero in pratica i lor Succeſſori. Ma preſentemente in mano voſtra, e in mano di tanti Aulici Scrittori de' noſtri giorni, le coſe mutano aſpetto, ſi cambia il Vangelo, la Tradizione ſpariſce, non v' è più la Chieſa, il Papa è un fantaſma, i Veſcovi non ſono, che tanti ſchiavi dei Principi, quanto eſiſte ſu queſto mondo tutto è ben temporale dello Stato, o Regio diritto, o grazia del Sovrano, e ſe qualche piccola coſa ha la Chieſa, non è che uſurpazione, o beneficenza di Ceſare. Ed io che non ſono punto ammirato d' un tal linguaggio, vi dico con S. Atanaſio, e coi 47. Veſcovi Cattolici, che ſecolui andarono al Concilio di Tiro, che *Neque ignota res eſt, hoſtes Catholicæ Eccleſiæ nihil veri de nobis, ſed omnia infeſta locuturos* (1). Sono ec.

(1) Concil. Lab. tom. 2. col. 452.

LETTERA TERZA

Si cerca qual diritto nell' erezione e distribuzione dei Vescovadi ec. abbia particolarmente il Papa per istituzione divina, come Capo visibile di tutta la Chiesa, sulla quale ha ricevuto da Dio il Primato d' autorità e di giurisdizione.

SIGNORE.

1. VOI nell' attribuire ai Sovrani del Secolo il *diritto di erigere nuovi Vescovadi*, e di ampliare o restringere i vecchi, pretendete che per tal modo appartenga ciò alla loro Sovranità, che possano farlo *senza riportarne alcun consenso, nè da' Vescovi, nè dalla Romana Sede, nè da alcun Sinodo* (pag. xxx.). Io nelle lettere precedenti vi ho fatto vedere all' opposto, che un tal' affare appartiene totalmente, ed esclusivamente alla Potestà Ecclesiastica e non alla Civile, ma non vi ho parlato in particolare dei diritti del Papa, per trattarvene a parte con questa mia. Ora dunque che vengo a parlarvi dei diritti che gli appartengono come a Capo di tutta la Chiesa, vi prego a non confondergli con quei che ha in tutto l' Occidente come l' unico Patriarca, e più ancora in Italia come Primate della medesima. In queste due ultime qualità egli ha quei medesimi diritti, che aveano gli antichi Patriarchi, e i Primati d'Oriente nell'ampiezza dei loro Patriarcati, e delle loro provincie, e che avea anche il Vescovo di Cartagine, come Primate di tutta l' Affrica Cristiana de' tempi antichi. Io ve ne farò più diffusamente avvertito nella lettera quinta §. 8., ma per connession dell' idee mi credo in obligo di ricordarvelo anche qui, affinchè sappiate che non vengo a trattarvi di quei che sono Ecclesiastici, ma dei diritti del Primato Universale, che sono Divini. Sotto il medesimo aspetto vi parlerò delle cause maggiori e delle cause de' Vesco-

vi-

vi nella ſteſſa lettera, nella ſeſta, che verrà appreſſo, dove tratterò ſpecialmente del diritto che ha il Papa ſull' eſterior polizia della Chieſa, e nel preſcrivere la di lei diſciplina. Or voi ſapete, che l'erezione delle Chieſe e la fondazion dei Veſcovadi, è una parte di tal polizia eſteriore, la quale però immediatamente dipende dalla ſteſſa predicazion del Vangelo, che forma la parte principale, e il fondamento di tutta quella Diſciplina che interiore ſi appella, perchè l'intrinſeco della Religione riguarda, e la formazione dell' uomo interiore ha immediatamente di mira.

2. Perdonate dunque ſe vi domando qual' idea abbiate della fondazione dei Veſcovadi, e anche del Veſcovado medeſimo? Imperciocchè io ſo che a' ſcrittori del voſtro calibro intereſſano più i Parrochi, che i Veſcovi, quantunque fingaſi di volerne ſoſtenere, anzi *rivendicare* (queſta è la fraſe) i diritti; e ſo ancora che in ultima analiſi non v' importa nè degli uni, nè degli altri, ma tutto il voſtro zelo termina finalmente in adulare i Principi temporali, e in formare di eſſi altrettanti Veſcovi, o piuttoſto Papi dei loro Stati, come fecero i Greci Sciſmatici, gli Anglicani, e altri ſeguaci della preteſa Riforma. Io vedo ben tutto queſto, e con me lo vede ognuno che legga i voſtri libri, e voi lo ſapete anche meglio, perchè avete il teſtimonio della propria coſcienza; onde non vi dee far maraviglia l' udir che vi ſi domandi, ſe la fondazione dei Veſcovadi credete che ſia un' affare d' importanza, ovver di lieve momento? Se me lo dite leggero, io vi riſpondo che la natura ſteſſa del Veſcovado riclama contro di voi; onde non è maraviglia che vi condannino fin quei, che vantate per gli anteſignani del voſtro partito, e che vi condanni il Clero Gallicano con tutto il mondo Cattolico (1), il quale vede nel Veſcovado doverſi neceſſariamente perpetuare il Depoſito della Fede; e il miniſtero della parola e dei Sacramenti confidato da G. C. agli Apoſtoli. Se poi mi concedete che ſia un' affare d'im-

(1) Vedi Giornale Eccles. di Roma n. XLI, 12. Aprile 1788.

d'importanza, dovrete insieme concedermi, che il Papa ha dunque l'obbligo, e perciò ancora il diritto di prendervi parte in qualsivoglia luogo si stabiliscano Vescovadi, e si fondino Chiese. Imperciocchè si è creduto mai sempre, che gli affari di conseguenza si dovessero riportare al di lui tribunale.

3. Ve lo ha detto più volte quel medesimo Socrate, sulla cui autorità voi tanto contate, che lo tenete per il più valido appoggio della vostra Memoria. Eccovi le di lui parole; affinchè le ponghiate al confronto di quell'altre che voi adoperate, e che io vi ho ammesso di buonissima fede, come spero che farete voi delle mie. *Cum tamen Ecclesiastica regula vetet, ne absque consensu Romani Pontificis quidquam in Ecclesia decernatur* (1). Ed io nella lettera 6. §. 8. e 9. oltre la testimonianza di quello Storico Greco, vi ho col celebre Valesio portato, come vedrete, anche quella del dotto Diacono di Cartagine Ferrando, che merita come tutti concedono, anche maggior attenzione di Socrate. Or egli attesta che fin da' suoi tempi era comune credenza, che niun Vescovo possa intraprendere veruna cosa d'importanza, senza udirne prima l'oracolo del Romano Pontefice, per ragione del suo primato. *Ad quem de omnibus majoris momenti negotiis reliqui Episcopi referre debent*. Lo stesso han conosciuto confessato, e insegnato i medesimi antichi Imperatori, volendo che al giudizio della S. Sede Apostolica si rimettano tutti gli affari che appartengono all'Episcopato. *Ad Apostolicæ Sedis judicium Episcopatus causa mittatur* (2). Fra questi dovete in primo luogo contare quei che immediatamente riguardano la propagazion della Fede, e la fondazion delle Chiese, le quali tutte per testimonianza dei Vescovi Affricani, prendono dalla Romana, *velut de natali suo fonte prædicationis exordium* (3).

4. La ragione intrinseca l'avea prima di loro insegnata

(1) Socrat. Hist. Eccles. lib. 2. cap. 8. & 17.

(2) Vid. epist. quam Imper. Valent. & Placid., & Eudox. scrips. ad Theodos. Imperat.

(3) Epist. Afror. ad Theodor. Pap. Concil. Lab. tom. 6. p. 328.

ta in molte maniere Tertulliano, e maſſime quando tutto richiamando alle Chieſe Apoſtoliche Matrici, viene a conchiudere perciò finalmente che tutte ſi concentrano nella Prima, cioè nella Romana deſtinata da Dio ad eſſere la Madre di tutte l'altre Chieſe minori, e quella da cui *Traducem Fidei, & ſemina doctrinæ ceteræ exinde Eccleſiæ mutuatæ ſunt, & quotidie mutuantur, ut Eccleſiæ fiant. Ac per hoc & ipſæ Apoſtolicæ deputantur, ut ſoboles Apoſtolicarum Eccleſiarum. Omne ad originem ſuam cenſeatur neceſſe eſt* (1). Ha ſeguitato le medeſime tracce S. Cipriano in mille occaſioni, e ſpecialmente quando ha chiamata la Chieſa Romana *Eccleſiam Principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta eſt* (2). Così ancora quando la chiama *Eccleſiæ Catholicæ Radicem & Matricem* (3), e quando l'appella il Fonte dell' Unità: *Unitatis Originem* (4). Lo ſteſſo ha inſegnato S. Ambrogio col numeroſo Concilio d' Aquileja ſcrivendo a un' Imperatore, che quei Padri ebbero premura non di adulare, ma d' iſtruire nelle Cattoliche verità. Vedetelo in quell' energiche parole, colle quali dicono eſſer la Chieſa Romana quella, d' onde ſcaturiſcono i diritti di tutte l' altre. *Inde enim & in omnes venerandæ communionis jura dimanant* (5).

5. Tutto queſto economico ſiſtema di governo di Chieſa che vi ho ſpiegato ſinora colla tradizione de' Padri, ci fa evidentemente conoſcere, che ſiccome i rivoli non poſſono ſcaturire ſe non dal fonte, il tralcio non può ſpuntare che dalla vite, e le figlie naſcere non poſſono che dalla madre, così le altre Chieſe minori *ut Eccleſiæ fiant*, dalla Chieſa Romana ripeter debbono la loro ſorgente, la loro ſtabilità, e la loro fermezza. Tutto queſto ſiſtema dico poggia ſu quella promeſſa di Criſto a San

(1) Tertul. de Præſcript. cap. 20. 21. 32. & confer. cum cap. 36. 37. Et vide Riſpoſta d' un Teol. ad un Amico ſopra l' Analiſi del Sig. Tamburini Letter. 2. e Letter. 3. Dubb. 3. Giornal Eccles. di Rom. Prefaz. all' an. IV.

(2) Cyprian. epiſt. 55. ad Cornel. Pap. edit. Pamel. poſt med.

(3) Idem epiſt. 45. ad eumd.

(4) Idem de Unit. Eccles.

(5) Concil. Aquilej. epiſt. 12. ad Gratian. Imper. cap. 4. int. epiſt. S. Damaſi apud Couſt. epiſt. Roman. Pontif. tom. 1. col. 554.

San Pietro di voler piantare ſopra di lui l' edifizio di tutta la Chieſa, che dilatar doveaſi per tutto il Mondo, e ſu quell' altre, colle quali gli diede a cuſtodire non una porzione del ſuo Gregge, ma tutto, *Oves & Agnos*, colla poteſtà di ſciogliere e di legare non in queſto, o in quell' altro luogo, nè queſta, o quell' altra coſa, ma *Tutto*, ed in ogni luogo, *Quodcumque*; e coll' incarico e la facoltà di confermare ancora i Fratelli, e di tenerli ſaldi e vincolati nell' unità della fede. Come dunque vorreſte, che ſi fondaſſe una Chieſa particolare, cioè una formata e regolata porzione dell' Ovile di Criſto, e di più ſi fondaſſe da un Principe ſecolare ſenza veruna ſpeciale Miſſione dal Capo di tutta la Chieſa, in cui è perpetuata l' autorità di S. Pietro? E' una Chieſa in queſta nuova foggia fondata, come potrebbe ſperare d' eſſere una porzione dell' Ovile di Criſto affidato a quel Principe degli Apoſtoli, e di poter godere perciò dei diritti della Comunione Cattolica? Come vorreſte chiamarlo tralcio ſe non ha vite? come rivo ſe non ha fonte? come figlia ſe non ha madre? E' forſe queſto il ſiſtema di S. Ireneo che ha tanto preciſamente inſegnato la neceſſità che hanno tutti i Fedeli ſparſi ſulla ſuperficie del Globo di riconoſcere la Chieſa Romana, come lor madre comune, di ſtarle uniti in vincolo di carità e di pace, e di ſugare da lei il latte delle verità rivelate, che ci conſerva la Tradizion degli Apoſtoli? (1) L' eſſenza del Primato non conſiſte forſe nell' obbligo che per la ſua parte ha il Papa di vegliare ſopra tutta l' univerſità dei fedeli, e nel diritto che hanno tutti queſti per parte loro di ricorrere al medeſimo, come loro comune Padre, e Paſtore?

6. Nè mi venite fuori con dire, che l' antichità più remota non ha conoſciuto la Dateria, le Bolle, o coſe ſimili: Perciocchè io vi riſpondo primieramente, che quando un' articolo è dimoſtrato *ab intrinſeco rei*, non ha biſogno di fatti per farſi ravviſare per vero, e poi vi aggiungo che ſe non ha conoſciuto le maniere teſtè nominate, le quali ſono figlie delle circoſtanze del tempo e del biſogno, ne ha ben conoſciute dell' altre, che rapporto al punto

(1) Iren. lib. 3. cap. 3. & 4.

to di cui si disputa, significavano lo stesso, e conducevano al medesimo termine. Cosa importa che la storia non ce le abbia minutamente conservate, quando ci ha ben trasmessa la certezza degli effetti in moltissimi fatti, i quali suppongono un principio certissimo di Diritto, sopra cui son fondati? Io ve ne porrò qui una serie così lunga e continuata, che non solo è capace di ridurre in polvere la vostra meschina Memoria, ma eziandio tutti i libri, che quà e là van pubblicando su questi punti gli arrabbiati nemici della Sede di Pietro, i quali smaniano di lacerare la Chiesa con un' orribile Scisma.

7. Prima però di procedere più oltre permettete ch' io vi faccia riflettere coll' anonimo autor delle *Riflessioni* sul pessimo dannato libro *Vera idea della S. Sede*, pubblicate di fresco in Roma, che tutti i gradi fra i Vescovi e le loro Sedi, benchè antichissimi, sono tuttavia d' istituzione Ecclesiastica e non Divina. Perlochè voi non potete negare esservi stato nella Chiesa un tempo (sia breve quanto volete) in cui non si son conosciuti, nè Patriarchi, nè Primati, nè Metropolitani, nè Esarchi, nè verun Vescovo, eccetto il Papa, che fosse all' altro Superiore, e che sopra dell' altro avesse diritto di esercitare una vera e legittima giurisdizione. In somma nel primo stato natural della Chiesa al quale io ritorno di buona voglia, tutti i Vescovi trattonne il Papa, furono eguali, come lo furono gli Apostoli tanto nell' ordine che nella giurisdizione, tolto S. Pietro, che ricevette sopra di loro il Primato. Ond' è che tutti gli altri gli furono, e gli si professarono in tutte le circostanze soggetti, come palpabilmente ho fatto vedere in tutta la Vita ch' io scrissi di quel Principe degli Apostoli. Da quel punto fondamentale deriva che nello stato primitivo e originale della Chiesa, i Vescovi di tutto il Mondo Cristiano non avevano altro superiore, che quello lasciato loro da G. C., cioè il Successor di S. Pietro. In lui però erano riconcentrati quei diversi diritti, che poi si son detti Patriarchici, Metropolitici ec., e che furono dalla Chiesa istituiti senza pregiudizio di quei, che avea già il Papa in vigor d' un' istituzione tanto superiore, quanto è superiore il divino all' umano, e quindi in-

incapace di alterazione, e a Dio ſolo, non alla Chieſa ſubbordinati.

8. Da un tal principio deriva, che laddove la poteſtà Eccleſiaſtica ha diritto di moderare l'uſo della giurisdizione dei Veſcovi, e perciò di reſtringere e di ampliare ancor le Dioceſi, non ha per lo contrario verun diritto di circoſcrivere la giuriſdizione del Papa, che per iſtituzione di Criſto ſi eſtende a tutta la Chieſa, nè ammette circoſcrizione veruna ſia di tempo, ovvero di luogo. E naſce ſimilmente che quanto è indifferente per qualunque Veſcovo particolare queſta o quell'altra Sede, queſta o quell'altra maggiore o minor ampiezza di Dioceſi, altrettanto certe e determinate ſon tali coſe per il Papa, perchè tutto è d'iſtituzione Divina. La di lui Sede non può eſſere che quella di S. Pietro, la di lui Chieſa particolare non può cambiarſi con altra fuori della Romana, e l'uſo della di lui giurisdizione non può miſurarſi che coi biſogni, che tutte le membra del gran Corpo poſſono avere, ed hanno ſpeſſo del Capo, il quale per obbligo del ſuo miniſtero ha l'incarico, e quindi ancora il diritto di prenderne l'iſpezione, e di darvi gli opportuni provvedimenti. Nè v'è al mondo chi poſſa impedirlo, ſenza commettere un ſacrilego attentato contro l'iſtituzione di Criſto. Ond'è che ſiccome i Patriarchi, i Primati, i Metropoliti ec. furono iſtituiti non già in onta, o in pregiudizio, ma in ajuto bensì di quell'unico Superiore dei Veſcovi, ch'è di aſſoluta neceſſità, perchè laſciato da Gesù Criſto, così i diritti maggiori, che ai Patriarchi e Metropoliti furono conferiti, non poſſono, nè debbono pregiudicare a quei che prima di loro ha ricevuto il Papa da Gesù Criſto. Se dunque un tempo eglino furono in poſſeſſo di conſacrar Veſcovi e fondar Veſcovadi, ciò fu non già per loro diritto originario e naturale, nulla eſſi potendo fuori delle loro Dioceſi, ma per un diritto tanto differente da quello del Papa, quantochè fu lor conferito in ajuto di lui, che lo ha ereditato da S. Pietro, e che lo poſſiede per principio d'origine (1).

(1) Vid. Conſtant. Monch. S. Mauri in Præfat. ad Epiſt. Roman. Pontif. par. 1. n. 29. & 31.

9. Ed ecco perchè quelle ſteſſe erezioni e deſtinazioni di Veſcovadi e di Veſcovi fatte dai Patriarchi, dai Metropoliti, o ancor da' Concilj, doveano eſſer quindi approvate e confermate dal Papa, e perchè alla Corte degl' Imperatori Criſtiani, la S. Sede cominciò ſubito a tenere ſtabilmente i ſuoi Apocriſarj, il primo de' quali ſembra eſſere ſtato il grand' Oſio preſſo l' Imperator Coſtantino: e perchè in diverſe provincie ſpecialmente d' Occidente, forſe vivente ancor quell' Imperatore, cominciò a deſtinare i ſuoi Vicarj Apoſtolici, i quali faceſſero le veci del Papa nell' Illirico, e poi nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Inghilterra, nella Germania, e in altri regni del Nord ſenza dei quali nè ſi erigevano Veſcovadi, nè ſi conſacravano Veſcovi, nè s' intraprendeva verun' affare di qualche importanza, come impariamo da S. Gregorio Magno, e come più ſotto vedremo da monumenti anche più antichi di lui. (1)

10. Ma volendo in primo luogo ſalire più in dietro di tali iſtituzioni, voi troverete che in tutta l' Italia, e in tutte l' iſole adjacenti, nelle Gallie, nelle Spagne e nell' Affrica, niuno iſtituì Veſcovadi o conſacrò altri Veſcovi fuori di quei che o vi miſe S. Pietro ſteſſo, o i di lui Succeſſori. Per lo che S. Agoſtino atteſta, che anche gli Affricani ebbero la fortuna di entrar nelle Reti, che S. Pietro andò ſpargendo per il mondo (2), e S. Gregorio Magno parlava ai Veſcovi della Numidia del ſeguente tenore „ Ut omnes vobis retro temporum conſuetudines ſerva„ rentur, quas a Beati Petri Apoſtolorum Principis, *or„ dinationum initiis* hactenus vetuſtas longa ſervavit „ (3). Anzi tutte le Chieſe principali d' Oriente, e le più antiche d' Occidente ſi hanno recato a ſingolar pregio l' eſſere ſtate fondate da S. Pietro, o dai di lui Succeſſori, per la derivazione dalla Sorgente. Ma ſenza parlare della gran Chieſa d' Aleſſandria, che fu dopo la Romana la ſeconda Sede del mondo, nè di Antiochia che fu la terza, nè di tant' altre illuſtri Chieſe fondate nella Cappadocia, nel Pon-

(1) Gregor. Pap. lib. 4. epiſt. 52. ad Univers. Episc. Gall.
(2) Auguſt. Serm. 43. alias 27. de Verbis Apoſt. cap. 7.
(3) Greg. Pap. lib. 1. epiſt. 75.

Ponto, nella Galazia, e in tanti altri paesi d'Oriente, abbiamo in riguardo dell'Occidente la chiarissima testimonianza di S. Innocenzio Primo, la quale oltre i fatti che vi ho mentovato, contiene ancora il diritto. Quel diritto cioè che non han voluto vedervi i sedicenti Annalisti Ecclesiastici di Firenze, nè quel loro temerario *Autor delle Riflessioni sopra il Breve del Sommo Pontefice Pio VI. in condanna del libro di Eybel* (1). Costoro non negano il fatto, ma colla più vile soperchieria negano il diritto con dire, che le parole usate nel suo Breve dal S. Padre *Jure ex Primatu ducto* non sono materialmente di S. Innocenzio. Ma quando mai nel Breve si è detto che sien tali? Il Papa dice soltanto, e lo dice a ragion veduta, che quel S. suo Predecessore Innocenzio, afferma d'aver un tal diritto in vigore del suo Primato. E che ciò sia vero, non può negarsi se non da chi col frequente mentire si è resa familiarissima la menzogna. Udiamo perciò S. Innocenzio, le cui parole son queste. „ Quis enim nesciat aut „ non advertat id quod a Principe Apostolorum Petro Ro. „ manæ Ecclesiæ traditum est, ac nunc usque custoditur „ *ab omnibus debere servari*; nec superduci aut introduci „ aliquid, quod auctoritatem non habeat aut aliunde ac- „ cipere videatur exemplum? Presertim (notate bene) „ cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, His- „ panias, & Africam atque Siciliam, & Insulas interja- „ centes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos quos *ve-* „ *nerabilis Apostolus Petrus*, aut ejus *Successores consti-* „ *tuerint Sacerdotes?* „ (2) In fatti dalla celebre lettera che i Martiri di Lione, e la Chiesa insieme di quella Città, scrissero al Papa S. Eleuterio, non oscuramente si raccoglie, che nello spedirgli S. Ireneo loro Prete, per consultarlo sopra alcune controversie suscitate facilmente dai Montanisti, glielo raccomandarono, affinchè lo innalzasse al Vescovado della lor Chiesa forse già vacante, o prossim' a vacare per l'imminente morte di quello, che già

(1) Vedi Continuaz. degli Annali n. 19. 9. Mag. 1788. pag. 74.

(2) Innoc. Pap. I. ad Decent. Episc. epist. 25. apud Coust. Epist. Roman. Pontif. cap. 2.

già n' era Veſcovo (1). Ed eccovi perciò chi eleggeva e conſacrava i Veſcovi nei mentovati Regni d' Europa, e nell' Affrica; prima che il mondo conoſceſſe gli Eſarchi, i Metropolitani ec., dei quali ſi grida da diverſi Scrittori del tempo, che fa d' uopo richiamare i diritti.

11. Coſa dunque importa che poſteriormente alla prim' epoca mentovata, ſi ſiano quindi conceduti dei privilegj ad alcune Sedi, e ai Veſcovi delle medeſime la facoltà ſpecialmente di fondar Veſcovadi, e conſacrar Veſcovi, quando tutto ſi è fatto, coll' approvazione o per comando dei Papi, che nella ſeconda Epoca della Chieſa, ne han approvato il biſogno per il maggior vantaggio dei Fedeli (2), come per lo ſteſſo maggior vantaggio ſi ſon poi creduti in obbligo di riaſſumere i loro originali diritti? Dunque perchè il Papa conceſſe per una ſol volta a Santo Stefano Re d' Ungheria la facoltà di fondare quanti Veſcovadi aveſs' egli creduto neceſſarj in tutto il ſuo regno, ſi potrà indi conchiudere non eſſere diritto naturale del Papa l' erigere colà i Veſcovadi, e il conſacrare i Veſcovi? con una Logica alquanto più giuſta, o per dir meglio con una più retta intenzione di giudicare, ſi direbbe che il Papa perchè appunto avea, ed ha un tal diritto, lo conceſſe anche ad altri. Uditelo chiaro da S. Bernardo, il quale, come ognun ſa, non era un' adulatore della Corte di Roma, e di più uditelo parlare in una circoſtanza, in cui ſi vide il ſanto nell'obbligo di proteſtare che non mentiva, ma che diceva la verità. Or ecco com' ei parla al Clero e popolo di Milano, che dallo Sciſma era di freſco ritornato all' unità della Chieſa Cattolica. „ Bene vo-
„ biſcum facit Deus, bene vobiſcum facit Eccleſia Ro-
„ mana, facit ille quod Pater, facit illa quod Mater.
„ Et revera quid vobis debuit facere & non fecit? Si po-
„ ſtulaſtis mitti vobis de curia honorabiles perſonas ad ho-
„ no-

(1) Vid. Euseb. Hiſt. Ec. lib. 5. cap. 3. & 4. Vales. in Notis ibid. Hieron. de Vir. Illuſtr. cap. 45. Couſtant Epiſt. Roman. Pontif. tom. 1. pag. 87. & seq. Edit. Paris 1721. Tillem. in S. Iren. art. 3.

(2) Vid. epiſt. 3. S. Agapet. Pap. I. ad Reparat. Epiſc. Carthag. Concil. tom. 4. col. 1792.

„ norem Dei & veſtrum, factum eſt. Si poſtulaſtis con-
„ firmari quod unanimitas veſtra de venerabilis Patris ve-
„ ſtri electione firmaverat, factum eſt. Si voluiſtis li-
„ cuiſſe vobis quod illicitum niſi pro magna quidem neceſ-
„ ſitate ſacri canones judicant, translationem Epiſcopi
„ ſcilicet in Archiepiſcopum, conceſſum eſt... In quo
„ poſtremo quæcumque rationabilis petitio filiæ, non di-
„ co repulſam, ſed vel moram paſſa eſt apud piam Ma-
„ trem? En ad complementum pallium præſto eſt, ple-
„ nitudo honoris. Nunc vero audi me inclyta plebs,
„ gens nobilis, civitas glorioſa. Audi, inquam, me
„ (veritatem dico, non mentior) dilectorem tui, zelato-
„ rem ſalutis tuæ. Romana Eccleſia valde clemens eſt,
„ ſed nihilominus potens. Fidele conſilium, & omni
„ acceptione dignum: Noli abuti clementia, ne poten-
„ tia opprimaris. Sed dicit aliquis: Debitam ei reveren-
„ tiam exhibeo, & nihil amplius. Eſto. Fac quod dicis
„ quia *ſi exhibeas debitam, & omnimodam*. Plenitudo
„ ſiquidem *poteſtatis ſuper univerſas Orbis Eccleſias*, ſin-
„ gulari prærogativa Apoſtolicæ Sedi donata eſt: qui igi-
„ tur huic poteſtati reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit.
„ *Poteſt, ſi utile judicaverit, novos ordinare Epiſcopa-*
„ *tus* ubi hactenus non fuerunt. Poteſt eos qui ſunt,
„ alios deprimere, alios ſublimare, prout ratio ſibi di-
„ ctaverit, ita ut de Epiſcopis creare Archiepiſcopos li-
„ ceat: & e converſo, ſi neceſſe viſum fuerit. Poteſt a
„ finibus terræ ſublimes quaſcumque perſonas Eccleſiaſti-
„ cas evocare, & cogere ad ſuam præſentiam, non ſe-
„ mel aut bis, ſed quoties expedire videbit. Porro in
„ promptu eſt ei omnem ulciſci inobedientiam, ſi quis
„ forte reluctari conatus fuerit, denique probaſti & tu.
„ Quid enim contulit tibi vetus tua rebellio & recalci-
„ tratio male ſuaſa a pſeudoprophetis tuis? Quem fru-
„ ctum habuiſti, in quibus nunc erubeſcis? Agnoſce po-
„ tius in qua poteſtate gloria, & honore ſuffraganeorum
„ tuorum tam diu privata extitiſti. Quis pro te valuit
„ obviare Apoſtolicæ auctoritatis juſtiſſimæ ſeveritati:
„ cum provocata tuis exceſſibus, decrevit te tuis illis an-
„ tiquis ac præclaris ornamentis nudare, mutilare mem-

„ bris?

„ bris? Et hodie confusa & truncata jaceres, si non be-
„ nignius, quam potentius tecum actum fuisset ... Si
„ quis itaque dixerit tibi, partim oportet obedire, partim
„ non oportet, cum tu in te experta sis plenitudinem
„ Apostolicæ potestatis, auctoritatis integritatem, nonne
„ hujusmodi aut seductus est, aut seducere vult? Sed fac
„ quod dico, nam ego te non seduco. Convertere ma-
„ gis ad humilitatem, ad mansuetudinem ec.„ (1). Quante cose non potete qui imparare da S. Bernardo, che presso di voi si ha in oggi la temerità di negare al Successor di S. Pietro? Tanto più che con S. Bernardo sono d' accordo tutti gli antesignani delle così dette libertà Gallicane, Pietro d' Alliaco, Gersone, Almaino, e il Dottor Maggiore, che i moderni nemici della S. Sede, che sono anche gli adulatori dei Principi, fingono di prendere per loro maestri. Udiamone qualcuno. „ Extenditur
„ igitur (dice Gersone) plenitudo potestatis Papæ super
„ omnes inferiores, solum dum subest necessitas ex defe-
„ ctu Ordinariorum inferiorum; vel dum apparet evidens
„ utilitas Ecclesiæ. Quemadmodum dici potest de Epi-
„ scopis respectu Plebanorum, seu propriorum Sacerdo-
„ tum, quorum possunt supplere defectus„. E Almaino confessa che quando G. C. disse a Pietro *Pasce oves meas*, gli conferì anche il *potere di distribuire le Dignità Ecclesiastiche, i Vescovadi, e le Parrocchie*. „ Fuit Petro
„ data potestas etiam instituendi ministros ad pascendum,
„ & instituendum ceteras dignitates Ecclesiasticas, Epi-
„ scopatus, Curas ec. „ E Pietro d' Alliaco ne fa una assoluta privativa del Papa dicendo „ Quinta potestas, est
„ dispositionis Ministrorum, quoad determinationem Ju-
„ risdictionis Ecclesiasticæ, ut evitetur confusio, & dis-
„ sensionis materia in populo, & inter Ministros, si ipsi
„ æqualiter, & indistincte, de omni populo curam ha-
„ berent; & *hæc potestas collata est Petro & Successori-*
„ *bus ejus*, ubi ei *specialiter* dictum est: *Pasce Oves*
„ *meas ec.* „ Se poi volete udire le testimonianze ancora degli altri testè citati, potete riscontrarle nel Padre Tommassino; che alla difesa le riferisce, nell' atto che anch'
egli

(1) Bernard. Epist. 131. ad Mediolan.

egli conviene ſopra tal ſentimento (1). Mi aſpetto che ſi dica, eſſer coſtoro tanti Curiali Romani.

12. Ma perchè non crediate che cominciaſſe con S. Bernardo, ovver colle falſe Decretali quel potere ch'ei predicava nella Chieſa Romana e nel Papa, voglio qui recarvi un' altra teſtimonianza di S. Innocenzio I., la quale vanta omai un pacifico poſſeſſo di mille quattrocent'anni. Udite quanto è ſimile a quella tanto poſteriore del ſanto Abate di Chiaravalle, e come nel commettere a Rufo Veſcovo di Teſſalonica la cura di diverſe provincie, nel coſtituirlo ſuo Vicario, e primo fra i Primati, conferma quel S. Papa tutto il ſiſtema economico della Chieſa che vi ho ſpiegato ſinora. „ Divinitus ergo hæc procurrens gratia ita longis „ intervallis diſterminatis a me Eccleſiis diſcat conſulen- „ dum, ut prudentiæ gravitatique tuæ committendam eu- „ ram cauſasque, ſi quæ exoriantur per Achajæ, Teſſa- „ liæ, Epiri Veteris, Epiri novæ, & Cretæ, & Daciæ „ Mediterranæ, & Daciæ Ripenſis, Mœſiæ, Dardaniæ, „ & Prævali Eccleſias, Chriſto Domino annuente, cen- „ ſeant. Vere enim ejus ſacratiſſimis monitis lectiſſimæ „ ſinceritatis tuæ providentiæ ac virtuti hanc injungimus „ ſollicitudinem, non primitus hæc ita ſtatuentes, ſed „ prædeceſſores noſtros Apoſtolicos imitati, qui beatiſſimis „ Acholio & Anyſio (a) injungi pro eorum meritis iſta „ vo-

(1) Vid. Thomaſſin. de Vet. & Nov. Diſcipl. part. 4. lib. 1. cap. 1. §. 18. & 19. Petr. de Aliac. De Origine Poteſt. Eccles. lib. 3. p. 55.

(a) Il Vescovo Acolio ivi nominato da S. Innocenzio era ſtato eletto da S. Damaso Papa per suo Vicario nell' Illirico fin dall' anno 380., ma non avendo noi la lettera, colla quale venne a conferirgli tal' onore, io non saprei dire se ſia quello il primo esempio dell' iſtituzione dei Vicari Apoſtolici. Da quello che abbiamo nelle due lettere 8. e 9. di S. Damaso sembra che ſia più antica; giacchè ne parla come d'una cosa notiſſima, e di un conosciuto poſſeſſo, e che ſia perciò lontaniſſima dalla novità. E S. Innocenzio potea nominar Acolio, e Aniſio, quello da S. Damaso, e queſti da S. Siricio deſtinati Vicarj, come i due più vicini. Comunque ſia, niuno per tanti secoli ha avuto l'ardire di farne un delitto d'usurpazione a quei Santi Papi, che per lo contrario sono ſtati grandemente lodati da tutti i Santi Padri venuti poſteriormente.

„ voluerunt. Juſtiſſimum eſt enim ita bene meritos ho-
„ noribus decorari, ut arrogantes neceſſarium videtur
„ obtundi. Placet ergo in bonis præmium, & in minus
„ bonis cenſio: ſic enim & iſte corrigitur, & ille nobili-
„ tatur. Accipe itaque dilectiſſime frater, noſtra vice
„ per ſupraſcriptas Eccleſias, ſalvo earum primatu, cu-
„ ram, & inter ipſos Primates Primus, quidquid eos
„ ad nos neceſſe fuerit mittere, non ſine tuo poſtulent
„ arbitratu „ (1).

13. Queſti diritti che voi vedete di tanto in tanto eſercitarſi dal Succeſſor di S. Pietro, ſono tante derivazioni di quei primitivi diritti, ch' ei ſolo eſercitar poteva nella prima età della Chieſa, e avanti che foſſero iſtituiti i Patriarchi, e i Metropoliti. Per lo che ſeguiterete a trovarne delle veſtigia, e dei non piccoli avvanzi anche in tutta la durazione della ſeconda Età; di quella cioè in cui furono nel maſſimo vigore i diritti delle Sedi Patriarcali e Metropolitiche. E tornerete finalmente a veder rivivere nel Papa l' uſo di alcuni ſuoi originali diritti dopo l' eſtinzione dei Patriarcati d' Oriente, e dopo che l' Occidente diviſo in tanti Dominj temporali, mille oſtacoli incominciarono ad opporſi al libero eſercizio dei diritti Metropolitici, i quali perciò ſoffrir dovettero non poca diminuzione. E queſta è quella, che può chiamarſi la terza età in cui ſiamo. Ed ecco come richiedendolo il biſogno, e il maggior ben della Chieſa, torna ſubito a rivivere l' uſo di quei primitivi diritti del Papa, che in fondo non ſoffrono alterazione vernna, perciocchè nè da ſe, nè da altri può alterarſi o diſtruggerſi quello che hli ha dato Gesù Criſto. Ammettono però la diverſità dell' uſo miſurabile col biſogno, e colla maggior utilità dei Fedeli. Tutta l' antichità in ſomma ha conoſciuto e confeſſato; che ſiccome ei nulla può in danno della verità, e in deſtruzion della Chieſa, così tutto può in difeſa di quella, e in edificazione di queſta. *Non in deſtructionem paternæ ſententiæ, ſed potius in defenſionem, atque ultionem, pri-*

(1) Innocent. Papa I. epiſt. 13. ad Rufum Theſſalon. cap. 2. & 3. Vid. & epiſt. 1. ad Anyſium: & Vid. Couſtant. Monitum in epiſt. 8. S. Damaſi.

primam accepit & maximam poteſtatem: nec aliquid contra veritatem, ſed pro veritate plus ceteris ſuis conſacerdotibus poteſt (1). Egli è un Veſcovo Affricano, che della poteſtà del Papa così parlava all' Imperator Giuſtiniano, che abuſava della ſua forza per meſcolarſi negli affari di Chieſa.

14. Da quell' invariabil principio è ſempre nato, che non ſolamente nell' Occidente, ma in tutti i Patriarcati d' Oriente troviamo che i Papi anche in quella ch' io chiamo *Seconda Età*, hanno pacificamente e coſtantemente eſercitato degli atti di giurisdizione or ſopra i medeſimi Patriarchi, or ſopra i Veſcovi di quei Patriarcati, ed or ſopra i Preti delle loro Dioceſi (2). Io vi ho citato non pochi fatti nella quinta e nella ſeſta di queſte lettere, e perciò ſenza prevenirvi con altro, vi prego ſolamente di rammentarvi che S. Pietro Aleſſandrino immediato Succeſſore di S. Atanaſio nella Sede d' Aleſſandria, pregò S. Damaſo Papa, che avvaloraſſe la ſua elezione contraſtata dal partito degli Arriani. L' Imperator Teodoſio pregò il Papa che confermaſſe quella di Nettario Patriarca di Coſtantinopoli, S. Giulio ripoſe nelle loro Sedi S. Atanaſio, Marcello Ancirano, Aſclepa-, e Lucio Veſcovi Orientali ingiuſtamente depoſti dall' Arriana fazione; e S. Innocenzio vi ripoſe il Griſoſtomo (3). Rammentatevi ſimilmente eſſervi ſtato ſempre il coſtume beniſſimo di moſtrato dal P. Tommaſino, che molti Veſcovi anche da lontaniſſimi paeſi veniſſero a Roma per ricevere la loro conſacrazione dalle mani del Papa, come da quelle di Pietro ſteſſo. *Etiam de longinquo veniant ordinandi, ut digni poſſint & plebis & noſtro judicio comprobari*, dicea perciò

(1) Facund. Hermian. lib. 2. cap. 6. sub. init.

(2) Vid. Gregor. Pap. lib. 5. epiſt. 16. ad Mauricium Auguſt. & epiſt. 15. ad Johan. Episc. Conſtantinop. Julius Pap. epiſt. 1. ad Eusebian. n. 18. Socrat. lib. 2. cap. 15. Sozom. lib. 2. c. 8. Epiph. Scholaſt. Hiſt. Eccles. Tripart. lib. 4. c. 6.

(3) Vid. Theodoret. Hiſt. Ec. lib. 4. c. 22. Socrat. lib. 4. c. 37. & lib. 2. c. 15. Sozom. lib. 6. c. 39. & lib. 3. c. 8. Bonifac. Pap. I. epiſt. 15. ad Ruf. & Episc. Maced. c. 6.

ciò S. Siricio fin dal ſecolo quarto (1). E finalmente non dovete porre in obblio l' uſo ch' ebbero ab antiquo i Veſcovi delle più remote contrade d' Oriente, di tributare il dovuto oſſequio alla Primazia di S. Pietro, e ai diritti della di lui Sede, anche colla viſita dei *Sacri Limini*. Imperciocchè io leggo che fin dai tempi di S. Gregorio anche i Patriarchi d' Antiochia, cioè i Veſcovi della terza Sede del Mondo, ſoleano venire a Roma per tal effetto (2).

15. Ma quanto potrei diffondermi ſu queſti fatti, ſe il mio aſſunto lo richiedeſſe, come richiede ch'io ve ne rammenti degli altri che gli ſono più intrinſeci? E primieramente voi non potete ignorare la deſtinazione che il Papa S. Celeſtino fece di S. Cirillo d' Aleſſandria nella famoſa cauſa di Neſtorio Veſcovo di Coſtantinopoli, affinchè munito dell' autorità della Sede Apoſtolica, lo deponeſſe in caſo di pertinacia, e ordinaſſe un' altro in Veſcovo della Città Imperiale „ Auctoritate igitur tecum Noſtræ Se„ dis adſcita, *noſtra vice uſus*, hanc exſequeris diſtricto „ vigore ſententiam, ut aut intra decem dies ab hujus con„ ventionis die numerandos pravas prædicationes ſuas „ ſcripta profeſſione condemnet, & hanc ſe de nativitate „ Chriſti Dei noſtri fidem tenere confirmet, quam & Ro„ mana, & tuæ Sanctitatis Eccleſia, & univerſalis devo„ tio tenet; aut niſi hoc fecerit, mox ſanctitas tua illi Ec„ cleſiæ proviſura„ (3). Or ſecondo le voſtre auliche dottrine molto lontane da quelle dei Santi Padri, a che giovava che il Papa deputaſſe un' altro a far le ſue veci, per deporre un Veſcovo, e ſoſtituirne un' altro in una Sede così grande, qual' era quella della Città Imperiale? A coſa ſerviva dico, quando egli non foſſe ſtato certo che tutta la Chieſa era perſuaſa della di lui ſuprema autorità, come lo dovea eſſere, che niuna per lo contrario aveane l' Imperatore, ſu tal' affare? Infatti lo ſteſſo Concilio Ecumenico di Efeſo, ancorchè conoſceſſe la reità di Giovanni d'An-

(1) Siric. Pap. epiſt. 6. ad divers. Episc. cap. 3. Vid. Thomaſſin. Disciplin. de l'Eglise par. 3. liv. 2. chap. 9. §. 7.

(2) Gregor. Pap. lib. 1. epiſt. 27. ad Sebaſtian. Episc. Rhiziens. quam conferm. cum epiſt. 25.

(3) Cæleſt. Papa I. epiſt. 11. ad Cyrill. cap. 4.

d' Antiochia, e dei Veſcovi del ſuo partito, per le male arti che uſavano in favor di Neſtorio, pure in atteſtato di riverenza verſo la S. Sede non procedette, che provviſionalmente contro di eſſi, e laſciò alla medeſima l' ultimazion del giudizio della loro Depoſizione. Udite come quei Padri parlavano con S. Celeſtino. „ Indignati igitur me„ rito tractavimus quidem æquam tam contra ipſum, quam „ contra alios ſententiam proferre legitime, quam ipſe „ (Johannes) contra leges in eos qui in nullo reprehenſi „ ſunt protulit; aut autem illius temeritatem patientia „ vinceret, licet juſte hoc pateretur & legitime, *ſerva„ vimus judicio reverentiæ tuæ hoc* (1).

16. Non minor riverenza moſtrarono verſo la S. Sede profeſſando gli Statuti della medeſima: *ſequentes in omnibus Apoſtolicam Sedem, & prædicantes ejus omnia Statuta*, i Patriarchi, e tutti i Veſcovi Orientali, che dopo lo Sciſma d' Acacio ſi eleggevano al governo di quelle Chieſe. Perciocchè tutti prima di eſſere conſacrati ſottoſcrivevano un Formolario mandato colà da Roma, col quale ſi condannava il nome d' Acacio, e dei maggiori nemici del Concilio di Calcedonia. *Per libellos ordinandorum Epiſcoporum* ec. (2). Anzi non moſtrarono minor riverenza gli ſteſſi Patriarchi di Coſtantinopoli, quando nell' apice della loro grandezza non ſolo gradirono l' onore d'eſſere deſtinati Vicarj, come lo furon più volte, della Sede Apoſtolica, ma ſoggettandoſi a qualche Veſcovo dello ſteſſo loro Patriarcato, qualora foſſe riveſtito del carattere di Vicario del Papa, come accadeva quando il Patriarca non vegliava quanto avrebbe dovuto ſu i mali, che dominavano in quelle parti, nè era attento a procurarne il rimedio, che dal Papa ſi cercava per altrui mezzo (3). Ma non

(1) Epiſt. ſeu Relatio Synod. Epheſin. ad Cæleſt. Pap. quæ eſt 20. in epiſt. ejusdem Pap. cap. 4.

(2) Vid. Fidei confeſſ. Juſtinian. Auguſt. ad Agapet. Pap. Lab. tom. 4. col. 1801. Vid. S. Hormis. Pap. epiſt. 51. ad omnes Epiſc. Hispan. Lab. tom. 4. col. 1502., & Facund. Hermian. contr. Mocian. infr. init.

(3) Vid. Couſtantium Monach. S. Mauri Præfat. in epiſtol. Rom. Pontif. part. 1. n. 27. & Lequien. Panop. advers. Schism. Græcor. p. 46. & ſeq. & p. 106. & ſeq.

non perdiamo di mira il Papa S. Celeſtino, il quale ſpedì S. Palladio, e poi S. Patrizio in Irlanda, che è quanto dire nell' eſtremità dell' antico mondo, affinchè dopo averli conſacrati Veſcovi, e muniti dell' autorità della S. Sede vi predicaſſero l' Evangelio, e vi fondaſſero Chieſe e Veſcovadi, che in ſeguito furono, come vedremo, ſempre diſtribuiti dal Papa ſteſſo (1), ſenza che per tanti ſecoli ſi ſappia eſſervi ſtato chi abbia avuto l' ardire di tacciarlo di uſurpazione; ma con aver riſcoſſo per lo contrario la più gran lode. Similmente fu lodato da tutta la Chieſa per la Miſſione ch' ei fece in Inghilterra di due ſanti Veſcovi delle Gallie Germano d' Auxerre, e Lupo, affin di combattervi il Pelagianiſmo, portatovi colà o dallo ſteſſo Pelagio, ovvero dai ſuoi diſcepoli. E pure l' Inghilterra in quella ſtagione non era ſenza Veſcovi, come lo fu poſteriormente, nè i Veſcovi delle Gallie credettero di aver baſtante autorità da ſpedirvi due dei lor confratelli, ſenza l' autorità ſuprema del Papa (2).

17. Ond' è che riguardo alle Miſſioni ſtraniere, e i paeſi degl' infedeli, non vi è ſtato, nè vi può eſſere fra Cattolici chi neghi, eſſere un' iſpezione particolare del Papa quella di mandar Operai, e di fondare fra le nazioni di nuovo convertite dei Veſcovadi. Ciò è dimoſtrato colla pratica di tutti i ſecoli, giacchè oltre tutto quello che vi ho detto ſin qui, non debbo laſciare di ricordarvi le Miſſioni di S. Gregorio Magno nell' Inghilterra, e i Veſcovadi ch' ei vi fondò nella ſeconda, o come altri la chiamano, nella terza Converſione di quella grand' Iſola, operata per mezzo del Monaco S. Agoſtino, e di altri uomini Apoſtolici ſpediti da Roma. Lo ſteſſo fece Gregorio Secondo nella Germania, e altri Romani Pontefici nella Svezia, nella Danimarca, nella Pollonia, nella Ruſſia, nelle due Indie, in diverſe parti ſconoſciute dell' Aſia e dell' Affrica, e in tante Iſole dell' Oceano, luoghi tutti, nei quali dai primi ſecoli ſino adeſſo, non vi ſi ſono eretti Veſcovadi, ſe non coll' autorità della Sede Apoſtoli-

ca

(1) Vid. Tillem. sur S. Celeſtin. main articl. 7. & 8.
(2) Vid. Tillem. sur S. Ger-

ca (1). E dove ne ſono ſtati chiamati a parte i reſpettivi Sovrani non è ciò avvenuto che in vigor di quell' armonìa, che paſſando fra il Sacerdozio e l' Imperio, ſi ſono entrambi ajutati per comune loro vantaggio, ed entrambi ſono concorſi al medeſimo punto.

18. So che i Patriarchi Orientali hanno mandato anch' eſſi alcune volte dei Miſſionarj nelle parti degl' Infedeli, dove hanno fondato ancora dei Veſcovadi, ma oltre che ciò per nulla ſuffraga alla pretenſione da voi meſſa in campo, che la fondazione cioè dei Veſcovadi appartenga ai Sovrani, io vi riſpondo primieramente che quei Patriarchi non operarono mai ciò, ſenza la dovuta intelligenza e conſenſo del Romano Pontefice, come appariſce dal ſin qui detto. E poi vi aggiungo che omai eſſendo eſtinti quei Patriarcati, e il groſſo della Chieſa Cattolica eſſendo quaſi unicamente nell' Occidente, dove l' unico Patriarca è ſtato ſempre, ed è il Pontefice Romano, ne viene per conſeguenza, che tutti gli obblighi degli altri Patriarchi ſi ſono riconcentrati in quell' unico ch' è rimaſto, affinchè da eſſo ſi ſuppliſca ai biſogni di tutti, come porta la ſua naturale iſtituzione, e come fu ancora nella prima età della Chieſa. Onde avviene che la Chieſa Romana non riſparmiando veruna ſpeſa, mantiene dei Veſcovi, e altri Sacerdoti Miſſionarj in tutti quegli antichi Patriarcati, affin di conſervare quelle reliquie di Cattoliciſmo che vi è rimaſto, e di accreſcerlo quanto è poſſibile. Naſce tutto queſto da quel principio fondamentale, che vi ho ſpiegato di ſopra num. 11. con S. Bernardo, Pietro d' Alliaco, Gerſone, Almaino, Dottor Maggiore, e Padre Tommaſino; che il Papa cioè ha il peſo, e perciò il diritto di riparare quanto può in tutto il mondo alle mancanze di tutti i Veſcovi, di ſupplire le loro veci, e di provvedere al biſogno di tutte le Chieſe, e di tutti i fedeli.

19. Queſta dottrina così ben fondata ſulla Primizia Univerſale, che G. C. conceſſe a S. Pietro, ſi vede coſtantemente meſſa in pratica in tutte le provincie, o Regni della

(1) Vid. Thomaſſin. de Vet. & Nova Ec. Disc. par. 3. lib. 1. cap. 9. §. 7. & seq. & Petr. Couſtant. Præfat. cit. n. 23, & seq. ad 32.

la Criſtianità, tanto d' Oriente, che d' Occidente. Onde leggiamo che il Pontefice S. Leone ſpedì nell' Affrica un ſuo Vicario per eſaminare l' elezione d' alcuni Veſcovi (1), e comandò la ſoppreſſione d' alcuni piccoli Veſcovadi fondati contro il preſcritto dei Canoni; e che S. Martino primo di queſto nome, contemplando la deſolazione e i biſogni delle Chieſe Orientali per i mali cagionativi dall' Ereſia dei Monoteliti coſtituì ſuo Vicario in tutto l' Oriente il Veſcovo di Filadelfia Giovanni, dandogli le facoltà di ordinar Veſcovi, Preti, e Diaconi Cattolici in tutti quei luoghi, nei quali vi era il biſogno, e ſpecialmente nei due Patriarcati di Geruſalemme e di Antiochia „ Ut ſic propе-
„ rans in Domino, ea quæ deſunt corrigas, & conſtituas
„ per omnem Civitatem earum, quæ Sedi tum Hieroſoly-
„ mitanæ, tum Antiochenæ ſubſunt, epiſcopos, & pre-
„ sbyteros, & diaconos: hoc tibi omni modo facere præci-
„ pientibus nobis ex Apoſtolica auctoritate, quæ data eſt
„ nobis a Domino per Petrum ſanctiſſimum, & Principem
„ Apoſtolorum, propter anguſtias temporis noſtri, & preſ-
„ ſuram gentium..... Dolor enim mihi eſt magis, & in-
„ ceſſabilis moleſtia cordi meo, quoaduſque per veſtrum in
„ Chriſto ſtudium, hoc opus abſolutum videam. Quan-
„ doquidem hoc & prius Apoſtolica hæc Sedes fieri præce-
„ pit per memoratum Stephanum, dilectum coepiſcopum
„ noſtrum. Sed hoc ſalutare propoſitum ad effectum veni-
„ re prohibuerunt, qui talia prohibere dignos ſeipſos præ-
„ ſtiterunt: qui pro arbitratu ſuo, ea quæ ædificationis
„ ſunt, nota ei omnino non fecerunt, nempe præcepta
„ demandatæ vicis Apoſtolicæ hujus Cathedræ, quibus juſ-
„ ſus eſt electiones ibi facere eorum, qui ad curam Chri-
„ ſtianiſſimi populi deligendi ſunt: Solummodo autem ei
„ ſignificarunt de Depoſitione ec. „ (2). Or io non leggo mai, che i Greci anche più arrabbiati contro di Roma, abbiano contraſtato a S. Martino l' autorità, che in mezzo a un numeroſo Concilio di Veſcovi tutti conſenzienti, afferfer-

(1) Leo Pap. epiſt. 1. n. 1. epiſt. 7. edit. Quesn. Vid. Petr. Couſt. Mach. S. Mauri in Præfat. ad Epiſt. Rom. Pontif. par. 1. n. 27.

(2) Martin. Pap. ad Johan. Episc. Philadelph. epiſt. 5. Lab. tom. 6. col. 20. & 21.

fermava di avere. Trovo bensì che gl' Imperiali perſeguitarono il ſanto Papa ſino alla morte, ch' egli ſoffrì con maraviglioſa coſtanza, ma non gli negarono l' autorità, che per lo contrario volevano per forza impiegare in conferma dei loro errori. E trovo poco dopo che un' altro Imperator di Coſtantinopoli, più Criſtiano dell' iniquo perſecutore di S. Martino, ſcriſſe al Papa S. Leone Secondo per pregarlo a ſpedire in Oriente un ſuo Apocriſario, il quale riſedendo nella regia città, munito dell' autorità della S. Sede, provvedeſſe a tutti i biſogni di quelle Chieſe. *Hortamur porro veſtram ſacratiſſimam ſummitatem, ut quam primum mittat deſignatum ab ea Apocriſarium, ut is in Regia, & a Deo conſervanda noſtra Urbe degat, & in emergentibus ſive dogmaticis, ſive canonicis, ac prorſus in omnibus Eccleſiaſticis negotiis, Veſtræ Sanctitatis exprimat, ac gerat perſonam* (1). Da ciò argomentate, Signore, qual foſſe anticamente nelle Chieſe Orientali l' autorità dei Nunzi del Papa, che a' tempi noſtri non ſi ha fra noi la vergogna di tacciare d' uſurpazione.

20. Se poi diamo un' occhiata ai regni d' Occidente, e del Settentrione, oltre i fatti che vi ho recato di ſopra, noi la troveremo meſſa in pratica infinite altre volte con plauſo univerſale di tutta la Chieſa. E per verità chi è che non legga in tutte le Storie di Francia l' erezioni diverſe di Veſcovadi, e di Metropoli, che i Romani Pontefici hanno fatte in quel Regno? Chi è che non ſappia come i Papi abbiano ſpeſſo conferita la dignità e la giuriſdizione di Metropolita e di Primate, ora a quello, e ora a quell' altro Veſcovo, ſecondo i biſogni diverſi, e la maggior utilità della Chieſa, che ſi ha in mira coſtantemente? Per la qual coſa ſi ſon veduti in tutti i tempi i più ſanti, e più dotti Veſcovi di Francia, di Spagna, d' Italia, di Germania, di Danimarca, di Svezia, di Pollonia, d' Ungheria, d' Inghilterra, e di altri Regni prendere molto a cuore l' ingrandimento d' una qualche lor Chieſa, e implorarne perciò con caldiſſime iſtanze dalla S. Sede i privilegi

(1) Epiſt. Imperat. Conſtantin. Pogonat. ad Leon. Pap. ad calc. Concil. Conſtantinopol. III. Lab. tom. 6. col. 1104.

opportuni. Osservate di fatti come i Vescovi delle Gallie nell' anno 788., che vuol dire mille anni sono, coll' assistenza d' un Legato Apostolico per nome Desiderio, adunati nel Concilio di Narbona, non determinarono i confini della Diocesi Narbonese, che dipendentemente dal medesimo; E quindi per dimostrare la libertà della Chiesa contro qualsivoglia violenza della Potestà Secolare, decretarono: *Quod si Laica Potestas in hoc se per atrocitatis violentiam miscuerit, nisi a temeraria præsumptione se citissime subtraxerit satisfaciendo quod deliquit, digna ultione totius anathematis sit undique & ubique multatus, Domini Nostri Jesu Christi, & nostra auctoritate vigente.* (1)

21. Pochi anni dopo, cioè nel 794. il Concilio di Franchford composto d' un grandissimo numero di Vescovi d' Italia, di Francia, e di Germania contestò in favor della S. Sede il medesimo ossequio, e gli stessi diritti, ch' essa in addietro avea sovente praticato già in Francia nell' erezione, ampliazione, e distribuzione dei Vescovadi, Udite il canone ottavo. „ De altercatione Ursionis Vien-
„ nensis Episcopi, & Elisanti Arelatensis Episcopi, lectæ
„ sunt epistolae beati Gregorii, Zosimi, Leonis, & Sym-
„ machi, quæ definierunt eo quod Viennensis Ecclesia
„ quatuor suffraganeas habere sedes deberet, quibus illa
„ quinta præemineret, & Arelatensis Ecclesia novem suf-
„ fraganeas habere deberet, quibus ipsa præemineret.
„ De Tarentasia, vero, & Ebreduno, sive Aquis, le-
„ gatio facta est ad Sedem Apostolicam; & quidquid per
„ Pontificem Romanæ Ecclesiæ definitum fuerit, hoc te-
„ neatur „ (1).

22. Circa il medesimo tempo il Sovrano d' Inghilterra Kenulfo, d' accordo con tutti i Vescovi del suo Regno, scrisse al Pontefice S. Leone Terzo, onde poterne coll' autorità della S. Sede regolar le Diocesi. Udiamo il tenor della lettera, perchè non lascia d' essere ben rimarcabile per più versi. „ Quid etiam dulcissime cum omnibus
„ Episcopis nostris, & cujuscumque apud nos dignitatis
„ deprecor, ut nobis de multimodis inquisitionibus, su-
„ per

(1) Concil. Narbon. apud Lab. tom. 17. col. 964.

(2) Concil Francoford can. 8. Lab. tom. 7. col. 1059.

„ per quibus maximam ſubtilitatem Veſtram dignum du-
„ ximus perquirere, benigne reſpondeas, ne ſanctorum
„ traditio Patrum, & ab illis tradita nobis regula quaſi in-
„ cognita per aliquid vitietur in nobis, ſed ſermo tuus di-
„ rectus nobis in caritate & manſuetudine veniat, ut per
„ Dei miſericordiam profuturum in nobis perficiat fru-
„ ctum. Primum namque eſt quod Pontifices noſtri
„ ac peritiſſimi quique in nobis, dicunt, quod contra
„ canones, & Apoſtolica Statuta, quæ nobis a Patre bea-
„ tiſſimo Gregorio dirigente ſtatuta ſunt, ſicut vos ſcitis,
„ auctoritas Dorobernenſis Metropolitani in duas ſcindi-
„ tur parochias, cujus (eodem Patre mandante) ditio-
„ ni ſubjacere debent Epiſcopi duodecim, ſicut per Ec-
„ cleſias noſtras legitur in epiſtola, quam fratri, & coe-
„ piſcopo Auguſtino direxit, de duobus Londoniæ & Ebo-
„ racæ Metropolitanis Epiſcopis, quam etiam apud vos
„ haberi non dubitamus... Cujus itaque, ſicut vos ſci-
„ tis, dignitatis honorem primum Rex Offa, propter
„ inimicitiam cum Venerabili Lamberto & gente Can-
„ tuariorum acceptam, avertere, & in duas parochias
„ diſſipare niſus, & piiſſimus coepiſcopus & anteceſſor
„ veſter Hadrianus rogata prædicti Regis facere cœpit,
„ quod prius nemo præſumpſit, & Merciorum Præſulem
„ pallio extulit. Neutrum tamen ex his culpamus ec. „ (1)
Dal tenore di queſta lettera, imparate dunque, Signore qual Dottrina inſegnavaſi nella ſcuola della Chieſa Cattolica ne' tempi antichi, circa i diritti che ha il Papa ſull' erezione e diſtribuzione dei Veſcovadi, e circa quei che ora pretendete appartenere ai Sovrani del Secolo. E volendo vedere le voſtre novità condannate dai medeſimi Veſcovi d' Inghilterra anche prima del Re Kenulfo, tornate più in dietro a leggere gli atti di due Concilj più antichi, che ci rimangono. In uno i Veſcovi di quel Regno proteſtano, ſul punto di cui trattiamo, di eſeguire in tutto e per tutto gli ordini e le iſtruzioni della S. Sede, e nell' altro eſortano colla maggior energia i loro Sovrani Elfuvaldo, e Offa a non pretendere d' ingerirſi ſo-

(1) Kenulf. Rex epiſt. ad Leon. 2109.
Pap. III. Lab. tom. 7. col.

pra tali materie con ridurre la Chieſa ſpoſa di G. C. ſotto il giogo d' una vil ſervitù (1).

23. Nella ſteſſa Inghilterra io potrei rammentarvi un S. Anſelmo, un S. Tommaſo di Cantuaria, un S. Lanfranco, e tanti altri ſantiſſimi Veſcovi, i quali ricorſero alla S. Sede per il medeſimo fine, e implorarono da eſſa diverſi privilegj alle Sedi di quel Regno; ma per non allungarmi ſovverchiamente voglio, che paſſiamo a vedere molti ſecoli prima coſa ſi credeſſe colà ſopra un tal punto di giurisdizione del Papa, innanzi che foſſe cognito il celebre falſator delle Decretali. Mi luſingo che baſtar vi debba l' eſempio d' un S. Malachia; perciocchè la di lui mirabile ſantità è ſtata da tutto il mondo così deciſivamente riconoſciuta, che la più sfacciata incredulità non ha ardito di contraſtarla. E la ſola teſtimonianza d' un San Bernardo che ne ſcriſſe la vita, ſervirebbe a ſmentire chiunque aveſſe una tal' audacia. Udite dunque coſa ci ha egli laſciato ſcritto di quell' uomo maravigliоſo: „ Ro„ mam proficiſci deliberat, maxime quod Metropoliti„ cæ Sedi deerat adhuc, & defuerat ab initio pallii uſus „ quod eſt plenitudo honoris. Et viſum eſt bonum in „ oculis ſuis, ſi Eccleſia, *pro qua tantum laboraverat*, „ quem hactenus non habuerat, ſuo acquireret ſtudio & „ labore. Erat & altera Metropolitica Sedes, quam de „ novo conſtituerat Celſus prædeceſſor, primæ tamen Se„ di, & illius Archiepiſcopo ſubdita tanquam Primati. „ Et huic quoque optabat nihilominus Pallium Malachias, „ *confirmarique authoritate Sedis Apoſtolicæ prærogati„ vam*, quam beneficio Celſi adipiſci meruerat: „ Ce „ paſſage (dice il celebre P. Tommaſſino) merite quel„ que reflexion 1. On y voit le plus humble & le plus „ penitent de tout les Prelaſt quitter ſon Egliſe, & s' en „ aller a Rome pour y demander le Pallium què ſes pre„ deceſſeurs n' avoient jamais eu, & faire confirmer ſa „ Primatie. Il y auroit autant d' ignorance que de mali„ ce, a concevoir le moindre ſoupçon du monde, con„ tre

(1) Vid. Concil. Cloveshov. 2. Excerptiones Egberti Ep. Eborac. cap. 23. Lab. tom. 6. col. 1588. Et Concil. Calchuthen. cap. 11. Lab. ibid. col. 1866.

„ tre la modeſtie & l' humilitè de Saint Malachie. 2. Cet-
„ te Primatie d' Irlande avoit eſtè ètablie par le predeceſ-
„ ſeur de Saint Malachie, lors qu'il erigea une ſeconde Me-
„ tropole oans l'Irlande Saint Malachie meſme ne crut pas
„ que cet etabliſſement de Primatie & de Metropole pùt eſtre
„ ſolide ny de durrèe s'il n'eſtoit confirmè par le Siege Apo-
„ ſtolique. Ainsì l'on voit comme toutes lees preemi-
„ nences dans l' Epiſcopat ont eſtè ou derivèes du ſaint
„ Siege, comme de leur ſource, & s'y ſont enfin reu-
„ nies, comme a leur Centre ec. „ (1).

24. Quell' ultima conſegnenza che per modo di epifonema ha il Tommaſino egregiamente dedotto dai fatti che avea gia riferito, deriva neceſſariamente da quel fondamentale principio, che per naturale, e primitiva iſtituzione di Criſto, l' unico Superiore de' Veſcovi, è il Succeſſor di S. Pietro, come quelli fu l' unico Superiore degli altri Apoſtoli. Onde avviene che tutte l' altre Superiorità e gli altri Gradi, che ora la Chieſa Univerſale, ora il ſolo Capo della medeſima, coll' andare del tempo han creduto bene d' iſtituire, ſono a quel grado Primo ſubordinati, e a quello debbon cedere il luogo ogni volta che il maggior biſogno così richiede. Noi lo abbiam veduto in pratica in Oriente, lo abbiam veduto nell' Illirico e in tutta la Grecia, lo abbiam veduto nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Inghilterra; e ora lo vedremo nella Germania, e negli altri Regni del Nord.

25. Fu nel principio del ſecol' ottavo, e prima che la Chieſa Romana acquiſtaſſe verun temporale dominio nelle provincie che le furon poſcia donate, quando il monaco Winfredo Ingleſe di nazione fu ordinato prete, e ſpedito da S. Daniele di Vinceſtre ſuo Veſcovo, affinchè riceveſſe dalle mani del Papa la facoltà di predicar l' Evangelio alle nazioni infedeli. S. Gregorio Secondo che allor ſedeva nella Cattedra di S. Pietro, lo ricevette corteſemente, lo ammiſe più volte alla ſua udienza, e ne conobbe veramente lo Spirito Apoſtolico. Onde gli cambiò il nome di Winfredo in quello di Bonifazio, e tanto coll'oracolo della viva voce, che per via di lettere, gli diede la facoltà di portar

la

(1) Thomaſſ. Disciplin. de l'Eglise par. 4. l. 1. chap. 12. §. 8.

la luce dell' Evangelio a quante nazioni infedeli aveſſe mai potuto. Incamminatoſi egli dunque alla volta della Germania, il Papa non iſtette molto a udire ottime nuove dei copioſi frutti della di lui predicazione. Perlochè S. Gregorio vide il biſogno di richiamarlo a Roma per maggiormente aſſicurarſi della dottrina, ch' ei predicava, per dargli nuove iſtruzioni, e per innalzarlo all' onore del Veſcovado. Tornato a Roma Bonifazio, il Papa trovò che la dottrina era ſaniſſima, lo conſacrò Veſcovo, lo confortò a ſeguitare l' impreſa a cui Dio lo chiamava, e lo rimandò in Germania. Iddio ſeguitò a benedire le fatiche di quell' uomo veramente Apoſtolico, il quale uſando di quell' autorità che avea ricevuta dal Papa, fondò Chieſe, e Veſcovadi, ma ſempre in nome di colui, dal quale tutto riconoſceva (1). Udiamo pertanto coſa gli ſcriſſe Gregorio Terzo ſucceduto al Secondo di queſto nome nella Cattedra di S. Pietro. „ Præcipimus ut juxta ſacrorum „ canonum ſtatuta, ubi multitudo excrevit fidelium, ex „ vigore Apoſtolicæ Sedis debeas ordinare Epiſcopos: pia „ tamen contemplatione, ut non vileſcat dignitas Epi- „ ſcopatus „ (2).

26. In fatti dopo la morte di Gregorio III., S. Bonifazio ſcriſſe al di lui immediato Succeſſore S. Zaccaria, per dargli conto d'aver eretto tre Veſcovadi, e per impetrarne la neceſſaria conferma. *Hæc tria loca propria auctoritate & charta Apoſtolatus veſtri roborari & confirmari diligenter poſtulamus ec.* (3). Indi gli ſignifica eſſere ſtato invitato da Carlomanno a portarſi negli ſtati dei Franchi, per riordinarvi gli affari Eccleſiaſtici, ripriſtinare le Chieſe, ch' eran prive di Veſcovi, e riſtabilirvi la Diſciplina Eccleſiaſtica coll' autorità della Sede Apoſtolica, di cui v'era biſogno, e che implora per tal' effetto. E' orribile il quadro, ch' ei gli fa perciò dello ſtato miſerabile di quelle Chieſe. „ Modo autem maxima ex parte per civitates, „ Epi-

(1) Vid. Mabil. Annal. Bened. tom. 2. lib. 20. §. 1. & ſeq. & §. 27. & ſeq.

(2) Gregor. Pap. III. ad Bonifac. epiſt. 1. Lab. tom. 6. col. 1468.

(3) Epiſt. Bonifac. ad Zachar. Pap. n. 1. Lab. ibid. col. 1495.

„ Epiſcopales ſedes traditæ ſunt *Laicis cupidis* ad poſſiden-
„ dum, vel adulteratis clericis, ſcortatoribus & publicanis ſæ-
„ culariter ad perfruendum. Nam ſi per verbum veſtrum
„ hoc negotium, Duce rogante ſupradicto; movere &
„ incipere debeo, *præceptum & judicium Apoſtolicæ Se-*
„ *dis* cum canonibus Eccleſiaſticis præſto habere cu-
„ pio (1).„ Per lo che S. Zaccaria gli diede licenza di portarſi nel Regno dei Franchi, e di provvedere ai biſogni di quelle Chieſe, confermò l' erezione dei tre Veſcovadi ſuddetti, e gli riſpoſe del tenore ſeguente. *Quæ poſciſti abſque mora concedi patimur, & ſtatuimus per Apoſtolicam auctoritatem Epiſcopales illic eſſe Sedes, quæ per ſucceſſionem Epiſcopos mereantur, & populis præſint ec.* (2).

27. Qualche tempo dopo il medeſimo Papa S. Zaccaria pregato dai Principi Franchi, ereſſe la Chieſa di Colonia in Metropoli; e ne ſcriſſe a S. Bonifazio nella ſeguente maniera. „ De civitate namque illa, quæ nuper
„ Agrippina vocabatur, nunc vero Colonia, juxta pe-
„ titionem Francorum, *per noſtræ auctoritatis præceptum*
„ nomini tuo Metropolim confirmavimus, & tuæ San-
„ ctitati direximus pro futuris temporibus ejusdem Me-
„ tropolitanæ Eccleſiæ ſtabilitatem (3)„. Variarono però le circoſtanze, le quali ſi vedono nella lettera decima dello ſteſſo Papa, e i medeſimi Principi Franchi Carlomanno e Pipino ſpedirono a Roma una Legazione, affin di pregare S. Zaccaria, che voleſſe erigere in Metropoli la Sede di Magonza in favore dello ſteſſo S. Bonifazio, e conferirle il Primato ſopra tutte l' altre Chieſe della Germania. „ Ut ejus dignitas (Bonifacii) eſſet eminentior,
„ ſtatuerunt iidem Principes Eccleſiam Moguntinam, quæ
„ tum alteri ſubjecta erat, in totius Germaniæ Metropo-
„ lim provehere: miſſaque mox Legatione, a Romano Pon-
„ tifice id impetrarunt„ (4). Ma conviene aſcoltare lo ſteſ-

(1) Bonif. ibid. n. 2.
(2) Zaccar. Pap. ad Bonifac. epiſt. n. 1. & ſeq. Lab. ibid. col. 1498. & ſeq.
(3) Zachar. Pap. ad Bonifac. epiſt. 9. Lab. tom 6. col. 1517.
(4) Concil. Germanic. III apud Lab. tom. 6. col. 1556.

ſteſſo Papa per conoſcere l' eſtenſione dei di lui diritti ſopra il punto dell' erezione e diſtribuzione dei Veſcovadi. Or ecco come ſul propoſito di Magonza egli ne ſcriſſe al medeſimo S. Bonifazio. „ Sed & in provincia Francorum „ noſtra vice concilium egiſti, & juxta canonum inſtituta, „ Deo eis annuente, omnes flexi ſunt obedire. Et dum „ in his piis operibus occupata eſſet fraternitas, nuncus„ que cathedralem ſedem minime ſibi vindicavit. At vero „ ubi Deus prædicationem tuam auxit, obtinere voluiſti „ ut tibi Cathedralem Eccleſiam vel ſucceſſoribus tuis con„ firmare debeamus, iuxta eorumdem filiorum Francorum „ petitionem. Et idcirco beati Petri Apoſtoli auctoritate „ ſancimus, ut ſupradicta Eccleſia Moguntina perpetuis „ temporibus tibi & ſucceſſoribus tuis in Metropolim ſit „ confirmata; habens ſub ſe has quinque civitates, ideſt „ Tungris, Coloniam, Wormatiam, Spiraciam, & Tre„ ctis, & omnes Germaniæ gentes, quas tua fraternitas „ per ſuam prædicationem Chriſti lumen agnoſcere fecit. „ His a nobis definitis, per hujus confirmationis pagi„ nam, in tua Eccleſia perpetuis temporibus pro ſui con„ firmatione conſervandam eſſe mandamus „ (1).

28. Dalla Germania paſſando agli altri Regni del Settentrione, abbiam dallo Storico Adamo, che Adalberto Arciveſcovo d' Amburgo; ricevette dal Papa una giurisdizione univerſale ſopra i medeſimi affin di potervi erigere, anche indipendentemente dai principi riſpettivi, quanti Veſcovadi aveſſe creduto neceſſarj al vantaggio della Chieſa, e conſacrarvi quei Veſcovi, che richieder poteſſe il maggior ben dei fedeli. „ A Papa meruit hoc dignitatis „ privilegium, ut totum *jus ſuum* Domnus Apoſtolicus „ illum transfunderet, ſucceſſoresque ejus; adeo ut ipſe „ per totum Aquilonem, in quibus locis opportunum vi„ debatur, ſæpe *invitis Regibus* Epiſcopatus inſtitueret, „ ordinaretque Epiſcopos, quos ex Capella ſua vellet ele„ ctos „ (2). E il ſanto Re d' Ungheria Enrico credendo che

(1) Zachar. Pap. epiſt. 13. ad Bonifac. Ubj supra col. 1527.
(2) Adam. lib. 4. cap. 26. Vid. & lib. 3. c. 34. & 35. Baron. ad an. 1053. n. 45. 46. & ad an. 1067. n. 17. Thomaſſin. Discipl. de l'Eglis. par. 4. lib. 1. cap. 13. §. 2.

che foſſe coſa utile al maggior bene del ſuo Regno l' erigere in Metropoli la Sede di Strigonia, con ſottoporle dieci Veſcovadi del medeſimo Regno, *ricorſe* (dice il P. Tommaſſino) *alla Prima ſorgente delle Dignità Eccleſiaſtiche*, affinchè il tutto ſi faceſſe coll' autorità del Papa da cui dipendeva. „ Miſit ad Petri limina, ut Petri Succeſſor Strigonienſem Eccleſiam ſua authoritate Metropolim conſtitueret, reliquos Epiſcopatus ſua benedictione muniret, ipſum Ducem Regio Diademate „ cohoneſtaret „ (1).

29. Da tutti i fatti narrati, e da tutte le dottrine preſe da' Santi Padri, ovver da Scrittori graviſſimi, e in verun conto ſoſpetti ai nemici della S. Sede, chiaro dunque ſi vede che la *miſura della pienezza del potere del Papa* è, dice il Tommaſſino, *la giuſtizia, l' utilità, e la neceſſità della Chieſa*, *Ratio*, *Utile*, *Neceſſe*, come inſegnò S. Bernardo, e con lui Gerſone, e gli altri Dottori Franceſi ſopra citati (2): Non il Diſpotismo, l'Aſſoluta Monarchia, l'ambizione d' eſſere il ſolo, e l' univerſale Veſcovo di tutta la Chieſa, e il prurito di ridur gli altri Veſcovi alla condizione di ſuoi Vicarj o ſuoi Cappellani; come piace di calunniare ai moderni Novatori, che all' ombra d' una tale impoſtura ſi fanno ſtrada a negare il Primato di giurisdizione, e a ſpogliarlo di tutti i diritti che gli appartengono per iſtituzione Divina. E per verità lo ſteſſo Innocenzo Terzo non riſpoſe diverſamente da S. Bernardo al Re di Boemia, che gli chiedeva la grazia di erigere in Metropoli la Sede di Praga. Quel Sovrano deſiderava ciò, affinchè in avvenire i Re di Boemia, non doveſſero farſi coronare da un' Arciveſcovo fuori del Regno, com' era ſtato per lo paſſato, avendoli ſempre coronati quel di Magonza. Ma il Papa prima di ſecondare le iſtanze di quel Sovrano, gli riſpoſe in queſta maniera. „ Siquidem oſtendenda nobis eſt prius,& *urgens neceſſitas*, „ *& utilitas evidens*, *quæ fieri hoc expoſcat*; facultas & „ voluntas Eccleſiæ, in qua ſedes Metropolitica debet ſtabiliri; & utrum in Bohemia diœceſes poſſint ſtatui com-

„ pe-

(1) Surius 20. Auguſt. c. 7. 16. (2) Ved. ſopra n. 11. Vid. Thomaſſin. loc. cit.

„ petenter, ſtatuendæ. Metropoli ſupponendæ Præterea „ convenienda & commonenda ſuper hoc eſt Eccleſia Mo- „ guntina ec „ (1).

30. E' certo in ſomma che l' Oriente e l' Occidente, il Settentrione e il Mezzogiorno ha avuto ſempre biſogno dell' autorità e della protezione della S. Sede, per iſtabilire le Metropoli Eccleſiaſtiche, per conſervare i loro diritti, e per non laſciarle ſoverchiare dalle mire ambizioſe dei prepotenti. Senza che ſalghiamo di nuovo ai ſecoli più remoti, e ch' io vi torni a parlare delle fatiche ſpeſe dai Romani Pontefici, per mantenere agli antichi Patriarchi d'Oriente, e a diverſe Chieſe Metropolitane di quelle contrade, gli antichi loro diritti, nei ſecoli di mezzo quanto non fatigò Leone Nono per mantenere all' Arciveſcovo di Cartagine tanto decaduto dall' antica grandezza, quel più che potevaſi di ſplendore? E Onorio Secondo non fu quello che reſtituì all' Arciveſcovo di Tiro gli antichi ſuoi Suffraganei, mentre che ſottomiſe lui ſteſſo al Patriarca di Geruſalemme, com' erano ſtati nei ſecoli addietro i ſuoi predeceſſori? (2) Poco tempo dopo troviamo in Francia che un Santo Veſcovo di Toloſa in lingua del paeſe chiamato Touques, vedendo che per l' immenſa vaſtità della ſua dioceſi era molto difficile il governarla con quell' attenzione ed eſattezza che ſi richiede, pensò che foſſe bene dividerla in più Veſcovadi, e riſolvette di proccurarne l' effettuazione. Si rivolſe dunque alla S. Sede, nella quale ſapeva riſedere il diritto; ma Innocenzio Terzo, che allor reggeva la Cattedra di S. Pietro, non giudicò ben fatto in quelle circoſtanze di compiacerlo: perciocchè non ſarebbe ſtato bene diminuire le ricchezze e il potere d' un Vescovo, che ne faceva così buon uſo in reprimere gli Albigeſi (3). Ma cambiate le circoſtanze, fece poi altro Pontefice quello che ricusò di fare Innocenzo Terzo. E poſteriormente anche Carlo Quinto Re di Francia fece iſtanza a Gregorio XI. per far erigere in Metropoli la Città di Parigi (4); come poi fece Filip.

(1) Rainald. ad an. 1204. n. 53. 15. §. 20.
(2) Vid. Thomaſſin. Discipl. de l' Eglise par. 4. lib. 1. c. (3) Thomaſſin. loc cit. §. 16.
(4) Thomaſſ. ibid. §. 17.

lippo Secondo Re di Spagna in favore della Città di Cambray (1).

31. Ma che ſerve citarvi degli eſempj così vicini, quando voi ſteſſo perchè appunto gli vedete nella coſtante pratica della Chieſa ſino al tempo proſente vorreſte che ſi cambiaſſe metodo, e il Sovrano temporale in ogni ſtato la faceſſe da Papa? Per lo che io vi ho fatto toccare con mano che il voſtro nuovo ſiſtema è contrario a quello che G. C. ha voluto dare alla Chieſa ſua, nè troverete mai la maniera di liberarvi dagli argomenti, che vi ho recato, ſe pur non penſaſte di fare quello che fecero i Greci Sciſmatici, e gli Anglicani, quando ſi ſepararono dalla Chieſa Romana. Per lo che non ſarà inutile ch'io ſu queſto propoſito vi ponga qui nel ſuo latino Originale un belliſſimo ſquarcio della robuſtiſſima terza lettera, che il dottiſſimo Padre Maeſtro Mamachi con plauſo univerſale di tutti i veri Cattolici, e con diſpiacere di quei che amano ſoltanto di farſi credere per tali, ha ultimamente pubblicato contro l'empio libercolo *Quid eſt Papa?* §. 6. tom. 1. p. 206. & ſeq. Egli parla così a quell' Autore.

32. „ Jam de ordinationibus Epiſcoporum quod adjungis, quale tandem eſt? Annon S. Cornelius Papa, depoſitis Epiſcopis, qui Novatiano manus impoſuerant, „ ſucceſſores eorum ordinavit, in eorumque Eccleſias miſit, ut Epiſcopatus ibidem munere fungerentur (2), „ non modo non repugnante Cypriano, ſed quæ a Cornelio ipſo geſta fuerant laudante? Novatianus vero „ qui in Pontificatum invadere tentarat, an Epiſcopos non „ creavit permultos, eoſque in varias provincias ire juſſit „ in iiſque cathedras regere Epiſcopatus? Auſus ne id ille fuiſſet, niſi cognitum ei perſpectumque fuiſſet, fieri „ tale quidpiam a Romano Pontifice potuiſſe qualem ſe „ ille eſſe jactabat? S. Cyprianus eccleſiaſticæ diſciplinæ „ cum primis tenax non quo id fieri nequiviſſe jure a Romano Antiſtite putaret; ſed eo reprehendit, quo a „ ſchiſmatico factum eſſet, qui tot Epiſcopis inductis, „ ſcin-

(1) Thomaſſ. ibid. §. 18.
(2) S. Cornel. epiſt. 11. ad Fab. Antioch. apud Couſtan. epiſt. Roman. Pontif. tom. 1. p. 147. edit. Paris. 1721.

„ ſcindere conaretur Eccleſiæ unitatem (1). Quid? Si-
„ ricius Papa eccles. ſeculo IV. annon tollendarum abuſio-
„ num cauſa, epiſt 6. ad diverſos Episcopos ſcripſit, ut
„ ſacrorum electi præſides *Romam de longinquo etiam*
„ *aliquando venirent ordinandi, ut digni eſſent plebis,*
„ *ſuoque judicio comprobari* (2)? Quotus autem quiſque
„ fuit qui hoc fuiſſe ſecus atque jus poſtularet, factum
„ diceret? Nemo profecto. Mitto quæ Bonif. I. (3),
„ S. Gregorius Magnus (4), Hadrianus I. (5) eadem
„ de re monumentis mandarunt litterarum. Nam recen-
„ tiora perſequi non vacat, quæ & inculta ſunt, & lon-
„ gam poſcunt orationem.....

33. „ De Epiſcopatibus aut recens inſtitutis, aut di-
„ viſis ec. non eſt cur multis te morer (6). Hoc au-
„ tem ex te quæram: quem tu auctorem ſequare?
„ Thomaſſinum; inquies, ſed is contra te vehementer
„ pugnat. Nam *benemultas Epiſcopales ſedes*, inquit, *jam*
„ *inde ab incunabulis Eccleſiæ ab Antiſtitibus Romanis*
„ *conſtitutas fuiſſe, prolixe docui par. 1. lib. cap. 14.*,
„ *& par. 2. lib. 1. cap. 11. Quin etiam primitus fuiſſe*
„ *oſtendi Apoſtolicæ poteſtatis exuberantiam quæ in Apo-*
„ *ſtolica Sede principaliter reſidet*. Quod ſi pergas a
„ Thomaſſino præſidium petere, jam tibi ab eo reſpon-
„ ſum putato ita, ut reſponſum fuit alteri neſcio cui qui
„ non dubitarat ei ſimilia tuis iſtis adſcribere. *Ne mihi*
„ *hanc aſperges maculam, quaſi, me auctore, ſola con-*
„ *ſuetudine, non etiam principali poteſtate nititur Roma-*
„ *nus Pontifex in erigendis Epiſcopatibus novis. Contra-*
„ *rium prorſus docui in locis citatis*. Addit enim ibid.
„ Tho-

(1) Cypr. epiſt. 55. alias 52. ad Antonian. pag. 112. edit. Oxon. an. 1682.

(2) Siric. Pap. epiſt. 6. cap. 3. apud Couſt. pag. 661.

(3) Bonifac. Pap. epiſt. ad Ep. Maced. tom. 2. Concil. pag. 1127. edit Paris. 1714.

(4) Gregor. Pap. lib. 2. epiſt. 39. ad Cler. & Pleb. Croton. pag. 136. edit. Venet. an. 1770. tom. 7.

(5) Hadr. Pap. I. epiſt. ad Conſtant. & Iren. Imper. Concil. 7. Act. 2. an. 787. Concil. tom. 4. p. 93.

(6) Vid. S. Hilar. Pap. epiſt. ad Veran. tom. 2. Concil. p. 791. & seq. S. Gregor. lib. 1. epiſt. 8. p. 12. edit. Venet. cit. tom. 7. epiſt. 44. lib. 4. p. 142.

„ Thomaſſ. not. 4. *Non eam poteſtatem a Conciliis pro-*
„ *vincialibus, vel accepit, vel extorſit Romanus Pon-*
„ *tifex; ſed quam ſemper habuerat, quam alicubi exer-*
„ *cuerat, eam, ſuperſedentibus conciliis provincialibus.*
„ *cœpit ubique terrarum ſolus exercere.* Vis ne clarius?
„ Age vero qui conſtituere Epiſcopatus novos jure ſuo
„ poteſt, quid obſtat, quin dividere jam conſtitutos queat
„ aut diviſos conjungere ſi tempus, & ratio moneat? At
„ Patres, inquies. Qui? Indicato unum aliquem. Nul-
„ lum nominas. Qui autem nomines, quum eorum in-
„ ventus ſit nemo, qui hoc uſquam poteſtatis genus Pon-
„ tifici Romano negaverit; fuerint autem contra perplu-
„ res, qui ei, primatus cauſa, & delatum agnorint, &
„ eidem jubenti duxerint eſſe parendum? Non heic ego
„ Alexandrum Antiochenum Antiſtitem ab innocentio I.
„ P. M. an. 415. reſponſa his de rebus petentem comme-
„ morabo (1), neve Epiſcopos ſeculo eodem quinto,
„ Zoſimo, Cæleſtino, Leoni de finibus Diœceſeon ſta-
„ tuentibus paruerunt, quod non feciſſent, ſi juris id
„ ipſorum eſſe non cenſuiſſent (2). Præterea ceteros,
„ quorum eſſe numerum ſane magnum intelligo. Exem-
„ plis me continebo eorum, qui Cæleſtino eidem (3) de
„ Hiberniæ paroeciis decernenti, ac Gregorio Magno
„ Minturnenſem Diœceſim Formienſi, Miſenatem Cuma-
„ næ, Trium Tabernarum Velitranæ, S. Anthemianam
„ Nomentanæ, & Carinenſem Rhegienſi jungenti, &
„ Phauſianam a Dalaritana divellenti ita conſenſere, ut
„ plane oſtenderint (4), nihil affirmaſſe Urbanum II.
„ quod minus eſſe verum, cum (*in Append. epiſt. ad Rai-*
„ *nol-*

(1) Innoc. Pap. epiſt. 24. ad Alex. Antioc. cap. 2.

(2) Vid. Zoſim. Pap. epiſt. 1. adEpisc.Gall.cap.3.Cæleſt.I. Pap.epiſt.4.ad Epis.provinc. Vien. cap. 4. Leon. I. epiſt. 52. ad Episc. Provin. Arelat. tom. 2. Oper. edit. Rom. 1755. Vid. & epiſt. Episcop. ejusd. provin. ad Leon. c. 6.

(3) Confer. Prosper. Chronic. ad an. 429. & Conſtantium in *notitia* Epiſtolar. Cæleſtin. I. §. 9. p. 121.

(4) Vid. Gregor. Pap. lib. 1. epiſt. 8. ad Bacaudam Formiens. Episc. lib. 2. epiſt. 45. ad Benenat. Episc. & epiſt. 50. ad Johan. Episc. lib. 3. epiſt. 20. adGratios. Episc. lib. 6. epiſt. 10. ad Bonifac. Episc. lib. 4. epiſt. 29. adJanuar. Epis.

„ *noldum Remenſem*) ſcriberet *Sedis eſſe Apoſtolicæ Epi-*
„ *ſcopatus conjungere, conjunctos disjungere, aut etiam*
„ *novos conſtruere* (1). Quid enim heſternos ſcriptores
„ tui ſimiles audiam, qui quod a Baſilio Magno, jure
„ humano Hexarcho Cappadociæ, quod a Numidiæ, ju-
„ re item humano, Primate (2), quodque ab Auguſtino
„ etſi Epiſcopo ſimplici Hipponenſi (3) factum dum pro-
„ bant; id factum a Pontifice Romano, jure divino totius
„ Eccleſiæ Capite, reprobant, ſecus certe, quam com-
„ munis ſenſus poſtulet? Tanto è vero che il Concilio Ecumenico di Trento ha diffinito, che ſe un Veſcovo di qualſivoglia gran Sede ammonito traſcuri di riſedere nella ſua Dioceſi, debbaſi denunziare al Papa, *qui in ipſos abſentes, prout cujuſque major aut minor contumacia exegerit, Suæ Supremæ Sedis auctoritate animadvertere, & Eccleſiis ipſis de Paſtoribus utilioribus providere poterit, ſicut in Domino noverit ſalubriter expedire* (Seſſ. 6. de Juſtif. c. 1. & Seſſ. 24. de Refor. c. 13.)

34. Da queſto diritto che ha il Papa di prendere ſpeciale iſpezione ſull' elezione dei Veſcovi, e ſull' erezione, e diſtribuzione dei Veſcovadi, naſce neceſſariamente anche l' altro, che riguarda la diſtribuzione delle Parrocchie, dalle quali dipende l' ampliazione, o reſtrizione dei Veſcovadi medeſimi. Io ve ne ho fatto avvertito di ſopra n. 11. con Almaino e Pietro d'Alliaco che lo han conoſciuto e confeſſato, ma non voglio laſciar di dirvene quì due parole, che baſtino a perſuaderne chiunque ama di prender eſempio dai noſtri Padri. Non voglio però diſſimulare, che in diverſe parti i Veſcovi ſono ſtati in poſſeſſo di regolare le Parrocchie, come credevano più vantaggioſo al bene della loro Dioceſi, ma oltre la dipendenza ch' eſſi aveano dai Concilj della provincia, e dai loro Metropolitani, convien avvertire, che in tutti i biſogni ſtraordinarj tornavano ſem-

(1) Urban. II. Pap. epiſt. 4. ad Rainold. Remen. Archiep. tom. 6. par. 2. Concil. edit. Paris. an. 1714. p. 1655.

(2) Vid. S. Baſil. Magni Vitam cap. 23. n. 3. pag. 112. tom. 3. Oper. edit. Paris. an. 1730.

(3) Vid. Auguſt. epiſt. 9. ad Cæleſtin. num. 2. & ſeq. to. 2. oper. p. 591, edit. Antuerp. an. 1700.

ſempre nel loro originale vigore i diritti del Papa, al quale niuno può mai impedire di prendere cognizione nelle urgenze ſtraordinarie di tutte le Dioceſi del mondo, e di vegliare ſulla ſcelta che i Veſcovi fanno dei loro cooperatori, affinchè non pongano lupi in luogo di paſtori, e il tutto ſi faccia a norma di quanto ſi preſcrive dai Canoni. Uditene un' eſempio da S. Gregorio Magno, il quale ſcriſſe a Rufino Veſcovo non ſo dire ſe di Viviers, o di Vivone luoghi di Francia, del tenore ſeguente. „ Ex habitato„ rum Maſſæ Nichoteranæ, quorum Epiſcopus pro qui„ buſdam culpis in pœnitentiam deputatus eſt, relatione „ comperimus, nullum hic eſſe presbyterum, qui ſacra „ poſcit Miſſarum ſolemnia celebrare, in tantum ut etiam „ filios ſuos ſine baptiſmate aſſerant remanſiſſe. Et quia „ hac pro cauſa magnopere petiverunt ſibi in eadem Eccle„ ſia, cui fraternitas veſtra operam viſitationis impendit, „ debere presbyterum ordinari: ea propter ſcriptis vos „ præſentibus adhortamur, ut de Clero ejuſdem Eccle„ ſiæ requirere debeatis, cujus vita & mores ad hoc poſ„ ſint officium convenire, & eum illic presbyterum feſti„ netis auxiliante Domino conſecrare. Nam valde durum „ eſt, ut quouſque cauſa Epiſcopi eorum ſubtiliter requi„ ratur, non habeat Eccleſia illa presbyterum, qui ſacrum „ illic opus valeat celebrare (1). Un' altro eſempio lo abbiamo ſimilmente da S. Gregorio, il quale ſcriſſe al Veſcovo di Saintes in Francia, e lo avvertì di proccurare una fondazione ſufficiente per quei Preti, che doveanſi deſtinare al ſervizio della nuova Chieſa che avea fabbricato (2) E al Veſcovo di Palermo in Sicilia comandò di ordinare un Prete pel ſervizio del Monaſtero di S. Herma di quella Città, *qui ſacra Miſſarum ſolemnia celebrare debeat*, ma lo avvertì di ſcegliere una parſona di ſpecchiati coſtumi. *Cujus vita, mores, & actio tanto poſſint miniſterio convenire* (3). Al Veſcovo poi di Siracuſa Giovanni non ſolo co-

(1) Gregor. Pap. lib. 5. epiſt. 40. ad Rufin. Episcop. Vivonens.

(2) Gregor. Pap. ibid. epiſt. 50. ad Pallad. Episcop de Santonib.

(3) Gregor. Pap. ibid. epiſt. 41. ad Victor. Episc. Panhormit.

comandò di rifar la pace col Patrizio Venanzio, e di permettergli, che poteſſe far celebrare il Divin Sacrifizio nell' Oratorio ſuo domeſtico, ma gl' impoſe di più, ch' egli ſteſſo vi andaſſe a celebrare la prima Meſſa (1).

35. Se poi volete un' eſempio di ſimile giurisdizione eſercitata da S. Gregorio ſopra qualche Veſcovo Orientale, leggete la lettera, ch'ei ſcriſſe a Giovanni Veſcovo di Corinto nell' atto di mandargli anche il Pallio. Oſſervate bene coſa gli dica circa il modo di governare la Greggia, e fate attenzione al comando preſſante: *diſtricta interdictione* che gli fa di aſtenerſi dal prendere alcun regalo nell' ordinazione dei Preti, che per voi ſpecialmente, e per molti ſcrittori del voſtro guſto, vuol dir lo ſteſſo che deſtinazione de' Parrochi. Altrimenti minaccia di punir tanto lui, che i Veſcovi ſuoi Suffraganei giuſta il rigore dei Canoni. *Nam ſi quid tale aliquid deinceps fieri ſenſerimus, jam non verbis, ſed canonica hoc ultione corrigemus* (2). Lo ſteſſo S. Gregorio avendo comandato che ſi fabbricaſſe nella Corſica una Baſilica con il fonte Batteſimale in onore di S. Pietro, e di S. Lorenzo *pro lucrandis animabus fundari præcipimus*, ordinò quindi al Veſcovo di Valeria di andare a conſacrarla inſieme col Battiſterio. *Venerandæ ſolemnia dedicationis impendens, prædictam Eccleſiam, & baptiſterium ſolemniter conſecrare te volumus* (3). Un' altro Documento anche più forte, e più preciſo della giuriſdizione del Papa ſul governo dell' altrui dioceſi lo abbiamo da S. Gregorio medeſimo, ſulla letterà ch' ei ſcriſſe al Veſcovo Hydrontino deſtinandolo Veſcovo Viſitatore Apoſtolico di tre Dioceſi, Brindiſi, Lippia, e Gallipoli, ch' erano allor rimaſte ſenza Veſcovo. Egli dice così „ Paſtoralis nos cura conſtringit Eccleſiis Sacerdotis mo-
„ deramine deſtitutis, ſolicita conſideratione proſpicere:
„ ne proprio decedente rectore, contrarium, quod abſit,
„ aliquid Patrum regulis oriatur. Quia igitur Eccleſias
„ Brunduſi, Lippias, atque Gallipoli, obeuntibus ea-
„ rum

(1) Gregor. Pap. ibid. epiſt. 42. ad Venant. Patric. & epiſt. 43. ad Joann. Epiſc. Syrac.

(2) Gregor. lib. 5. epiſt. 55. ad Johan. Epiſc. Corinth.

(3) Gregor. Pap. ibid. 22. ad Petr. Epis. Alerien. in Corſic.

„ rum pontificibus, omnino deſtitutas agnovimus: idcir-
„ co fraternitati tuæ Viſitationis earum operam duximus
„ injungendam. Quam ita te convenit exhibere, ut nihil
„ *de provectionibus clericorum, redditu, ornatu, mini-*
„ *ſteriiſque*, vel quidquid illud eſt in patrimonio earum,
„ a quoquam patiaris imminui, & ideo fraternitas tua ad
„ prædictas Eccleſias ire properabit, & aſſiduis adhorta-
„ tionibus clerum plebemque earumdem Eccleſiarum ad-
„ monere feſtinet, ut remoto ſtudio, uno eodemque con-
„ ſenſu *tales ſibi præficiendos expetant ſacerdotes, qui &*
„ *tanto miniſterio digni valeant reperiri, & veneran-*
„ *dis canonibus nullatenus reſpuantur*. Qui dum fuerint
„ poſtulati, cum ſolemnitate decreti omnium ſubſcriptio-
„ nibus roborari, & dilectionis tuæ teſtimonio litterarum
„ *ad nos veniant conſecrandi ec.* „ (1).

36. Riflettete, Signore, che allora quei Paeſi appartenevano agl' Imperatori di Coſtantinopoli, i quali, come vedete, non ſi miſchiavano affatto ſugli affari eccleſiaſtici, ma laſciavano che il Papa operaſſe liberamente come porta il dovere, e la giurisdizione ſpirituale del Primato, che ha da Dio ricevuto. Lo ſteſſo dite delle Città di Rimini, Napoli, e Fermo ch' erano allora ſotto lo ſteſſo dominio: Imperciocchè trovo nella prima di eſſe che una volta S. Gregorio diede le facoltà a Leonzio che n' era Veſcovo, di dedicare una Chieſa, che avea fatto rifabbricare dopo eſſere ſtata conſunta dal fuoco: *Facultatem tribuimus dedicandi ec.* (2), e di conſacrarvi ancora l' Altare: In un' altra leggo che lo ſteſſo Santo Papa, vivente ancora il Veſcovo di quella Chieſa Caſtorio, ne avea aſſunto tutto il governo, e vi avea mandato per Viſitatore quello ſteſſo Leonzio, che poi ne fu Veſcovo, e gli avea dato facoltà di ordinare e di promuovere Preti e Diaconi, che aveſſe trovati degni (3). Al Veſcovo di Napoli poi vedo che una volta ordinò di conſacrare una Chieſa, ſenza licenza di coſtituirvi un Prete Cardinale, ne' di celebrarvi le Meſſe pubbliche, e un' altra volta gli comandò

(1) Greg. Pap. ibid. epiſt. 21. ad Petr. Epiſc. Hydront.
(2) Gregor. Pap. lib. 5. epiſt. 45. ad Leont. Epiſc. Arimin.
(3) Gregor. Pap. lib. 4. epiſt. 42. ad Leont. Epiſc. Viſitat.

di consacrare un' Oratorio con un Monastero di Monache che sottraesse dalla di lui giurisdizione, senza che nè quel Vescovo, nè tutta l' Antichità pensato abbiano ad accusar S. Gregorio d' usurpazione (1).

37. Infiniti altri esempj di simil fatta potrei raccoglier-vi dalle sole lettere di S. Gregorio, ma per non allungarmi sovverchiamente, terminerò la mia serie con quello che vi ho poc' anzi accennato del Vescovo di Fermo. S. Gregorio gli comandò, che andasse a consacrare un' Oratorio in un Castello di sua diocesi, che appartaneva ad un Conte, e gl' impose *percepta primitus donatione legitima, id est fundos campulos cum conduma una ! (boves domitos parium unum, vaccas duas, argenti libras quatuor ec.*) l'obbligo di stabilirvi un Prete Cardinale, o sia Titolare, il quale celebrasse delle Messe anche in particolare per lo stesso Fondatore, ogni volta ch' egli lo richiedesse. *Presbyterum quoque te illic constituere volumus Cardinalem, ut quoties præfatus Conditor fieri sibi Missas fortasse voluerit, vel fidelium concursus exegerit, nihil sit quod ad Missarum sacra exhibenda solemnia valeat impedire* (2). Or il P. Tommasino giudiziosamente da un tal fatto deduce 1. che il Prete percepiva immediatamente le rendite dei fondi assegnati a tal Chiesa: 2. che la permissione del Papa era fin d' allora necessaria massime nelle Diocesi d' Italia, per la fondazione di nuovi Benefizj Ecclesiastici: 3. che quel Prete celebrava delle Messe in particolare per il solo Fondatore ogni volta ch' ei voleva, senza che il popolo vi assistesse: 4. che il popolo poteva ivi radunarsi ogni volta che gli fosse piaciuto, o che lo esigeva il bisogno: 5. che secondo S. Gregorio il Prete che allor dicevasi Cardinale, dovea essere il proprietario e l' ordinario Rettore di quella Chiesa, nella quale adempiva a tutti gli officj: e che perciò dovea vivere colle rendite fisse della medesima: a differenza dei Preti non Cardinali, i quali vivevano delle distribuzioni che ricevevano dal

(1) Gregor. Pap. lib. 2. epist. 39. & lib. 8. epist. 3. ad Fortunat. Episc. Neapolit.
(2) Gregor. Pap. lib. 10. epist. 12. ad Passivum Episc. Firman. Vid. Thomass. Discip. de l' Eglis. par. 2. lib. 1. cap. 32. §. 13.

dal Vescovo, non erano nè titolari, nè fissi, nè obbligati a risedere in una tal Chiesa, ma vi andavano a celebrare il Divino servizio tutte le volte che il Vescovo ve li mandava. Avvenne però non di rado, che anche questi Oratorj così edificati da' particolari Signori, diventarono parrocchie, perciocchè la gente di campagna vi si unì, e vi formò dei villaggi. E il P. Tommassino lo fa vedere specialmente coi canoni dei Concilj secondo, terzo, e quarto Aurelianensi, con quei del Concilio di Toledo celebrato ai tempi di S. Gregorio, colle lettere di questo Papa, e con quelle di S. Zaccaria, coi quali documenti prova ad evidenza, che tutto l'affare dell' erezioni, e distribuzioni, e regolamento delle Parrocchie in tutto l'Occidente, è stato sempre di suprema ispezione non del Principe temporale, ma dei Vescovi e del Papa (1). Per lo che loda egli moltissimo le ordinazioni del Papa S. Zaccaria, e confessa che furono molto salutari alla Francia (2). E qui pongo fine alla raccolta dei monumenti che mi era io prefisso di obiettarvi in difesa della giurisdizione del Papa; ma prima di chiudere questa lettera, permettetemi di formare la seguente.

CONCHIUSIONE.

38. E' dogma Cattolico che G. C. abbia fondata la Chiesa sua con un Capo, che fu S. Pietro, al quale diede il Primato d' onore insieme e di giurisdizione sopra tutti gli altri Apostoli, ed è un punto similmente di fede che la Chiesa deesi perpetuare sino alla consumazione dei secoli nella stessa maniera che fu da Cristo fondata. Ond' è che
„ Dovea essere sempre un Pietro nella Chiesa, per con-
„ fermare i suoi Fratelli nella fede. Questo era il mezzo
„ più acconcio a stabilire l' unità de' sentimenti, che il
„ Salvatore desiderava sopra ogni cosa; e quest' autorità
„ era tanto più necessaria ai Successori degli Apostoli,
„ quanto la loro fede è meno assodata che quella de' loro

 „ Au-

(1) Vid. Thomass. Discipline de l' Eglise touchant les Benefices par. 2. lib. 1. cap. 32. §. 13.
(2) Thomass. ibid. cap. 33. §. 7.

„ Autori. Nello ſteſſo tempo che G. C. iſtituì queſt' uffi-
„ cio nella ſua Chieſa, gli fu d' uopo eleggere una Sede
„ fiſſa per lo ſuo eſercizio .... Roma la Signora del Mon-
„ do... fu eletta per collocarvi la Sede dell' Unità, dalla
„ quale la fede doveva eſſer predicata. come da luogo
„ più eminente a tutta la terra „ (1). Il Veſcovo adun-
que di Roma è quell' unico, che nei diritti ſuccede e nell' autorità di S. Pietro, di cui è il naturale e legittimo Succeſſore, e la Sede Romana è quel Centro dell' unità, e del Sacerdozio, col quale debbono ſtare unite le altre Chieſe, e i fedeli tutti che ſono ſparſi pel mondo. Dall' incarico che ricevette S. Pietro, e che ricevono perciò i di lui Succeſſori di governare non queſta o quella porzione, ma tutto il gregge Criſtiano, e di tener ſaldi nella Fede i fratelli, ſiccome deriva l' univerſal Magiſtero della dottrina, così ne dimanano in tutte l' altre Chieſe i ſacri diritti del Sacerdozio di tutta la Comunione Cattolica. Ed eccovi perciò l' obbligo nel Papa, e nella ſua Chieſa particolare di Roma, di vegliare per una parte ſu i biſogni di tutte l' altre, e di provvedere alle loro ſpirituali indigenze, e in eſſe quello per l'altra di venerare nella ſacra di lui perſona, il Padre comun dei fedeli, e nella Chieſa Romana la loro Madre, la loro Maeſtra, e il Fonte dell Unità Eccleſiaſtica. Ma per far queſto nella maniera che porta ſeco il Divino precetto, e la Divina iſtituzione di Criſto, tutte l'altre Chieſe, volendo eſſere veramente Criſtiane, debbono ſecondo l' inſegnamento dei noſtri Padri farſi carico e gloria di diramare dalla Chieſa Romana, come tanti rami che debbono attingere il loro Vitale Umore dalla Radice. Dallo ſteſſo principio ſimilmente deriva, che gli altri paſtori per eſſere infra di loro tutti eguali ſecondo l' iſtituzione Divina, e per non avere in origine altro Superiore che il Papa, ſe vogliono eſſer paſtori dell' Ovile di Criſto, non poſſono evitare di prendere in un modo, o in un' altro la Miſſione da lui, che del governo di tutto l' Ovile fu da G. C. medeſimo incaricato. Quei che cercano d' intruderſi nel governo della Chieſa per altra via, entrano per la fineſtra e non per la porta, ſono lupi cioè e non paſtori, fatti per

(1) Boſſuet Meditaz. ſopr. il Vangel. Giorno 32.

per la rovina e non per l' edificazione del gregge; ſono in ſomma di quelli che G. C. non riconoſce per ſuoi.

39. Ma il ceto dei fedeli, che preſto crebbe in immenſo, e che ſi dilatò in tutta l' ampiezza della terra, e il numero delle Chieſe che ſi fondarono in tutte le parti conoſciute del Mondo, fecero naſcere il biſogno di ſtabilire alcune Sedi con certi diritti e certa giuriſdizione da eſercitare ſopra un numero determinato d' altre Chieſe minori; e quindi non per iſtituzione Divina, ma della Chieſa nacquero i Metropoliti, gli Eſarchi, i Patriarchi ec., quei Veſcovi cioè, ai quali fù per voler della Chieſa ſteſſa un certo numero di lor confratelli ſubordinato, con maggiori o minori diritti da eſercitare ſopra di loro. Ma queſta ſpecie di particolar primazia, in qualunque modo vogliate denominarla, poteaſi ben iſtituire in ajuto di quell' unica che avea iſtituito G. C., ma non in pregiudizio e diſtruzione di eſſa, nè dei ſuoi diritti. Lo ſpirito della Chieſa è invariabilmente di edificare e non di diſtruggere, e il Vangelo c' inſegna che Pietro ebbe l' ordine di paſcere il gregge e di confermare i fratelli, e non già eſſi l' incarico di paſcere e governare il loro Capo. Quindi è che la Primazia univerſale del Papa, avendo per autore quello ſteſſo che ha per autore la Chieſa, e queſta dovendo eſſere perpetuamente governata da quell' unico Capo, che l' Autore le diede, eſſa che in tutto è regolata da Dio, non può attentare veruna uſurpazione ſopra di lui, nè in danno de' ſuoi diritti. Queſti ſono in fondo invariabili, perchè invariabile n' è il principio, ma non è però invariabile l' uſo dei medeſimi, che può adattarſi alle circoſtanze; e ſenza eſſere circoſcritto da veruno, può ſovente miſurarſi coi biſogni diverſi, e colla maggior utilità delle Chieſe.

40. Ora voi ſe volete rettamente giudicare tanto della giuriſdizione che attribuite ai Sovrani del ſecolo, quanto di quella che in generale appartiene al corpo Gerarchico della Chieſa, e in particolare al Papa, come a Capo viſibile della medeſima, ſull' articolo ſpecialmente di fondar Chieſe, conſacrar Veſcovi, e diſtribuir Veſcovadi, tre Epoche dovete diſtinguere nella Chieſa Criſtiana. In quella ch' io chiamo la *Prima Età*, ſiccome da una parte non

ſi tro-

ſi trova mai che i Sovrani del ſecolo abbiano avuto parte veruna ſul regolamento della Diſciplina, nè ſul punto di cui trattiamo, così abbiamo dall' altra che i Veſcovi erano tutti eguali fra loro, e non avevano altro Superiore che il Papa; e ch' egli perciò era l' unico che aveva l' autorità d' ingerirſi fu gli affari di tutte l' altre Dioceſi, ſull' erezione dei Veſcovadi, e ſull' ordinazione dei Veſcovi. Onde voi ſpecialmente che ſiete Italiano, non laſciate di oſſervare col Bevereggio Scrittor Proteſtante, che nei primi due ſecoli della Chieſa, ancorchè l' Italia foſſe già piena di Veſcovi, contuttociò quello di Roma operava in modo, che ſembrava eſſer egli il ſolo Veſcovo di queſta parte di mondo. *Et quidem in omni Italia uſque ad Victorem, & aliquanto poſtea, etiamſi plurimi haud dubie eſſent, vix ulli tamen nominatim memorantur uſpiam Epiſcopi, præterquam Romani, ac ſi illi non ſolum primi, ſed & ſoli eſſent totius Provinciæ Epiſcopi.* (1) In quella poi che ho chiamata *Seconda Età*, cominciarono i Sinodi Provinciali, i Patriarchi, e i Metropoliti, i quali ſpiegarono lecitamente varj diritti ſopra le Chieſe, e ſopra i Veſcovi che furono lor ſuggettati, e ſulla elezione e conſacrazione di eſſi. Ma anche in eſſa vedo che i Romani Pontefici cuſtodi fedeli della Tradizione, e vindici nati del rigor della diſciplina, e dei Canoni, non laſciarono mai di porre in pratica i loro naturali diritti, e così chiedendo il biſogno, aſſunſero il governo dell' altrui Dioceſi, mandarono Veſcovi, fondarono Veſcovadi, e preſero per ſe ſteſſi, o per mezzo dei loro Vicarj, o dei loro Nunzj, l' iſpezion d' ogni coſa. Coſicchè annullarono Sinodi, caſſarono elezioni di Veſcovi, ſoppreſſero Veſcovadi, depoſero Patriarchi, e Metropoliti, ne ripoſero altri nelle lor Sedi, e pacificamente fecero in ſomma per ogni dove con ſuprema autorità quello che il ben dei fedeli, e il vantaggio della Chieſa eſigeva. Or in mezzo a tutte queſte gran coſe; e queſti grandi affari di Chieſa, cercate prima

(1) Bevereg. Codex Can. Ec. Primit. lib. 2. cap. 5. §. 5. Cotel. Patr. Apoſtolic. tom. 2. pag. 92. Edit. Antuerp. ann. 1700. Vid. etiam eumd. Bevereg. Annot. in Can. Apoſtolic. can. 34. Cotel. tom. 1. p. 466.

ma se G. C. che tutti gli prevedeva, nominasse mai l' intervento dell' autorità dei Sovrani, o se almeno ve l' abbia riconosciuta la Chiesa stessa. E vedendo che tanto nella prima età, quanto per buono spazio della seconda, essi non ebbero parte veruna su tuttociò, concluderete che se poi talvolta vi furono dalla Chiesa invitati, ciò fu per sua stessa indulgenza, per argomento della sua gratitudine, per la buon' armonìa fra il Sacerdozio, e l' Impero, e pel comune vantaggio. Ma poi quando alcuni Principi abusando delle forze che Dio ha lor confidato per edificare, e non per rendersi schiava la Chiesa, tentarono di arrogarsi quell' autorità che non hanno, essa non lasciò di alzar la sua voce ora per mezzo del proprio Capo, ora per quello dei Concilj, ed ora per quello de' suoi Padri. Nè in qualsivoglia più ardua circostanza mancò mai di provare l' influsso benefico di quell' assistenza Divina, che il Figliuol di Dio le ha promesso.

41. Nella terza età finalmente, che è quella in cui siam tuttavìa, tornò il bisogno di dover nuovamente ripristinare l' uso dei diritti originali del Papa, che furono in vigore nell' *Età Prima*, ma non si è fatto mai con tutta la primitiva e original estensione. Imperciocchè oltre l' essere tuttora in piedi non pochi diritti Metropolitici e Sinodali che in principio non esistevano, i Sovrani temporali in questa sola età sono chiamati a parte nel regolamento d' alcuni Capi d' esterior disciplina, e di quella specialmente che riguarda l' elezione dei Vescovi, e la fondazione e distribuzione dei Vescovadi e delle Parrocchie, da cui furono affatto esclusi tanto nella prima, che nella seconda Età della Chiesa. Ed ecco come l' Età in cui siamo, e in cui dai Nemici tanto si grida contro i diritti della Chiesa e del Papa, è la più favorevole di tutte l' altre ai Sovrani del secolo, e con quanta ingiustizia ed ingratitudine si accusi tanto l' una che l' altro d' usurpazione. Signore, girate dunque quanto vi piace, e spaziate per tutte l' età della Chiesa, e troverete sibbene variazione d' uso e di modo, ma non variazione di diritto in favore del Papa; perciocchè in fondo non soffre alterazione quello che ha Dio stabilito per durare in eterno. E dopo tanti giri e raggiri

vi troverete coſtretto a conchiudere, che ſecondo tutti i principj, che ſomminiſtra la Religione, e ſecondo la più antica, e antichiſſima Diſciplina, non ſi poſſono fondare, nè diſtribuir Veſcovadi, o conſacrar Veſcovi, ſenza l'autorità mediata, o immediata del Papa. Queſta naſce da principio tutto Divino, e ſi eſtende perciò a tutto il mondo Criſtiano; giacchè l'altra che dal Diritto Eccleſiaſtico deriva, e che nell' Occidente diramaſi, dov' egli è unico Patriarca, a tutti gli altri fuori che al Papa donar può quel di più che non hanno; ma in lui null' accreſce, avendo tutto ricevuto prima da chi era Padron di diſtribuire, cioè da Gesù Criſto. Ed ecco perchè fin l' Eretico Salmaſio parlando dei diritti che tutta l' antichità ha venerato nel Papa, coſtretto dalla forza della verità ha dovuto confeſſare che „ Nec Primatem eum Italiæ ſpecialem, nec Oc- „ cidentis fuiſſe Patriarcham, ſed eamdem omnino & in „ Oriente poteſtatem habuiſſe olim, quam in Occidente, „ eamdem porro & in qualibet Occidentis provincia, quam „ in Italia „ (1) Quanto è più ſincero coſtui degli Annaliſti Fiorentini! E quanto è più ſincero Monſignor Boſſuet, il quale anche nell' impegno, in cui fu di ſcrivere contro la S. Sede, fu coſtretto a confeſſare che la di lei autorità ha piuttoſto perduto che acquiſtato in paragon di quella eſercitata nei tempi antichi: *Hæc habens & exercens Apoſtolica Sedes, tanta antiquitus auctoritate viguit, ut poſtea fidens dixerim! imminuta magis quam aucta eſſe videatur.* (2)

42. Signore, chiunque ſiate, Scrittor di Pavia, o d' altra parte d' Europa, io vi ho parlato, come in faccia a Dio mi ſon creduto in obbligo di parlarvi, cioè con chiarezza, ſincerità, e buona fede. Se avete anche voi da dirmi qualche coſa in contrario, vi prego parlarmi nella ſteſſa maniera, e vi prometto di aſcoltarvi con tutta la docilità, e con tutto quell' oſſequio, col quale mi dico Voſtro ec.

AVVI-

(1) Salmas. lib. 2. Heuchariſt. cap. ultim. pag. 718.
(2) Boſſuet. Defens. Cler. Gallic. Corollar. tom. 2. pag. 407. edit. Luxemb. 1730.

AVVISO AL LETTORE.

Questo Avviso al Lettore come siegue dopo le postille, è quel medesimo, che si trova nella prima Edizione.

„ *Nella Gazzetta di Firenze* NOTIZIE DEL MONDO *n.* 55. *Sabato* 12. *Luglio* 1783. *lessi quest' avviso* Presso i Libraj Pagani, Landi, Molini, e Tofani si trova vendibile al prezzo di due paoli un libro in ottavo grande, che ha per titolo = *Diritti dei Principi, e dei Vescovi Cattolici per opporsi alle Massime Giurisdizionali della Corte di Roma* = Questo è il miglior libro che sia stato scritto in materia di Ecclesiastica Giurisdizione = *Io corsi al rumore, e sulla fede del Gazzettiere incautamente mi proccurai tal libercolo. L' ebbi dunque prestissimo, e con avidità lo presi in mano per leggere; ma tosto mi avvidi dell' inganno. Imperciocchè il libro primieramente che si dice in Ottavo grande, non può esser più piccolo, e non ha di mole più di 80. pagine, di cattiva carta, e pessima stampa. Ma tuttociò si potrebbe perdonare alla nota viltà dei mentovati Libraj Gazzettieri, inclinatissimi al più vile ed al più sporco guadagno, anche in pregiudizio manifesto della Religione. Non così però l' altra più enorme impostura, che unita col Plagio più vergognoso mi ha dato come l' ultima spinta a prendere in mano più sollecitamente la penna contro quel libro per aver occasione di pubblicarla. Eccola dunque.*

„ *Il libro di cui parliamo non è originale, ma è quello medesimo che nell' Agosto dell' anno precedente uscito era in Pavia col titolo* = Riflessioni sopra l' Autorità de' Vescovi, e de' Principi nella Chiesa di V. B. = *Io mi trovava già possessor di tal libro, e i così detti Annali Ecclesiastici di Firenze per quel furore (si perdoni alla verità) da cui appariscono animati contro la Sede Apostolica, ne aveano dato l' estratto facendone il più magnifico elogio. E ci aveano di già manifestato il nome dell' Autore, che dalle due lettere iniziali da lui poste nel Frontispizio, non avea potuto indovinare. Egli è dunque il Sig. Ab. Vincenzo Be-*

soz-

ſozzi Prete Milaneſe, ſtato diſcepolo del P. Martino Natali delle Scuole Pie Profeſſor di Teologia nell' Univerſità di Pavia. E' vero bensì che gli Editori Fiorentini hanno ommeſſa la Prefazione dell' Autore, dato hanno al libro la falſa data di Amſterdam, e inſiem col titolo mutato hanno anche il nome di Rifleſſioni in quello di Capitoli. Ma ſuppongo aver ciò fatto per naſconderſi maggiormente agli occhi del Pubblico, il quale ſi ſarebbe ſcandalizzato vedendo riſtampato un libercolo pieno, come vedraſſi di dottrine falſe, ed ingiurioſe all' eccellenza e ſantità della Religione Evangelica, di cui per iſtituzione Divina è depoſitaria la Chieſa di Gesù Criſto. Io dunque per quell' amore che porto alla noſtra dolce madre la Chieſa, e non con animo di combattere l' autore del libro, che quantunque veda in inganno amo teneramente, ho riſoluto di confutarlo. Dalla maniera civile, e dallo Spirito di verità e di pace (che Spirito è della Chieſa), da cui vedraſſi animata queſta confutazione. Spero che l' Autore, il di lui Maeſtro, cui non in tutto piace quel libro, ed anche gli Editori Fiorentini, conoſceranno, che non è amor di Partito quello che mi ha moſſo a ſcrivere, non dirò contro di loro, ma contro l' inganno in cui eglino ſono. Anzi affinchè ſi veda in effetto che io tratto quì la cauſa della Chieſa Univerſale, prometto di non toccare affatto l' Autore in ciò che chiamaſi volgarmente Libertà Gallicana, *e di convincerlo anzi che nò d'errore, coll' autorità di Scrittori di quella Nazione, de' quali unicamente farò quì uſo; onde meglio appariſca quanto eſattamente ſia io per mantener la parola.*

„ *I Principi Criſtiani, che tutti venero come unti del Signore, eſſendo figli della Chieſa anch' eſſi, pieni di religione e di pietà, non poſſono gradire ſe non le perſone che in affari di religione maſſimamente dicon la verità; come il gran Teodoſio gradiva in preferenza di tutti S. Ambrogio per l' Apoſtolico zelo col quale talvolta gli ſi opponeva. E ſiccome quel gran Veſcovo nel difendere con intrepido coraggio la libertà della Chieſa, fu tanto lontano dall'offendere i diritti del Trono, che finchè viſſe ne fu all'oppoſto il più valido ſoſtegno; così nell' impugnare io quì alcune maſſime inſegnate dal Sig. Beſozzi dietro le tracce di Scrittori Lute-*

rani, ho ſperanzà che i diritti dei Sovrani ſaranno certamente meglio appoggiati da me, che non lo ſono da lui, che li pianta ſopra fondamenti ruinoſi e vacillanti. Prego Iddio a concedere a tutti quell' ajuto di grazia, che non ſolamente dona la cognizione della verità, ma la forza eziandio di abbracciarla. Onde con quelle parole, colle quali S. Agoſtino indirizzava ad Onorato il ſuo libro = Dell'Utilità del Credere = colle medeſime dirigerò ancor io al Sig. Beſozzi queſte mie lettere, che ho riſoluto di donare anche al Pubblico. Ut tibi proſint, aut certe nihil obſint, omnibuſque omnino, quorum in manus forte devenerint, & rogavi Deum, & rogo, & ſpero ita fore. Cap. 1.„

E' da ſapere che il Sig. Beſozzi non ha mai riſpoſto alle lettere ſeguenti: e che l' opera fatta da lui poſteriormente per provare che i Principi temporali poſſono diſpenſare dai Voti Monaſtici, fa vedere ch' egli perſiſte nei ſentimenti ſpoſati in pregiudizio della Chieſa. Queſta di lui ſeconda opera fu confutata dai Giornaliſti Eccleſiaſtici di Roma.

LETTERA QUARTA.

Intorno ad alcuni errori di fatto, ed altri di minor conseguenza.

SIGNORE.

1. NON vi ſembri ſtrano, Sig. Ab. Beſozzi cariſſimo, che un'Amico a voi ſconoſciuto venga ad avviſarvi di molti errori, altri più piccoli, ed altri più gravi, che ha trovato nel libro delle Voſtre Rifleſſioni: imperciocchè eſſendo la verità comune a tutti egualmente, e a tutti egualmente dovendo eſſere a cuore, ognun degli nomini ha diritto di vendicarla, ove la veda in qualſivoglia maniera defraudata. L'umile voſtra Proteſta che colle parole dell'Auguſto Antonino fate a piè di quella Prefazione, che gli Editori Fiorentini hanno ommeſſa nella loro nuova Edizione, mi ha dato coraggio a far ciò, per eſſer ſicuro che manterrete la data parola *Laeto lubentique animo mutabo*, e darete al Mondo un'imitabile eſempio di docilita e di candore. Intanto io vi prometto, come già proteſtato mi ſono col Pubblico, che l'amicizia, la civiltà, e la buona fede ſaranno l'ordinario condimento di queſte lettere. Onde mi luſingo che dovrete neceſſariamente conoſcere, che voi in varie occaſioni le più importanti, ſiete fuori tanto di ſtrada, e tanto lontano dalla dottrina del Clero di Francia, che millantate, quanto lungi ſono ſinceramente i Franceſi dalle dottrine de' Luterani, dai quali vedo con diſpiacere aver voi cavato i materiali che formano il voſtro libro. E' vero che voi non laſciate di citar Santi Padri, e autori Cattolici, ma le voſtre citazioni ſpeſſe volte o non ſon vere affatto, o ſono in diverſe guiſe alterate. Segno evidente che in vece di conſultare gli Originali, vi ſiete troppo bonariamente fidato d'altri; e che non di prima mano, ma di ſeconda e di terza provveduto avete il negozio voſtro di merci. Anzi perdonate, ſe vi dico, che voi da qual-

qualche Scrittore Cattolico citato, non avete preſo per lo più ſe non le obbiezioni dei Proteſtanti, ſenza punto badare alle riſpoſte, colle quali ſon eſſe ſciolte. Preſſo di voi riſuonano quaſi privativamente i nomi dei Riegger dei Feuret, dei Covarruvia, degli Eybel, dei Talon, degli Opſtraet, dei Vaneſpen, dei Febronj, dei Pereira, e di *altri innumerabili*, dite voi, *che hanno preſa la difeſa della dottrina Ortodoſſa contro de' Novatori* (1). A dir vero nè pur i coſtì mentovati vi ſono favorevoli in molti eſenzialiſſimi punti, ma non importa; voi ſolete ſempre citarli, anche ſenza indicare i luoghi, ſulla fiducia che debban' eſſerlo. Defraudate però il Pubblico che ha diritto di conoſcere non meno la verità, che gl'innumerabili ſuoi difenſori, i quali non nominate, non ſo ſe per modeſtia, o per timore di ſcandalo. Ma forſe avrete giudizioſamente ſuppoſto, che s'intendeſſe a baſtanza eſſere quei medeſimi, dai quali, come vedremo a ſuo luogo, avete imparato a ragionare *dell' autorità de' Veſcovi e de' Principi nella Chieſa*. Cioè i famoſi Proteſtanti Baſnagio, Boemero, Ornio, Oſiandro, Salmaſio, e Gaſpare Ziegler. Che nomi! Sono eh! Criſtiani coſtoro, direbbe uno Scrittore Franceſe? Criſtianiſſimi, dite voi; perciocchè ſono ſtati da Dio ſuſcitati per ſoſtenere la verità contro d' una turba di Novatori; fra i quali tengono i primi poſti S. Gregorio Settimo, S. Anſelmo, S. Tommaſo d'Acquino, S. Bonaventura, S. Lorenzo Giuſtiniani, ed altri; e i ſecondi S. Antonino Arciveſcovo di Firenze, S. Carlo Borromei, i Pontefici Innocenzo Terzo e Quarto, Agoſtino Trionfi, Egidio Colonna, ed altri non pochi; tutti cattiva gente. Non voglio però laſciar di farvi giuſtizia. Voi non dite ciò apertamente, nè ſotto un punto ſolo di viſta, come ho fatt' io; ma in ſoſtanza non potete negare che confrontandoſi parte con parte il voſtro libretto, tali appunto non ſieno i perſonaggi da voi marcati col bollo infame di Novatori; e che nel fondo non ſia egli pieno di tali Antiteſi, le quali ſono indegne per mille capi d' una perſona del Santuario. Ma venghiamo agli errori di fatto, e quin-

(1) Rifles. 1. p. 4.

quindi gradatamente or in questa, or in altre lettere passeremo a quelli di più rilievo.

2. Voi dunque affermate (1), che l'Imperator Filippo scrisse al Pontefice Innocenzo Terzo, a fin d'impetrare da lui la *licenza di fare il divorzio colla Regina sua sposa*, e che quel Papa risposegli di non poterlo su ciò compiacere *senza l'autorità d'un Concilio Generale*; dal che ne inferite, che dunque il Papa si riconosceva a quello subordinato ed inferiore. Or siccome per fare un semplice Divorzio, non ho prima d'ora saputo, che anche un'Imperatore debba ricorrere, se non all'autorità del Papa, almeno a quella del Concilio, così mi è nato il sospetto che voi sotto quel nome abbiate inteso parlare d'una sentenza di Nullità, e di scioglimento di Matrimonio. Non importà. Ma scorrete di grazia la storia di quei tempi, e non troverete verun'Imperatore, che portasse tal nome. Vedo però che voi letto avete in confuso che il Re di Francia Filippo trattò realmente di far annullare da quel Pontefice il Matrimonio contratto con Ingeburga figlia del Re Canuto di Danimarca: che siccome appellavasi egli Filippo Augusto, così ha bastato il cognome per farvelo credere Imperatore. Tale prima di conoscere l'Alfabeto fu ancor da me creduto Augusto Re di Pollonia; onde ho ragion di scusarvi. Leggete però il Fleury, e dalla sentenza di nullità pronunziata dai Prelati Francesi, dall'atto d'Appello interposto quindi dalla Regina al Tribunale di quel Papa, e dai Processi ordinati da esso per tal faccenda, troverete abbondante materia da cavarne un'altra consequenza alla prima totalmente contraria (2).

3. Similissimi a codesto sono i due sbagli seguenti. In un luogo (3) supponete che il Concilio di Calcedonia fosse convocato per condannare Nestorio, che secondo voi era stato già condannato prima da S. Leone. Quandochè contro quell'Eresiarca celebrato fu l'Efesino, e S. Celestino Papa fu quello che ne avea già condannato gli Errori. In altro luogo poi (4) vi correggete senza saperlo; percioc-

chè

(1) Riflesſ. 1. p. 7. e 8.
(2) Fleury Hist. Eccles. lib. 74. §. 43. & alib. lib. 75. §. 33. & seq.
(3) Rifles. 7. pag. 41.
(4) Rifles. 15. pag. 95.

chè ſenza moſtrarvi affatto inteſo del primo sbaglio, aſſerite, che il Calcedonenſe convocoſſi, come fu realmente, per la condanna d' Eutiche. Nel medeſimo luogo ſcrivete che Marciano *preſiedette personalmente* a quel Concilio *inſieme coll' Imperatrice ſua ſorella*. Ma quell' Imperatore o non avea ſorelle, o non ſono cognite nella Storia; e l' Imperatrice era S. Pulcheria moglie e non ſorella di lui, ma ſorella e non moglie del defonto Teodoſio Secondo (1). E' in gran parte anche falſo ch' egli vi aſſiſteſſe perſonalmente; giacchè quando egli vi comparve la prima volta ſotto il giorno 25. d' Ottobre, in cui ſi celebrò la ſeſta Seſſione, il Concilio ſi potea dir già ultimato, avendo compite le ſue definizioni riguardanti non ſolo il dogma, ma gli affari più importanti ancor della Diſciplina (2). Non è meglio fondata la da voi ſuppoſta perſonale aſſiſtenza dell' Auguſta. Imperciocchè ſebbene ſi trovi ciò nella Verſione Latina di quel Concilio; contuttociò ſe aveſte letto il Tillemont, avreſte veduto ben dimoſtrato l' antico sbaglio della Verſione, e vi ſareſte aſtenuto da ciò aſſerire con tal franchezza (3).

4. Voglio menarvi buono, che nella Rifleſſ. 4. pag. 26. diciate d' aver prima parlato delle Riſerve dei Benefizj Eccleſiaſtici, quando è quella la prima volta, che le mentovate; ma non poſſo fare a meno d' avvertirvi, che voi falſamente in altro luogo (4) citate Socrate, per garante di quanto dite di Coſtantino, rapporto all' ordine dato ai Veſcovi di eſaminare con più maturità e pace la cauſa di S. Atanaſio. Eſſendochè nel libro 4. c. 35. dell' edizion del Valeſio nulla v' è di ciò, e in quella di Criſtoforſono quel libro è diſtribuito in ſoli capi 31. Ma quand' anche vi ſi accordaſſe l' autorità, eſſa è contraria piuttoſto a voi; perciocchè ſuppone Coſtantino nei Veſcovi il privativo diritto di decidere le cauſe Eccleſiaſtiche. Non ſiete più felice quando (5) citate il libro ſettimo del medeſimo Storico per provare la *poteſtà degl' Imperatori nel gover-*

(1) Tillem. l' Impereur Marcien. Artic. 3.
(2) Tillem. Saint Leon Artic. 118.
(3) Tillem. sur S. Leon Note 51.
(4) Rifles. 15. pag. 89.
(5) Rifles. 15. pag. 85. e 86.

verno della Chiesa; giacchè posso assicurarvi, che nulla v'è di ciò in tutto quel libro. Ma se desideraste mai di vedere originalmente quel testo, del quale avete preteso dare come il transunto (badate quanto io lo tema), leggete il proemio del Quinto, e ve lo troverete. Prima però d'aprire quel libro aspettate di grazia ch'io vi manifesti un mio dubbio, che potrebbe non aver indi luogo. Il dubbio è questo, che voi prima d'ora non abbiate mai letto Socrate. Perdonate, Signore, la sincerità con cui parlo; perciocchè non tanto cotesti errori di fatto, quanto le false conseguenze che voi ne cavate, avvalorano il mio sospetto. E per verità, non vedete, che se lo Storico avesse creduto un diritto innato dell'Imperio, come ne vorreste concluder voi, il mescolarsi negli affari Ecclesiastici, non avrebbe avuto bisogno di prevenire il suo lettore, e di rendergli ragione, perchè in una storia, in cui si parla d'affari di Religione e di Chiesa, dovuto avesse di tanto in tanto nominarvi gl'Imperatori? Onde le scuse dello Storico mostrano ben il contrario di quello, che voi ne cavate.

5. Maggiore forse di tutti i mentovati sin quì, si è il fallo di citare il libro dell'Unità della Chiesa di S. Cipriano (1), al quale per provare l'indipendenza totale del diritto dei Vescovi dal Papa, di governare le loro Chiese, attribuite queste parole ⩵ *Episcopos Ecclesiis dominicis in toto mundo Divina dignatione præpositos* ⩵. Siate certo, che in tutto quel libro del S. Dottore esse non vi sono affatto: e l'uniche che potrebbero avere qualche piccola correlazione con quelle, sono a voi totalmente contrarie; perchè tendono scopertamente a provare l'obbligo maggiore dei Vescovi di star uniti costantemente colla Cattedra di S. Pietro, sopra della quale avverte perciò il S. Dottore esser fondata la Chiesa ⩵ *Quam unitatem firmiter tenere, & vindicare debemus, maxime Episcopi, qui in Ecclesia præsidemus* ⩵. Potrei rimproverarvi ancora la citazione (2), che fate del libro *de Catechizandis rudibus* di S. Agostino al numero 17.; perciocchè quel libro nell'Edi-

(1) Rifless. 3. Nota 1. pag. 16. 103.
(2) Rifless. 16. Nota 1. pag.

zioni antiche non ha che capi 25. e nella Maurina 27., ognun de' quali è ſuddiviſo in pochi numeri. Ma ſiccome le parole da voi citate ſi trovano al capo 21. di detto libro, così non credo, che altri vi poſſa far di ciò gran delitto. L'unica coſa che non regge, ſi è il ſenſo che loro date, come ſarebbe facile il dimoſtrarvi. Ma non voglio che facciam dipendere da minuzie la deciſione di noſtra cauſa. E' benſì vero, che con ugual piacevolezza non vi ſarà forſe da taluno paſſata la citazione, che voi fate (1) del Tommaſſino lib. 3. cap. 27.; perciocchè un capo che ſegnato ſia con tal numero, non ſi ha che nel libro 3. della Quarta Parte della di lui grand' Opera. Ma in eſſo in vece di parlarſi dell' Eſenzioni dei Regolari come voi aſſerite, ſi tratta unicamente delle Milizie, che i Veſcovi, e gli Abati ſomminiſtravano ai Principi tanto in Francia, che in Germania, ed Italia. Altri molti errori di ſimil fatta ſi potrebbero avvertire nel voſtro libro, ma oltre che i già notati baſtar poſſono per farvi conoſcere quanto giuſti ſieno i miei ſoſpetti intorno alla voſtra eſattezza, e perizia nelle materie Eccleſiaſtiche; non voglio che perdiamo più lungo tempo in queſte bagattelle. Paſſiamo dunque ad altri errori d' un' indole un poco più importante, riſerbando gl' importantiſſimi a miglior occaſione.

6. Nella pag. 5. Rifleſſ. 1. aſſerite dunque colla maggior franchezza del Mondo, che „ *in tutti i luoghi delle ſante lettere, dove ſi parla delle prerogative d' indefettibilità, ed infallibilità, ſi promettono bensì alla Chieſa, ma non a Pietro* „ Dal che vedo eſſervi dimenticato, non ſolamente di quelle celebri parole dette da Gesù Criſto a quel Principe degli Apoſtoli: *Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam &c.*, ma fin di quell' altre, forſe ancor più preciſe, e che non ammettono in contrario, ſe non delle infeliciſſime cavillazioni. *Ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua.... Confirma fratres tuos ec.* Nelle quali ſe i Franceſi non riconoſcono promeſſa l' Infallibilità nella perſona di Pietro, e del Romano Pontefice, la confeſſano però nel compleſſo della Serie, e della Succeſſione dei Papi; perciocchè credono anch'eſſi per

(1) Rifleſſ. 3. pag. 19. Nota 1.

per un'Articol di noſtra Fede l' indefettibilità della Cattedra di S. Pietro, come a ſuo luogo vedremo. Ma notate in queſto propoſito quanto ſia fuor di regola quella maniera, con cui argomentate nella ſettima Rifleſſione pagina 40. e 41. contro l' Infallibilità Pontificia. Voi dite, che il convocare i Concilj, e l' intervenirvi è una coſa incomoda per i Veſcovi, e pure ciò con oſtante ſi è veduto, che più volte ſtati ſon neceſſarj. Ma ſe così è, dite voi, è dunque ſegno, che non v' è queſta infallibilità nei Romani Pontefici. Imperciocchè ſe vi foſſe, tutto potrebbeſi ſpeditamente finire per mezzo delle lor deciſioni, ſenza inquietare tutta la Chieſa: e quindi ſarebbe inutile la celebrazion dei Concilj. Ma voi che ragionate si bene: non mi defraudate de' voſtri lumi, e fatemi qui da Maeſtro. La Chieſa diſperſa è infallibile, o nò? Sì, dite voi, è Infallibile. Ma dunque inutili ſono i Concilj, potendo ſenza incomodare i Veſcovi decider ſovranamente le inſorte queſtioni. Or dunque ſe in quell' Ipoteſi, l' infallibilità della Chieſa congregata non nuoce affatto all' Infallibilità della Chieſa diſperſa, come potrete voi dalla neceſſità di convocare ſovente i Concilj concludere, che dunque il Papa non è infallibile?

7. Non meno ardita è la propoſizione che avvanzate Rifleſſ. 8. p. 47., in cui dite *che G. C. non ebbe in terra, ne eſercitò alcuna giuriſdizion temporale*. Imperciocchè ſe voi intendete la prima parte di tal propoſizione, in ſenſo che Gesù Criſto non volle poſſedere verun Dominio Terreno, ſarà veriſſimo; ma non per queſto dir potrete che come padrone aſſoluto dell' univerſo, non aveſſe giurisdizione di farlo. E perciò farovvi qui oſſervar brevemente, che appunto perchè avea tale giuriſdizione, non laſciò qualche volta di eſercitarla, a miſura che richiedeva il biſogno. Potete forſe negarmi, che non foſſe un' atto di vera giurisdizione quello, in cui non aſſegnò che il titolo di ſua *Padronanza*, quando additò a due ſuoi diſcepoli il luogo, dove trovato avrebbero un Giumento, e mandolli a prenderlo con ordine di riſpondere a chiunque ne aveſſe moſtrato riſentimento: che aveagli ſpediti a prenderlo Colui, ch' era il Padrone? Perciocchè dovea egli

adoperarlo (1)? *Dominus his opus habet*. Forſe ciò non baſtava, dice S. Ambrogio, per farſi conoſcere per quello che era? *Cum Dominus dicitur unus agnoſcitur* (2). Sappiamo di fatti, che l' Eterno Padre avea dato tutto in poter del Figliuolo, tanto in Cielo, che in Terra: e ch'egli da ſe medeſimo s'intitolò il Padron della Vigna. Coſicchè il Griſoſtomo non dubitò di aſſerire, che la dove in principio della ſua divina Miſſione, operava Gesù Criſto in modo piuttoſto da naſconderſi, nell'avvicinarſi all'incontro il tempo della Paſſione, cominciò a ſpiegare quaſi un' altro carattere, ogni coſa operando con tuono corriſpondente di maggior autorità. *Clarius ſe ipſum revelat, & cum majore ac congruente omnia facere auctoritate videtur* (3).

8. Autorità e Giuriſdizione per atteſtato dei medeſimi ſanti Dottori fu quella ſimilmente (4) di roveſciare nel tempio i banchi dei venditori di merci, e dei cambiatori di monete, il diſcacciarli dal Tempio, e il percuoterli coi flagelli. Atto di giurisdizione fu quello di eſercitare tutte le funzioni del ſuo Miniſterio, e della ſua divina Miſſione, ſenza dipendere affatto dalle leggi dello Stato (per non dire a diſpetto di eſſe) tanto in ciò che ſpettar poteva al Sinedrio Giudaico, quanto in quello che apparteneva al Magiſtrato Romano. Imperciocchè non troverete ch'egli prendeſſe mai licenza da veruno di eſſi per convocare le turbe, come ſolea fare ſovente in tanti diverſi luoghi, e in tante diverſe maniere, nè per predicare nel tempio o fuori di eſſo, nè per mandar gli Apoſtoli e i Diſcepoli a predicare per il paeſe, nè per fare tanti atti pubblici che ſi leggono nell' Evangelio. E quindi gli Apoſtoli ſull' eſempio del loro Divino Maeſtro non hanno fatto altrettanto? Quanti Veſcovadi non fondarono eſſi, uſando la medeſima indipendenza dalle Poteſtà della Terra? E per celebrare le loro generali Aſſemblee, preſero forſe licen-

za

(1) Matth. c. 21. v. 3. Luc. c. 19. v. 31.
(2) Ambros. in Luc. lib. 9. cap. 19.
(3) Chrys. in Matth. hom. 67. infr. init.
(4) Chrys. in Matth. hom. 68. in princ. Ambros. loc. cit. paul. infr.

za dai Magiſtrati? E quando ſpedirono in Antiochia quella celebre loro Sinodica che abbiamo negli Atti Apoſtolici, impoſero forſe a Saulo, ed a Barnaba l' obbligo di preſentarla prima al Magiſtrato Romano, per ottener licenza di pubblicarla? Ma di ciò un' altra volta. Torniamo a noi.

9. Nella Rifleſſione 15. pag. 91. ſcrivete, che *Teodoſio il grande convocò un Concilio Generale contro Macedonio; che fece diverſe leggi ſpettanti la Diſciplina della Chieſa; e che con una di queſte vietò a certi Eretici non tollerati di fare pubbliche Lezioni ſulla Fede, e proibì ai loro Veſcovi il tenere Ordinazioni.* Io primieramente non ſo coſa intendiate ivi per Tolleranza; ma ſo bene, che la Fede inſegna eſſere gli Eretici Manifeſti fuori della Chieſa. E conſultando in fonte S. Cipriano malamente da voi citato, avreſte veduto, che da ciò appunto pretendeva eſſo provare contro S. Stefano Papa, che nullo foſſe il loro batteſimo, e che ſi doveſſe perciò dai miniſtri della Chieſa Cattolica replicare. Onde voi, che coſtì ſupponete appartenere alla diſciplina della Chieſa, che *Eretici nè pur tollerati facciano, o non facciano lezioni ſulla Fede*, venite a ſupporre per conſeguenza, che Eretici non ſol manifeſti, ma nepur tollerati ſieno nel ſeno della medeſima, e che le loro pratiche ſieno di quelle altresì, che riguardano la ſua Diſciplina. Ed ecco quel perfetto Tollerantiſmo di Religione, che lo ſteſſo Richerio (notate che teſtimonio!) chiamò *la più pernicioſa dell'Eresìe* (1)*. Quella legge dunque di Teo-

(1) Racin Stor. Eccles. Sec. 17. Artic. 4. §. 13. n. 41.

* In propoſito di Tolleranza, senza le declamazioni, che fa nel luogo ſteſſo il Signor Besozzi, so bene che lo ſpirito della Chiesa è quel medeſimo di Gesù Criſto, ſpirito cioè di Verità, di Carità, e di Vita; ma non potrà negare il detto Signore, che l'Evangelio, l'Epiſtole di S. Paolo, e l'Apocaliſſe di S. Giovanni non c' insegnino nel tempo ſteſſo, che in confronto di tutte le false Sette lasciar ſi debba da chiunque ami di comparire vero figliuol della Chiesa, in tutte le occorrenze il dovuto onore all' unica vera Religione Cattolica; che non ſi dia ansa a quelle di moltiplicarſi, vedendoſi favorite, nè motivo di credere che noi piuttoſto amiamo di accoſtarci a loro, che chiamar loro a noi. Ma su ciò rimetto l' Autore a Mon-

Teodoſio, che voi recate in prova *dei diritti del Principe nelle materie Eccleſiaſtiche*, riguardando affari e pratiche di perſone, che ſono fuori della noſtra Comunione Cattolica, benchè indirettamente favoriſca la Chieſa, contuttociò non le può appartenere, perchè totalmente fuori di eſſa, e fuori per molti capi, che intenderete anche meglio fra poco. Molto meno provano i diritti del Principe ſulle materie Eccleſiaſtiche, le leggi che pag. 92. dite emanate da Arcadio contro i Pagani, e altri infedeli, vietando le loro Aſſemblee. Anzi vi dirò, che nepur quelle, colle quali confermò, o accrebbe i privilegj della medeſima Chieſa. Imperciocchè tutte codeſte leggi ſon ſempre di Stato, e non mai di Chieſa, ancorchè il favore del Principe (e ſarà ſempre il maggiore che uſar le poſſa) faccia ſovente paſſare in legge di Stato, quella che prima era ſolamente legge di Chieſa, e dal foro interno della coſcienza, la faccia ſalire al foro eſteriore del Principato. E quà è dove tendono appunto tutte le leggi degl' Imperatori Cattolici in materie Eccleſiaſtiche, e quà tutte quelle di Teodoſio il giovane, e degli altri Imperatori tutti, che voi ſenza biſogno, e ſenza concluſione vi affaticate di affaſtellare. Perciocchè ſono lontaniſſime dal provare ciò che voi coi termini preciſi del Luterano Boemero ſcelto per voſtra guida, falſamente ne deducete. Vale a dire, *che minore non è l' autorità, che Teodoſio figliuolo d' Arcadio eſercitò ſopra le coſe, che alla Chieſa appartenevano, nè la Poteſtà di cui ſi ſervì a queſto rifleſſo, nè il diritto d' Iſpezione, e di Sovranità*, che attribuite ai Principi in tutti gli affari di Chieſa (1).

10. Onde naſce, che gl' Imperatori Criſtiani rapporto a materie Eccleſiaſtiche, o non facevano altro che adottare le leggi fatte dai Veſcovi, o ſe ſtabilivano di far qualche coſa di nuovo per il ben dello Stato, pregavano i Ve-

Monſignor Boſſuet, dal quale potrà apprendere la maniera di tollerar gli Eretici, senza tollerar l' Eresìa, e come alle volte ſi debba frenarne ancora l' orgoglio. Boſſuet Avertim. 6. ai Proteſtanti Parte Terza. Si ved. anche il mio Trattato *de mutuis Eccleſ. & Imper. Offic. c.* 8.

(1) Bohemer. Introduct. in Jus Public. Unives. Part. Special. lib. 2. cap. 5. de jure Imperant. circa Sacra §. 15. & seqq.

Veſcovi ſteſſi a radunarſi, ed a paſſare in legge di Chieſa, quella che prima eſſer poteva unicamente legge di Stato. Ed ecco l' origine di quel favore reciproco, che la Chieſa, e lo Stato poſſono uſarſi ſcambievolmente, maſſime allorchè il Principato è Cattolico; cioè quando eſſo è nella Chieſa, in quella maniera, che la Chieſa è ſempre nel Principato.

11. V' ingannate ſimilmente, quando dite, che Teodoſio convocò un Generale Concilio. Imperciocchè oltre l' eſſere ſtato eſſo convocato non ſolo col conſenſo, ma ad iſtigazione ancor di S. Damaſo, l' Auguſto non ebbe intenzione di convocare un Concilio Ecumenico, ma divenne tale, come ognun ſa, per l' aderimento del medeſimo Santo Pontefice, e del ſuo Concilio Romano. E ſe non vi fidate di me, leggete Opſtraet, che pur citate come un de' voſtri (1), e rimarrete perſuaſo. Se poi volete ſapere per autorità di chi convocato foſſe il Conſtantinopolitano Concilio, leggete la lettera che i Veſcovi Orientali componenti il medeſimo, ſcriſſero l' anno appreſſo a quel Papa: dove non laſciate però d' avvertire quelle parole = *Conveneramus Conſtantinopolim, ſecundum litteras a Reverentia Veſtra anno ſuperiore, ad piiſſimum Imperatorem Theodoſium miſſas* = (2); e leggete altresì quella che lo ſteſſo S. Damaſo prima del Concilio ſcriſſe ai Veſcovi della Macedonia, per comandar loro di ſcegliere uno del loro ceto, e di mandarlo in Conſtantinopoli per aſſiſtervi (3). Ma non voglio più a lungo trattenermi in piccole coſe. Nella poſta ventura parleremo di qualcuna più intereſſante. Intanto vi chiedo perdono della libertà, ed ho l' onore di eſſervi &c.

(1) Opſtraet de Locis Theolog. Diſſert. 4. quæſt. 4. § 3. de Concil. General. secundo.

(2) Epiſt. Conſtantinop. Concil. ad Damas.. Pap. quæ eſt 13. inter ejusdem apud Couſtan. cap. 3.

(3) Damas. Pap. epiſt. 8. ad Acholium & alios Maced. Episc. cap. 3.

LETTERA QUINTA

Sopra le Cause di Fede, le Cause Maggiori, e le Cause de' Vescovi. Qual parte in esse competa al Romano Pontefice. Sentimenti della Primitiva Chiesa, e del Clero di Francia su ciò, contrarj a quei del Sig. Besozzi.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. VI mantengo la data parola. Dai non piccoli oggetti, dei quali vi ho parlato nella mia precedente, passo a parlarvi di cose anche più gravi. Non perdiam dunque tempo. Voi nella Riflessione 2. pag. 12. e 13. dite (1) che *i Giudici competenti di tutte le quistioni concernenti la Fede, che insorgono nella propria Diocesi sono i Vescovi, i quali se uniti ai loro Comprovinciali sono anche giudici in tutta l' estensione della Provincia, e similmente della Nazione, ed anche di tutto l' Orbe Cristiano, quando si unisconv in un Concilio Ecumenico*. Asserite inoltre che anticamente tutto si ultimava *nei Concilj Provinciali e Nazionali* senza consultare i Pontefici, ai quali al più si spediva come a tutti gli altri Vescovi, una semplice relazione; e conchiudete con queste gravi e sentenziose parole degne di cedro e d' oro = *Che la dichiarazione degli articoli, che i Canonisti hanno annessa al numero delle Cause Maggiori riservate alla S. Sede in virtù del suo Primato, forma un nuovo diritto, ignorato da tutta l' antichità, del quale non possono i Pontefici provare d' aver goduto ad esclusione degli altri Vescovi*.

2. Un' altro vi darebbe qui una solenne mentita: ma io che amo di trattarvi con quella dolcezza che propria è degli Amici, vi dico soltanto che posso evidentemente provarvi quello che dite non poter provare i Pontefici: e spe-

ro

(1) Ediz. Fiorent. Cap. 2. pag. 11.

ro di più che voi ſarete contento egualmente delle mie prove, come ſe veniſſero dalle mani ſteſſe d' un Papa. Ma prima di far ciò, uditemi. Voi non avete biſogno di fingere in me un' avverſario da combattere intorno all' autorità de' Veſcovi; perchè ſono d' accordo con voi, nè finora mi è riuſcito trovar perſona così pregiudicata come quelle trovate da voi, che neghi eſſer eglino Succeſſori degli Apoſtoli, Depoſitarj della Rivelazione, e Giudici delle Controverſie che inſorgono nella Fede. E ſe volete anche qualche coſa di più brillante, vi dirò che ſenza l' ajuto delle Operette Oltramontane, che voi citate in quella Nota 2. avea io impara to prima dal martire S. Ignazio, da S. Gregorio Magno, e da altri di ſimil fatta, qual porzione nei giudizj Eccleſiaſtici Dioceſiani poſſa competer ſovente anche al Corpo del Presbiterio, ſotto la direzione però di quei che formano il Senato Apoſtolico. Queſta dunque non è per noi la queſtione. Ma frattanto notate l' articolo XXVII. fra i condannati dal Concilio di Coſtanza contro Giovanni Hus = *Non eſt ſcintilla apparentiæ quod oportcat eſſe unum caput in Spiritualibus regens Eccleſiam, quod ſemper cum ipſa militante Eccleſia converſetur* = (1) Onde voi che non vorret' eſſer condannato per Uſſita, non potrete toglier di mezzo la Gerarchia, la quale dipende dalla neceſſità d' un Capo, che nelle coſe ſpirituali regga e governi la Chieſa Univerſale, ed a cui ſieno obbligati a ubbidire tutti li Fedeli, come fin dall' anno 1542. definì l' Univerſità di Parigi nell' articolo XXIII. contro le novità di Lutero = *Nec minus certum eſt unum eſſe Jure Divino Romanum in Eccleſia Militanti Pontificem, cui omnes Chriſtiani parere tenentur* =. Il che per atteſtato del Boſſuet forma la Teſſera del cattoliciſmo (2).

3. Io vedo per verità, che voi medeſimo concedete, che da quei voſtri principj non naſce tuttavia la conſeguenza; che i Veſcovi dunque poſſano ſempre col loro giudizio ultimare le cauſe; e che all' oppoſto naſce ſovente il biſogno di doverle quindi portare ai Concili Provinciali, Nazionali, ed anche Ecumenici. Il ſolo Papa viene da voi eſclu-

(1) Concil. tom. 12. col. 151. Vid. & artic. 28. & 29.

(2) Boſſuet Defens. Par. 1. lib. 1. cap. 1.

eſcluſo, perchè una turba di Canoniſti Novatori uſciti da incognite foreſte, han portato ſecondo voi all' Europa quella Dichiarazion d' Articoli di Fede, che prima le fu ſconoſciuta. Ond' è che in altro luogo (1) a fin di moſtrarvi ſempre coerente, vi mettete a provare che *al Papa non appartiene il giudicare le cauſe de' Veſcovi; perciocchè ſono eſſi reſponsabili alla ſola Chieſa riguardo all' uſo ed eſercizio di loro giuriſdizione, ed eſſa ſola può caſtigargli, o privandoli, o ſoſpendendoli dalle proprie funzioni: ma non ſi appartiene al Papa l' imporre queſte pene.*

4. Ammiro la voſtra erudizione, Signore, ma vi prego d' aſcoltare anche me, non già per imparar coſe nuove, ma per udirne anzi delle vecchiſſime già imparate da me. Forſe vi ſaran diſguſtoſe, perchè amate per quanto vedo, le mode. Ma per addolcirvi la noja, prima di far l' Antiquario, vi parlerò di quelle ancor' io, che tagliate ſono ſul vero guſto Franceſe. Mirate s' io dica il vero? Eccovi la Seconda parte della Difeſa della Dichiarazion del Clero di Francia di Monſig. Boſſuet lib. 15. cap. 15. Uditene prima il titolo = *Ex Sedis Apoſtolicæ immobili firmitate concludi, cauſſas Fidei ad eam Sedem referendas* =. Quindi cominciaſi a ragionare così = *Jam ex tota antecedente doctrina, id facile conſequemur ut* MAJORES, *ac præſertim* FIDEI QUAESTIONES, *in ea potiſſimum Sede definiri oporteat, in qua error non obtineat: & ab eo potiſſimum Pontifice, qui in eam Seriem intexatur, quæ a Fide penitus abrumpi nequeat* =. Non v' è biſogno quì di Rifleſſioni per voi che intendete il Latino, onde moſtrarvi che dunque ſecondo la dottrina del Clero di Francia eſpoſta e difeſa in nome di eſſo da quel Prelato, ſi vuole che *le Cauſe Maggiori, e le Queſtioni di Fede* appartenganſi principalmente al Papa di giudicarle: e riportar ſi debbano al Tribunale della Sede Apoſtolica. In fatti non contento egli di ſemplicemente aſſerirlo, imprende altresì a provarlo col riſalire all' Antichità, alla quale voi dite che ſconoſciuto fu quel diritto: e porta di primo lancio un bel teſto di quella ſteſſa lettera di S. Bernardo ad Innocenzo Secondo, la quale voi medeſimo, credo per isbaglio, avete altro-

(1) Rifles. alias cap. 5. pag. 29, alias 23.

trove citato (1) = *Oportet ad veſtrum referrì Apoſtolatum pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, ea preſertim quæ de Fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potiſſimum reſarciri damna fidei, ubi poſſit non Fides ſentire defectum. Hæc quippe ejus prærogativa Sedis.*

5. Ma perchè non abbiate a figurarvi che Monſignor Boſſuet parli con S. Bernardo di un diritto Eccleſiaſtico nato dal Concilio di Sardica, vi prevengo ch' egli torna coſtì a provare quello che avea provato anche prima nel cap. 10., che una tale prerogativa è anneſſa alla Sede di S. Pietro per diritto Divino, il quale riſultar fa per l'appunto da quelle parole di Criſto, che nella prima lettera ebbi l'onor di richiamarvi alla mente. *Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua. Et tu aliquando converſus confirma fratres tuos.* Dalle quali argomenta beniſſimo quel Prelato che dovendo S. Pietro e i di lui Succeſſori confermar gli altri nella Fede, come ſi potrà rivocare in dubbio da chi profeſſa il Cattoliciſmo, ſe le cauſe di Fede portar ſi debbano avanti di loro? Ond' è che in quel paſſo dell' Evangelio ravviſa egli due coſe. La prima riguarda ciò che appartiene a S. Pietro, per dovere d'Officio impoſtogli da Gesù Criſto = Confirma =; e la ſeconda le promeſſe fattegli coſtì dal Divin Redentore = Rogavi pro te ec. = E per ultimo ne conclude, che non è mai lecito ad un Veſcovo particolare d' alzar bandiera contro del Papa, e contro la Sede Apoſtolica, per quella ragione da lui aſſegnatane: che ſebben non ſi creda (dice egli infallibilmente vero) ciò che da quella Sede è dimanato e dimana, finattantochè non vi ſi uniſca il conſenſo della Chieſa univerſale, contuttociò ſi deve almeno piamente preſumer vero un' Oracolo d' una Sede sì grande. Infatti come poteva egli dire diverſamente in viſta di quella medeſima dichiarazione del Clero, ch' eſſo prende a difendere? Uditene le parole. *E' noſtro ſentimento che tutti i Fedeli tenuti ſieno ad obbedire ai Decreti dei Romani Pontefici, o ſia che riguardino la Fede, o la Diſciplina Univerſale, o la Riforma dei Coſtumi; in maniera però che l' uſo della Suprema Spirituale di lui poteſtà ſia determinato e moderato dai Canoni conſacrati dall'*

(1) Riſleſſ. 3. p. 13.

dall' offervanza di tutto il Mondo (1). E dovremo poi dir Cattolici quegli oſcuri e privati Scribacchiatori ch' alzano bandiera contro i Decreti, e le Diffinizioni Dogmatiche del Papa?

6. Potrei dirvi che forſe qualche prevenzione ſiniſtra fece inſerire a quei Veſcovi Franceſi quell' ultima clauſola, che può ſembrare piuttoſto odioſa; per quella ragione che eſſendo il Romano Pontefice il vindice nato dell' oſſervanza univerſale dei Canoni, non v' era biſogno d' avvertire come per modo di legge, ciò che forma di ſua natura una delle più ſublimi prerogative, ed uno degli attributi più auguſti del Succeſſor di S. Pietro. Ma laſciamo ciò in diſparte, e ſeguitiamo ad aſcoltare i ſentimenti di quel Clero, eſpoſti dal Boſſuet in nome di eſſo; perciocchè ſembrano eſpoſti col fine appunto di contradire e confondere i voſtri in tutte le loro parti. Dopo aver dunque eſpoſto il contenuto della loro dottrina, ecco quel che ſi aggiunge „ *Ma non vogliamo che i Cattolici tutti, e i medeſimi Sommi Pontefici debbano con giuſto titolo inorridire, quaſichè noi daſſimo alla Chieſa, e ad un Corpo così grande un Capo imbecille nel Romano Pontefice; perciocchè noi lo veneriamo all' oppoſto come Stabiliſſimo e Potentiſſimo: come autore dei Concilj, Principe, ed Eſecutore; come Cuſtode dei Canoni: e dove così richiede il biſogno, come un giuſto interprete, e come un provido diſpenſatore, anzi di più ancora come Autore: come Difenſore della Fede e della Tradizione coſtituito da Criſto per tutto il Mondo, e finalmente per una perſona che ha l' autorità* (notate bene) *di caſtigare i contumaci chiunque ſiano, o Veſcovi o altri, per vindicare nel nome di Gesù Criſto l'onor vilipeſo della ſua Chieſa* (1) „ Fin quì Boſſuet in nome di tutto il Clero di Francia.

7. Ma oſſervate di grazia Signor Beſozzi cariſſimo, quanto ſono ſtato con voi moderato? Imperciocchè volendovi moſtrare coll' autorità del Clero Franceſe, e maſſime con quella di Monſignor Boſſuet, che le voſtre dottrine non ſono cattoliche, uſcito non ſono mai dal libro della Di-

(1) Clerus Gallic. Paris. Congreg. an. 1682. epiſt. ad Ep. & Archiep. Regni.

(2) Boſſuet in Præfat. ad Opus Defens.

Difesa del Clero, che fra tutte le di lui Opere, mi concederete esser quella sicuramente a Roma la più contraria. Onde se io avessi voluto usare dell' opere scritte contro gli Eretici da quel dotto Prelato, e massimamente delle celebri di lui Pastorali sulle Promesse, della Storia delle Variazioni, e di tuttociò che diede fuori contro Basnagio, e Leibnizio, avrei potuto anche più gagliardamente incalzarvi. E con tanto maggior ragione, quantochè quell'Opere essend' uscite alla pubblica luce vivente l'Autore, non han temuto verun' attentato di mano straniera, come mancati non sono a taluno nè mancano gravissimi fondamenti per sospettarlo, rapporto al libro della Difesa pubblicato tanti anni dopo la morte di quel Prelato (1). Ma senza parlar di ciò, a me basta di convincervi, che non volendo forse ingannare altri, siete solennemente ingannato per voi, quando asserite, che secondo i Francesi, alla sola Chiesa, e per essa al Concilio appartiene il giudizio delle cause de' Vescovi, perchè non dipendono essi, che dalla Chiesa, alla quale unicamente sono responsabili.

8. Avete già testè veduto il contrario, ma voglio che lo vediate forse più chiaro. Voi sapete, che il Signor du Pin ha meritato spesso le lodi del Boemero, per esser egli stato propenso a favorire i Protestanti, in ciò che riguarda l' autorità Pontificia; a segno che anche i suoi Nazionali l'han confutato, uno de' quali fu il medesimo Monsignor Bossuet. Udite dunque dalla confessione stessa di quel Teologo le prerogative che discendono dal Primato del Papa. „ La prima, dic' egli, ed anche la principale si è quel„ la di aver cura, che per tutto il Mondo si osser„ vino i Canoni, e si custodisca illibata la Fede. Ond' è „ ch' egli ha la potestà, e il diritto di servirsi delle pene „ Ecclesiastiche stabilite dai Canoni, e di costringere i Re„ frattarj. E il Romano Pontefice possiede una tal prero„ gativa per diritto del suo Primato „ E dopo averne recati degli argomenti, notate come ragiona in coerenza dei Gallicani principj. „ Che se il male fosse oltre misura per-

„ ti-

(1) Vid. Tom. Secund. de Sup. Rom. Pontif. Auctorit. Hod. Eccles. Gallic. Doctr. in Regia Univers. Taurin. juris Utriusq. Doctor. Avenione 1747. lib. 4. c. 5.

„ tinace, nè si potesse estinguere con un giudicato di sì
„ gran Sede, per cagion della contumacia degli Eretici,
„ o dei Scismatici, essendo in tal caso necessario un Conci-
„ lio Generale, che rappresenti la Chiesa tutta, non v'è
„ chi possa dubitare, che il Romano Pontefice in forza del
„ suo Primato abbia diritto di convocare i Vescovi a un tal
„ Concilio, a fin di ultimare con infallibil giudizio la con-
„ troversia... Imperciocchè non vi può esser dubbio, che
„ dove imminente si veda il pericolo della Fede, ovver
„ della Disciplina, e dove la di lui sola autorità non ba-
„ sti per sopprimere le turbolenze, e le dispute, non
„ v'è dubbio, dissi, che in questo caso il Romano Pon-
„ tefice suonar possa la tromba, e in forza del suo Primato
„ chiamar tutti i Vescovi a un Concilio Generale, e trat-
„ tare da Dissertori della Chiesa, e punire ancora colla
„ scomunica quei Vescovi, che leggittimamente chiamati
„ ricusato avessero d' intervenirvi. Di più, sebbene le De-
„ finizioni dei Romani Pontefici, riguardanti la Fede ed
„ i Costumi, non siano del tutto infallibili, sono contut-
„ tociò di gran peso, e appartengono a tutta quanta la
„ Chiesa. Così che (notate bene) tutte l'altre Chiese sin-
„ golarmente prese, obbligate sono a prestare una gran ri-
„ verenza alle di lui Definizioni, nè a loro arbitrio posso-
„ disprezzarle, o rigettarle *. Oltredichè, quantunque il
„ Ro-

* Le prerogative, delle quali parla il Signor Du Pin, di cui ha parlato anche Bossuet, e il Clero tutto di Francia, son quelle come ognun vede, che discendono dal Primato del Papa, e che dilatano perciò la di lui autorità, e giurisdizione in tutto l'Orbe Cristiano. Ma il Signor Besozzi, che ragiona in genere delle cause de' Vescovi da giudicarsi, o non giudicarsi dal Romano Pontefice, dovea distinguere due diversi diritti, ch' esso può avere, come ha realmente di giudicarle: in maniera però, che sebbene l'uno talvolta possa star disgiunto dall' altro, non si distruggono in fra di loro. L'esser Capo di tutta la Chiesa lo costituisce giudice di tutto il Mondo tanto in Oriente, che in Occidente: Ma l'esser l'unico Patriarca in tutto l' Occidente, fa sì che rapporto ai Vescovi Occidentali goda un più speciale diritto di giudicar molte cause, che gli Orientali divisi in diversi Patriarcati ultimar possono ne' loro Sinodi. L' esser finalmente Metropo-

„ Romano Pontefice non ſia da ſe ſolo giudice di tutte le „ controverſie, a lui però *s' appartiene la Parte Principa-* „ *le di tal giudizio, nè ſi può nella Chieſa definir coſa alcu-* „ *na di gran momento*, che a lui non ſia riferita, e di cui „ non ſia ſtato già conſultato. Si aggiugne ancora, che „ i noſtri Teologi credono, che il Romano Pontefice ſa- „ viamente poſſa diſpenſare dalle leggi emanate anche dai „ Concilj Generali, in quei caſi, nei quali diſpenſereb- „ be il medeſimo Concilio: e convengono ſimilmente „ ch' eſſo poſſa formar leggi, e proporle a tutta quanta la „ Chieſa per eſſere oſſervate; in maniera però, che non „ abbiano tutta la forza, ſe non ſieno promulgate, e ri- „ cevute per conſenſo comune di tutti (1). „

9. Il fin quì detto potrebbe perora baſtarvi, ſignore, per far sì, che anche prima di conſultare l' antichità, con giuſto titolo ritrattar potreſte gli errori che avete ſcritto. Ma amo di vedervi in ſommo grado prudente, e perciò vi prego di aſpettare un' altro poco di tempo, a fin di conſultare non ſol gli Antichi, ma di conſultarli altresì coll'indirizzo dei più celebri difenſori delle così dette Libertà Gal-

tropolitano, e Primate di tutta l' Italia, fa sì che i Vescovi di queſta parte di Mondo dipendano da lui più ſtrettamente, anche per queſti titoli. Ma ſiccome poi ognuno de' Patriarchi per ragion del suo grado, deve godere maggiori privilegj dei Vescovi del suo Patriarcato; così ad eſſi sarà sovente permeſſo quel che potraſſi forse non permettere a un Vescovo, di appellare cioè alla Sede Apoſtolica, e da ciò è nato, che gli Atti d'appello dei Patriarchi Orientali sono fin dai primi secoli fors' ancor più frequenti di quelli degli altri Vescovi. Si veda la celebre lettera, che il Concilio Romano sotto S. Damaso scriſſe l' anno 378, a Graziano, e Valentiniano Auguſti; e il di loro Rescritto Imperiale diretto ad Aquilino Vicario di Roma, con cui ſi paſſarono a legge d'Imperio le leggi Eccleſiaſtiche, in favor delle quali erano ſtati gl' Imperatori dal Concilio pregati, affinchè in avvenire ritardata non ne foſſe come per addietro da veruna forza terrena l' esecuzione; e vi ſi troverà a un dipreſſo tuttociò che ho qui detto. Apud Couſtant. Epiſt. Rom. Pont. int. epis. Damaſi epiſt. 6. c. 1. 2. 9. & 10. & epiſt. 7. seq. Vid. & De Marca Concord. lib. 1. cap. 5. 6. & 7.

(1) Ludovic. Ellies Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Diſſ. 4. cap. 2. §. 3. n. 27. & seq.

Gallicane, per eſſer libero da ogni ſoſpetto di ſeduzione per parte mia. Cominciamo dunque dal Maimburgo, che, come ſapete, fu il primo che ſubito dopo l' Aſſemblea del 1682. d' ordine del Re Luigi XIV. aſſunſe quella Difeſa. Per verità converrebbe, ch' io vi traſcriveſſi qui tutto il Capitolo quinto di quella ſua Opera, che ha per titolo *Trattato Iſtorico dello Stabilimento, e delle Prerogative della Chieſa di Roma, e de' ſuoi Veſcovi*; ma per non eſſere ſovverchiamente proliſſo, mi contenterò di sfiorarlo, con pregarvi bensì di leggerlo da voi ſteſſo in fonte con maggior comodo.

10. Dopo aver dunque detto, che in vigore del ſuo Primato, è il Papa incaricato della ſoprintendenza di tuttociò, che riguarda il governo, e il bene in generale di tutta la Chieſa, di cui è Capo, viene a dire in particolare eſſer egli *quel perſonaggio, al quale conviene indirizzarſi per aver le ſue riſpoſte intorno alle difficoltà, che naſcer poſſono ſopra punti, che riguardano la Fede, le regole de' coſtumi, e le pratiche generali*: e afferma eſſer ciò dimoſtrato non tanto dall' autorità de' Padri ch' ei cita, ma dagli eſempj eziandio della ſteſſa Chieſa di Francia. Afferma in oltre eſſere il *ſolo Papa che abbia il diritto di convocare i Concilj per la parte dello Spirituale, e di preſedervi o da ſe ſteſſo, o per mezzo de' ſuoi Legati*; poco importando alcuni fatti, che ſono in controverſia * ... *In oltre ſiccome il Papa, come Papa, ſenza contradizione è Superiore a qualunque altro Veſcovo di qualſivoglia dignità egli ſia*

* C' eſt luy ſeul qui a droit de convoquer les Conciles pour le ſpirituel, & d' y prèſider par luymeſme, ou par ſes Legats. I' ay dit q' il a ce droit, ſans parler du fait, qui eſt en conteſtation à l' egard de quelques Conciles, ce qui ne peut nuire a la Primaute.

De plus comme le Pape eſt en cette qualitè ſans contredit, pardeſſus chaque Evèque, de quelque dignitè qu' il ſoit, & par deſſus toutes les Eglises & tous les Synodes particuliers; on peut appeller de tous ces Evèques, & de tous ces Synodes à ſon tribunal. C'eſt a luy de juger des *cauſſes majeures*, comme sont celles qui regardent la Foy; & qui sont ambiguès, les coûtumes universelles, la depoſition des Eveques, & quelques autres &c.

riveſtito, ed è Superiore altresì a tutte le Chieſe, e a tutti i Concilj particolari, così appellar ſi può al di lui tribunale da tutti codeſti Veſcovi, e da tutti codeſti Concilj. Imperciocchè a lui debbonſi riportare, ed a lui appartiene il giudizio delle CAUSE MAGGIORI, come ſon quelle, che riguardano la Fede, o che ſono ambigue; le pratiche generali, la depoſizion de' Veſcovi, e altre, che dice aver altrove numerate. E per far vedere che queſta è veramente la dottrina della Francia, dopo l'autorità de' Padri, cita in prova Gerſone, Inchmaro, gli Atti recenti del Clero Franceſe, ed altri. Ma notate, Signor Beſozzi cariſſimo ſe veramente ſembra, che quel Gallicano Scrittore preveduto abbia le dottrine, che dovevate inſegnar voi un ſecolo dopo, per confutarle. „ Ond' è che il Papa, dic'egli „ ha diritto di giudicare, benchè ſecondo le diſpoſizioni „ de' Canoni, *le Cauſe de' Veſcovi*, de' Metropolitani, „ dei Primati, de' Patriarchi. Ed apparìſce ciò chiara„ mente dal giudizio pronunziato ſulla cauſa di S. Atana„ ſio, di Paolo Patriarca di Coſtantinopoli (la Sede di „ tal Città non era ancor Patriarcale), di Marcello Pri„ mate d' Ancira, d' Aſclepa Veſcovo di Gaza, e di Lu„ cio Veſcovo di Adrianopoli, che il Papa S. Giulio riſta„ bilì nelle loro Sedi, dalle quali erano ſtati malamente „ depoſti.

11. Codeſte depoſizioni (ed eccomi all' Antiquaria), delle quali ha ivi parlato il Maimburgo, erano ſtate fatte da un Concilio numeroſo di 90. Veſcovi Orientali radunati nella gran Città d' Antiochia; ma non per queſto ſi trattenne S. Giulio dall' accettare l'atto d' apellazione dei Veſcovi oppreſſi, ch' ebbero a lui ricorſo = *Julium Epiſcopum Romanum de ſuo ipſorum ſtatu certiorem faciunt* = (1); nè dall' eſaminare la loro cauſa, e prendere eſatta informazione della lor fede. Per lo che avendo trovate ingiuſte quelle depoſizioni, annullò gli atti di quel Concilio, redargul quei Veſcovi, che lo compoſero, reſtituì i da loro depoſti alle proprie Sedi, e per compimento dell' Opera, chiamò alcuni dei Deponenti più rei avanti il ſuo tri-

(1) Socrat. Hiſt. Eccles, lib. 2. cap. 15.

tribunale, a render conto delle loro ingiuſtizie. * Leggete le teſtimonianze non pur di S. Atanaſio, ma di Socrate altresì, e di Sozomeno, che per eſteſo vi ho recato quì ſotto; e da' Greci Scrittori per nulla inclinati a favorire la Sede Romana, ma verſo di eſſa piuttoſto male animati, imparerete a conoſcere quali diritti abbiano i Padri venerato ſu queſta Sede, anche prima del Sardicenſe Concilio. Così che da quello che ſarò quì per dirvi, vedrete ſe meritino fede ovver compaſſione, quei che l' un dietro all' altro recitando come una lezioncina imparata a memoria, non hanno in bocca che quel Concilio, quaſi che da eſſo richiamar ſi debbano poco men che tutti i diritti poſſeduti dalla Sede Apoſtolica. E perciò non perdiam di mira S. Giulio, nè le voſtre propoſizioni.

* „ Eccleſiis ſuis pulſi, in Urbem Regiam (Romam) „ advenant. Ubi cum Julio „ Romanæ Urbis Episcopo „ causam exposuiſſent, ille, „ *quæ eſt Romanæ Eccleſiæ* „ *prærogativa*, liberioribus „ litteris eos communitos in „ Orientem remiſit, *ſingulis* „ *Sedem ſuam reſtituens*, ſimulque perſtringens illos, „ qui supradictos Episcopos temere deposuiſſent. „ Itaque illi Roma digreſſi, „ & Julii Episcopi litteris „ freti, suas quisque Eccleſias occuparunt, & epiſtolas ad eos, quibus scriptæ „ fuerant, miserunt. „ Socrat. Hiſt. Eccles. lib. 2. cap. 15. Edit. Vales. alias c. 12. Ora che avete udito Socrate, ascoltate fors' anche meglio Sozomeno.

„ Episcopus igitur Romanus „ cum ſingulorum *cauſas cognoviſſet*, omnesque in Nicænæ Fidei doctrinam con„ sentientes reperiſſet, tam„ quam idem cum ipso sen„ tientes, in communionem „ recepit. Et *quoniam propter* „ *Sedis dignitatem omnium* „ *Cura* (notate bene) *ad* „ *ipſum ſpectabat*, suam cui„ que Eccleſiam reſtituit, „ Scripſit etiam Orientalibus „ Episcopis, *reprehendens* „ *eos*, quod in supradicto„ rum cauſis non recte judi„ caſſent &c. „ Sozom. Hiſt. Eccles. lib. 3. cap. 8. Edit. Vales. alias cap. 7.

E S. Atanaſio dice „ Julius vero „ presbyteros suos Elpidium „ & Philoxenum cum litteris „ ad Eusebianos miſit, certum diem definiens, ut „ aut præsentes se ſiſterent, „ aut cognoscerent se omni„ bus modi suspectos haberi. „ Cæterum Eusebiani . . . . „ ita inhorruerunt, & metu „ contracti sunt, ut presbyteros detinerent ultra diem „ condictam, cauſificationem „ interim turpem fingentes „ &c. „ Athanas. epiſt. ad „ Solitar. n. 11.

12. Suppongo esservi nota la famosa lettera di quel santo Pontefice a que' Vescovi Orientali mentovati di sopra, e nota similmente la tanto celebre Apologia Seconda di S. Atanasio, in cui tutta distesamente vien riportata. Or dunque sappiate che sebben questi pezzi sieno come vedete antichissimi, ciò non ostante il diritto di cui parliamo, in vece di cominciare con essi vi si suppone per lo contrario tanto più antico, quanto più antico di S. Giulio è S. Pietro, dal quale si attesta esser' esso disceso. Onde in quella maniera che poterono i citati Storici Greci asserire esser quella una prerogativa, e un diritto innato della Sede Romana, così ancora quel santo Papa potè opporsi agli Orientali con tutta forza, e a dispetto di essi potè assolvere e ripristinare i Vescovi ingiustamente deposti da quel loro Concilio; asserendo francamente di non prevalersi d'altr' autorità che di quella ereditata dal fondatore della sua Sede S. Pietro (1). E per verità S. Giulio in una causa così grave, nella quale erano interessati gli uni contro gli altri tanti Vescovi d'Oriente, avrebbe operato con tanto coraggio, se non fosse stato sicuro dell' autorità che godeva? E S. Atanasio, quel prodigio di santità e di dottrina, avrebbe appoggiata in faccia del mondo tutto la sua difesa contro di quel Concilio, sull' autorità di tal lettera, e del giudicato del Papa, per farsi credere innocente, e degno d' essere ripristinato nella sua Sede? Avrebbe atteso in Roma i suoi avversarj per lo spazio d' un' anno e mezzo, a fin di agitare nelle forme la sua e la loro causa avanti il tribunale del Papa, se non fosse stato certo non tanto rapporto a se quanto rapporto a loro, e rapporto a tutti, che così esigeva il diritto, e l'ordine della Chiesa? Senza di ciò non si sarebb' egli esposto alle beffe di tutto il mondo? Come alle beffe di tutt' il mondo si sarebbero esposti tant' altri Vescovi che insiem con lui appellarono al Papa; e più di loro vi si sarebb' esposto S. Giulio, coll' accettare l'Appello, cassar gli atti di quel Concilio, e coll' asserire esser ciò un diritto della sua Sede. Ma tutto all' opposto. In luogo di beffe ne troviam la conferma nei medesimi Greci, che si mostrano ben ragguagliati e ben' intesi di tutto. E se non an-

cor

(1) Julius Pap. epist. 1. ad Orient. n. 22.

cor ſiete pago, ditemi Sig. Beſozzi cariſſimo, avrebbe S. Atanaſio condannata la pertinacia di quei Veſcovi, perchè ſotto mendicati preteſti di lontananza, e di guerra Perſiana sfuggirono di portarſi a Roma? Ed eglino ſteſſi per evitare quel tribunale, ſarebbero ricorſi a preteſti di tal natura? E allorchè udirono l'intimazione del Papa, ſapendo le reità commeſſe, ſi ſarebbero riempiti di sì alto ſpavento, come ſi riempirono di fatti per atteſtato di S. Atanaſio, ſe aveſſero veduto d' eſſere ſtati citati d'avanti a un giudice non competente, e ſe aveſſero creduto di poter ſoſtenere a diſpetto ſuo gli Atti di quel loro falſo Concilio (1)? E ſarebbe mai dunque codeſto quel Concilio d' Antiochia non ispecificato da voi, del quale aſſerite (2) aver definito che i Veſcovi *in ultima iſtanza debbono eſſer giudicati nei Concilj Provinciali*? Vi dirò un'altra volta dove ſi fece quella definizione, e ve nè dirò ancora il Significato.

13. Dal finquì dettovi credo abbondantemente provata l' antichità di quel diritto, e di quel poſſeſſo, che da voi ſi diceva non poter provare i Pontefici. Ma per ricondurvi grado per grado ſino alla ſorgente medeſima dell' autorità Pontificia, cominciate a riſalire più in dietro. E in primo luogo come più vicina a quella, di cui abbiam parlato ſinora, richiamate alla voſtra mente la cauſa di Ceciliano Arciveſcovo di Cartagine tante volte giudicata dai Concilj Nazionali, e portata finalmente al tribunale del Papa S. Melchiade, come eſigevano le leggi non Eccleſiaſtiche, che non v' erano, ma Divine = Sicut Sanctiſſima Dei lex poſtulat = Ond' è che dopo la di lui ſentenza fu eſſa riguardata tanto dai Veſcovi Affricani, che dall' Imperatore come ultimata (3). Rammentatevi ſimilmente la cauſa di Paolo Samoſateno Veſcovo d' Antiochia, la qua-

(1) Athanas. Apolog. 2. cit. poſt relat. epiſt. Julii. Vid. epiſt. ad Solit. n. 11. & confer cum num. 3. Vid. etiam epiſt. Julii n. 18. & Hieron. epiſt. ad Princip. de Marcell. Epitaph.

(2) Rifles. alias Cap. 5.

(3) Vid. Conſtant. Imper. ad Meltiad. Pap. apud Couſtant. col. 326. & Conc. Lab. t. 1. col. 1405. & epiſt. ejusd. Imp. ad Vicar. Afric. Concil. tom. 1. Auguſt. epiſt. 43. alias 162. n. 16.

quale dopo giudicata da un Concilio di Veſcovi, fu per conſenſo dei medeſimi, e per volere d'Aureliano Imperatore Idolatra, commendato perciò da Euſebio, riportata al Veſcovo di Roma (1). Non mettete in obblio quella di S. Dioniſio d'Aleſſandria, accuſato da alcuni Veſcovi dell'Egitto preſſo il Papa S. Dioniſio, al cui giudizio ſoggettoſſi ſenza il minimo dubbio e la minima repugnanza (2). Ricordatevi che anche S. Cipriano in mezzo al calore delle ſue diſpute con S. Steſano, riconobbe l'autorità di quel Papa di ultimare le cauſe de' Veſcovi; e che perciò ſi fece a pregarlo di uſare della pieniſſima ſua autorità, e di ſcrivere ai Veſcovi delle Gallie, e inſieme al Popolo fedele di Arles, a fin di obbligare gli uni e gli altri a non più riconoſcere Marciano per Veſcovo di quella Città, e ad eleggere un'altro Veſcovo *. Ma ſopratutto non laſciate di oſſervare coſa mai dicono ſopra un tal fatto appartenente alla loro Nazione i moderni Franceſi. Perciocchè mi ricordo che il De Marca **, e il Baluzio ingenuamente confeſſano che S. Cipriano riconoſce ivi nel Papa la Poteſtà di giudicare ſopra tal cauſa; la pieniſſima poteſtà eſecutiva dei Canoni; e nella di lui perſona il principal difenſore di eſſi.

14. Andando più in dietro potrei parlarvi di Origene. Ma già ſapete che accuſato egli preſſo la S. Sede, in vece di

(1) Euſeb. Hiſt. Eccles. lib. 7. c. 24.

(2) Euſeb. ibid. cap. 9.

* „ Quapropter facere te oportet *PLENISSIMAS LITTERAS* ad coepiscopos „ noſtros in Galliis conſtitutos, ne ultra Marcianum „ pervicacem .... collegio „ noſtro inſultare patiantur. „ Dirigantur in provinciam „ & ad plebem Arelate conſiſtentem á te litteræ, quibus abſtento Marciano, „ alius in locum ejus subſtituatur. Cyprian. ad Stephan. Pap. epiſt. 67. alias 68. & apud Couſt. 1. n. 2. & 3.

** „ Decernendi & pronuntiandi de re propoſita ... „ Poteſtas Romanæ Eccleſiæ „ aſſeritur, eique *pleniſſima* „ exsecutionis cura demandatur. De Marca Concord. Sacerd. & Imper. lib. 1. cap. 10. §. 8.

„ Cur enim Stephanum rogat „ Cyprianus, ut Gallos Epiſcopos *pleniſſimis litteris* ad „ deponendum excitet, niſi „ quia sciebat defenſionem „ Canonum Romano Epiſcopo præcipue commiſſam eſſe? Balut. Not. in epiſt. illam Cyprian.

di ricuſare di ſoggettarſi al ſupremo giudizio di eſſa, ne implorò anzi la misericordia, e fece preſſo del Papa le ſue difeſe (1). Non poſſo bensì laſciar d' oſſervare con un' altro gran difenſore delle Libertà Gallicane, qual' è Natale Aleſſandro, che il diritto del Papa di giudicar le cauſe dei Veſcovi appariſce altresì da quello che impariamo da Tertulliano, eſſer cioè dai Fedeli conſiderato colla prerogativa di *Pontefice Maſſimo, e di Veſcovo dei Veſcovi* = Pontifex Maximus, & Epiſcopus Epiſcoporum = (2). Lo ſteſſo Natale Aleſſandro richiamandomi ad un' antichità anche maggiore di Tertulliano, concede che S. Ireneo conoſciuto abbia in S. Vittore l'autorità di ſcomunicare i Veſcovi Quartodecimani dell' Aſia, quantunque ſi veda che da quel S. Dottore lodata foſſe la moderazione di quel Papa, per eſſerſi arreſo alle ſue rimoſtranze, ed eſſerſi perciò aſtenuto di farlo (3). In fatti S. Ireneo non ha inſegnato ciò con baſtante chiarezza, quando ha ſcritto che alla Chieſa Romana per ragione del ſuo Primato, e dell' autorità ſuperiore a quella di tutte l' altre, debbono aver ricorſo tutti i Fedeli? (4). E appena morto S. Pietro, ultimo anello di mia catena, non ebbe di fatti ricorſo alla Chieſa Romana quella di Corinto, e non reſcriſſe ad eſſa il Pontefice S. Clemente lettere autorevoliſſime, colle quali vi rimiſe la pace, e riparò la Fede di quei Fedeli = Scripſit .... *potentiſſimas litteras* Corinthiis, ad pa„ cem eos congregans, & *reparans Fidem* eorum (5).

15. Per la qual coſa il De Marca non ſolamente concede ma prende a moſtrare con ragioni, che non han replica, che il Papa non meno in tutto l' Occidente, che in tutto l' Oriente ha una ſomma giuriſdizione nei tre Capi ſeguenti; cioè in formar leggi, in giudicar cauſe, e in quella Dignità di Principe e Capo di tutta la Repubblica Eccleſiaſtica, per cui non può eſſer egli giudicato da veruno. 1. *In legibus ferendis*, 2. *in judiciis ſine provocatione reddendi.*

(1) Euseb. Hiſt. Ecc. lib. 6. cap. 36. Hieron. epiſt. 65. ad Pammach. & Ocean. cap. 4.
(2) Tertull. De Pudic. cap. 1.
(3) Natal Alex. Sæcul. 1. Diſſ. 4. §. 2. n. 6.
(4) Iren. lib. 3. c. 3.
(5) Iren. ibid. Vid. & Clem. Pap. epiſt. 1. ad Corinth. n. 1. & ſeq.

dendis, 3. & in ea dignitate Principis, ut a nemine judicetur (1). E per verità quella pieniſſima poteſtà Eſecutiva unita alla porzion principale della Legislativa, che anche la Chieſa Gallicana riconoſce nel Succeſſor di S. Pietro, baſtano per conoſcere, ch' egli veramente gode per diritto Divino le tre accennate prerogative; e che perciò con giuſtiſſimo titolo potrà da tutte le parti dell' Orbe Criſtiano ricever le Appellazioni, e in tutto l' Orbe Criſtiano non ſolo giudicar le cauſe de' Veſcovi, e quelle della Fede principalmente: ma di più potrà caſſare altresì gli Atti di Concilj Provinciali o Nazionali, come contrarj alle leggi Univerſali di tutta la Chieſa, e far ſovente in nome di eſſa tuttociò che farebbe un Concilio Ecumenico, al quale unicamente, ſecondo i Gallicani, il Papa è inferiore d' autorità, come avete potuto vedere da quanto vi ho di eſſi recato: e come fors' anche meglio appariſce dalla ſpiegazione, che la Chieſa Gallicana in Corpo, e i ſuoi Scrittori in particolare danno a quel Decreto formato dal Concilio di Firenze, per l' unione delle due Chieſe Greca e Latina, in cui ſi definiſce aver il Pontefice Romano *ricevuta da Criſto la piena poteſtà di governare la Chieſa Univerſale*. Imperciocchè diſtinguono i Franceſi quelle parole *Piena, ed Univerſale*, dicendo la Piena, ma non la ſola; a fin di conſervare agli altri Veſcovi in ſolido la lor porzione: e la Chieſa Univerſale preſa in ſenſo diſtributivo, e non collettivo. = *Summam licet non ſolam. Diſtributive quidem pro omnibus Eccleſiis per Orbem diffuſis, non tamen collective, id eſt pro Concilio Generali* = (2).

16. In conformità di che Natale Aleſſandro, benchè gran difenſore di tal dottrina, ha non ſolamente aſſerito e provato il diritto che ſi ha d' appellare al tribunale del Papa, e quello ch' eſſo ha innato di ricevere tali appellazioni: ma di più, che da un tal diritto, praticato, e riconoſciuto dalla Chieſa fin dai primi tempi del Criſtianeſimo, ſe

(1) De Marca Concord. lib. 1. cap. 8. §. 1.

(2) Vid. Cler. Gallic. Pariſiis Congreg. an. 1682. epiſt. ad Epiſcop. & Archiep. Regni Boſſuet Defens. Part. 1. lib. 1. cap. 1. 2. & 3. Maimbourg Traitè Hiſtorique de l' établiſſement & des Prerogat. de l' Egliſe de Rome chap. 5.

ſe ne cava un' argomento fortiſſimo in prova del ſuo Primato. Imperciocchè il Concilio Sardicenſe ha confermato, e non già ſtabilito quel Diritto d' Appellazione. Eccovi le di lui ſteſſe parole =. Idem (Primatus) probatur „ ex jure Appellationum ad Romanum Pontificem in omnium Epiſcoporum judiciis, quod Canonibus Concilii „ Sardicenſis confirmatum potius, quam conſtitutum. „ Appellatum namque a primis Eccleſiæ ſæculis non fuiſſet ab Epiſcopis exauctoratis Romani Pontificis Tribunal, niſi ſupremam in Epiſcopos univerſos, & *in Concilia Nationalia* auctoritatem obtinuiſſet „ (1).

17. Tuttociò che quindi riſultò dai decreti di quel Concilio, fu di rendere più frequenti di prima le appellazioni al Tribunale del Papa; perciocchè quei che ſi credevano ſovverchiati, in luogo di appellare ai Concilj Provinciali, o Nazionali, reputarono più ſpedito mezzo quello di ricorrere alla Sede Apoſtolica. Ma non è difficile di conoſcere quando i Romani Pontefici, anche nei tempi a quel Concilio poſteriori, indipendentemente da eſſo, operato hanno in forza di quel Primato di autorità e giuriſdizione, che in tutta la Chieſa Univerſale godono per diritto Divino. I fatti ſono poco men che infiniti; ma per additarvene alcuni pochi, potrete forſe negare, che non operaſſe in forza del ſuo Primato S. Damaſo, allorchè annullò, e condannò l' elezione di Maſſimo Cinico innalzato alla Sede di Coſtantinopoli; perciocchè da eſſo fu ravviſata contraria ai Canoni della Chieſa (2)? Non naſceva forſe dal ſuo Primato quel tuono autorevole, con cui S. Innocenzo Papa ſcriveva al Veſcovo di Roano Vittricio = *Si Maiores Cauſæ in medium fuerint devolutæ, ad Apoſtolicam Sedem referantur* = (3)? Non fu atto di ſimile innata giuriſdizione quello che il medeſimo S. Pontefice, imitando l' eſempio del ſuo Predeceſſore Siricio, eſercitò ſopra un Concilio Nazionale di Spagna, preſcrivendo a quei Padri le regole per rimettere nel ſuo primiero vigore la Diſciplina della

(1) Natal Alex. Sæcul. 1. Diſſ. 4. §. 2. n. 14. 15. 16. Vid. Sæcul. 4. Diſſert. ad Canon. Sardic.

(2) Damas. Pap. epiſt. 8. ad Achol. & alios Epiſc. Maced. & epiſt. 9. ſeq. apud Couſt. Epiſt. Rom. Pontif.

(3) Innoc. Pap. epiſt. 2. ad Victric. n. 6.

della Chiesa decaduta in quel Regno, e l' ordine delle pene, colle quali si doveano punire i violatori della medesima (1)? Non nasceva dal suo Primato l' Atto di giurisdizione esercitato da S. Agapito Papa in mezzo alla Città di Costantinopoli, quando costretto da un Re Goto a portarsi a quella Corte, povero, e destituto d' ogni umano soccorso, non però della Grazia Divina, alzò colà tribunale, ricevette i ricorsi di tutti i Cattolici d' Oriente, e dei Monaci specialmente di Siria contro Antimo, che col favor dell' Imperatrice salito era su quella Cattedra Patriarcale? Quand', io diceva, trovata la di lui promozione contraria alle leggi della Chiesa, non ebbe difficoltà di pronunziare contro di lui sentenza di Deposizione, e di consacrare di più anche Menna per Vescovo della Città Imperiale? Non opera, dico, in forza d' un' autorità ricevuta da Dio, un uomo che per vendicare l' onor vilipeso della sua Chiesa, non si lascia spaventare dalle minacce dell' Augusta, e dal potere di tutta la Corte; non si lascia sorprendere dalle cabale, e dai raggiri; e che confidando solamente in Gesù Cristo, dal qual riconoscea quel diritto, diede corso alla pronunziata sentenza, che non mancò d' avere tutto l' effetto? Leggete su di ciò il Gallicano Teologo Maimburgo nel luogo più volte citato. E poi vedete ancora M. Bossuet. (2)

18. Ma voi Signor Besozzi carissimo, che avete scritto non appartenere al Papa l' imporre delle pene ai Vescovi, che abusano della loro autorità, leggete vi prego l'atto di giurisdizione praticato da S. Gregorio col Vescovo della Prima Giustiniana; di cui cassò gli Atti di un' ingiusta sentenza, e coll' autorità di S. Pietro castigò lui stesso, privandolo per 30. giorni della sacramentale Comunione, e in caso di contravvenzione minacciollo di più severi castighi *. Ponderate il fatto di Anastasio Monaco dell' Isauria, che

(1) Innoc. Pap. epist. 3. ad Toletan Synod.

(2) Bossuet Defens. Corol. part. 2. p. 408. edit. Luxemb. 1730.

* „ Quod vero ad præsens „ attinet, cassatis prius, atque ad nihilum redactis prædictis sententiæ tuæ Decretis: ex Beati Petri Principis „ Apostolorum auctoritate decernimus, triginta dierum „ spatio te sacra communione pri-

che dai trattamenti avuti dal suo Patriarca di Costantinopoli ricorse al tribunale di S. Gregorio, il quale prese ispezione dell' affare, e ne pronunziò la definitiva Sentenza. (1) E leggete l' atto di giurisdizione esercitato da lui medesimo sopra un Concilio Nazionale di Spagna, dal quale erano stati deposti i due Vescovi Stefano e Gennajo, che appellarono alla Santa Sede. Imperciocchè sebbene quel santissimo Papa sia stato sempre gelosissimo difensore dei diritti di tutti i Vescovi; contuttociò lungi dal credere d' offenderli, si credette anzi in obbligo di sostenere insiem coi suoi, quei dei due ricorrenti, che interposero l' atto d'Appellazione alla Sede Apostolica. Nè quel Concilio pensò mai, che in tal occasione fossero stati offesi i suoi diritti (2). Altri simili esempj, ed ancora più luminosi, ve li recherò nella settimana seguente. Ma se si volesse dar fede a quello che dite voi, il Papa non solo subordinato sarebbe al Concilio Ecumenico, come sostengono i Gallicani, ma contro i sentimenti di essi, anche a qualsivoglia Nazionale Concilio. In maniera che un Concilio di simil natura avrebbe, secondo voi, diritto di giudicare del Papa, e non il Papa di lui: è il fatto di Simmaco, che voi dite giudicato da un Concilio di Vescovi d' Italia, convocato dal Re Teodorico Ariano, è la gran prova che recate in conferma della vostra nuova Dottrina (3). Dunque nel nuovo Codice di Leggi Ecclesiastiche, che introdurre vorreste, ogni piccola cosa, anche la più irregolare, basta per prescrivere contro del Papa, e veruna serie di fatti strepitosi, e passati a traverso di tanti secoli, e di tante diverse Nazioni, è sufficiente, quand' anche mancasse il fondamentale diritto, a prescrivere in di lui favore?

19. Scusatemi perciò, Signore, della libertà, colla quale son costretto a parlarvi. Tutt' altro che il fatto di Simmaco aspettato mi sarei da voi, che vorreste far credere

„ privatum &c.„ Gregor. Pap. lib. 2. Indict. XI. epist. 6. ad Joan. Episc. Primæ Justinianæ.

(1) Gregor. Pap. lib. 5. Epist. 64. ad Anastas. Presbyt. de Isauria, & lib. 6. epist. 31. ad Episc. Alexandrin. & Antiochen. Giornal. Eccles. di Roma n. XX. 17. Novembr. 1787.

(2) Gregor. Pap. Regist. lib. 11. epist. 52. ad Joan. Defens.

(3) Riflett. 1. pag. 8.

re al Mondo di non aver in linea di Giurisdizion Pontificia, se non la dottrina del Clero di Francia. Imperciocchè è mai credibile, che voi non sappiate, come i Vescovi specialmente della Liguria, della Venezia, e dell' Emilia, nell'atto di portarsi a quel Concilio essendo passati per Ravenna, ed essendosi presentati al Re, gli dissero francamente, che non a lui apparteneva di convocare i Concilj, ma che il Papa stesso dovea convocarli; e perchè la S. Sede godeva tal diritto in vigore del suo Primato, e perche era ciò necessario, anche per la validità degli stessi Concilj? Ed è possibile che voi non sappiate, come i Vescovi protestassero al Re di non potersi adunare per tal giudizio, perchè non eravi esempio, che l' Inferiore giudicasse il Superiore? E può supporsi, che voi non sappiate, come quel Monarca scusossi col mostrare ai Vescovi le lettere stesse del Papa, colle quali diceva di cedere per allora i suoi diritti, e di volersi soggettare spontaneamente al giudizio di quel Concilio, a fin di convincere i suoi calunniatori? E dovrà il Mondo supporre, che non sappiate la protesta fatta dal Re in quella occasione, che a lui cioè non apparteneva di mescolarsi nei Giudizj Ecclesiastici? E finalmente chi potrebbe mai figurarsi non esservi noto il rammarico, e lo spavento che provarono tutti i Vescovi della Francia, in udire che i Vescovi d' Italia aveano avuta la temerità di caricarsi dell' esame (non del giudizio che lasciarono a Dio) sull' azioni d' un Papa? Non sapete il moto che si diedero perciò tutti i Vescovi di quel Regno, e come si credettero in obbligo di alzare grandemente la voce contro quella novità, e di prendere altamente le parti del Capo della Chiesa, dai cui diritti dipendono quei di tutto l'Episcopato? Non vi è dunque nota la famosa lettera, che d' ordine, e in nome di tutti i suoi Colleghi scrisse S. Avito di Vienna in difesa del Papa, e dei diritti della Sede Apostolica? Fu pur allora, ch' ei pronunziò quella gran proposizione = *Si Papa* (1) *Urbis vocatur in dubium, Episcopatus jam videbitur, non Episcopus vacillare* = ; di cui niu-

(1) Vid. Fleury Stor. Eccles. lib. 30. §. 50. 51. Vid. Epist. Avit. Vien. de Synod. Roman. ad Faust. & Symmac. Concil. tom. 4.

niuna può darſene in queſto genere più teologica, nè che abbia più ſtretto legame con quella di S. Cipriano = *Primatus Petro datur, ut una Chriſti Eccleſia, & Cathedra una monſtretur* = e con quell' altra di S. Girolamo = *inter duodecim unus eligitur, ut Capite conſtituto, ſchiſmatis tollatur occaſio* = (1).

20. E non fu quello perciò ad eterna memoria de' poſteri il più nobile eſempio che mai dar ſi poſſa, dell' oſſequio e della venerazione profonda dei Prelati Franceſi verſo la Sede Apoſtolica? E i lor Succeſſori ſino al preſente giorno non hanno fatto altrettanto? In queſto ſecolo quante volte non hanno eſſi conſultata la S. Sede, a fin di udire i ſuoi Oracoli ſopra punti di dottrina, dei quali ſi queſtionava in quel Regno? E non conteſta ciò uno dei più ardenti difenſori delle lor libertà, nell' atto ſteſſo che ſi lamenta col Papa Clemente XIII. perchè ſembravagli non eſſere ſtati ben accolti gliatti di oſſequio, ch' egli avea creduto dover preſtare per obbligo di propria coſcienza al Capo di tutta la Chieſa, col dargli ragguaglio di certi errori, che ſi ſpargevano nella ſua Dioceſi, e per tutta la Francia (2)? E voi dopo tuttociò avete il coraggio di far loro il graviſſimo torto, aſſerendo (3), *che i Veſcovi della Francia hanno riguardato, come intrapreſa contraria alle Libertà Gallicane il giudizio, che formavano alcuni Pontefici a Roma ſopra quiſtioni attinenti alla Fede inſorte in quel Regno?* Vi prego dunque da Vero Amico, a voler meglio riflettere a quel che dite, e ſono con tutta la ſtima, ed oſſequio, Voſtro &c. (4)

(1) Cyprian. de Unit. Eccles. Hieron. contr. Jovin. lib. 1, cap. 14.

(2) Lettre 1. de M. l'Eveque de Soiſſons au Pape Clem. XIII. 20. Decembr. 1759. Oeuvres Poſthum. Tom. 1. Troiſieme lettre 8. Januar, 1763.

(3) Rifleſſ. 2. pag. 14.

(4) Si può vedere il mio Ragionamento sulla Poteſtà del Papa, e sull' obbedienza che gli ſi deve, ſecondo la Chiesa Gallicana, che servì di prefazione al terzo tomo del Giornale Eccleſiaſtico di Roma.

LETTERA SESTA.

Sopra il Diritto che ha il Romano Pontefice di prescrivere la Disciplina della Chiesa.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. NEL leggere quel voſtro piccol libretto, eſſend' io paſſato dalle cauſe riguardanti la Fede, a meditare quelle che toccano la Diſciplina, mi ferirono la fantaſia quelle parole, colle quali chiudete la quarta Rifleſſione, o ſia il quarto Capitolo. Le parole ſon queſte „ *Parimenti fu incognito all' Antichità il diritto de' Papi di preſcrivere in ogni luogo la qualità della Diſciplina: perciocchè fu ſempre conſiderata ciaſcuna Chieſa particolare, qual Padrona delle ſue regole, di preſcriverne l' ordine: mentre le circoſtanze, i diverſi caratteri, e coſtumi de' popoli non ſoffrono, che ſia uniforme in tutti i paeſi, nei quali ſi profeſſa la Religione Cattolica* „.

2. Coteſto modo di parlare, quando non foſſe conneſſo con quel molto di più, che in ogni pagina vedo eruttarſi da voi contro l' autorità della Chieſa, e del Romano Pontefice, non ſi potrebbe forſe riprendere, che di poca eſattezza. Imperciocchè ſembra primieramente, che inſieme con quei del Papa, vogliate diſtruggere ogni diritto Eccleſiaſtico dei Metropoliti, e dei Patriarchi. Inoltre ſiccome non diſtinguete i diverſi generi di Diſciplina Univerſale, e Particolare, così dal voſtro diſcorſo diſcende, che l' Univerſale dar non ſi poſſa giammai, giacchè i differenti popoli avranno ſempre differenti coſtumi. Finalmente togliendo voi il freno d' un' autorità che ad ogni luogo ſi eſtenda, fate che divenga realmente impoſſibile il modo di conſervar l' uniformità in mezzo a tante diverſe Chieſe, l' une dall' altre per immenſi ſpazj di terre e di mari ſeparate e diviſe, e in mezzo a tanti Veſcovi diſperſi per tutto il Mondo, ognun de' quali deve abbondare del ſuo ſenti-

timento. Ma oltre queſte aſſurdità, v'è qualche coſa di più da oſſervare ſu tal propoſito.

3. Vi ho già fatto vedere nella lettera precedente, che ſecondo il ſentimento della ſteſſa Chieſa di Francia; il Romano Pontefice in vigore del ſuo Primato d'autorità, e di giurisdizione in tutta la Chieſa univerſale, è non ſolamente obbligato a vegliare per la conſervazion della Fede in tutto l'Orbe Criſtiano, e per l'oſſervanza de' Canoni, e della Diſciplina; ma che può in oltre diſpenſare prudentemente dai medeſimi Canoni, ancorchè preſcritti da un Concilio Ecumenico, e può ſimilmente per il bene univerſal della Chieſa preſcriver leggi, alla cui oſſervanza ſieno obbligati tutti quanti i fedeli, e tutte ancora le Chieſe particolari, preſe almeno in ſenſo diſtributivo. Ond'è che voi, quando per eſcludere affatto ogn'autorità Pontificia, dite che ogni Chieſa particolare è la Padrona delle ſue regole, venite a ſeparare ogni Chieſa dall'altra e ſupponete che in genere di Diſciplina non vi ſia mai biſogno d'Unità, di Vincolo Eſteriore, e di Gerarchia. E perciò venite a dire non ſolo, che non diaſi Diſciplina Univerſale nella Chieſa, ma anche per queſta parte ſia inutile l'eſiſtenza d'un Capo, il quale fornito ſia d'autorità, e di giurisdizione in tutt'il Corpo, per vegliare all'oſſervanza di eſſa.

4. Ma ſe così è, non ebbero dunque giuſto motivo gli Apoſtoli di vietare maſſimamente agli Antiocheni le oſſervanze della Legge Moſaica; aveano ragione all'incontro quelle Chieſe dell'Aſia, che celebravano la Paſqua inſieme coi Giudei: faceva male il Papa S. Vittore nel prendere a diſturbarle da quel loro poſſeſſo; e più male fecero quindi il Concilio d'Arles, e poſcia il gran Concilio Niceno, che condannarono i Quartodecimani, e preſcriſſero a tutte le Chieſe del Mondo l'uniformità della Diſciplina, aſſegnando il tempo della celebrazion della Paſqua a norma di quello che ſi uſava nella Chieſa Romana, e in altre Chieſe tanto d'Occidente, che d'Oriente. Anzi in ſeguito di tai principj, ogni Chieſa particolare rigettar potrà non tanto quella, che poteſs'aver adottata, e preſcritta la ſua Metropolitana, quanto l'altra che ordinata veniſſe dal Concilio Ecumenico: e forſe ogni Parroco quel-

la

la della ſua Parrocchia. Ma in qual deformità, e in qual orribile confuſione non ſi andrebbe a cadere, ſe vero foſſe quel voſtro principio? Qual deformità non ſarebbe per avventura, ſe ognuna delle Chieſe operando a ſuo talento mutaſſe oggi la Diſciplina di jeri, e tornaſſe domani a riprender quella che poc'anzi aveſſe mandato in diſuſo? Una delle Chieſe Latine potrebbe per eſempio cambiare tutti i ſuoi riti, e tutta la Liturgia per uſare quella dei Greci; e potrebbe unire il Matrimonio col Sacerdozio, nell'atto che tutte l'altre oſſervaſſero il contrario, e ſtaſſero attaccate fedelmente all'antica Diſciplina della Chieſa Romana loro Madre è Maeſtra: altrettanto far potrebbero le Chieſe Greche: ed ecco tutto in confuſione e in rovina, ſenza che violatori di ſimil fatta, ancorchè pertinaci, conſiderar ſi debbano per Sciſmatici, e ſeveramente punirli colla ſcomunica, contro la dottrina comune, e ancora dei Gallicani. *Quod ſi privatus quiſpiam* (udite il Signor Du Pin) *adverſus plurium Eccleſiarum, aut etiam adverſus Eccleſiæ ſuæ conſuetudinem inſurgat, merito punitur, & excommunicatur, ac ſchiſmaticus evadit* (1), e altrove = *Tertia cauſſa excommunicationis eſt Privati alicujus adverſus Diſciplinam Eccleſiæ ſuæ, aut Privatæ Eccleſiæ adverſus univerſæ Eccleſiæ Diſciplinam rebellio* = (2).

5. Ma voi per fuggire tal confuſione e rovina ſenza ricorrere all'autorità della Chieſa, e del ſuo Viſibile Capo, avete ſagacemente ſcoperto colla ſcorta fedele di alcuni Luterani, un mezzo più ſpedito e più pronto, ſtato incognito per 18. ſecoli a tutte le Chieſe particolari del Cattolico Mondo. Nella Rifleſſione quarta, dalla quale ho eſtratto quelle voſtre parole, diſtrutto avete l'antico, e vi ſiete riſerbato alla 15. di edificare il novello da voi architettato edifizio. Ricorrete perciò ai *Diritti del Principe nelle Materie Eccleſiaſtiche*, e per moſtrare quanto ſieno eſſi legittimi, fate tutti gli sforzi in provare *non eſſervi alcuna parte di Miniſterio, e di Funzioni Eccleſiaſtiche pubbliche ed eſteriori di qualunque qualità, ſopra le quali gl' Imperatori ed i Principi Cattolici non abbiano fatto qualche*

(1) Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Diſſert. 3. cap. 2. §. 9.
(2) Ibid. §. 1.

legge. Ed in fatti ſcorrendole tutte ad una ad una aſcendete finalmente a tutti i Sacramenti, e in maniera ſpeciale al più auguſto fra eſſi, cioè alla Santiſſima Eucariſtia (pag.85.) Onde aſſerite in appreſſo con Socrate che le *coſe Eccleſiaſtiche ſono dipendenti da eſſi*; anteponete in queſto genere il Veſcovado dell' Imperator Coſtantino a quello dei Veſcovi ordinati dalla Chieſa, perchè là dove *tengono eſſi una cura ſpeciale ſolamente della propria Dioceſi, egli all' oppoſto invigilava e ſi prendeva cura di tutte*. Lodate Graziano perchè fece varie leggi ſpettanti alla polizia della Chieſa (pag. 60.), e Valentiniano Terzo (pag. 94.) perchè *non ſi maneggiò diverſamente da' ſuoi Predeceſſori, per rapporto alla Diſciplina Eccleſiaſtica*; e citate finalmente i Capitolari di Carlo Magno (p. 99.) per provare il *Diritto d' iſpezione, e di Sovranità che hanno i Principi ſopra tali Materie*.

6. Io non voglio qui eſaminare codeſta voſtra dottrina, nè parlare di quel diritto che attribuite largamente ai Principi ſulle coſe di Chieſa, ſe non per quel rapporto ch'aver può coll' altra inſegnata nella Rifleſſione quarta citata, e che formato ha principalmente lo ſcopo di queſta lettera. Mi riſerbo però ad altra occaſione di farvene vedere tutto l' orrore, che può eſſa ingerire in una mente Cattolica. Onde per ora contentatevi di riſpondermi a queſte brevi interrogazioni. Se ogni Chieſa particolare è la Padrona delle ſue Regole e della ſua Diſciplina, in coſa mai ſi riſolve quel voſtro diritto di Iſpezione e di Sovranità che date ai Principi ſopra tali materie? Ovvero ſuppoſto legittimo e reale codeſto diritto, ditemi dove a finir vada la padronanza che dite aver quelle Chieſe? Forſe per conſervare ad ognuno de' due padroni il Dominio alto o baſſo che gli appartiene, avreſte penſato mai di ridurre in tanti Feudi di nuova ſtampa le Chieſe particolari? Potrebbeſi per avventura credere un' invenzione degna del Secolo illuminato?

7. Ma intantochè voi penſate a riſpondere a coteſte, non poſſo trattenermi dal farvene anche un' altra, che è la ſeguente. Siccome da tutto il conteſto del voſtro libro riſultano due ſoli padroni delle materie di Diſciplina; il Prin-

ci-

cipe cioè ogni Chiesa particolare nel suo distretto, così vi domando se intendete che debbasi escludere il Terzo, cioè la Chiesa Universale? Io non vi nomino il Papa, perchè quando parlate dei diritti, e dell' autorità di esso, tutto basta presso di voi per rènderla inefficace. Ma se la Chiesa Universale si esclude, si escluderà eziandìo qualunque genere di Universal Disciplina; giacchè non v' è Principe, la cui autorità estender si possa per tutto il Mondo. Or siccome malgrado il vostro sistema vi è, e vi sarà sempre nella Chiesa quel genere di Disciplina che dicesi Universale, così sarà sempre vero che alla Chiesa e non ai Principi apparterrà tutto il diritto non pur d' ispezione, ma di autorità e di giurisdizione sopra tal Disciplina. E quindi il Papa come Capo Visibile della Chiesa avrà per lo meno quello che concedono anche i Gallicani, cioè la principal porzione del diritto in prescriverla, tutto il pieno diritto in comandare a tutte le Chiese particolari del Mondo l' osservanza di quello che fu per sentenza comune prescritto, e l' autorità eziandìo di dispensarvi, se veda che così esiga il bisogno. Anzi di più, potrà secondo i medesimi Gallicani prescriver leggi, e Canoni anche per tutta la Chiesa Universale, benchè secondo essi aspettar convenga l' Universale approvazione del Corpo de' Pastori, prima che abbiano vigore di Canoni Universali. Dunque carissimo Sig. Besozzi, quella vostra proposizione, che ogni Chiesa particolare è Padrona delle sue regole e della sua disciplina, oltre l' essere per una parte distrutta da quel tanto di più, che altrove sostenete appartenere all' autorità e ai diritti del Principato, ha per l' altra un senso che non è certamente Cattolico, perchè togliete alla Chiesa Universale ed al Romano Pontefice quell' autorità che ricevuto hanno da Cristo, rapporto all' Universalità dei Fedeli per tutto il Mondo dispersi. In oltre fate con essa, come con tutt' il libro, un' ingiuria gravissima anche per altro verso a tutta la Chiesa; perchè essendo essa un Corpo sì grande, così maestoso, e così autorevole, le assegnate un Capo imbecille è impotente, che non corrisponde, anche a giudizio dei Gallicani, nè all' istituzione di

Criſto, nè al fine, che è quello eſpreſſo da S. Girolamo, *ut Schiſmatis tollatur occaſio*.

8. Dunque a fin di parlare con preciſione riguardo alle materie di Diſciplina, era d' uopo, che ne aveſte indicate le due ſpecie diverſe, l' Univerſale cioè e la Particolare, l' una diſtinta dall' altra; a fin di farci conoſcere qual' autorità creder coſtantemente ſi debba, e nel Corpo della Chieſa, e nel Romano Pontefice ſuo Capo Viſibile, intorno al regolamento dell' una e dell' altra. Voglio che il tutto impariate (non v' offenda il termine) da un dottiſſimo Scrittor Franceſe; tanto più ch' egli cammina ſull' orme di due antichi, uno Greco, e l' altro Affricano. E' queſti il Sig. Enrico Valeſio; quegli cioè tanto conoſciuto per le ſue Opere, e maſſime per l' edizione d' Euſebio, e degli altri Greci Scrittori della Storia Eccleſiaſtica, ai quali fece dell' eruditiſſime annotazioni. In una dunque di eſſe prend' egli ad illuſtrare quel paſſo di Socrate, in cui lo Storico afferma, che il Concilio convocato da Euſebio di Nicomedia in Antiochia di Siria, e celebrato da 90. Veſcovi Ariani, come vi ho detto colla precedente, non era d' alcun valore ed autorità, perchè non vi aſſiſtette nè in perſona, nè per mezzo de' ſuoi Legati il Veſcovo di Roma S. Giulio. Per quella ragione *che le regole della Chieſa vietano di prendere nella Chieſa veruna deliberazione ſenza il conſenſo del Romano Pontefice* *. Per lo ſteſſo principio anche Sozomeno ſcrive, che non ſolamente il Concilio d' Antiochia, ma nulli erano altresì quei celebrati in Tiro e nella Mareotide, e Teodoreto quello ancora di Rimino (1). Or eccovi fedelmente quello che dunque ſcrive ſu tal propoſito quel Commentatore Franceſe.

9. „ Le regole Eccleſiaſtiche ſono (egli dice) di due dif-
„ ferenti ſpecie. Imperciocchè altre fatte ſono per una
„ ſola Chieſa particolare, ed anche per un' intiera pro-
„ vin-

* Cum tamen Eccleſiaſtica regula vetet, ne absque conſenſu Romani Pontificis quidquam in Eccleſia decernatur. Socrat. Hiſt. Eccles. lib. 2. cap. 8.

(1) Sozom. Hiſt. Eccles. lib. 3. cap. 10. Theodoret. Hiſt. Eccl. lib. 2. c. 17. Vid. & Epiph. Scholaſt. Hiſt. Tripart. lib. 4. cap. 9. Vid. Nat. Alex. Sæc. 16. Diſſ. 12. artic. 16. n. 17.

„ vincia (*a*), ed altre alla Chiesa Universale appartengo-
„ no. Le regole del primo genere, come sono i canoni
„ Penitenziali di Dionisio Alessandrino, di Pietro, di
„ Basilio, e di altri, emanar si possono dal Vescovo di
„ qualsivoglia luogo, e specialmente qualora sia egli sub-
„ ordinato ad altro Patriarca, senza il consenso del Ro-
„ mano Pontefice. *Ma quelle del secondo genere all'incon-*
„ *tro non hanno alcun vigore senza il consenso del Vescovo*
„ *di Roma*: per la ragione ch' egli gode il Primato della
„ Chiesa Universale, come parla Ferrando scrivendo ad
„ Anatolio = *Ad quem de omnibus majoris momenti ne-*
„ *gotiis reliqui Episcopi referre debent* =. Laonde in
„ quella lettera non dubitò d' asserire, che i Concilj Ge-
„ nerali debbono esser convalidati dal consenso del Roma-
„ no Pontefice. Imperciocchè parla egli di questo tenore
„ = *Universalia Concilia, præcipue illa, quibus Eccle-*
„ *siæ Romanæ consensus accessit, secundæ auctoritatis locum*
„ *post Canonicos libros tenent* =*. E alquanto dopo par-
„ lando dei Concilj Generali, afferma che niuno costret-
„ to viene ad opporre ad essi la propria sottoscrizione,
„ da quelli in fuori che si trovarono presenti al Concilio
„ medesimo = *Imperciocchè si giudica esser bastante alla*
„ *pie-*

(*a*) Si potrebb'aggiugnere che altre riguardano tutto l' Occidente, dove l' unico Patriarca è il Vescovo di Roma, e altre tutto l' Oriente diviso in molti Patriarcati.

* Anche più chiari sono i sentimenti degli Affricani intorno a ciò in quella celebre lettera ch' essi scrissero al Papa Teodoro.

„ Antiquis enim regulis san-
„ citum est, ut quidquid
„ quamvis in remotis vel in
„ longinquo positi ageretur
„ provinciis, non prius tra-
„ ctandum vel accipiendum
„ sit, nisi ad notitiam al-
„ mæ Sedis Vestræ fuisset de-
„ ductum, ut hujus auctorita-
„ te, justa quæ fuissent pro-
„ nuntiatio firmaretur, in-
„ deque sumerent ceteræ Ec-
„ clesiæ velut de natali suo
„ fonte prædicationis exor-
„ dium, & per diversas to-
„ tius mundi regiones puri-
„ tatis incorruptæ maneant
„ fidei sacramenta salutis. „
Epist. Afror. ad Theodor. Pap. Coucil. Lab. tom. 6. pag. 128.

Vi pare Sig. Besozzi, che ciò concordi con quello che dite voi degli Affricani Risles. 5. p. 30. in cui fate dir loro falsamente, che le lor cause e i loro affari non si dovesser mai riportare al giudizio della Sede Apostolica?

„ *piena loro conferma, ſe quando giunti ſono alla notizia*
„ *di tutta quanta la Chieſa; non hanno ſollevato rumore*
„ *veruno in mezzo ai fratelli, nè hanno dato ad eſſi ve-*
„ *runo ſcandalo: ma all' incontro ſtabilmente ſi crederà*
„ *ch' eſſi concordino colla Fede degli Apoſtoli, ſe corro-*
„ *borati ſaranno dal conſenſo della Sede Apoſtolica* =.
„ Lo ſteſſo conferma Ammiano Marcellino (Scrittor Paga-
„ no) nel libro 15. c. 7., dove parlando d'Atanaſio, che
„ ſtato era depoſto per ſentenza d' un Concilio, ſcrive che
„ Coſtanzo Imperatore, quantunque già ſi foſſe data eſe-
„ cuzione a quella ſentenza, contuttociò ſtudiò tutte le
„ maniere per far sì che quel Decreto veniſſe confermato
„ ancora dall' autorità maggiore del Veſcovo di Roma „.
Perciocchè (ſi noti la ragione di quell' Idolatra) *il Veſcovo di Roma poſſiede di tutta la Legge Criſtiana la Cuſtodia e la Prefettura.*

10. In fatti gli antichi Papi operando in conformità di tali principj, nel mentre che laſciato hanno ſempre certe minute pratiche diſciplinari all' arbitrio dei Veſcovi e delle Chieſe particolari, han voluto che altre più gravi foſſero inviolabilmente oſſervate da tutte le Chieſe, ed hanno vegliato moltiſſimo per mantenere in vigore tal' oſſervanza. Si può ciò vedere nelle lettere di S. Innocenzio I., e ſpecialmente in quella ſcritta a Vittricio Veſcovo di Roano, in quella ai Veſcovi di tutta la Spagna radunati nel Concilio di Toledo, e in quella principalmente che ſcrive a Decenzio Veſcovo di Gubbio. Imperciocchè in eſſa quel zelante Pontefice colla ſua autorità proccura di dar riparo allo ſcandalo, che appunto naſceva dall' abuſo che facevano alcuni Veſcovi della loro autorità, cambiando a lor capriccio le coſe, e ordinà che a tutti debbano eſſer comuni alcuni riti di maggior dignità, e alcune parti più auguſte della Liturgia, come provenienti dagli Apoſtoli medeſimi, ovver da quelli che furono loro immediati diſcepoli *. Ma nel

* „ Si inſtituta Eccleſiaſtica, „ ut sunt a beatis Apoſtolis „ tradita, integra vellent „ servare Domini Sacerdotes; nulla diverſitas, nulla varietas in ipſis ordinibus & consecrationibus „ haberetur. Sed dum unusquis-

nel tempo che potevate ciò imparare da quello e da altri Romani Pontefici, potevate ſimilmente vedere preſſo Sozomeno quali foſſero gli uſi, che fin da ſuoi tempi riguardati erano come particolari delle varie Chieſe del Mondo, nelle quali ſono anche antichiſſimi, benchè non ſieno di grande importanza (1). Egli dopo averne fatta una lunga enumerazione, e dopo aver anche oſſervato che ſolamente alcuni pochi eretici Montaniſti, non oſſervavano un certo punto di Diſciplina univerſale a tutte le Chieſe del Mondo, conclude con queſte parole = *Multos præterea ritus paſſim Vrbibus & pagis reperire eſt; quos ob reverentiam eorum, qui primitus illos invexerunt, aut eorum qui illis poſtea ſucceſſerunt, nefas habent tranſgredi ii, qui ſunt illis ritibus innutriti.*

11. D'un genere più importante erano le Eccleſiaſtiche oſſervanze, delle quali parlava S. Gregorio Magno col Patriarca di Coſtantinopoli Giovanni Digiunatore, allorchè gli diceva = *Nam ſi canones non cuſtoditis & majorum vultis ſtatuta convellere, non cognoſco qui eſtis* = (2). E perciò con altra lettera ne ordinò a lui l'oſſervanza, con quel tuono d'autorità che ſi vede in queſte gravi parole = *Si videro Sedis Apoſtolicæ Canones non ſervari, dabit Omnipotens Deus quid contra contemptores ejus faciam* (3). Un'altro ſimile eſempio dello zelo di quel S. Pontefice, e dell'autorità inſieme della ſua Sede ſi ha in quella riſpoſta che

„ quisque non quod tradi-
„ tum eſt, ſed quod ſibi visum
„ fuerit, hoc diversa in æſti-
„ mat eſſe tenendum, inde di-
„ verſis locis vel eccleſiis aut
„ teneri, aut celebrari vi-
„ dentur; ac ſit ſcandalum
„ populis, qui dum nesciunt
„ traditiones antiquas hu-
„ mana præſumptione cor-
„ ruptas, putent ſibi aut Ec-
„ cleſias non convenire, aut
„ ab Apoſtolicis viris con-
„ trarietatem inductam. Quis
„ enim neſciat, aut non ad-
„ vertat, id quod a Princi-
„ pe Apoſtolorum Petro Ro-
„ manæ Eccleſiæ traditum
„ eſt, ac nunc usque cuſto-
„ ditur, ab omnibus debere
„ ſervari ec.? „ Innoc. Pap. ad Decent. Epiſc. Eugub. epiſt. 25. apud Couſt. Vid. & epiſt. 2. & 3. cit.

(1) Sozom. Hiſt. Eccl. lib. 7. cap. 19.

(2) Gregor. pap. lib. 2. epiſt. 52. ad Joan. Epiſc. Conſtantinop.

(3) Gregor. Pap. ibid. epiſt. 64. ad Nars.

che diede a S. Leandro Veſcovo di Siviglia, intorno al rito di battezzare colla trina immerſione = *De trina vero merſione baptiſmatis, nihil reſponderi verius poteſt quamquod ipſi ſenſiſtis: quia in una Fide nihil officit Sanctæ Eccleſiæ conſuetudo diverſa .... Sed quia nunc hucuſque ab hæreticis infans in baptiſmate tertio mergebatur, fiendum apud vos eſſe non cenſeo* = (1). Ma ſe volete fors'anche meglio vedere nell' eſempio di un Pontefice così alieno dall' uſurpare i diritti degli altri Veſcovi, qual ſia l' autorità che ha la Sede Apoſtolica di preſcrivere le regole della Diſciplina Eccleſiaſtica, non dovete far altro che leggere la lettera ch'egli ſcriſſe ai Veſcovi della Numidia provincia dell' Affrica, che l'aveano conſultato ſopra diverſi articoli, l'uſo d' alcuni de'quali nell'atto che vien da lui confermato, d'altri vien da lui proibito; ingiugnendo loro ſtrettamente l'oſſervanza di quanto ad eſſi preſcrive (2). E confrontate inoltre quel tanto ch'egli ordina ſovranamente coſtì, con quel di più che impoſe al Veſcovo Colombo, e al Primate di quella ſteſſa Provincia Adeodato (3). Con piacere vi cito l' autorità di S. Gregorio, perchè l' eſperienza ha fatto conoſcere a tutto il Mondo, ed a voi ſimilmente, eſſere ſtate ſempre ſinceriſſime quelle proteſte ch' ei faceva coll' Arciveſcovo di Cartagine Domenico; che ſiccome ſapeva cioè difendere i diritti della ſua Sede, così attento era nel conſervare quei di tutte l'altre Sedi particolari (4). Or chi è che non ſceglieſſe d' errar piuttoſto con S. Gregorio, che arriſchiare di cogliere nel ſegno con voi? Di grazia non v' offendete, ma badate all' onor del confronto.

12. Dalle dottrine che colla ſcorta dei più ſicuri Maeſtri vi ho eſpoſte ſinora, riſulta dunque che le Regole Eccleſiaſtiche tanto particolari, che generali ſi ſuddividono in altre due ſpecie; cioè in Canoni ſcritti, e in antiche conſuetudini. Ma ſovente è accaduto che alcune di eſſe quantunque ricevute per via di Tradizione, contuttociò ſonoſi paſſate anche in legge, e regiſtrate fra le altre, che for-

(1) Gregor. Pap. lib. 1. epiſt. 41. ad Leandr.
(2) Gregor. Pap. ibid. epiſt. 75. ad Epiſc. Numid.
(3) Gregor. Pap. lib. 2. epiſt. 47. Indict. XI. & epiſt. 48.
(4) Gregor. Pap. ibid. Indict. X, epiſt. 39.

formano il Corpo del Diritto Eccleſiaſtico or di tutta la Chieſa, or di una o più Chieſe particolari. Anzi talvolta può eſſer' accaduto, che ſieno ſtate da princio in una Chieſa introdotte per qualche motivo ſpeciale che più non eſiſta, ma che una lunga ſerie di anni abbiane conſacrato il poſſeſſo e la pratica, e che perciò in codeſte ancora, la padronanza che voi dite delle Chieſe particolari ſia molto limitata, come lo è nell' introduzione di coſe nuove. E il Romano Pontefice che in vigore del ſuo Primato, può ſaggiamente diſpenſare in coſe di Diſciplina Univerſale, e molto più nell' altre che ſono particolari, avrà diritto altresì di vegliare come alla conſervazione di tutte, così ancora contro le novità che introdur poteſſe il capriccio di qualche Veſcovo. Tuttociò è chiaro da quanto vi ho recato ſinora e dai Padri, e dai Scrittori Franceſi: ed appariſce da quello eziandio, che fece il medeſimo S. Gregorio coll' Arciveſcovo di Ravenna Giovanni, richiamandolo appunto a que' due inconcuſſi principj: l'uſo cioè Generale e coſtante, o gli autentici Documenti in iſcritto = *Aut Generalitatis uſum ex non ſcipto ſequi, aut ex ſcriptis privilegiis ſe tueri* (1). Dunque benchè non ripugni ſovente che diverſe Chieſe abbiano differenti pratiche di Diſciplina, è ſempre falſa nondimeno quella voſtra propoſizione, che ognuna di eſſe ſia la Padrona. Falſiſſima poi è rapporto alla Diſciplina Univerſale, come ha inſegnato taluno ancora dei più dotti fra i Proteſtanti. Il Bevereggio per eſempio loda i primi preteſi Riformatori dell' Inghilterra, appunto perchè ſecondo lui ſeppero riformare la Diſciplina delle diverſe Chieſe particolari di quel Regno, in maniera che la reſero uniforme a quella della Chieſa Univerſale. Voi come buon Cattolico in cuore, vedete già la falſità di codeſta propoſizione, ma notatene di grazia la ragione che ne adduce, perchè in aſtratto è molto più giuſta e più vera, che non fu l'applicazione di quei preteſi Riformatori, e del loro Apologiſta. *Probe enim ſciebant, omnes particulares Eccleſias ad Univerſalem accommodandas eſſe: ſiquidem juxta ge-*

(1) Gregor. Pap. lib. 2. epiſt. 54. ad Joan. Epiſc. Raven.

generalem illam & vulgatam Ethnicorum regulam = Turpis eſt pars omnis toti non congrua = (1). Parlandoſi di Diſciplina Univerſale, il principio nè può eſſere più giuſto, nè al voſtro più direttamente contrario. Vi auguro ogni bene, ed ho l'onore di eſſervi.

LET-

(1) Bevereg. Codex Canon. Eccles. Primit. Illuſtr. Præm. n. 6. Cotel. Patr. Apoſtol. Tom. 2.

LETTERA SETTIMA.

Del Concilio Sardicense, della Libertà della Chiesa nei primi tre secoli, e di quella che ha goduto nei secoli posteriori alla conversione di Costantino.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. DOpo tuttociò che vi ho detto nelle due precedenti lettere intorno al gius che hanno tutti i Fedeli di ricorrere al loro Padre comune, e intorno all'obbligo e il diritto insieme, che ha il Papa di ascoltare le loro querele, pare inutile, ch' io debba quindi parlarvi del peso che dar si deve a quel Canone del Concilio Sardicense, con cui ha definito esser cosa molto giusta, che ogni Sacerdote possa liberamente ricorrere al Successor di S. Pietro. Ma siccome voi parlate in maniera, che nell'atto di far mostra di richiamare da quel Concilio tutti i diritti che il Papa possiede, venite poi a distruggere ancora questi perchè realmente vi dispiacciono tutti, e ve ne dispiace qualunque titolo: così mi sono creduto in obbligo di scrivervi ancor questa settima lettera, a fin di farvi conoscere per quanti altri capi oltre i già dimostrati, sia falsa quella vostra proposizione =. *Che il Concilio Sardicense fu il primo che permise ai Vescovi nella loro provincia di ricorrere a Roma: ma questo il fece con tante limitazioni, per le quali inferiscono molti non disprezzevoli Scrittori, che nel citato Concilio non si tratta del diritto d' una vera appellazione* (1). Gli Scrittori che con ragione chiamate non disprezzevoli, e che citate per garanti di codesta vostra asserzione, sono Natale Alessandro, De Marca, e Van Espen, i quali nominate semplicemente senza recare i loro testi, e senza indicare i luoghi, nei quali potessero aver asserito tuttociò che voi dite. Onde anch' io nulla vi dirò intorno ad essi, massima.

(1) Riflet. 5. pag. 31. alias 25.

ſimamente che da quanto vedo rapporto al primo, mi è nato il dubbio che voi facciate ſovente per onor della cauſa come fanno i Curiali nelle Scritture Legali, in cui pongono ſpeſſo la ſoſcrizione di molti Avvocati, benchè uno appena lavorato abbia ſu quello ſcritto. E per verità voi avete veduto che ſecondo Natale Aleſſandro, tutte le limitazioni che dite appoſte dal Sardicenſe Concilio a quel ſuo Decreto in favor di Roma, conſiſtono in queſto, che eſſo non determinò in favore del Papa un novello diritto, ma ne confermò unicamente uno vecchio, o per dir meglio avvalorò la pratica e l'uſo di uno, di cui già godeva, e godrà ſempre in forza del ſuo Primato, e di cui aveano anticipatamente goduto anche quelli che aveano fatto ſpeſſe volte ricorſo al di lui Tribunale. Ma fa d'uopo che voi ſappiate quali furono i motivi, che induſſero i Padri di quel Concilio a prendere quella ſavia determinazione, affinchè conoſciutane la cagione ed il fine, poſſiate anche meglio argomentarne il giuſto valore. Per mantenervi coſtantemente la promeſſa nè pur quì uſcirò dalla Francia: e farovvi un breve racconto ſtorico fedelmente cavato dal P. Tommaſſino, Scrittor peritiſſimo dell'antichità Eccleſiaſtiche, del cui celebre nome (della dottrina nol ſo) non avete mancato di prevalervi anche voi. Ma prima di udire i di lui ſentimenti, fa d'uopo ripeterne quì alcuni dei voſtri.

2. Voi dite pertanto, che nei primi ſecoli della Chieſa, tutti gli affari appartenenti ad eſſa ſi terminavano nei Concilj Provinciali, ovver Nazionali. Io per verità vi ho dimoſtrato il contrario, perchè tanto avanti che dopo del Sardicenſe Concilio, altri molti ſi riportarono al Tribunale del Papa a fin d'averne l'ultimazione, e che i medeſimi Padri Affricani dopo aver mandato a Roma gli atti dei loro Concili, ed averne riportata l'approvazione, ſolean dire come lo diceva S. Agoſtino, che la cauſa omai foſſe finita. Ma io ciò non oſtante per rendere omaggio alla verità, voglio di buon grado accordarvi, che fino ai tempi del Concilio primo Ecumenico di Nicea, le cauſe furono per la più parte ultimate nei provinciali Concilj, e che quello non parla ſe non di eſſi, e vuole che tutti gli affari vi

fie-

ſieno anche ultimati. Ma credereſte perciò, che quel Concilio, o verun altro proibito aveſſe ogni ricorſo dalle ſentenze dei Provinciali al Generale Concilio, o al Romano Pontefice? Io non voglio farvi il torto di credervi capace di tant'inganno: perciocchè moſtrerebbe in voi una ſomma ignoranza non pur degli affari di Chieſa, ma del modo eziandio, con cui ſi ſoleano trattare nei primi ſecoli. Imperciocchè volendo il Concilio Niceno che tutte le perſone di Chieſa, ed i Veſcovi ſpecialmente ſeguendo lo ſpirito del Vangelo, aveſſero ſempre nel cuore e dinanzi agli occhi quella carità, quella manſuetudine, e quella pace, che formano il più bel carattere delle perſone del Santuario, pensò a toglier di mezzo lo ſpirito di litigio, di contraſto, e di perſecuzioni, e ordinò che le loro cauſe ſi ultimaſſero nei Concilj della Provincia, e ſi toglieſſe ſpeditamente ogni contenzione e ogni lite. E ſiccome il primo fervore del Criſtianeſimo, e la difficoltà eziandio di poter convocare più numeroſi Concilj, avea potuto da principio introdurre nella Chieſa una Polizia tanto modeſta e tanto pacifica, così un' avvanzo del medeſimo fervore fece sì che il gran Concilio Niceno ne convalidaſſe l'oſſervanza colle ſue leggi. „ Ma ſiccome poi in appreſſo „ accadde ſovente (dice il Tomaſſino) che le diſſenſioni, „ le fazioni, e la diviſione dei ſuffragj nei Concilj Pro„ vinciali, le doglianze dei diverſi Metropolitani, e del„ le diverſe provincie l'une contro dell'altro, fecero co„ noſcere l'impoſſibilità di ultimare tutte le differenze „ per la ſola autorità dei Concilj Provinciali, così ebbeſi „ ſpeſſe volte ricorſo agl' Imperatori Criſtiani, che con„ vocarono dei Concilj Univerſali, o almeno più eſteſi „ dei limiti d'una ſola Provincia, a fin di giudicare quel„ le cauſe, ch' erano inſieme comuni a più d'una di eſſe. „ Ma i Veſcovi medeſimi che aveano fatto entrare l'auto„ rità Imperiale nelle cauſe Eccleſiaſtiche e Spirituali, ſi „ avvidero ben preſto delle conſeguenze pernicioſe, che „ naſcer' indi potevano da una ſimile polizia. Ond' è che „ ſi sforzarono di ſtabilire una nuova Giurisprudenza, „ per impedire che le cauſe Eccleſiaſtiche ſi portaſſero al „ tribunale del Secolo. Il Concilio d'Antiochia e quello

„ di

„ di Sardica, i quali celebrati furono circa il medeſimo
„ tempo, l'uno in Oriente, e l'altro in Occidente, pre-
„ ſero per giugnere a quel medeſimo fine delle differenti
„ miſure. Il primo ordinò che dal Concilio della Pro-
„ vincia ſi poteſſe aver ricorſo ad uno più numeroſo, ma
„ ſi proibiva di ricorrere agl' Imperatori: in maniera che
„ quel Diacono, quel Prete, quel Veſcovo, il quale aveſ-
„ ſe portato ad eſſi le ſue doglianze, non avrebbe mai po-
„ tuto ſperar dalla Chieſa la grazia d' eſſer ritabilito nel-
„ la ſua Dignità. Convien confeſſare ſinceramente che
„ cotal Polizia era molto conforme a quella praticata nei-
„ primi ſecoli di oſcurità, e di perſecuzione „. E l'eſem-
pio dell' altro Concilio d' Antiochia contro Paolo Samoſa-
teno ſomminiſtra al P. Tommaſſino, e a noi egualmente la
conferma di ciò. „ Ma quello di Sardica (ſeguita egli)
„ moſſo dal meſimo deſiderio di rompere il corſo al coſtu-
„ me introdotto di ricorrere all' Imperatore, per i giudi-
„ zj delle cauſe ſpirituali della Chieſa, s' avvisò di ſce-
„ gliere un' altro mezzo, *che non era meno conforme alla*
„ *pratica dei Secoli precedenti, e che avea molti fondamenti*
„ *nelle Divine Scritture*. Imperciocchè dato avendo Ge-
„ sù Criſto a S. Pietro la Divina qualità di Capo, e
„ il Primato ſopra degli altri Apoſtoli; e avendo da-
„ to ad eſſi dei Succeſſori in perſona di tutti i Veſco-
„ vi, e a S. Pietro in quella del Veſcovo di Roma;
„ e finalmente avendo voluto che la ſua Chieſa nell' Unità
„ eternamente ſi conſervaſſe, per mezzo dell' unione di
„ tutti i Veſcovi col loro Capo, è coſa chiara che ſe quei
„ d' una Provincia non poſſano in fra di loro accordarſi
„ nel loro Concilio Provinciale; ovver ſe quelli di più
„ provincie abbiano delle differenze in fra di loro, la via
„ più naturale di terminarle è quella di fare che v' inter-
„ venga l' autorità del Capo, e di Colui che Gesù Criſto
„ ha coſtituito per centro dell' Unità nell' Univerſale ſua
„ Chieſa. E queſto appunto fu l' eſpediente, che ab-
„ bracciò il Concilio di Sardica per rendere l' onore dovu-
„ to alla memoria di S. Pietro, e per ſeguitare l' apertura
„ che la Provvidenza Divina avea fatto naſcere di freſco,
„ nei ricorſi che fecero a Roma Ceciliano Arciveſcovo di

„ Car-

„ Cartagine, e S. Atanasio Patriarca d' Alessandria „ . Fin qui il Tommassino (1).

3. In fatti avrète imparato anche dal De Marca in quel luogo stesso che voi non citate, che quel Canone medesimo del Concilio Niceno fu subito mandato in disuso, per modo che i rescritti continui degl' Imperatori, ai quali specialmente dagli Orientali erasi aperto l' adito per i continui ricorsi, ne aveano indebolita l' osservanza e il vigore; ed i Concilj d' Antiochia, e di Sardica cercarono la maniera di rimediarvi. Così che il medesimo de Marca con tutte le limitazioni, che voi gli fate apporre ai Canoni del Sardicense, ha dovuto concedere, che coi medesimi si proccurò di toglier di mano agl' Imperatori quel diritto di revisione, che aveano cominciato ad arrogarsi nelle cause de' Vescovi, per i loro frequenti ricorsi alla Corte (2).

4. In coerenza di tal dottrina ha osservato un' altro Scrittor Gallicano a voi più gradito certamente dei primi che se i Vescovi han ricevuto dai Principi alcuni privilegj, per l' esercizio esteriore della potestà temporale e coattiva, anche i Principi riconoscono dalla liberalità della Chiesa molte prerogative Ecclesiastiche, che lor non competono per natura (3). Imperciocchè non potrete voi stesso rivocare in dubbio la verità di ciò, che sulla scorta dell' Evangelio, e de' Padri ha insegnato il medesimo Tomassino, che G. C. cioè ha conferito ai Pastori, e specialmente a quei del prim' Ordine, tutta l' autorità, e tutto il potere necessario per governare la Chiesa, e in conseguenza anche sopra tutte le funzioni del Sacerdotal Ministerio, indipendentemente da qualsivoglia Potestà della Terra (4). In fatti voi sapete benissimo che gl' Imperatori prima che fossero Cristiani, e diveniissero anch' essi figli della Chiesa, non ebbero alcun diritto sulle materie Ecclesiastiche; e che per-

(1) Tomass. Discipl. de l'Eglise part. 1. lib. 1. cap. 3. § 8. & 9. Vedi sopra lett. 5. n. 7. & seq.

(2) De Marca Concord. lib. 7. cap. 2. & 3. §. 1. & 6.

(3) Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Dissert. 7. cap. 1. §. 5. n. 1

(4) Thomass. ibid. part. 1. lib. 1. c. 1. §. 9.

perciò tutti i diritti che possono quindi avervi acquistato non convengono loro per natura di Sovranità e d' Imperio ma bensì per concessione della stessa Chiesa, la quale ha creduto di dover usare verso di loro maggiori riguardi, come la madre verso de' primi, e de' più utili figli. E con tanto maggior ragione, quanta n' esige quella reciproca corrispondenza, che cambiando i favori, mostra la sua grata riconoscenza per quei ch' essa riceve da loro. Comprova una tal verità quel medesimo passo di Socrate, che voi accennate nella Riflessione 15. come l' Achille del vostro assunto. Imperciocchè se le cose Ecclesiastiche non rimasero dipendenti dagl' Imperatori, se non quando ebbero abbracciato il Cristianësimo, come voi dite con quello Storico, è dunque segno che da esso, e perciò dalla Chiesa ripeter doveano quella tal Dipendenza.

5. La Chiesa non si può supporre in maggiore schiavitù sotto Imperatori figli, che sotto Imperatori Tiranni e Idolatri; nè senza ingiuria del suo Divin Fondatore si può mai supporre destituta di mezzi per medicare i mali che possono affliggerla, come voi mal supponete (1), senza ricorrere alla forza del Principato, il cui ajuto le può esser ben'utile, ma non già necessario. In conferma di ciò osservate di grazia con Monsignor Bossuet, nel suo eccellente Ragionamento sopra la Storia Universale, esser dottrina costante de' Padri, che tutte le Monarchie della Terra le quali precedettero i tempi di Cristo, eran dirette da Dio a preparare la venuta del Messia, e la Fondazion della Chiesa; e le profezie specialmente di Daniele ci fanno toccar con mano una tal verità. Dal che si vede, che l' oggetto principale, che Dio ha in vista è la Chiesa sua; e perciò anche la Religione, che forma come l' anima di essa. Le Monarchie dunque comprese ancor le Infedeli, non si hanno da Dio, se non in quanto servir debbono a quel suo altissimo fine: nè quelle che nate sono posteriormente, o che nasceranno in tutta la rivoluzione de' Secoli, possono esser dirette ad un fine differente dall' altre, come le stesse Profezie di Daniele, e forse anche meglio quelle dell' Apocalissi dimostrano. Onde la conservazion della Chiesa si può dire sen-

22

(1) Rifless. 14.

za esitazione, esser lo scopo principale che negli stessi regni terreni ha in mira la Divina Provvidenza (1), e specialmente in quelli ai quali dona la grazia preziosa di conoscere ed abbracciare la vera Religione, e di entrar a parte dei tesori Divini che racchiude questa Sposa diletta di Gesù Cristo.

6. Da tutto ciò discende che se la Chiesa per una parte ricavato ha dai Principi Cristiani alcuni vantaggi, e rapporto all' esercizio della sua Religione, e rapporto al godimento di quel lustro esteriore, il quale và specialmente a diffonderſi nel Corpo Gerarchico, o sia Legislativo della stessa Chiesa, essa per lo contrario, e quel Corpo principalmente, sotto de' Principi Cristiani ha perduto non poco di quella libertà, che sotto Imperatori Idolatri godeva, tanto in riguardo della sua legislazione, che del regolamento della sua Disciplina. E' bensì vero che sotto gl' Imperatori Cristiani cominciò a divenir legge ancora di Stato quella che prima era unicamente legge di Chiesa, ma non è meno vero che molte cominciarono a divenir similmente leggi di Chiesa, che prima erano semplicemente leggi di Stato. Da ciò è nato, come si è detto altrove, quel consorzio, e quella Concordia fra la Chiesa e l' Impero, che ove sia ben custodita, forma la felicità dei popoli; ed è nato altresì nei Principi quel diritto di Protezione dei Canoni, che voi Sig. Abate stendete a segno, che da Protettori li create Proprietarj assoluti e Sovrani legislatori della Chiesa, contro l' istituzione ed il fine di essa. Ed eccovi d'onde è nato, che mescolati si sono in que' tanti affari gl'Imperatori Cristiani di Chiesa, che voi numerate con espansione di cuore nella Riflessione, o sia Capo 15.

7. Osservate dunque Signore, che se presentemente la Chiesa non suol fare gran parte delle sue leggi, senza consenso del Principe; se il più delle volte lascia ad esso la scelta dei Pastori, specialmente del Prim' Ordine; se il Corpo Gerarchico non suol celebrare le sue Assemblee, senza farne intesa la Corte, e senza riportarne l' assenso; e se non fa tant' altre cose, che far può indipendentemen-

(1) Vid. Bossuet loc. cit. & Euseb. Orat. de Laudib. Constant. c. 16. Augustin. de Civit. Dei.

te dal Principato, e che la ſola forza impedire potrebbe, come ſovente le impedì ſotto i primi perſecutori, ciò naſce non già dalla coſtituzion della Chieſa, ma bensì dalle perdite fatte da eſſa, per quel che ha ceduto e cede all' Imperio. Io vi ho parlato nella quarta di queſte lettere, di alcuni atti di Giurisdizione praticati da G. C. e da' ſuoi Apoſtoli indipendentemente dal Principato, ma è troppo neceſſario, che anche qui vi rammenti, come gli Apoſtoli appena dopò la morte di Criſto cominciaron toſto a celebrare i loro Concilj, a crear Diaconi per l' amminiſtrazione delle coſe temporali, a diſtribuire impieghi di Chieſa, a crear Veſcovi, a fondar Veſcovadi, a pubblicare Lettere Dogmatiche, a imporre delle pene ai Criſtiani peccatori, a punirli in diverſe guiſe, a eriger tempj d' orazione, a celebrarvi tutte le funzioni Sacerdotali col popolo fedele adunato, a iſtituir delle feſte in onor del Signore; ed a fare molt' altre coſe, ſenza renderne affatto inteſi i Sovrani che ſebbene infedeli, poſſedevano tuttavia la loro Sovranità temporale per diritto Divino, come la poſſeggono ancora i Principi Criſtiani.

8. Dunque gli Apoſtoli, e tutta la tradizione dei primi tre ſecoli, nei quali oltre gli Apoſtolici, celebrati ſi ſono ancor degli altri Concilj ſenza l' autorità de' Principi, ſi ſono iſtituite delle feſte in onore de' Martiri, e ſi ſono fatte tant' altre coſe per il governo della Chieſa, ci hanno inſegnato, che il Corpo Legislativo o ſia Gerarchico di eſſa, poteva è può per diritto Divino far tuttociò indipendentemente dal Principato. E dove ne venga dalla violenza impedito, prega Iddio per impetrare miſericordia, e riacquiſtare la ſua natìa libertà. Un luminoſo eſempio di ciò, per tacer d' altri molti, lo abbiamo negli Atti Apoſtolici (1), quando la Chieſa come vedovata del ſuo Capo e Paſtore S. Pietro, piangeva ſulla di lui carcerazione, e mandava fervoroſe preghiere all' Altiſſimo per ottenere la ſua liberazione. Ond' è che ſe i Principi Criſtiani conceduto hanno dei privilegj alla Chieſa, e ſe ad eſſa han preſtato e preſtano anche la loro forza, ove ſi creda opportuna, ſono da eſſa molto abbondantemente contracam-

(1) Act. c. 12. v. 1. & ſeq.

cambiati in prerogative, essendo in molte cose chiamati a parte di quello spirituale governo, che a loro in altra maniera non appartiene.

9. Chi dunque conoscer vuole qual sia della Chiesa, e principalmente del Corpo Gerarchico e Legislativo di essa, che può rappresentarla, l'autorità e i diritti ricevuti immediatamente da Dio, e non dai Principi temporali; e chi vuol conoscere similmente quali sieno i diritti e l'autorità dei Sovrani del Secolo indipendentemente dalla Chiesa, non deve far altro che riandare quello che si è fatto da una parte e dall'altra in quei primi tre secoli, ai quali ci richiamate voi stesso (1), quando la Chiesa e l'Imperio erano fra di lor separati, e quando la sola Chiesa era nell'Imperio, ma non l'Imperio nella Chiesa. Prescindo però dagli obblighi del Cristiano, cui esser possa in conscienza obbligato anche un Principe.

10. Ma perdonatemi se io per la premura che ho di agevolarvi un tale studio, e di far sì che non vi sfugga dagli occhi un pezzo di troppa importanza, mi prendo la libertà di recarvi qui fedelmente in nostra lingua tradotto un bello squarcio di S. Atanasio, dal quale apprenderete come in compendio, tutto ciò che intorno alla libertà e l'autorità della Chiesa, ho avuto l'onore di dirvi con questa mia. Ecco le sue parole. „ Qual'è quel Canone il qual coman-
„ di che dalla Corte si mandi un Vescovo? E qual è quel-
„ lo che dia licenza ai soldati d'invader le Chiese? Chi ha
„ insegnato mai che i Conti (ministri Imperiali) presieder
„ dovessero ai negozi di Chiesa, e con editti promulgare
„ i giudizi di quelli che Vescovi son chiamati? Colui che
„ colle proprie lettere spaccia il giudizio dei Vescovi,
„ egli viene a trattare il negozio a seconda del proprio ar-
„ bitrio... Imperciocchè se quello è Decreto dei Vesco-
„ vi, come può appartenere all'Imperatore?... Quando
„ mai nella storia dei Secoli si è udita una simil cosa?
„ Quando mai le leggi decretate dalla Chiesa hanno rice-
„ vuto l'autorità dall'Imperatore? O quando mai una di
„ simil natura è stata considerata come legge di Chiesa?
„ Molti sono i Concilj celebrati prima di questi tempi, e

(1) Riflet. 1. p. 5. 6.

„ molti ſono i Decreti che ha dati fuori la Chieſa, ma „ per ſimili affari non ſi ſono i Padri giammai preſi penſie- „ re di prevenirne gl' Imperatori, nè vi fu mai Imperato- „ re, che abbia avuta la curioſità d' inveſtigare i negozj „ Eccleſiaſtici *. Alcuni della Corte di Ceſare amici furo- „ no dell' Apoſtolo Paolo . . . ma non gli chiamò giammai „ a parte de' ſuoi giudizj „ (1). Fin quì S. Atanaſio.

11. Ma voi Signor Beſozzi che Rifleſſione 15. per provare il voſtro preteſo diritto di Sovranità e d' Iſpezione degl' Imperatori, ſopra gli affari di Chieſa, non avete avuto roſſore di citar per eſempio le violenze di quel gran fautore degli Ariani Coſtanzo, udite in grazia come parla di lui quel gran Dottor della Chieſa, di cui ſapete qual foſſe nel tempo ſteſſo l' obbedienza alle leggi dello Stato, a quelle cioè, che giuſtamente appartenevano al diritto temporale dell' Imperatore „ Qual parte mai d' officio „ (egli dice) non ha adempito che ſtia bene in perſona „ dell' Anticriſto? . . . Imperciocchè alle Chieſe ha egli „ ſoſtituito il Palazzo dove traſporta i giudizj Eccleſiaſtici „ ai quali preſiede . . . Chi mai nel vederlo imporre a quei „ che tenuti ſono per Veſcovi, e preſedere ai loro Eccle- „ ſiaſtici giudizj, non ha quindi ragione di dire eſſer que- „ ſta quell' abominazione della Deſolazione da Daniele pre-

„ det-

* Leone Isaurico Imperatore fu il primo a dire *Imperator ſum & Sacerdos*; Ma Gregor. Secondo gli ſcriſſe che ceſſaſſe da tal follia, e gli diſſe: „ Ceſſa & S. Eccleſiam ſequere, prout inveniſti atque accepiſti. Non sunt „ Imperatorum dogmata, „ ſed Pontificum: quoniam „ Chriſti ſenſum nos habemus. Alia eſt Eccleſiaſticarum conſtitutionum inſtitutio, & alius sensus „ ſæcularium . . . Quem in „ ſtatum Eccleſias redegiſti? „ Quod enim ipſe non habes „ S. Eccleſias ornatu privaſti „ . . . quemadmodum Pontifex introſpiciendi in Pa „ latium non habet, ac digni „ tates Regias; ſic neque Im „ perator in Eccleſias intro „ ſpiciendi, & electiones i „ cleroperagendi neque con „ secrandi ec. . . Imperatore „ qui pie & in Chriſto vixe „ runt. Eccleſiarum Pontifici „ bus obedire minime recu „ ſarunt, nec eos vexarunt „ Tu vero Imperator, cur „ transgreſſus fueris, ac per „ versus evaseris ec.„ Gregor. Pap. II. ad Leon. Isaur. epiſt. 2. Lab. tom. 7. col. 26.

(1) Athanas. epiſt. ad Solitarium. 51.

„ detta? „ (1) Simili ſentimenti intorno ai diritti e alla libertà della Chieſa, manifeſtò ancora il grande Oſio in quella ſua famoſa lettera, ſcritta al medeſimo Imperatore Coſtanzo, e diſteſamente riferita da S. Atanaſio in mezzo a quella ch'ei direſſe ai Solitarj, e ch'io teſtè vi ho citato. „ Deſiſti ti prego (così egli), ricordati d'eſſer mortale, „ temi il giorno del finale giudizio, e proccura di trovarti „ puro all'arrivo di eſſo, non ti voler miſchiare negli affa- „ ri della Chieſa, non preſumere di poter comandare a „ noi in queſto genere di coſe, che piuttoſto devi da noi „ imparare. Iddio ha commeſſo a te l'Imperio, ed ha „ affidato a noi le coſe che la Chieſa riguardano, e perciò „ in quella maniera che ſe taluno con occulti attentati, ſi „ ſtudiaſſe d'invadere il tuo Imperio, contradirebbe all' „ Ordinazioni Divine, così tu guardati bene di tirare a „ te ſteſſo i negozj, che propri ſon della Chieſa per non „ renderti reo d'un' enorme delitto „.

12. Notate Signore, che quel gran Padre de' Veſcovi, come lo chiama S. Atanaſio, non era un di quelli, de' quali voi dite Rifleſſ. 1., *che preferendo alla verità i proprj intereſſi, non ſi vergognano di ſoſtenere le più fantaſtiche ed inſuſſiſtenti chimere*, Ma non vorrei all'oppoſto che ſi diceſſe di voi ſu tal propoſito, che fate come coloro, i quali prendono a combattere maggiormente quel vizio, dal quale ſon eglino dominati. Io per verità non ho di voi così baſſo concetto, ma perdonatemi ſe mi dolgo, perchè avendo citato varie volte come d'azzardo lo Storico Sozomeno, moſtrate poi di nè pure aver letto i primi Capitoli della ſua ſtoria (2): Perciocchè imparato avreſte a conoſcere coſtì quali furono gli acquiſti, che in linea di giurisdizione la Chieſa ed il Corpo legislativo di eſſa fecero ſotto il gran Coſtantino; come d'allora in poi le leggi della Chieſa cominciaſſero a diventare anche leggi di Stato; e come non altro che queſto ſignificava quella Conferma che fin d'allora cominciarono ad apporvi gl'Imperatori. La Chieſa non ebbe mai, nè può aver biſogno di tal conferma, affinchè le ſue leggi obblighino in coſcienza i Fedeli; ma permette, che dai Principi Criſtiani

ſie-

(1) Athanas. ibid. n. 76. 77. (2) Lib. 1. c. 8. & 9.

ſieno confermate, o per parlare più giuſtamente ama che ſieno fatte paſſare anche in legge di Stato, non tanto pe il vantaggio che ne riporta, quanto perchè ſott' un' Impe rio Criſtiano ſtima coſa giſtiſſima moſtrar verſo di eſſo ta condiſcendenza, onde far vedere la ſua perfetta armonia, e moſtrare che lo Stato e la Chieſa omai ſono quaſi divenu ti una coſa ſola; per eſſer i due corpi l' un nell' altro con tenuti in maniera, che unico n' è diventato il Compoſto. Se poi non voleſte credere ai noſtri Padri, credete almeno a un celebre Proteſtante che vi dice altrettanto. La moda porta che ſi creda più a queſti, che ai Santi Padri. Egli è dunque Baſnagio che dice, *Neque Principes, ſed Epiſcopos conſtituit Spiritus Sanctus, ad paſcendam Eccleſiam Dei. Neque Paulus dum Eccleſiaſtica munera memorat, Magiſtratum meminit, ſed Apoſtolorum, Prophetarum, Paſtorum, Doctorum. Itaque Eccleſiaſtica negotia Cæſares, vel pietate imbuti, ad Epiſcopos relegarunt* (1).

13 Da tuttociò appariſce dunque che i Principi non hanno autorità veruna nella Chieſa; poichè quella ſteſſa che da loro ſi eſercita in alcune coſe Eccleſiaſtiche, è nata e ſi conſerva in eſſi per indulto della medeſima. Onde ingiuſtiſſimo ſi è per queſta parte il titolo del voſtro libro, e gli Editori Fiorentini ſono ſtati meno imprudenti nel barattarvelo con' un' altro. Ma voi che ſebbene diciate d' amare ardentemente la libertà di tutte le Chieſe particolari del Mondo, non vi ſentite però ſpinger dal voſtro zelo tant' oltre, da ſcrivere coi ſentimenti degli Oſj, e degli Atanasì una circolare a tutti i Principi Criſtiani a fin di perſuaderli a voler reſtituire alle medeſime la natla lor libertà, maſſime nell' elezione dei Veſcovi, perchè forſe non vedete inconveniente veruno, come neppur io ve lo vedo, con qual diritto pretendere quindi potrete, che il ſolo Capo di tutta la Chieſa ſpogliar ſi debba di ciò, che poſſiede da tanti ſecoli (non parlo dei diritti Divini), e di ciò che acquiſtò or per conſenſo, or ad iſtanza degli altri Veſcovi ſovente adunati ancora nei Concilj Ecumenici, e ſecondati dai Principi? Moltiſſime coſe potrei dirvi ſopra un tal punto, ma le tralaſcio per riſerbarmi a dirve-

le

(1) Basnag. Diſſert. quart. n. 1. t. 2. p. 491.

le in altro tempo ſe me ne darete occaſione. Tuttavia oſſervato abbiamo colle ſole lettere di S. Gregorio Magno, che ſino a tempi ſuoi erano rimaſti nella Chieſa e ſpecialmente in Occidente e in Italia non pochi prezioſi avvanzi della ſua eſterior polizia ſenza l' intervento della Poteſtà Politica. E ciò ſi vede ſpecialmente nell' elezione dei Veſcovi, nella fondazion dei Veſcovadi, nella traslazion delle Sedi Veſcovili, nella ſcelta dei Superiori dei Monaci, nell'amminiſtrazione e governo dei Monaſterj, nella Convocazion dei Concilj nella fabbrica delle Chieſe, nella celebrazion delle Meſſe, nell' Elemoſine, e altre coſe ſimili (1). Nell' entrante Settimana vi parlerò in particolare di quel diritto di Sovranità e d' iſpezione, che da Boemero, e da altri Aulici Luterani avete imparato ad attribuire ai Principi ſopra le materie di Chieſa. Intanto vi prego a fare come gli Atenieſi, ad amare cioè un' Amico a voi ſconoſciuto, il quale merita però il voſtro amore, perchè con tutto l' affetto ſi ripete ec.

(1) Vid. Thomaſſ. Discipl. Eccles. Part. 2. lib. 1. cap. 32. e 33. è lib. 2. c. 31.

LETTERA OTTAVA.

Dell' autorità che il Sig. Besozzi attribuisce ai Principi Temporali sulle cose sacre, e sulla medesima Chiesa.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. PER uniformarvi alla seconda parte del titolo del vostro libro, il quale risuona *dell' Autorità dei Principi nella Chiesa*, voi fate due Riflessioni o sian Capitoli, cioè il 14. e il 15. che intitolate l'uno *sopra l' autorità del Principe riguardo alla Dottrina*, e l'altro *sopra i Diritti del Principe nelle materie Ecclesiastiche*. Il Luterano Boemero, dal cui fonte vi vedo attingere continuamente l'acqua per innaffiare il vostro piccol giardino, ha un Capitolo, che è il Quinto del Libro secondo Parte speciale del suo Gius Pubblico, al quale ha dato un titolo similissimo al vostro = *De jure Imperantis circa Sacra* =. Ma prima di far vedere l'analogia della vostra dottrina con quella insegnata da quell' Eretico, e da altri della Confessione Augustana, e dell' Anglicana Comunione, fa d' uopo che io esponga i cardini del sistema perverso di quel Novatore. Boemero dunque considera la Chiesa semplicemente un Collegio, privo affatto d' autorità e di forza tanto legislativa che esecutiva, nè vuol riconoscere in essa una Repubblica Spirituale, la quale abbia forma di Monarchia, temperata al più dall' Aristocrazia come ora comunemente, seguendo il Gersone, sostengono i Gallicani. Da ciò nasce che secondo quell' Eretico la Chiesa al pari di tutti gli altri Collegj che son nello Stato, non può fare se non dei Statuti, i quali dipendono dalla volontà del Principe, che può mutarli a suo piacimento, sopprimerli, e cassarli ancora del tutto. Ma siccome l'esistenza e la conservazione di tutti i Collegj e Società che son nello Stato, dipende affatto dal libero volere del Principe, che può sopprimerli a suo pia-

ci-

cimento, così ne ſiegue ch' eſſo può sopprimere la ſteſſa Chieſa, qualora creda di così giovare allo Stato. Ed ecco perciò d' onde naſca quel principio da voi non cattolicamente piantato, che *il Principe poſſa impedire la pubblicazione di qualſiſia Decreto ancorchè Dogmatico, sì del Papa, che della Chieſa* (1). Vi farò veder più ſotto quanto ſia pernicioſo. Per ora vi prego a contentarvi d'una breve eſpoſizione dei principj di quell' Eretico, per farvi conoſcere che i voſtri ſono, ſe non del tutto ſimili, poco almen differenti dai ſuoi (2).

2. Or egli che attribuiſce ai Principi il diritto d' iſpezione e di Sovranità circa le cose ſacre, come voi nei termini ſteſſi concedete loro altrettanto circa quelle, che chiamate Eccleſiaſtiche, ma che per una porzione non poſſon' eſſere più ſacroſante, afferma che per tal ragione Enrico Ottavo Re d' Inghilterra fece beniſſimo a ſcuotere dunque il giogo del Romano Pontefice, e a dichiararſi Capo della Chieſa Anglicana = *Hæc itaque inſpectio ſpecialis dat Principi jus ſupremum circa ſacra, cujus intuitu Henricus VIII. Rex Angliæ ſe Caput Eccleſiæ non inepte dixit, jugo Pontificis, qui Caput Eccleſiarum omnium dici voluit, excuſſo* =(3). Ma per meglio intendere il di lui empio ſiſtema, fa d'uopo udire quello ch'ei dice dei Dottori Cattolici. = *Nam inter Romanæ Eccleſiæ addictos tres claſſes deprehendi. Quidam impudenter unice Pontifici, & Ordini Clericali omnia deferunt ... Quidam omnia Principi tribuunt, ſed hi admodum pauci ſunt, quia boni. Quidam medium tenuere, & conſortium Sacerdotii & imperii quæſiere, quam hypotheſim ut plurimum ſequuntur Theologi Pariſienſes* =. Poſcia dopo aver l' uomo Eretico aſſerito, che gratiſſimi ſono ai Principi quei pochi, che ſecondo lui ſono i buoni, perciocchè debbon' eſſere piuttoſto ſuoi che noſtri, paſſa ad avvertir con premura i Sovra-

(1) Riſles. 14. pag. 84. alias 64.
(2) Boehmer. Observat. Select. ad Opus Concord. Sacerdot. & Imper. Clariſſ. De Marca ad lib. 2. cap. 1. Observ. 1. ad §. 2. n. 2. Idem Introduct. in Jus Public. Univers. Par. Special. lib. 2. cap. 5. De Jur. Imperant. circa Sacra.
(3) Boehm. Jus Publ. cit. ibid. §. 15. litt. p. Not. & §. 19. & seqq.

vrani, a tener il Clero avvilito e fiaccato, per motivo che da verun' altro Corpo quanto dal Clericale, temer debbono tanti pericoli e tanti mali allo Stato. Ond'è che biasima la pietà ſpecialmente di Coſtantino, come di tutti gli altri Imperatori Criſtiani, che favorirono il Clero con accordargli dei privilegj. E da ciò per una parte fa naſcere tutto il diritto Eccleſiaſtico, e prende a provare per l'altra quello dei Sovrani ſopra le coſe ſacre, e le riguardanti la Religione (1).

3. Ma perchè poi l'Eretico crede tuttavia di trovare e in Coſtantino e in altri Imperatori, tanti eſempj che baſtino, onde provare coi fatti che ad eſſi appartiene il diritto di Sovranità e d'iſpezione, (ſon ſue e voſtre parole) ſopra le coſe ſacre, e ſopra la Religione; perciò dietro la ſcorta di Baſnagio e di altri, ſi è affaticato in raccogliere dalla ſtoria tuttociò che gl' Imperatori o bene o male hanno fatto ſopra tali materie. E voi che ſembrate volervi meritare il titolo di *Buono* da quell' eretico, non però quello di *cariſſimo* ai Principi Cattolici, perchè la loro pietà gli farà come ſpero, eſſer coſtantemente lontani dall' adottare il voſtro ſiſtema e quello dei nemici della Chieſa, non laſciate di accattare da lui i medeſimi eſempj, e di metterli anche tutti ſott' un punto di viſta per ſeduzione dei ſemplici. Io dopo tuttociò che ho avuto l'onore di dirvi colla Poſta precedente, non avrei biſogno di replicarvi altro ſopra tale argomento, perciocchè ivi ſciolte ſono e mandate in polvere, non ſolamente le da voi fatte obbiezioni, ma quant' altre mai far ne potreſte a favore del voſto Aſſunto. Imperciocchè i fatti ſlegati ſe non han qualche fondamento nel diritto, ma ſieno ad eſſo contrarj ſoſtanzialmente poſſono ben moltiplicare gli abuſi e il diſordine, ma non già creare l'autorità legittima dove per natura ripugni. Onde Signor Beſozzi cariſſimo, nulla conchiudono i da voi accumulati eſempj di Principi, che hanno meſſo mano in tutte le coſe della Chieſa, e fin in quelle che appartenevano alla Fede. Imperciocchè i Principi Ortodoſſi anche i più arditi ed intraprendenti, dice Monſignor Boſſuet, ſe *facevano anticamente qualche Coſtituzione, o non la faceva.*

(1) Boehm. Observat. Select. ubi supra.

vano che in eſecuzione dei Decreti della Chieſa, o ne attendevano la conferma dagli ordini ſuoi. (1) Ma ciò non oſtante voglio quì eſaminare alcuni pezzi delle voſtre rifleſſioni citate affinchè tornando voi a ſague freddo, e coi libri degli Eretici in mano a meditare ſopra le coſe già dette, poſſiate riſentirne tutto l'orrore, che meritano.

4. Voi dunque dite Rifleſſ. 14. che *l'autorità di decidere le queſtioni che inſorgono ſopra la dottrina appartenente al Dogma e alla Morale, per eſſere un diritto puramente ſpirituale, non può appartenere che alla Chieſa. Ma ſiccome l'uſo, e l'eſercizio di queſt' autorità può intereſſare la ſocietà civile; perciò la Politica Poteſtà in queſta pure viene ad avere la ſua propria iſpezione.* E lo provate colle medeſime ragioncelle di Boemero (2), dicendo che il Principe dovendo proccurare la quiete, e la felicità de' ſuoi ſudditi, deve anche toglier di mezzo le occaſioni delle diſpute maſſimamente di Religione, che più dell'altre inaſpriſcono gli animi, e cagionano dei diſturbi. Onde concludete così = *Hanno dunque i Sovrani il diritto d'imporre il ſilenzio* (lo (3) preteſe anche il Sinedrio contro gli Apoſtoli) *a' loro ſudditi ſu quelle diſpute che turbano il comun ripoſo* (colla ſua nuova dottrina commove il popolo (4), fu l'accuſa che diedero a Criſto). *E poſſono anche ſecondo Van Eſpen, Martini ec. impedire la pubblicazione di qualſiſia Decreto, ancor Dogmatico, sì del Papa che della Chieſa.*

5. Vi confeſſo la mia ignoranza. Io conoſco diverſi Martini, ed oh quanti! (Martini eran per nome Lutero, Chemnicio, e Bucero) ma quello che voi citate coſtì non mi è cognito affatto. Voi però lo citate, ed io non ve lo contraſto; ma forſe avrà bevuto anch'egli ai medeſimi fonti, ai quali bevete voi. Poſſo dirvi peraltro che conoſco bene Van-Eſpen, e ſo che non dice quello ſpropoſito. Egli parla in genere del *Regio exequatur* delle Bolle dei Papi, e niente più; e la ſantità della Religione di Criſto non può

(1) Boſſuet Stor. delle Variaz. lib. 7. §. 49.
(2) Boehm. Jus Publ. loc. cit. §. 15. Nota p. & §. 16. Nota q. & alibi paſſ.
(3) Act. c. 4. v. 17. & 18.
(4) Luc. c. 23. v. 2. & 5.

può far presumere disturbi nello Stato, ma essi nascer possono dalla sola malizia degli uomini. Ma prima di procedere oltre udite questo mio argomento coniato sulle stesse forme, colle quali avete stampato il vostro, per non dir contornato anche meglio. Eccolo = I Principi hanno ricevuto da Dio la potestà temporale di governare i popoli, dunque possono far delle leggi adattate al bisogno e all'utilità dello Stato, senza dipendere da veruno. Ma siccome in tutto si può peccare, o dar occasione ad altri di offender Dio, così prima che tali leggi sieno pubblicate, è necessario che un Principe Cristiano le soggetti al giudizio della Chiesa, che sola può giudicar dei peccati. E tanto maggiormente, quanto che deve un figlio prestar ossequio alla Madre; deve in essa venerare la diletta sposa di G. C. dal quale riconosce il suo Regno; e deve far vedere anch' esso, che i regni terreni ordinati essendo alla conservazion della Chiesa, e non la Chiesa in servizio dei Regni, la Potestà spirituale di essa è molto più sublime di quella del Secolo. Laonde S. Paolo non ebbe timor d'asserire, che avendo ricevuto da Dio il potere di giudicare anche gli Angioli, con maggior ragione avrebbe potuto pronunziare giudizio sopra le cose del Secolo. = *Quanto magis sæcularia?* = (1)

6. Voi prestategli quella fede che vi pare; ma son certo che usando io seriamente contro di voi di tal argomento, per provare, che l'esercizio della Potestà temporale dei Principi, dipende dall'autorità della Chiesa, come voi fate dipendere dall'autorità de' Principi l'esercizio del potere di essa, vi scaglierestе contro di me con quell'impeto stesso, con cui assalite il Pontefice Bonifazio Ottavo, che a un dipresso faceva degli argomenti consimili. Dovete dunque confessare, o che la vostra maniera d'argomentare nulla conclude, ovver che la mia conclude per lo meno al par della vostra. E se non volete conceder l'uno, nè potete negarmi l'altro, perchè dunque dopo aver preso a provare Rifless. *9. che la Potestà Temporale è indipendente dalla Spirituale*, in vece di confessare almeno altrettanto di questa rispetto a quella, vi mettete a provare all'

op-

(1) 1. ad Corinth. cap. 6. v. 3.

opposto nelle due Riflessioni citate, che la spirituale non sol dipende, ma è quasi schiava della Temporale? Vedetelo anche meglio. Voi sapete Signore, che il tempo non accresce l' immutabilità alle cose: e che perciò qualora supponga si che il Principe abbia diritto di poter sopprimere per giovare allo Stato, qualsisia Definizione di Fede emanata dalla Chiesa universale, per la stessa ragione sarete forzato a dire, ch' ei sopprimere ancora potrà gli Atti di tutti i Concilj già celebrati di prima, e i medesimi libri Divini, specialmente ove nascano delle dispute intorno alle dottrine ivi insegnate. Ed eccovi eretti perciò nella persona d' ogni Principe tanti Despoti della Religione e della Fede della Chiesa, i quali disponendo di tutto a misura dei diversi capricci, o della differente combinazione dei temporali interessi, a cui la pretendete subordinata, debbono presto recare il dissipamento e la distruzione di tuttociò che v' ha di più sacro e divino. Ma chi potrebbe mai numerare i vostri paradossi, i vostri sproposiți, ed i vostri paralogismi? Avvertiamone alcuni altri.

7. Quando voi trattate dell' autorità del Papa, un pugno di Vescovi, uno solo di essi, una sola Chiesa particolare sembra bastarvi per arrestarla. Laddove quando parlate dell' autorità de' Principi sopra materie anche di Chiesa e di Religione, non conoscete più autorità veruna che tenga, sia del Papa, sia di tutta quanta la Chiesa. Notate se è vero. Per escludere la giurisdizione Pontificia da tutte le Chiese particolari del Mondo Cattolico, voi dite che ognuna di esse è la padrona delle sue regole e della sua Disciplina; ed essere una novità sconosciuta prima di questi ultimi secoli, quella di riportare al giudizio della Sede Apostolica le cause Maggiori e quelle di Fede. All' incontro poi dilatare volendo l' autorità de' Principi; non dite più che ogni Chiesa sia padrona della sua Disciplina, ma volete che abbiasi da loro sopra di essa il diritto di Sovranità e d' Ispezione; e facendo anche un passo più ardito accordate loro altrettanto sulle materie ancora di Fede. Di piu; Per contraporre l' autorità de' Vescovi a quella del Papa, asserite ch' essi avendo ricevuto da Dio l' autorità di pascere il gregge loro affidato, alla sola Chie-

sa

ſa Univerſale reſponſabili ſono intorno all'eſercizio di eſſa, ma quando all' incontro parlate dell'eſercizio della potestà non d'un ſol Veſcovo, ma di tutta la Chieſa in confronto del Principe, coraggioſamente affermate, ch'eſſa dipende dalla Politica Iſpezione di lui. Finalmente nell'atto che negate al Papa l'autorità di giudicar le cauſe de' Veſcovi; e dite eſſer eglino i giudici competenti di tutte le queſtioni inſorgenti nelle loro Dioceſi, accordate poi quel diritto agl'Imperatori, ed e ſiendete la loro autorità a tutte le Chieſe e a tutte le coſe. E' chiaro dunque che quanto voi ſiete attento per una parte a deprimere l' autorità Pontificia facendo viſta di voler innalzare quella dei Veſcovi, altrettanto ſiete impegnato per l' altra in reſtringere l'autorità di eſſi, quella del Papa e di tutta la Chieſa per dilatare coſtantemente quella de' Principi. E non è queſto il ſiſtema de' Luterani? Ma torniamo colà donde ſiamo partiti.

8. Voi ſapete che la Chieſa non forma nuovi dogmi, ma colle ſue definizioni ſpiega unicamente quelli, de' quali è coſtituita da Criſto Depoſitaria. Allorchè dunque voi ſupponete che i Dogmi Criſtiani confidati alla Chieſa, e da eſſa ai Fedeli propoſti, ſconvolger poſſano i Regni, e nuocere alla loro felicità, fate il più orribile affronto che far ſi poſſa alla ſantità del Vangelo, e venite a dar vinta la cauſa al celebre incredulo Ingleſe Gibbon, che non ha teſſuto la ſua bugiarda ſtoria della Decadenza dell' Impero Romano, ſe non per iſcreditare la Religione Criſtiana, dalle cui diſpute la ripete principalmente. Gesù Criſto aveaci predetto tutti i contraſti, tutte le perſecuzioni, i diſturbi, l' ereſie, e gli ſcandali, ai quali avrebbe dato occaſione il Vangelo. E tuttociò fece dirgli che non era venuto a recare in terra la pace, ma la guerra. Ma potraſſi mai ſe non da un' occhio ſovverchiamente carnale, ripeter ciò dall' indole della Religione che Criſto venne a inſegnare agli uomini, piuttoſto che dall' inveterata malizia dei medeſimi, che odiano ancora quelli che ſi affaticano per ritrarli da quell' ombra e da quell' orrore di morte in cui giacciono profondamente ſepolti, e contro cui porta G. C. la guerra? E per verità in viſta dei diſturbi che naſcevano in Paleſtina dalla predicazion del ſuo Vangelo; egli non arreſtò già il corſo alla ſua Divina miſſione. Nè a

fron-

fronte delle turbolenze che avrebbe cagionato anche in mezzo a tutte l' altre Nazioni, si trattenne dal mandare gli Apostoli a predicare per tutto il Mondo oppresso da infiniti malori. Ed essi non lasciarono in fatti di corrispondere all' obbligo del loro Apostolato anche ostando le terrene potestà, che nel modo più solenne imponevano loro silenzio. Ma se il Mondo, qual' infermo che nell' assorbire la medicina, da cui può esser guarito, freme, si conturba, e sconvolge, direte voi, che ciò nasce dunque dall' indole rea del preparato medicamento, e non piuttosto dalla natura perversa del male da cui è attaccato?

9. Vi ho parlato già della libertà della Chiesa, e vi ho fatto vedere di qual genere fosse quella, che come proveniente in loro da Cristo, si attribuirono gli Apostoli, e i lor successori nei primi tre secoli, indipendentemente da qualsivoglia terrena Podestà. Ma anderebbe a perire in ogni sua parte, qualora nell' esercizio del suo potere dovesse dipendere dall' ispezione del Principato in tutto ciò che ha di più augusto e di più sacrosanto. E' vero che voi fate mostra di lasciare alla Chiesa il diritto di decidere le quistioni di Fede, e di formare intorno ad essa i suoi Decreti e le sue Definizioni; ma tutto questo che giova, se in benefizio dei Fedeli non potrà adunarsi per fare quelle sue definizioni, nè fatte potrà pubblicarle se non a condizione che piacciano al Principe, cui volete che appartenga il diritto di giudicar del bisogno? Questo è dunque un' assurdo, ma pur è minore di quest' altro che dite nella Riflessione 15. seguente pag. 95. alias 71. Imperciocchè se Giustiniano ha meritato d' esser da voi recato in prova, di quello che ai Sovrani per diritto di loro Sovranità compete sopra le materie di Chiesa, e se è vero, come voi pretendete, ch' egli usato abbia un' atto della sua Sovrana giurisdizione sopra i Sacramenti, i sacri Riti, e le materie tutte Ecclesiastiche, quando dite (son vostre parole) *senza timore d'errare, ch' egli s' interessò negli affari Ecclesiastici, concernenti non solamente la Disciplina, ma anche la Fede; cosicchè non siavi dogma, o affare spettante alla Chiesa, in cui non si sia immischiato*; possono dunque gl' Imperatori far da se stessi, come fece Giustiniano, le Definizioni

ni di Fede, ſenza ricorrere ed obbligare la Chieſa. Il voſtro è un bel modo d'argomentare. Voi dite lo ha fatto Giuſtiniano, dunque ogni Imperatore e ogni Principe ha diritto di farlo: E noi vi diciamo lo ha fatto Gesù Criſto, l'ha fatto S. Pietro, e l'han fatto gli Apoſtoli; dunque lo può fare anche il Romano Pontefice, e lo può fare la Chieſa, e non volete preſtarci fede? Voi non ci negate l'antecedente, ma ci negate la conſeguenza; e poi volete da noi, che vi ſi accordi la voſtra? Ma che? Forſe Giuſtiniano era da più di S. Pietro, di tutti gli Apoſtoli, e di Gesù Criſto medeſimo? Giuſtiniano per voi aveva la virtù di preſcrivere per tutti i ſecoli futuri, e per tutte le nazioni del mondo, è Gesù Criſto Uomo Dio, dovea preſcrivere ſolamente per 300. anni? Oh quì sì che potrei domandarvi, *Signore, ſiete voi Criſtiano?* Ma udiamo da voi ſteſſo il di più ch'eſſo ha fatto, ed ebbe diritto di fare, affinchè ſi conoſca, che per voi non è più S. Paolo l'Apoſtolo delle Genti, ma bensì quell'Imperatore.

10. Dopo quelle parole teſtè citate, ſeguitate così. „ Eſſo ha convocato de' Concilj Generali, e particolari; „ fondò delle Chieſe, o Sedi Epiſcopali; fiſsò il numero „ de' miniſtri Eccleſiaſtici; fece degli Editti, e delle nuo„ ve diſpoſizioni rapporto al riſtabilimento della Fede; „ formò nuovi piani riguardo ai coſtumi delle perſone Ec„ cleſiaſtiche, loro beni, e metodo da oſſervarſi da' Ve„ ſcovi nell'Ordinazione de' Preti, Diaconi, ed altri „ Miniſtri; ſtabilì egualmente varie coſe circa la depoſi„ zione, e degradazione di queſti, e circa la profeſſione, „ e la Diſciplina de' Monaci. Il più rimarchevole però ſi „ è quello, che ſtabiliſce nella Novella ſeſta ſul fine, ove „ ingiugne a tutti i Metropolitani, Veſcovi &c. di far eſe„ guire pienamente tutte queſte diſpoſizioni, e minaccia „ coloro, che ſaranno di queſte ſue leggi traſgreſſori „. A tutto ciò uniſcanſi le leggi, che in principio della medeſima Rifleſſione a lui ſpecialmente attribuite „ ſopra la for„ ma eſteriore del Batteſimo, della penitenza, delle cen„ ſure, della celebrazion delle Meſſe, ed altre parti dell' „ Officio Divino, riguardo all'amminiſtrazione dell'Eu„ cariſtia, e di qualſiſia Sacramento, ſopra l'ordinazio„ ne, e ſimili particolari doveri de' Veſcovi, e Sagri

„ Miniſtri della Chieſa „ Son tutte voſtre parole; e voglia Iddio che ne proviate un ſalutevole roſſore.

11. Meco dunque oſſervate di grazia, o Signore, che ſe Giuſtiniano ha potuto con autorità, giuriſdizione, e diritto far nella Chieſa Univerſale tuttociò che costì gli attribuite, è coſa certa che ha potuto fare con pien' autorità, poco meno di quello che fatto hanno i Santi Principi degli Apoſtoli Pietro e Paolo. Ma ſe all' incontro qualche Papa aveſſe impreſo a fare altrettanto, nelle Chieſe ſpecialmente Orientali, dove ſono i ſuoi Patriarchi, ſon ſicuro che voi ſenza eſaminare nè il titolo, nè il biſogno, grideresте altamente contro di lui, e lo trattaresте da uſurpatore degli altrui diritti. Ma in oſſequio di Giuſtiniano il diritto, l'autorità, e la giuriſdizione nei miſterj anche più auguſti, e nelle coſe più ſacroſante che abbia la Religione di Criſto, ſembrano eſſer per voi tanti mobili da campagna, che traſportar ſi poſſono da un luogo all' altro ſenza far molto ſcapito.

12. Sa dunque ognuno quanto fu intraprendente quell' Imperatore; è a tutti noto l' incendio lagrimevole che miſe in tutta la Chieſa, appunto perchè impreſe a far da Pontefice: ed è nota la morte infelice, colla quale chiuſe la ſua obbrobrioſa carriera impegnato nell' eresìa, per cui laſciò ai poſteri un memorabile eſempio dell' ira Divina ſopra ſe ſteſſo. Leggete Facondo Ermianenſe, ed Evagrio Scrittori Eccleſiaſtici di quei tempi, e vedrete come l' uno con Apoſtolica libertà eſortavalo a deſiſtere da' ſuoi impegni, a ceſſare di farla da Maeſtro, dovendo eſſer diſcepolo, e a non uſurpare i diritti di quelli che G. C. autorizza per il governo della ſua Chieſa (1). Nell' altro poi troverete menzionato quell' Editto Dogmatico, col quale definiva incorruttibile il corpo del Signore, e tentava d' introdurre nella Chieſa la da lui ſpoſata eresia, con farla ricevere dai Veſcovi, e in modo particolare da quei delle prime Sedi. Ivi ſono perciò quelle ſteſſe minacce, delle quali non arro-

(1) Exaudi itaque religiose Princeps, exaudi preamur hortantes te salubriter: *Patres tuos*, ſi cupis ut eos pro te orantes Chriſtus exaudiat &c. Facund. Hermian. lib. 8. cap. 3.

roſſiſte di parlare anche voi, e di metterle fuori con pompa, onde moſtrare quella ſognata giuriſdizione, con cui l' eretico Principe preteſe di forzare i Veſcovi ad accettarlo come legge di Chieſa, affinchè, come un Dogma ſimilmente di Chieſa paſſaſſe la ſua eresìa. Ma il Patriarca d' Antiochia Anaſtaſio fù l' antemurale più forte, che Iddio contrappoſe agli ſforzi più violenti di colui, che avendo congiurato contro la fede, faceva dipendere il ſuo trionfo ſopra tutta la Chieſa dall' eſpugnazione di quello (1). Mentre dunque irritato l' Imperatore dall' invitta coſtanza di Anaſtaſio e degli altri Veſcovi, penſava di mandarli tutti in eſilio, Iddio diſpoſe altrimenti della ſua vita, e percoſſolo con repentina piaga lo tolſe improviſamente dal Mondo(2). Laſciate dunque che Boemero vanti l' Eccleſiaſtiche intrapreſe di Giuſtiniano, e che un' Eretico di un' altr' Eretico faccia pompa. *

13. Mi diſpiace ſolamente che offendiate la pietà del gran Coſtantino, e quella di Marciano Auguſti, coll' unirli a quell' Imperatore, quaſichè ſi foſſero abuſati al par di lui delle forze dell' Imperio, per renderſi ſchiava la Religione e la Chieſa. E mi diſpiace altresì, che in queſta parte minor

(1) Porro Juſtinianus omnes ubique Epiſcopos per vim cogere inſtituit, ut huic opinioni aſſentirentur. Sed cum Univerſi ſententiam Anaſtaſii Antiochenſis Epiſcopi expectare ſe reſpondiſſent, primum Imperatoris impetum declinarunt. Hunc igitur tamquam inexpugnabilem murum, omni machinarum genere oppugnare adortus eſt Juſtinianus: id ſcilicet ſecum ipse cogitans, ſe ſi hoc propugnaculum ſubruiſſet, Urbem poſt hæc nullo negotio capturum eſſe, & rectæ fidei doctrinam in ſervitutem redacturum; denique oves Chriſti captivas abducturum &c. Evagr. Scholaſt. Hiſt. Eccles. lib. 4. cap. 39. & 40.

(2) Evagr. ibid. cap. 41.

* Ma udite come parla di lui il Clero di Francia, con cui dite di eſſere „ Giuſtiniano „ dopo aver meritato le lodi „ di Giovanni Secondo, cangiò così preſto d' umore, e „ inſieme ancor di credenza, „ che Agabito Succeſſor di „ Giovanni, eſſendo andato „ in Coſtantinopoli affin di „ parlargli della pace d' Italia: avendo udito i discorſi „ di lui, diſſegli = *Io mi „ credeva di eſſer venuto a trovare Giuſtiniano Principe „ Criſtiano, ed ho trovato un „ Diocleziano.* „ Traitè de la Juriſdiction Eccleſiaſtique Par. 1. n. 16. Tom. 6. des Actes du Clergè de France pag. 14.

nor sincerità comparisca in voi, che nel più volte citato Eretico, il quale biasima, è vero, ma pur confessa la modestia di Costantino, la ripugnanza nel mischiarsi negli affari di Chiesa, e la di lui propensione a favorire i Vescovi, e tutto il corpo del Clero. Onde non dissimula la protesta ch' egli fece con essi, e che Ruffino ci ha conservato in questi termini „ Iddio vi ha costituiti Sacerdoti, e ha dato „ a voi la potestà di giudicare anche di noi, e perciò noi „ siamo da voi rettamente giudicati. Ma voi non potete „ esser giudicati dagli uomini. Per la qual cosa voi dovete „ aspettarvi solamente il giudizio di Dio, e al suo Divin „ Tribunale saranno riservati i vostri litigj qualunque sie„ no. Imperciocchè voi siete stati a noi dati da Dio, co„ me altrettanti Dei, che non conviene all' uomo di giu„ dicare „ (1). Così Costantino. Contuttociò per nulla dissimulare si può dire che anch' egli talvolta mise mano in cose che non gli appartenevano; ma conviene quì avvertire col Valesio che „ Fuit certe Constantinus, quod „ negari non potest, vir Deo plenus, & a Deo missus ad „ Christianæ fidei propagationem, cui uni post Apostolos „ plurimum debemus. Idem tamen in negotiis Ecclesia„ sticis aliquanto plus sibi vindicavit, quam Laico Principi „ conveniret; *Episcopis cuncta illi permittentibus*, mul„ tumque sibi gratulantibus, quod Christianum Imperatorem „ viderent „. (2) Per quello poi che riguarda Marciano, udite dal Tillemont quanto falsamente scriviate, ch' ei si arrogasse molt' autorità nel Concilio di Calcedonia, e in tutti gli affari Ecclesiastici. Eccovi le parole di quel gravissimo Storico, tradotte colla maggior fedeltà nell' Italiana favella.

14. „ Ma questo Principe così saggio e così religioso, „ seppe assai bene regolarè il suo zelo per mezzo d' una sa„ via moderazione, e un' umile modestia. Egli seppe di„ scernere l' occasioni, in cui usare dell' autorità d' un „ Principe, da quelle in cui dovea rimarcare la sommissio„ ne d' un Cristiano. Così che contenendosi egli dentro i con-

(1) Rufin. Hist. lib. 1. cap. 2. apud Bohemer. Jus Public. Par. Spec. lib. 2. cap. 5. §. 15. Nota p.

(2) Vales. in Vit. Constant. Eusebii lib. 3. c. 51.

„ confini e i doveri d'un Laico, amò di eſeguire i Canoni „ (*notate bene*) e non di farli egli ſteſſo, ovver di obbliga- „ re i Veſcovi a farli: mettendo la ſua gloria non in pre- „ venire il giudizio della Chieſa, ma in ſeguirlo. Fu per „ queſto ch' egli convocò il Concilio di Calcedonia, e „ che in molte occaſioni ebbe ricorſo alla ſaviezza di San „ Leone „ (1). Così Tillemont. Non confondete dunque, vi prego, la pietà ſincera d' un Coſtantino e d' un Marciano, colla temerità, e finalmente colla perfidia di Giuſtiniano; il quale entrò nell' Imperio col più orribile tradimento, uccidendo Vitaliano, e finì di vivere e di regnare coll' Eresìa. Opſtraet, e Natale Aleſſandro che colle Libertà Gallicane non hanno inſieme ſpoſato il ſiſtema dei Luterani, poſſono ſomminiſtrarvi materia da egregiamente ſpiegare i fatti, che adducete dietro la ſcorta di quegli Eretici intorno all' autorità e al diritto che attribuite agl' Imperatori, di convocare i Concilj, e coſe ſimili. Leggete ſpecialmente il primo nel Trattato che fa ſopra di eſſi, e nell' atto che troverete le voſtre obbiezzioni, troverete ancor le riſpoſte. Ma ciò poco importa. Seguitiamo alquanto più ad analizare il da voi adottato ſiſtema.

15. Abbiamo già oſſervatu che nel mentre che voi negate al Papa l' autorità di giudicar le cauſe de' Veſcovr, la concedete largamente agl' Imperatori. Ma ciò non è tutto. Voi fate quindi un paſſo più ardito, e negando al Papa non ſolamente il Sommo Potere Legislativo ed Imponente, ma anche l' Eſecutivo, riunite poi l' uno e l' altro nella perſona dei Principi. E laddove i Gallicani non gli contraſtano la principal porzione del primo, nè la pienezza del ſecondo in nome di tutto il Corpo; ma fuggono di riunire in perſona di lui il pieno dell' uno e dell' altro inſieme per evitare, com' eſſi dicono, la Monarchia Aſſoluta, e quel Diſpotiſmo, che ſecondo eſſi naſce ancora nei ſecolari Dominj, ove l' una e l' altra poteſtà Legislativa ed Eſecutiva ſia concentrata in un ſolo: Voi all' oppoſto che ſopra affari di Chieſa le riunite in perſona di Coſtantino e di Giuſtiniano, ci fate conoſcere di ſaper fare in oſſequio degl' Imperatori quello, che in oſſequio del Pa-

(1) Tillem. l' Imper. Marcien. Articl. 3.

Papa capaci non ſon di fare i Franceſi; ſecondo i quali venite a definir quei ſovrani per due Tiranni e due Deſpoti della Chieſa, come il ſecondo lo fu pur troppo.

16. Lo ſteſſo fece Enrico VIII. Re d'Inghilterra, il quale preſe a dar legge e preſcriver dogmi a tutta la Chieſa Anglicana, *nella ſua Nuova qualità di Capo Sovrano di quella Chieſa ſotto Geſù Criſto* (1). Ma come oſſerva Monſignor Boſſuet, uno dei frutti prodotti dalla preteſa Riforma, fu appunto la ſervitù nella quale cadde la Chieſa, e nella quale vorreſte, Signor Beſozzi, che nuovamente cadeſſe non l'Anglicana ſola, ma tutta univerſalmente „ Onde non deve recare ſtupore, dic'egli, ſe la nuova Riforma piaceva ai Principi, ed ai Magiſtrati che vi ſi rendeano padroni di tutto, eziandìo della Dottrina. Il primo effetto del nuovo Vangelo in una città vicina a Ginevra, cioe in Mombelliard, fu un'adunanza, che vi ſi tenne dai principali abitanti per ſapere ciò che il Principe aveſſe ordinato dellà Cena. Calvino ſi muove in vano contro queſt'abuſo: vi ſpera poco rimedio, e tuttociò che può fare ſi è di lagnarſene, come del maggior diſordine che ſi poteſſe introdur nella Chieſa. Micone ſucceſſore d'Ecolampadio nel Miniſterio di Baſilea, fa parimente in vano lo ſteſſo lamento = *I Laici, dice, ſi attribuiſcono tutto, ed il Magiſtrato ſi è fatto Papa* =. Era queſta una inevitabile diſſavventura nella nuova riforma. Eraſi ſtabilita ſollevandoſi contro i Veſcovi, e ſoſtenuta dagli ordini del Magiſtrato. Il Magiſtrato ſoſpeſe la Meſſa in Strasburgo, e l'annullò in altri luoghi, e diede la forma all'officio Divino. I nuovi Paſtori erano iſtituiti dalla di lui autorità; ond'era coſa giuſta dopo di ciò ch'egli aveſſe altresì tutta la Poteſtà nella Chieſa. Così quanto ſi guadagnò nella Riforma rigettando il Papa Eccleſiaſtico Succeſſor di S. Pietro, fu il farſi un Papa Laico, ed il mettere in mano dei Magiſtrati l'Autorità degli Apoſtoli „. Così Boſſuet (2).

17. Ma, caro Sig. Beſozzi, non fate voi altrettanto? Leg-

(1) Boſſuet Stor. delle Variaz. lib. 7. c. 4.

(2) Boſſuet Stor. delle Variaz. lib. 5. cap. 8.

Leggete da voi ſteſſo il molto di più, che ſu tal propoſito dice contro di voi quèl Prelato. Vedrete in oltre come Lutero in ciò più sfrontato dello ſteſſo Calvino, nella ſua viſita Eccleſiaſtica che intrapreſe della Saſſonia, dopo introdottavi la Riforma, vedendo da una parte che per un tal fine era neceſſaria la Miſſione, e per l'altra non volendola prendere dal Papa, nè da verun'altro Veſcovo che foſſe in corriſpondenza ed in comunione con eſſo *trovò il rimedio di ricorrere al Principe, come a Poteſtà* (notate lo ſteſſo voſtro argomento) iſtituita da Dio in quel paeſe. „ Ma, dice Monſignor Boſſuet, queſta Poteſtà ſtabilita da Dio, fu ſta-
„ bilita per queſt' effetto? No, Lutero lo confeſſa, e ſtabi-
„ liſce per fondamento che la Viſita è una funzione Apo-
„ ſtolica. Perchè dunque queſto ricorſo al Principe? Per-
„ chè, dice Lutero, ancorchè *colla ſua Poteſtà Secolare*
„ *non abbia da eſercitare queſt' officio; non laſcerà per ca-*
„ *rità di nominar Predicatori*. Lutero eſorta gli altri Prin-
„ cipi a ſeguir queſt' eſempio; cioè fa eſercitar la fun-
„ zione dei Veſcovi dipendentemente dall' autorità de'
„ Principi; e queſt' impreſa ſi denomina una Carità nel
„ linguaggio della Riforma (1). Ma coſa direbbe quel gran Veſcovo di voi, che la nominate non una Carità; ma un Diritto? Lutero confeſſa che non appartiene al Principe il mandar Miſſionarj; e voi dite ch' eſſo eſercita un' atto di ſua ſovrana giurisdizione, nel fondar Veſcovadi e Chieſe, nell'ordinare i ſacri riti, nel dar regole intorno alla Santiſſima Eucariſtia, e a tutti i Sacramenti, nel dar leggi a tutta la Chieſa, nel far decreti di Fede, nel vietar la pubblicazione di quei che fa tutta la Chieſa, o il Capo di eſſa, e nel pretendere di obbligar con minaccie i ſacri Paſtori ad abbracciare ogni coſa? Gl' Imperatori Idolatri nulla preteſero di ciò, nulla pretendono i Principi Muſulmani, i quali contenti, che lor ſi paghino gl'impoſti tributi, nulla s' impacciano degli affari della Chieſa Cattolica; e voi pretendete che le facciano da pedagoghi ſu i riti, ſulla diſciplina, e fin ſopra molte coſe dottrinali? Gesù Criſto ch' era il padrone ha dato tutto queſto al Corpo Gerarchico, e i Principi ſono appunto Criſtiani, perchè

(1) Boſſuet ibid. cap. 9.

chè credono ciò, e perchè dal Clero si lasciano regolare, E voi uomo di Chiesa vorreste pervertire tutto quell' ordine, e autenticare tante stravaganze e abbominazioni del corrente secolo? *O tempora, o Mores?* Perdonatemi questo sfogo, donatelo, come tuttociò che vi ho scritto, all' amor che vi porto, e all' amicizia che vi professo, e credetemi qual mi pregio di esservi costantemente. Vostro ec.

FINE.

XAA
1507377